



REGOLAMENTO EMITTENTI

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROSPETTO RELATIVO ALL'OFFERTA PUBBLICA O ALL'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO

28 dicembre 2007

Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 15 febbraio 2008 al seguente indirizzo:

C O N S O B
Divisione Studi Giuridici
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

oppure all'indirizzo di posta elettronica: consob@consob.it.

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.

1. Quadro normativo

Il 31 dicembre 2003 è entrata in vigore la Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (di seguito Direttiva), che gli Stati membri avrebbero dovuto rendere applicabile all'interno dei propri ordinamenti entro il 1° luglio 2005. Il 29 aprile 2004, è stato poi adottato il Regolamento della Commissione Europea n. 809/2004 recante misure di esecuzione della Direttiva 2003/71/CE per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione dei messaggi pubblicitari.

L'intervenuta scadenza, il 1° luglio 2005, del termine massimo per il recepimento della Direttiva e la diretta applicabilità, dalla medesima data, negli Stati membri della UE del predetto Regolamento n. 809/2004/CE, avevano indotto la Consob nel 2005 ad intervenire per rendere la disciplina contenuta nel Regolamento n. 11971/1999 (di seguito RE) coerente con le disposizioni comunitarie.

In assenza tuttavia di un adeguamento, a livello di legislazione primaria, alle norme comunitarie, l'approccio seguito dalla Consob fu quello di apportare al RE soltanto quelle modifiche che non determinassero un contrasto con le disposizioni contenute nel TUF e che riguardassero materie sulle quali alla Consob fosse riconosciuto un potere regolamentare dagli allora vigenti articoli 94, comma 3, 95 e 100, comma 2 del TUF.

Successivamente, la Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (Legge sul risparmio), all'art. 12 ha dettato i criteri di delega nel rispetto dei quali il Governo era chiamato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (12 luglio 2007), un decreto legislativo per il recepimento della Direttiva. La norma di delega nella sua formulazione aveva tenuto conto delle misure attuative dettate a livello comunitario con il Regolamento n. 809 e aveva tenuto ferma, tra l'altro, l'esistente ripartizione tra fonti primarie e fonti secondarie presente nel TUF mantenendo, in particolare, ferme le deleghe regolamentari attribuite alla Consob in materia di prospetto e di offerta al pubblico.

Sulla base della norma di delega, in data 28 marzo 2007, è stato emanato il Decreto legislativo n. 51 di "*attuazione della direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, che modifica la direttiva 2001/34/CE*" che ha modificato la disciplina sul prospetto contenuta nel TUF.

Il recepimento della Direttiva ha tenuto conto del fatto che la stessa, in ossequio ai principi dettati dal *Financial Services Action Plan* e al fine di generare un'effettiva uniformità di disciplina negli Stati membri, ha realizzato un regime di "piena armonizzazione". L'art. 1 enuncia, infatti, espressamente che "*Scopo della presente direttiva è armonizzare i requisiti relativi alla redazione, all'approvazione e alla diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico di strumenti finanziari o la loro ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato che ha sede o opera in uno Stato membro*".

Essendo dunque ristretti i margini di discrezionalità lasciati ai legislatori nazionali, il legislatore italiano è stato chiamato a recepire interamente le disposizioni comunitarie, operando solo quelle scelte discrezionali che la Direttiva gli consentiva e apportando le ulteriori modifiche per assicurare la necessaria coerenza con la legislazione nazionale.

2. Approccio regolamentare seguito

Nell'apportare al RE le modifiche necessarie per completare a livello nazionale il quadro normativo di recepimento delle disposizioni comunitarie si è optato per le seguenti scelte:

CONSOB

a) sono state introdotte nel RE le disposizioni contenute nella Direttiva, non recepite nel TUF, che riguardano materie su cui il legislatore ha assegnato alla Consob competenze regolamentari. In particolare e a titolo di esempio, si segnalano:

- le disposizioni del nuovo art. 6, concernenti il prospetto di base;
- la disposizione contenuta nel nuovo art. 7, comma 2, che, rispetto all'attuale versione contenuta nell'art. 5, comma 5, riprende fedelmente il contenuto dell'art. 8, par. 2, della Direttiva, specificando dunque i "casi eccezionali" in presenza dei quali la Consob può, su richiesta, autorizzare l'omissione dal prospetto di determinate informazioni previste negli schemi di prospetto;
- la disposizione contenuta nel nuovo art. 7, comma 4, che disciplina l'inclusione di informazioni nel prospetto mediante riferimento, conformemente a quanto previsto nell'art. 11, par. 1, della Direttiva;
- le disposizioni contenute nel nuovo art. 8, commi 2 e 3 che, rispetto alla loro attuale versione contenuta nell'art. 7, commi 1 e 2, riprendono fedelmente il contenuto dell'art. 13 della Direttiva;
- le disposizioni di cui agli artt. 33-*sexies*, 33-*septies* e 33-*octies*, che, rispetto alla loro attuale versione, contenuta rispettivamente negli artt. 17, 18 e 12, riprendono fedelmente i contenuti di cui all'art. 15, parr. 2, 3 e 4 della Direttiva;
- la disposizione contenuta nel nuovo art. 57, comma 3, che disciplina il regime linguistico del prospetto nel caso in cui sia chiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 euro, conformemente a quanto previsto dall'art. 19, par. 4 della Direttiva;

b) sono state eliminate dal RE quelle norme introdotte nel 2005 che successivamente hanno trovato una collocazione nella fonte primaria. In particolare e a titolo di esempio sono state eliminate:

- dall'art. 2 le definizioni di "Stato membro d'origine", "Stato membro ospitante", "titoli di capitale", "strumenti diversi dai titoli di capitale" e "mercato regolamentato", e dall'art. 3 la definizione di "responsabile del collocamento", essendo le stesse confluite negli artt. 1 e 93-*bis* del TUF;
- la disposizione contenuta nel comma 1 dell'art. 6, essendo la possibilità di redigere il prospetto nella forma di documento unico o di documenti distinti attualmente prevista nell'art. 94, comma 4, del TUF;
- la disposizione di cui al primo periodo del comma 1 dell'attuale art. 11, nella quale sono previsti i casi in presenza dei quali si rende necessario un supplemento al prospetto informativo, essendo la stessa confluita nell'art. 94, comma 7, del TUF. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 1, relativa ai termini per l'approvazione del supplemento, è stata inserita nel comma 6 del nuovo art. 8, mentre la disciplina relativa alla pubblicazione dello stesso, attualmente contenuta nel terzo e quarto periodo del comma 1 dell'art. 11, è confluita nel nuovo art. 9, comma 5;

- le disposizioni di cui agli artt. 10, comma 1 e 10-*bis*, comma 1, riguardanti rispettivamente la validità comunitaria del prospetto approvato in Italia e la pubblicazione in Italia del prospetto approvato in altri Stati membri della UE, attualmente confluite nell'art. 98, commi 1 e 2, del TUF;

c) considerata la diretta applicabilità negli ordinamenti degli Stati membri del Regolamento n. 809/2004, le disposizioni in esso contenute non sono state riprodotte nel RE; tuttavia, per facilitare gli operatori nella ricognizione delle norme da applicare, le singole norme del regolamento comunitario sono state di volta in volta richiamate nelle disposizioni del RE. In particolare e a titolo di esempio:

- nel nuovo comma 1 dell'art. 5, con riferimento al prospetto d'offerta di valori mobiliari, si stabilisce, in conformità anche a quanto previsto nell'art. 94, comma 3, del TUF, che esso debba essere *“redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE e agli schemi al medesimo allegati”*¹;

- il nuovo art. 7, comma 4, contiene un riferimento all'art. 28 del Regolamento n. 809/2004/CE, disciplinante le modalità per l'inclusione nel prospetto delle informazioni mediante riferimento;

- il nuovo art. 9, che riprende in parte le disposizioni attualmente contenute nell'art. 8, contiene al comma 1 un richiamo agli artt. 29 e 30 del Regolamento comunitario, che disciplinano la pubblicazione in forma elettronica e sui giornali del prospetto d'offerta.

Inoltre, si è provveduto a sostituire nel testo dell'articolato i riferimenti che non erano più in linea con le definizioni contenute nel TUF; pertanto e a titolo di esempio alla nozione di “sollecitazione all'investimento”, si è sostituita quella di “offerta al pubblico” e alla nozione di “investitore professionale” quella di “investitore qualificato”.

Infine, considerata l'eterogeneità delle materie contemplate e l'impatto che le diverse disposizioni hanno sull'operatività concreta dei soggetti vigilati, al fine di garantire il buon funzionamento del sistema finanziario, relativamente alla disciplina degli Oicr e dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione si è ritenuto di prevedere nell'articolato appositi rinvii ad interventi di carattere interpretativo [vedi nuovi artt. 16, comma 2, lett. a), 20, comma 2, lett. a), 23, comma 2, 30, comma 1, lett. a) e 33-*bis*, comma 7].

3. Presentazione delle principali modifiche al regolamento emittenti relativamente alla disciplina del prospetto

Le modifiche regolamentari illustrate nel presente documento riguardano i seguenti principali argomenti.

¹ Per l'offerta di altri prodotti finanziari, diversi dai valori mobiliari, dalle quote o azioni di Oicr e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione, nel nuovo comma 2 dell'art. 5, in linea con quanto previsto dall'art. 94, comma 6, del TUF, si stabilisce che gli schemi di prospetto siano stabiliti dalla Consob su richiesta dell'emittente o dell'offerente.

3.1. Definizioni e ambito di applicazione

La disciplina vigente prima del D.lgs. n. 51/2007 considerava sollecitazione all'investimento *“ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari”*, intendendosi per tali gli strumenti finanziari (indicati nell'art. 1, comma 2, del TUF) e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria.

L'ambito di applicazione della Direttiva 2003/71 CE, invece, è limitato, attraverso il rinvio all'articolo 1, punto 4, della Direttiva 93/22/CE, alle offerte al pubblico di *“securities”*, corrispondenti agli strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* del TUF, nonché a qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza mediante sottoscrizione o scambio o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a strumenti finanziari comunitari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure².

Poiché dunque la disciplina dettata dalla Direttiva si applica alle offerte aventi ad oggetto soltanto alcuni tipi di strumenti finanziari, per questi ultimi è stata coniata nell'art. 93, comma 1, lett. *a)* del TUF la nuova definizione di **“strumenti finanziari comunitari”** che include, oltre agli strumenti già menzionati, anche le quote di fondi chiusi.

Tale inclusione trova la sua ragion d'essere nella circostanza che l'art. 1, par. 2, lett. *a)* della Direttiva, prevede che la stessa non debba applicarsi alle quote di Oicr diversi dai fondi chiusi, ragion per cui questi ultimi sono da ritenersi ricompresi nel campo di applicazione della stessa e quindi nella definizione di *“strumenti finanziari comunitari”*.

In data 17 settembre 2007 è stato emanato il Decreto legislativo n. 164 che ha introdotto nel TUF le modifiche necessarie a recepire la Direttiva n. 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID). In particolare, per quanto in questa sede rileva, nell'art. 1, comma 1-*bis*, del TUF è stata introdotta la definizione di **“valori mobiliari”**³, intendendosi per tali *“categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario; b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli; c) qualsiasi altro titolo*

² In particolare la Direttiva, all'art. 2, par. 1, lett. *a)*, definisce strumenti finanziari *“i titoli negoziabili definiti nell'articolo 1, punto 4), della direttiva 93/22/CEE, a eccezione degli strumenti del mercato monetario definiti nell'articolo 1, punto 5), della direttiva 93/22/CEE, aventi una scadenza inferiore a 12 mesi”*.

³ Tale nozione non va confusa con quella che in passato ha costituito il principale punto di riferimento dell'intera disciplina di settore. In particolare, l'art. 18-*bis* della Legge n. 216/1974 definiva come valore mobiliare *“ogni documento o certificato che direttamente o indirettamente rappresenti diritti in società, associazioni, imprese o enti di qualsiasi tipo, ivi compresi i fondi di investimento italiani od esteri, ogni documento o certificato rappresentativo di un credito o di un interesse negoziabile e non; ogni documento o certificato rappresentativo di diritti relativi a beni materiali o proprietà immobiliari, nonché ogni documento o certificato idoneo a conferire diritti di acquisto di uno dei valori mobiliari sopra indicati ed ivi compresi i titoli emessi dagli enti di gestione fiduciaria di cui all'art. 45 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449”*. Successivamente, con l'adozione del Decreto legislativo n. 415 del 23 luglio 1996, che recepiva la Direttiva 93/22/CE, alla nozione di valore mobiliare è stata preferita quella di *“strumento finanziario”*.

normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere; d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure". Coincidendo sostanzialmente la nuova definizione di valori mobiliari con quella di "strumenti finanziari comunitari", ad eccezione della parte in cui in quest'ultima definizione sono ricomprese anche le quote di fondi chiusi, il D.lgs. n. 164/2007 ha modificato anche l'art. 93-bis, comma 1, lett. a) del TUF, nel senso di prevedere che **per strumenti finanziari comunitari debbano intendersi "i valori mobiliari e le quote di fondi chiusi"**.

Poiché l'art. 12 della Legge n. 262/2005, in materia di attuazione della Direttiva prospetto, prevedeva al comma 3, lett. a), che il decreto di recepimento avrebbe dovuto tendere a realizzare un adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari anche diversi da quelli a cui la Direttiva si applica, all'art. 94 del TUF è stato mantenuto, conformemente alla disciplina previgente, l'obbligo di pubblicazione del prospetto, previa approvazione della Consob, non solo per gli **strumenti finanziari comunitari⁴ ma anche per i prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di Oicr aperti e dai prodotti finanziari assicurativi.**

Con riferimento agli Oicr aperti, si segnala che il D.lgs. n. 51/2007, introducendo nel TUF l'art. 98-ter, ha abolito l'obbligo di approvazione da parte della Consob del prospetto d'offerta⁵.

Relativamente ai prodotti finanziari assicurativi, si ricorda che gli stessi sono stati assoggettati alla disciplina dell'offerta al pubblico a seguito dell'abrogazione, da parte della Legge n. 262/2005, dell'art. 100, lettera f) del TUF, in base alla quale "i prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione" erano esentati da tale disciplina. Ciò ha reso necessario un adeguamento delle disposizioni regolamentari, attuato con la delibera n. 15915 del 3 maggio 2007, che non ha previsto un regime autorizzatorio del prospetto, in coerenza con la legislazione comunitaria (Direttiva 2002/83/CE relativa all'assicurazione sulla vita) e nazionale (Codice delle assicurazioni) in materia.

L'estensione dell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie non solo agli strumenti finanziari comunitari ma alla generalità dei prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di Oicr aperti e dai prodotti finanziari assicurativi, operata a livello di legislazione primaria, non ha tuttavia impedito che a livello regolamentare fossero introdotte previsioni differenziate in relazione alle caratteristiche delle varie tipologie di prodotti. Ciò ha reso necessario specificare, di volta in volta, l'ambito di applicazione di ciascuna disposizione.

Pertanto, considerata la complessità del quadro normativo di riferimento, si è cercato di dotare il RE di una struttura quanto più possibile organica e coerente con lo stesso, anche attraverso modifiche agli schemi ivi allegati⁶.

⁴ In base all'art. 93, comma 1, lett. a) del TUF, come modificato dal D.lgs. n. 164/2007, attuativo della direttiva MiFID, per **strumenti finanziari comunitari devono intendersi "i valori mobiliari e le quote di fondi chiusi"**.

⁵ Al riguardo si fa presente che la Direttiva 85/611/CEE in materia di Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari - cd. Direttiva UCITS - lascia sul punto liberi gli Stati membri di prevedere o meno un regime autorizzatorio del prospetto.

Si è dunque proceduto a modificare la Parte II “*Appello al pubblico risparmio*”, dividendola in quattro Capi.

Il Capo I contiene le disposizioni che riguardano l’offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli Oicr e dai prodotti finanziari assicurativi. Poiché non tutte le disposizioni contenute in tale Capo si applicano indistintamente a tutte le tipologie di prodotti, di volta in volta viene precisato l’ambito di applicazione delle singole norme, che può essere limitato ai soli valori mobiliari o esteso alla più ampia categoria dei prodotti finanziari.

Il Capo II contiene, invece, le disposizioni in materia di Oicr, compresi anche i fondi chiusi. Poiché questi ultimi rientrano, come detto sopra, nel campo di applicazione della Direttiva, ad essi si applicheranno anche le disposizioni contenute nel Capo I di volta in volta richiamate.

Nel nuovo Capo III (attuale II-*bis*) sono confluite le disposizioni riguardanti i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.

Nel Capo IV sono state raggruppate le disposizioni comuni in materia di esenzione, regole di svolgimento dell’offerta e pubblicità.

3.2. Termini per l’approvazione del prospetto

Il nuovo art. 8, nei commi da 1 a 6, detta disposizioni relative all’approvazione del prospetto e del supplemento, apportando alcune significative modifiche alla disciplina attualmente contenuta nell’art. 7. In particolare, è stabilito che:

- a) i termini di approvazione del prospetto da parte della Consob, individuati nei nuovi commi 2 (dieci giorni lavorativi dalla data della comunicazione se l’offerta ha ad oggetto valori mobiliari emessi da un emittente che ha già valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che ha già offerto valori mobiliari al pubblico) e 3 (venti giorni lavorativi se l’offerta ha ad oggetto prodotti finanziari diversi da quelli indicati al comma 2), decorrono dalla data della comunicazione prevista dall’art. 94, comma 1, del TUF;
- b) tale data, se la comunicazione è completa, coincide con quella in cui la stessa perviene alla Consob; se, viceversa, la comunicazione è incompleta, essa prende data dal giorno in cui pervengono all’Autorità tutti i documenti e gli elementi mancanti richiesti. Rispetto all’attuale disciplina, viene previsto che gli elementi e i documenti mancanti debbano essere inoltrati alla Consob, **a pena di improcedibilità**, entro **dieci** giorni lavorativi dalla data in cui l’emittente o

⁶ In particolare, l’informativa prevista negli schemi per gli Oicr aperti (soggetti alla disciplina della Direttiva 85/611/CEE in materia di Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari – cd. Direttiva UCITS) anche non armonizzati (quindi non soggetti alla disciplina della Direttiva UCITS) è stata resa omogenea con quella prevista per i prodotti finanziari assicurativi (soggetti alla disciplina della Direttiva Vita), data l’equivalenza, in taluni casi, delle relative strutture, e considerato che per siffatti prodotti non è previsto un regime autorizzatorio.

- l'offerente hanno ricevuto la richiesta dalla Consob⁷;
- c) il controllo svolto, invece, dalla Consob sulla completezza sostanziale si attua nel momento in cui la comunicazione ha preso data (momento che non necessariamente coincide con il primo invio della stessa); qualora all'esito di tale controllo, l'Autorità ravvisi che siano necessarie informazioni supplementari, ne informa l'emittente o l'offerente entro i termini stabiliti nel comma 4; in questa ipotesi i termini per l'approvazione del prospetto iniziano a decorrere una volta che la Consob riceva le informazioni supplementari richieste. Nel nuovo comma 4 è stato, inoltre, previsto che le informazioni supplementari debbano essere inoltrate alla Consob, **a pena di improcedibilità**, entro **dieci** giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 2, o entro **venti** giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 3, dalla data in cui l'emittente o l'offerente hanno ricevuto la richiesta⁸;
- d) la Consob provvede sulla richiesta di approvazione del prospetto entro **sessanta** giorni nel caso previsto al comma 2, o entro **novanta** giorni nel caso previsto dal comma 3, dalla presentazione della domanda iniziale ancorché incompleta.

Rispetto all'attuale disciplina, le modifiche più rilevanti riguardano, dunque:

- i termini riconosciuti all'emittente o all'offerente per inoltrare alla Consob i documenti e gli elementi mancanti ovvero le informazioni supplementari, fissati, a seconda dei casi, in dieci o venti giorni, contrariamente a quanto previsto dall'attuale disciplina che fissa un unico termine pari a trenta giorni;
- l'introduzione della previsione secondo cui il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporta l'improcedibilità del procedimento di approvazione del prospetto;
- la fissazione di un termine massimo, pari a sessanta o novanta giorni, a seconda dei casi, decorrenti dalla presentazione della domanda iniziale, entro cui la Consob deve comunque decidere sulla richiesta di approvazione del prospetto.

Tali modifiche perseguono l'obiettivo di fornire al mercato certezze circa la durata dell'*iter* amministrativo di autorizzazione dei prospetti, dando un limite massimo all'attività istruttoria.

Nel contempo, al fine di rendere ordinato lo svolgimento dell'attività istruttoria, ponendo la pubblica amministrazione sullo stesso piano dei richiedenti le autorizzazioni, si rendono simmetrici i termini assegnati alla Consob ed ai richiedenti stessi sia nella fase di completamento della documentazione sia quando vengono richieste informazioni supplementari.

Si rappresenta, con l'occasione, che talvolta sono state presentate alla Consob bozze di prospetto sostanzialmente inadeguate nel contenuto, che hanno costretto gli Uffici a inoltrare richieste di integrazioni molto corpose, comportando un allungamento dei tempi per l'approvazione del prospetto non addebitabile all'Istituto. Al fine dunque di evitare il verificarsi di ulteriori episodi di tal genere, si auspica da parte degli emittenti, degli offerenti e dei loro consulenti una maggiore attenzione in tal senso.

⁷ Al riguardo si sottolinea che l'attuale disciplina prevede che *“I documenti, gli elementi mancanti ovvero le informazioni supplementari devono essere inoltrati alla Consob entro trenta giorni lavorativi dalla data in cui l'emittente o l'offerente è informato della incompletezza.”* (art. 7, comma 5).

⁸ Vedi la precedente nota n. 7.

Si rammenta, inoltre, che in base al considerando n. 21 della Direttiva prospetto: *“L’informazione è un fattore chiave della tutela degli investitori. Il prospetto contiene una nota di sintesi in cui sono riportati brevemente le caratteristiche essenziali e i rischi connessi all’emittente, agli eventuali garanti e agli strumenti finanziari. Per assicurare un facile accesso a tali informazioni, la nota di sintesi dovrebbe essere redatta in un linguaggio non tecnico e di norma non dovrebbe superare le 2.500 parole nella lingua nella quale è stato in origine redatto il prospetto”*. Tuttavia, si è potuto constatare che soltanto raramente le note di sintesi pubblicate nei prospetti rispettano le sopra richiamate indicazioni della Direttiva concernenti il linguaggio e il limite di estensione di tale documento. Si invitano gli operatori interessati a tenere in maggior conto il considerando richiamato, al fine di agevolare la lettura della nota di sintesi ai potenziali investitori meno sofisticati.

Relativamente ai termini previsti per l’approvazione del prospetto va, da ultimo, segnalata la necessità di abrogare l’art. 55 del RE (*Istruttoria della Consob*), il quale prevede che tali termini, nel caso di prospetto di ammissione alle negoziazioni, *“decorrono dal giorno in cui perviene alla Consob il provvedimento di ammissione alla quotazione della società di gestione del mercato”*. A tale previsione si sostituisce il richiamo contenuto nel comma 2 dell’art. 53 all’art. 8, sopra illustrato.

3.3. Condizioni per il trasferimento dell’approvazione di un prospetto all’autorità competente di un altro Stato membro

Sulla base della delega contenuta nell’art. 95, comma 1, lett. f), del TUF⁹, sono stati introdotti nell’attuale art. 7, rinumerato art. 8, i commi 7, 8 e 9 che disciplinano l’ipotesi in cui la Consob può trasferire l’approvazione del prospetto all’Autorità competente di un altro Stato membro, conformemente a quanto previsto nell’art. 13, par. 5, della Direttiva, e nel 27° Considerando del Regolamento n. 809/2004.

3.4. Modifiche alla disciplina degli Oicr e dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione

Le modifiche apportate alla legislazione primaria hanno offerto l’occasione per procedere ad una riscrittura dell’articolato volta a rendere autonoma la disciplina relativa agli Oicr ed ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione. La disciplina afferente tali prodotti, oggi contenuta nella Parte II, Titolo I, Capi II e II-*bis*, è stata, pertanto, integrata da norme di carattere generale che escludono la necessità di fare riferimento alle disposizioni dettate per gli emittenti valori mobiliari (fatta eccezione per i puntuali rinvii a tale disciplina di volta in volta previsti).

Nell’ambito della nuova struttura, non più fondata sulla distinzione tra una parte generale e disposizioni speciali, la disciplina relativa agli Oicr ed ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione continua ad essere caratterizzata da una pluralità di regimi normativi, in armonia con i differenti provvedimenti comunitari relativi alle diverse categorie di prodotti. Si consideri, peraltro, che proprio la disciplina in commento dovrà necessariamente riflettere la diversa fonte comunitaria disciplinante gli Oicr chiusi (Direttiva 2003/71/CE), quelli aperti (Direttiva UCITS) e i prodotti

⁹ Secondo cui la Consob detta con regolamento disposizioni di attuazione con riferimento in particolare alle *“condizioni per il trasferimento dell’approvazione di un prospetto all’autorità competente di un altro Stato membro”*.

finanziari assicurativi (Direttiva Vita).

In questo contesto sono stati comunque svolti interventi di omogeneizzazione attraverso la suddetta riorganizzazione dell'impianto normativo e la ridefinizione dei contenuti delle norme e degli schemi.

In particolare, il testo proposto si caratterizza per:

- la previsione di una omogenea sequenza di norme regolanti ciascuna tipologia di Oicr o prodotto finanziario-assicurativo (comunicazione alla Consob relativa all'avvio dell'offerta, pubblicazione del prospetto, struttura e schemi del prospetto d'offerta, regime di aggiornamento del prospetto, obblighi informativi degli offerenti);
- la formulazione delle disposizioni normative, con riferimento all'aggiornamento ed al deposito della documentazione d'offerta, secondo una logica espositiva finalizzata a ridurre i margini interpretativi;
- nel rispetto dei vincoli posti dalla legislazione comunitaria, l'introduzione, in materia di trasparenza dei prodotti finanziari, di previsioni coerenti con il principio del c.d. *levelling the playing field* dei prodotti aventi contenuto finanziario equivalente, con particolare riferimento al numero ed alla tipologia delle informazioni da inserire nei prospetti ed alla classificazione in termini di rischio dei medesimi prodotti.

In conformità al nuovo assetto della vigilanza sulle forme pensionistiche complementari si provvede, infine, ad un intervento abrogativo della disciplina in tema di offerta di fondi pensione aperti (Capo III del Titolo I della Parte II del RE e schema n. 6 di cui all'Allegato 1B) in virtù della vigenza - dal 1° gennaio 2007 - del D. lgs. 252/2005, recante la nuova disciplina in materia, e del trasferimento alla COVIP delle competenze di trasparenza anche sui predetti fondi pensione.

3.4.1. Oicr aperti di diritto italiano (artt. 16-19)

Le principali modifiche che interessano la disciplina dell'offerta al pubblico di Oicr aperti di diritto italiano sono volte all'attuazione dell'art. 98-ter, comma 3, del TUF, ai sensi del quale "*La pubblicazione dei prospetti [relativi ad Oicr aperti] è disciplinata dalla Consob secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti con regolamento*".

Con riferimento a tale disposizione è importante notare che essa non contempla un provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto e pertanto fonda i presupposti per un'attività di vigilanza *ex post* analoga a quella prevista per i prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione. Tale sistema trova un ovvio bilanciamento, in termini di tutela degli investitori, nell'attivazione di meccanismi di monitoraggio delle varie fasi in cui si articola l'offerta e nell'esercizio da parte della Consob dei poteri di cui all'art. 99 del TUF.

Ciò premesso, le nuove disposizioni regolamentari:

- prescrivono che gli obblighi di comunicare preventivamente alla Consob l'avvio dell'offerta e

di depositare presso la stessa il prospetto ai fini della pubblicazione siano assolti attraverso un unico atto per il quale la Consob rende pubbliche, attraverso una comunicazione, apposite istruzioni operative (art. 16)¹⁰;

- contemplano un controllo preventivo sul prospetto unicamente per i prodotti non standardizzati, in relazione ai quali l'offerente richieda alla Consob di poter omettere alcune informazioni previste dal relativo schema regolamentare ovvero di poter inserire informazioni ulteriori o equivalenti. In tali ipotesi - e nel caso in cui sia stato preventivamente richiesto alla Consob uno schema di prospetto *ad hoc* per tipologie di Oicr aperti per i quali non siano previsti appositi schemi (art. 98-*quater*, comma 2, del TUF) - la pubblicazione potrà essere effettuata decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione, termine entro il quale la Consob potrà, a sua volta, richiedere modifiche e integrazioni alla bozza di prospetto trasmessa.

3.4.2. Fondi chiusi di diritto italiano (artt. 23-26)

La disciplina in tema di fondi chiusi di diritto italiano è stata già adeguata alle novità introdotte dal legislatore comunitario attraverso l'intervento effettuato nel novembre 2005, con il quale è stata modificata la struttura dei prospetti per tener conto delle disposizioni della Direttiva e del connesso Regolamento 809/2004/CE.

Ciò premesso, gli interventi previsti sono volti a:

- adeguare il regime di consegna del prospetto d'offerta di tali prodotti alle disposizioni comunitarie le quali prevedono che il prospetto d'offerta sia messo a disposizione del pubblico secondo modalità alternative puntualmente indicate nell'art. 14 della Direttiva e recepite nel RE (cfr. l'art. 23, che richiama l'art. 9);
- razionalizzare le regole di aggiornamento dei prospetti relativi ai fondi chiusi di diritto italiano che effettuino emissioni di quote successive alla prima¹¹ (c.d. "finestre di sollecitazione"). In particolare, per le emissioni effettuate entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'ultimo prospetto, si prevede unicamente l'aggiornamento mediante un supplemento che integra o sostituisce la parte soggetta ad aggiornamento del prospetto pubblicato (nuovo art. 25, comma 3). Per le emissioni effettuate successivamente ai dodici mesi, è prevista l'approvazione da parte della Consob di un nuovo prospetto nel quale è possibile fare riferimento, ai sensi del nuovo articolo 7, comma 4, a parti del prospetto previamente pubblicato (nuovo art. 25, comma 4).

¹⁰ Cfr. Comunicazione n. DIN/7064414 dell'11 luglio 2007, avente ad oggetto, tra l'altro, le modalità di deposito presso l'Archivio Prospetti della CONSOB della documentazione d'offerta relativa ad Oicr italiani ed esteri. Si anticipa peraltro che, successivamente all'intervento regolamentare in commento ed analogamente a quanto stabilito per gli Oicr, saranno rese pubbliche le istruzioni operative per il deposito del prospetto presso la Consob relativo ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.

¹¹ Conformemente all'art. 1, comma 1, lett. j), del TUF ed alla correlata disciplina di cui all'art. 14 del D.M. n. 228/1999, si rammenta che è consentito che il patrimonio dei fondi chiusi di diritto italiano possa "essere raccolto mediante una o più emissioni di quote".

Infine, il comma 1 del nuovo art. 26, rispetto all'attuale disciplina prevista dall'art. 27-*bis*, comma 1, non contiene più l'indicazione degli atti e delle informazioni che gli offerenti quote di fondi immobiliari devono mettere tempestivamente a disposizione del pubblico, essendo tali atti ed informazioni già individuati dall'art. 3, comma 5-*bis* del D.M. Tesoro n. 229/1998; l'articolo da ultimo citato richiede, infatti, che i regolamenti dei fondi – nel prevedere le forme di pubblicità di una serie di atti e informazioni puntualmente indicati e attualmente riportati nel comma 1 dell'art. 27-*bis* del RE – si conformino ai principi dettati dalla Consob in materia di pubblicità per le offerte al pubblico. Pertanto, in attuazione di tale norma, la nuova disposizione contenuta nel comma 1 dell'art. 26 si limita a stabilire le predette modalità di pubblicità, permettendo, in tal modo, di uniformarne la disciplina anche con riferimento alle ulteriori informazioni (e/o documenti) che le SGR decidano di rendere pubbliche su base volontaria.

3.4.3. Oicr di diritto estero (artt. 20-22 e artt. 27-28)

Con riferimento agli Oicr esteri armonizzati (artt. 20-22), l'unica modifica di carattere sostanziale da apportare è volta ad adeguare il dettato regolamentare alle novità stabilite in materia a livello comunitario (*CESR's guidelines to simplify the notification procedure of UCITS* del giugno 2006)¹² e nazionale (Comunicazione della Banca d'Italia del 22 giugno 2007 in materia di offerta in Italia di parti di fondi comuni esteri armonizzati).

In particolare, le richiamate Linee guida del CESR hanno previsto che le Autorità competenti del Paese ospitante - alle quali gli offerenti sono tenuti ad inviare, nell'ambito della procedura di notifica per l'avvio dell'offerta, l'ultima versione del prospetto completo e semplificato¹³ - non richiedano un'attestazione "ufficiale" che il documento trasmesso costituisce l'ultima versione, potendo (*rectius*, dovendo) essere prodotta, in sostituzione, un'autocertificazione dell'OICVM ovvero sottoscritta da una terza persona munita di regolare procura (risultante da atto scritto) ad agire per conto dello stesso¹⁴.

La citata Comunicazione della Banca d'Italia ha, successivamente, stabilito che l'ultima versione del prospetto completo e semplificato sia trasmessa esclusivamente alla Consob, unitamente alla comunicazione prevista dall'art. 42, comma 1, del TUF.

Pertanto, l'implementazione della citata disposizione del CESR nel RE è connessa alla circostanza che la Consob costituisce l'unica Autorità deputata a ricevere i documenti cui fa riferimento la suddetta autocertificazione. Inoltre, coerentemente con quanto stabilito dalla Banca

¹² Si tratta del documento Ref. CESR/06-120b del 29 giugno 2006.

¹³ In particolare, le disposizioni della direttiva 85/611/CEE (nel testo emendato dalle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE) richiedono l'invio dell'ultima versione del prospetto completo e semplificato trasmesso all'Autorità competente dello Stato in cui l'Oicr è situato ovvero approvato dalla medesima Autorità nell'ipotesi in cui tale documento sia oggetto di approvazione o controllo preventivo.

¹⁴ La *Guideline 7* del citato documento del CESR stabilisce che "*The latest versions of the documents to be attached to the notification letter (cf. Annex II), as approved by or filed with the home State authority, must be sent to the host State authority. The host authorities shall not request certification of these documents by the home State authorities. A self certification by the notifying UCITS or a third person empowered by written mandate to act on behalf of the notifying UCITS will be accepted by the host State authority. The certification must state that the versions of the documents that have been attached to the notification letter are the latest ones which have been approved by or filed with the home State authority*".

d'Italia, è stato operato un rinvio alle disposizioni nazionali in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), per l'effettuazione delle dichiarazioni richieste già dalla regolamentazione vigente e richiamate dal nuovo testo dell'art. 20.

Con riferimento agli Oicr esteri non armonizzati (artt. 27-28), è stata effettuata una razionalizzazione complessiva delle disposizioni contenute nella Sezione V, con un maggiore livello di dettaglio delle regole applicabili e delle norme alle quali viene effettuato il rinvio. Dall'attuale art. 28-*bis*, rinumerato art. 28, è stato eliminato il comma 1; pertanto la nuova disposizione si limita a sancire l'applicabilità degli obblighi informativi richiesti, rispettivamente, per gli Oicr italiani aperti e chiusi: alla Consob è comunque riconosciuta la possibilità di richiedere, di volta in volta, la pubblicazione e/o la trasmissione di ulteriori atti e informazioni a fini di vigilanza.

Con particolare riferimento agli Oicr aperti non armonizzati, si evidenzia che è sempre previsto il termine differito per la pubblicazione dei prospetti di cui al nuovo art. 16, comma 3.

3.4.4. Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione (artt. 29-32-ter)

Le modifiche da apportare alla disciplina dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione sono essenzialmente connesse all'adeguamento del tenore letterale delle norme alle nuove disposizioni del RE relative all'offerta di valori mobiliari e di quote o azioni di Oicr.

Ciò premesso, sono previsti alcuni interventi volti a:

- garantire la flessibilità della struttura e del contenuto informativo del prospetto, attraverso una norma (nuovo art. 31, commi 4 e 5) che - analogamente a quanto stabilito per gli Oicr italiani aperti e nel rispetto dei vincoli posti dalle disposizioni comunitarie in materia di assicurazioni sulla vita¹⁵ - consenta agli offerenti:
 - a) di omettere alcune informazioni previste dagli schemi regolamentari ovvero di inserirne ulteriori o equivalenti, previa comunicazione alla Consob;
 - b) di chiedere alla Consob uno schema di prospetto *ad hoc* per tipologie di prodotti di ramo III o V (con esclusione dei contratti destinati ad attuare forme pensionistiche complementari) per i quali non siano previsti appositi schemi;
- indicare espressamente le informazioni al variare delle quali è consentita la modalità di aggiornamento del prospetto tramite supplemento¹⁶ (cfr. anche il commento al nuovo testo dell'Allegato 1G);
- coordinare la disciplina dei casi di esenzione previsti dall'art. 33 con le disposizioni comunitarie della Direttiva 2002/83/CE in tema di informativa precontrattuale da rendere agli investitori-contraenti.

¹⁵ Direttiva 2002/83/CE del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.

¹⁶ Sul punto, si precisa che l'art. 28-*sexies* del RE attualmente prevede che tale modalità di aggiornamento possa essere utilizzata dalle imprese offerenti nei soli casi di "variazioni di informazioni non significative per la valutazione del prodotto...".

In particolare, l'intervento da ultimo indicato prevede l'inserimento di un nuovo articolo, il 32-ter, che recepisce puntualmente gli obblighi informativi stabiliti dall'art. 36 e dall'Allegato III della citata Direttiva¹⁷ e ne prescrive l'osservanza anche nel caso operi uno dei casi di esenzione di cui all'art. 33 (cfr. commento al paragrafo 3.5.7.). Tale modifica ha, conseguentemente, reso necessario l'adeguamento del contenuto dell'attuale art. 28-septies (ora 32-bis).

3.5. Casi di inapplicabilità (art. 33)

Il regime delle esenzioni dall'osservanza della disciplina sull'offerta al pubblico è contenuto, a livello di legislazione primaria, nell'art. 100 del TUF, che è stato oggetto di modifiche da parte del D.lgs. n. 51/2007, per adattarne il contenuto alle disposizioni della Direttiva.

Le modifiche apportate hanno però lasciato integro il potere riconosciuto alla Consob di individuare con regolamento le offerte al pubblico di prodotti finanziari alle quali la disciplina della "sollecitazione" non si applica in tutto o in parte.

Tale potestà regolamentare, riconosciuta dunque alla Consob anche dalla precedente formulazione dell'art. 100 (*ante* D.lgs. n. 51/2007), aveva permesso di inserire nel RE tutte le ipotesi di esenzione previste dalla Direttiva e di eliminare tutte le fattispecie dalla stessa non contemplate.

A seguito delle modifiche apportate nella legislazione primaria dal D.lgs. n. 51/2007, poiché alcune ipotesi di esenzione, attualmente individuate nell'art. 33, comma 1, lett. *k*) e *l*), sono state recepite nel TUF, le stesse sono state eliminate dal RE.

3.5.1. Art. 33, comma 1, lett. a-bis)

Con riferimento all'esenzione che la previgente formulazione dell'art. 100, comma 1, lett. *a*), del TUF prevedeva per le offerte rivolte agli investitori professionali ("*come definiti ai sensi dell'articolo 30, comma 2*"¹⁸), sono cambiati i criteri per individuare tale categoria di investitori, attualmente definiti "qualificati". Infatti, l'attuale art. 100, comma 1, lett. *a*), prevede l'esenzione con riguardo alle offerte "*rivolte ai soli investitori qualificati, comprese le persone fisiche e le piccole e medie imprese, come definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie*". La modifica normativa in questione si è resa necessaria in considerazione dell'ampiezza delle categorie di soggetti che in base alla Direttiva [art. 2, par. 1, lett. *e*)] rientrano nella definizione di "investitori qualificati" e della formulazione dell'art. 12, comma 3, lett. *i*) della Legge n. 262/2005 che ha previsto, nell'ambito della discrezionalità consentita dalla disposizione

¹⁷ Si rammenta, infatti, che la Direttiva 2002/83/CE stabilisce che in ogni caso, prima della conclusione del contratto, "*al contraente devono essere comunicate le informazioni di cui all'allegato III, punto A*" e che lo stesso "*...deve essere tenuto informato per tutta la vigenza del contratto di qualsiasi modifica relativa alle informazioni elencate all'allegato III, punto B.*" (art. 36, par. 1 e 2). La stessa disposizione precisa che modalità di applicazione della norma e del connesso Allegato III sono adottate dallo "Stato membro dell'impegno", ovvero il Paese nel quale il contraente ha il domicilio abituale ovvero, se persona giuridica, in cui è situata la sede legale.

¹⁸ Il quale sanciva che "*Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti di investitori professionali, come definiti con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia*". Al riguardo si rappresenta che il comma 2 dell'art. 30 è stato recentemente modificato dal D.lgs. n. 164/2007.

comunitaria, la possibilità di includere le persone fisiche e le piccole e medie imprese nella categoria di soggetti qualificati.

Pertanto, in attuazione della potestà regolamentare sancita dall'art. 100, comma 1, lett. a), del TUF, è stata introdotta nell'art. 33, comma 1, la lett. *a-bis*), in base alla quale non si applica la disciplina prevista per l'offerta al pubblico nei casi in cui questa sia rivolta a investitori qualificati, intendendosi per tali tutti i soggetti rientranti nelle categorie indicate nell'art. 2, par. 1, lett. e) ed f) della Direttiva, opportunamente adattate alle tipologie di soggetti presenti nel nostro ordinamento: le persone giuridiche autorizzate o ammesse ad operare dalla disciplina di settore sui mercati finanziari (imprese di investimento, banche, Oicr, ecc.); i governi nazionali e le amministrazioni regionali, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali quali il Fondo monetario internazionale, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti e altre organizzazioni internazionali simili; le piccole e medie imprese aventi sede legale in Italia e iscritte nel registro previsto dal successivo art. 33-*bis*; le persone giuridiche che non soddisfano due dei tre criteri previsti dall'art. 3, comma 1, lett. b); le persone fisiche residenti in Italia e iscritte nel registro previsto dall'art. 33-*bis*.

3.5.2. Art. 33, comma 1, lett. b)

L'esenzione prevista dall'art. 33, comma 1, lett. b), già presente nel vigente RE (“*Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle sollecitazioni ... b) di ammontare complessivo inferiore a 2.500.000 euro, da calcolarsi su un periodo di 12 mesi*”) viene modificata in modo da circoscriverne l'operatività ai soli casi in cui il controvalore di un'offerta, a prescindere dall'eventuale durata “pluriennale” della stessa, risulti nel complesso inferiore a 2.500.000 di euro.

Si è infatti assistito, dall'entrata in vigore della disposizione *de qua*, ad ipotesi in cui, in caso di offerte nel complesso ben superiori all'ammontare in discorso, l'offerente – per giovare dell'esenzione - ha frazionato l'offerta in modo da ricondurla, nell'arco di dodici mesi, al di sotto del suddetto importo. Tale prassi – ancorché fondata sulla lettera della norma attualmente in vigore – non si ritiene tuttavia conforme alla *ratio* della medesima. Il limite temporale di dodici mesi, ivi previsto, va infatti interpretato come misura antielusiva, finalizzata a fare considerare unitariamente, ai fini dell'esenzione *de qua*, più operazioni formalmente distinte, qualora poste in essere in tale arco di tempo.

Al fine di rendere con evidenza la disposizione aderente alla *ratio* sopra illustrata, si è eliminato il riferimento ai 12 mesi, in modo che sia chiaro che l'offerta in esenzione è esclusivamente quella di ammontare complessivo inferiore a 2,5 mln di euro, a prescindere dalla relativa durata.

Si è peraltro ritenuto, al fine di evitare ulteriori ipotesi di elusione, di specificare in modo esplicito che, qualora nell'arco di dodici (o più) mesi vengano effettuate più offerte, le stesse sono da considerarsi unitariamente, nella misura in cui abbiano ad oggetto i medesimi prodotti.

Vale infine la pena di precisare che la nuova impostazione della norma risulta del tutto in linea con il disposto della Direttiva, che lascia allo Stato membro la libertà di individuare l'ammontare delle offerte da esonerare (ferma restando la necessità di sottrarre all'applicazione della disciplina le operazioni di ammontare inferiore a 100.000 euro).

3.5.3. Art. 33, comma 1, lett. d-bis) e d-ter)

Il nuovo art. 33 del RE, essendo inserito nel nuovo Capo IV contenente le disposizioni comuni, disciplina casi di esenzione applicabili anche agli Oicr aperti ed ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, ovvero a prodotti che non rientrano nell'ambito applicativo della Direttiva. Si tratta dei casi per i quali il TUF richiede unicamente che vengano individuati – per via regolamentare – i requisiti integrativi delle fattispecie di cui all'art. 100, comma 1, lett. a), b) e c)¹⁹.

In ragione di ciò, agli Oicr aperti ed ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione si applicano le esenzioni previste nell'art. 33, comma 1, lett. a), a-bis), e b).

La nuova formulazione dell'art. 33, comma 1, prevede, inoltre, in relazione a siffatti prodotti, due specifiche ipotesi di esenzione per le offerte in cui sia previsto un investimento unitario minimo (in termini di ammontare di sottoscrizione e di premio iniziale) pari ad almeno 250.000 Euro [lett. d-bis) e d-ter)].

La *ratio* sottesa a tali disposizioni è connessa alla circostanza che tanto gli Oicr aperti quanto i prodotti finanziari-assicurativi sono prodotti di massa, generalmente destinati dagli offerenti alla clientela *retail*, per la tutela della quale si ritiene opportuna una soglia più elevata di quella prevista dall'art. 3, par. 2, lett. d), della Direttiva per gli strumenti finanziari comunitari (50.000 Euro).

E' emersa, infine, l'opportunità di prevedere un regime transitorio per le offerte di prodotti finanziari assicurativi che, in base alla normativa attuale, sono esenti dall'obbligo di pubblicare un prospetto, ma che, sulla base delle modifiche che si intende apportare al RE, non ricadranno più nel regime delle esenzioni di cui all'art. 33. Ci si riferisce, in particolare, alle offerte aventi ad oggetto prodotti assicurativi di valore nominale unitario minimo di almeno 50.000 euro, attualmente esenti ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. d), ma che, in base alle nuove disposizioni, saranno esentate solo nell'ipotesi in cui abbiano un premio minimo iniziale di almeno 250.000 euro (art. 33, comma 1, lett. d-ter).

Tali offerte, qualora in corso alla data di entrata in vigore del nuovo RE, necessitano di una norma transitoria dal seguente tenore letterale: *“Alle offerte di prodotti finanziari assicurativi con premio iniziale minimo inferiore a 250.000 euro ma almeno pari a 50.000 euro, in corso alla data del 15 febbraio 2008, per le quali non è prevista la chiusura prima del 15 marzo 2008, dal 15 febbraio 2008 si applicano le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle contenute nel Capo III del Titolo I della Parte II del Regolamento n. 11971/1999”*.

Con riferimento, più in generale, alle offerte di prodotti finanziari assicurativi e di Oicr in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, si evidenzia che le modifiche apportate ai vari schemi di prospetto non presentano una rilevanza ed una consistenza tali da richiedere un immediato obbligo di aggiornamento in tal senso dei prospetti in circolazione; pertanto si chiarisce

¹⁹ Tale norma è, infatti, contemplata dalla sezione contenente le disposizioni comuni alle offerte al pubblico di prodotti finanziari (Parte IV, Titolo II, Capo I, Sezione III, del TUF) e, pertanto, risulta applicabile anche alle offerte aventi ad oggetto Oicr aperti e prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni.

che l'adeguamento ai nuovi schemi potrà avvenire in sede di effettuazione degli aggiornamenti previsti dai nuovi articoli 18 e 32.

3.5.4. Art. 33, comma 1, lett. h)

Con riferimento al caso di esenzione già previsto – in ossequio al dettato della Direttiva [art. 4, par. 1, lett. c)] - dall'art. 33, comma 1, lett. h), del RE per l'assegnazione di strumenti finanziari effettuata in sede di fusione, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni.

In particolare, la disposizione di cui all'art. 33, comma 1, lett. h) prevede un'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto nel caso in cui risulti “*disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto*”.

La sussistenza di tale previsione ha indotto alcuni operatori a ritenere che i presupposti di un'offerta al pubblico ricorrano in modo sistematico, ogni qual volta, nell'ambito di un'operazione di fusione, si realizzi un concambio tra strumenti finanziari. Tale impostazione ha comportato la frequente presentazione di istanze all'indirizzo della Consob volte ad ottenere il riconoscimento dell'equivalenza di documenti di varia natura.

In proposito pare opportuno rappresentare che l'obbligo di pubblicare un prospetto – ovvero, in alternativa, di rendere disponibili informazioni equivalenti – sussiste solo qualora il concambio attuato in sede di fusione sia caratterizzato da attività specificamente riconducibile alla nozione di offerta al pubblico. A tale nozione non sembrano dunque riconducibili, di per sé, le attività poste in essere in sede di fusione – alla stregua della disciplina codicistica – ai fini dell'attribuzione degli strumenti finanziari agli aventi diritto.

Al contrario, può ricondursi alla nozione di offerta al pubblico l'eventuale svolgimento di attività promozionale finalizzata ad indurre i soci ad assumere, in assemblea, una posizione favorevole alla realizzazione dell'operazione, ovvero a non esercitare, ove ne ricorrano le condizioni, il diritto di recesso spettante agli azionisti contrari alla fusione o che, comunque, non hanno concorso alla competente deliberazione.

3.5.5. Art. 33, comma 1, lett. j)

Per quanto attiene al caso di esenzione già previsto – in ossequio al dettato della Direttiva [art. 4, par. 1, lett. e)] – dall'art. 33, comma 1, lett. j), del RE per l'offerta o assegnazione di strumenti finanziari ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte di un emittente quotato ovvero da imprese ad esso correlate, si coglie l'occasione per riepilogare brevemente l'evoluzione normativa in materia di obblighi informativi connessi a piani di *stock options*.

Come già rappresentato nel documento di consultazione relativo all'introduzione nel Regolamento Emittenti dell'art. 84-*bis*²⁰, i contenuti della Comunicazione Consob n. 11508 del 15

²⁰ Cfr. documento di consultazione della Consob del 23 febbraio 2007 in merito alla disciplina attuativa dell'art.114-*bis* del TUF, introdotto dalla Legge n. 262/2005 e relativo all'informazione al mercato in materia di attribuzione di compensi basati su strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori.

febbraio 2000 in merito all'informazione di tipo preventivo pre-assembleare e di tipo ricorrente con riguardo ai piani di attribuzione di compenso basati sull'assegnazione di strumenti finanziari ad esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori, sono ora disciplinati dall'art. 114-*bis* del TUF, dall'art. 84-*bis* del RE nonché, per ciò che concerne l'informativa da rendersi nel bilancio, dall'art. 78 del RE e dall' IFRS 2.

Inoltre, per quanto attiene all'applicabilità dell'obbligo di prospetto ai suddetti piani di compenso, si coglie l'occasione per precisare che, in linea con l'orientamento espresso al riguardo dal CESR (cfr. documento Cesr/07-651):

- (i) l'assegnazione di opzioni assegnate nel contesto di piani di compenso basati sull'attribuzione di azioni (*non-transferable employee share options*) e il relativo esercizio sono esclusi dall'ambito di applicazione della Direttiva Prospetto e soggetti, pertanto, solo ai sopra richiamati obblighi di *disclosure*. Ciò in quanto, al momento dell'assegnazione delle opzioni non si ravvisa l'esistenza di uno strumento finanziario trasferibile [art. 2, par. 1, lett. *a*) della Direttiva], essendo offerte solo opzioni non trasferibili, ed, inoltre, quando successivamente le opzioni sono esercitate mediante sottoscrizione o acquisto di azioni dell'emittente, non vi è più un'offerta al pubblico [art. 2, par. 1, lett. *d*) della Direttiva], ma la mera esecuzione di una precedente offerta;
- (ii) soltanto i *piani strutturati come offerte di azioni trasferibili* sono sottoposti all'obbligo di prospetto [a meno che non ricorra una delle ipotesi di inapplicabilità indicate nella Direttiva o una delle ipotesi di esenzione di cui all'art. 4.1(e) o 4.2(f) della medesima].

Alla luce del nuovo complessivo quadro normativo di riferimento sopra richiamato, in occasione delle presenti modifiche regolamentari, la citata Comunicazione Consob n. 11508 del 15 febbraio 2000 cesserà di avere efficacia.

3.5.6. Art. 33, commi 4 e 5

Il comma 4 dell'art. 33 nella sua attuale versione prevede l'obbligo di pubblicazione di un prospetto semplificato, non approvato dalla Consob, nel caso di offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche con determinate caratteristiche espressamente individuate nel medesimo comma.

Con riferimento a tale disposizione è stato aggiunto un nuovo comma (il 5) il quale prevede che la pubblicazione del prospetto semplificato avvenga esclusivamente con la messa a disposizione del pubblico con le modalità previste dall'art. 9, comma 1, lett. *a*), *b*) e *c*) e non anche con il deposito presso la Consob. Pertanto non è nemmeno richiesta la trasmissione alla Consob dello stesso.

3.5.7. Art. 33, commi 7 e 8

Con esclusivo riguardo ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, si segnala che è stata inserita un'ulteriore e specifica ipotesi di esenzione (comma 7) concernente le cc.dd. "polizze collettive" (di ramo III o V), per tali intendendosi quei contratti le cui prestazioni assicurative sono connesse ad un evento attinente alla vita umana di una pluralità di persone

determinabile in base a criteri oggettivi (ad esempio, contratti stipulati dal datore di lavoro per il caso morte o invalidità dei propri dipendenti, anche in applicazione di obblighi derivanti da contratti collettivi nazionali o contratti integrativi aziendali)²¹.

L'esenzione in commento è prevista esclusivamente qualora gli assicurati, ovvero i soggetti il cui rischio attinente alla vita umana costituisce il presupposto per la liquidazione delle prestazioni contrattualmente assunte dall'impresa, non sopportino - nemmeno in parte - l'onere connesso al pagamento del premio²².

La *ratio* è evidentemente connessa alla natura del prodotto in questione ed all'interesse tutelato dalle disposizioni sull'offerta al pubblico che prescrivono un'informativa precontrattuale diretta agli investitori - cioè a coloro che impiegano il capitale in funzione di un'aspettativa di rendimento e di un rischio finanziario ad essa connesso²³ - volta a riequilibrare l'asimmetria informativa che caratterizza l'offerta standardizzata di prodotti finanziari ed a consentire scelte di investimento consapevoli.

Si rammenta, al riguardo, che nell'ipotesi in cui si configuri uno dei casi di esenzione riguardanti i prodotti finanziari-assicurativi, le imprese offerenti sono comunque tenute ad adempiere gli obblighi informativi derivanti dalle disposizioni comunitarie relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui al nuovo art. 32-ter.

Al medesimo obiettivo di coordinare la disciplina dell'offerta al pubblico con le prescrizioni della Direttiva 2002/83/CE risponde il nuovo comma 8 dell'art. 33 che contempla espressamente, per l'offerta di prodotti dei rami vita III e V, i casi di inapplicabilità (parziale) delle norme del TUF concernenti:

- la comunicazione preventiva alla Consob di cui all'art. 94, comma 1 (secondo periodo);
- l'approvazione del prospetto prevista dall'art. 94-bis, commi 1 e 2;
- la sistematica trasmissione alla Consob, contestualmente alla sua diffusione, della documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità, richiesta dall'art. 101, comma 1. A tale ultimo riguardo si prevede, conformemente a quanto previsto nel Codice delle

²¹ Secondo consolidata dottrina, tali prodotti costituiscono contratti di assicurazione per conto di terzi, ovvero contratti sottoscritti da un soggetto (contraente) al fine di assicurare un rischio di altri soggetti (assicurati) che, per effetto della stipula, divengono a tutti gli effetti i titolari delle prestazioni previste nelle condizioni di contratto. Tale istituto è disciplinato dall'art. 1891 del Codice Civile, che impone, tra l'altro, al contraente di "*adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato*".

²² L'applicabilità delle norme alle sole polizze collettive nelle quali gli assicurati corrispondano, anche in parte, i premi (e siano, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alle prestazioni) è già alla base di alcune previsioni della normativa assicurativa. In particolare:

- l'art. 56 del Regolamento Isvap n. 5/2005 estende a tali prodotti le regole contenute negli artt. 48 (conflitti di interesse), 49, commi 1, 2 e 3 (informativa precontrattuale), 51 (modalità dell'informativa) e 53 (documentazione da consegnare ai contraenti) del medesimo regolamento;
- l'art. 2, comma 4, della Circolare Isvap 551/D del 1° marzo 2005 obbliga l'impresa di assicurazione ad inserire, nella convenzione stipulata con il contraente, una previsione contrattuale disciplinante obblighi e modalità di consegna da parte di quest'ultimo delle condizioni di polizza agli assicurati.

²³ Cfr. Comunicazioni Consob nn. DEM/127182 del 12 aprile 2001 e DEM/DME/5017297 del 18 marzo 2005.

assicurazione (art. 182), che i messaggi pubblicitari relativi a prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione sono trasmessi alla Consob solo su richiesta della stessa²⁴.

3.6. Registro delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese considerate investitori qualificati (art. 33-bis)

L'art. 2, par. 3, della Direttiva prevede che *“ogni autorità competente provvede a che vi sia un meccanismo adeguato per tenere un registro delle persone fisiche e delle PMI considerate come investitori qualificati, tenendo conto dell'esigenza di garantire un adeguato livello di protezione dei dati. Il registro è consultabile da tutti gli emittenti. Ogni persona fisica o PMI che desidera essere considerata come un investitore qualificato si iscrive nel registro e ciascun investitore registrato può decidere in ogni momento di farsi cancellare.”*

In linea dunque con quanto stabilito dalla Direttiva è stato inserito l'art. 33-bis, che disciplina, appunto, le condizioni per ottenere l'iscrizione nel registro (comma 1), i dati indicati nel registro relativi a ciascun iscritto (comma 2), l'iscrizione nel registro (comma 3), il periodo di validità dell'iscrizione (comma 4), la cancellazione dal registro su richiesta degli interessati (comma 5), la consultazione del registro (comma 6) e l'uso delle informazioni a cui si è avuto accesso (comma 8). Il comma 7 prevede, infine, che le modalità di redazione delle richieste di iscrizione, cancellazione, permanenza nel registro e consultazione saranno rese note dalla Consob con propria comunicazione.

Con riferimento alle condizioni necessarie per ottenere l'iscrizione nel registro, la cui tenuta spetta alla Consob, il comma 1 prevede che possono essere iscritti nel registro, su loro espressa richiesta, i seguenti soggetti:

- le “piccole e medie imprese”, la cui definizione, introdotta nell'art. 3, lett. b), ricalca quella contenuta nella Direttiva [art. 2, par. 1, lett. f)]. In particolare sono piccole e medie imprese le *“società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfano almeno due dei tre criteri seguenti: 1) numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250; 2) totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro; 3) fatturato annuo netto non superiore a 50 milioni di euro”*;
- le persone fisiche che, sulla base di quanto stabilito dalla Direttiva nell'art. 2, parr. 1, lett. e), punto iv) e 2, soddisfano almeno due delle seguenti condizioni: a) effettuazione di operazioni di dimensioni significative sui mercati mobiliari con una frequenza media di almeno dieci operazioni al trimestre negli ultimi quattro trimestri; b) dimensione del portafoglio in strumenti finanziari comunitari superiore a 500.000 euro; c) attività lavorativa, anche pregressa, per almeno un anno nel settore finanziario con l'esercizio di funzioni che richiedono una conoscenza degli investimenti in strumenti finanziari comunitari.

Con riferimento al requisito di cui alla lett. a), si osserva che la Direttiva ha lasciato liberi gli Stati membri di individuare il parametro in base al quale individuare la soglia di significatività delle dimensioni delle operazioni.

²⁴ Al riguardo si ricorda che tale regime speciale di trasmissione degli annunci pubblicitari è già previsto nell'attuale art. 28-octies, comma 3, del RE.

Al fine di determinare un parametro che sia in linea con la realtà italiana dei mercati mobiliari e soddisfi l'esigenza di garantire comunque all'investitore una giusta protezione, si richiede, nel quadro della presente consultazione, di voler individuare possibili soglie di rilevanza, sulla base dei dati quantitativi di cui si è in possesso circa le dimensioni delle operazioni poste in essere dalla clientela *retail*, tenuto anche conto delle soluzioni al riguardo adottate in altri Paesi²⁵.

La Consob, ricevuta la richiesta di iscrizione, provvede tempestivamente all'iscrizione nel registro.

L'iscrizione nel registro ha una durata limitata, "è valida fino al 31 dicembre dell'anno in cui è conseguita", e per rimanere iscritti anche l'anno successivo è necessario presentare una nuova richiesta alla Consob. La cancellazione prima del 31 dicembre avviene solo su richiesta dei soggetti iscritti.

Possono accedere ai dati contenuti nel registro gli emittenti e gli offerenti, che ne facciano richiesta alla Consob; l'uso delle informazioni acquisite è consentito unicamente con riferimento allo svolgimento delle offerte previste dall'art. 33, comma 1, lett. *a-bis*).

Con riferimento all'istituzione di tale registro, la cui tenuta si ricorda spetta alla Consob, si rappresenta che essa richiede la predisposizione di una procedura informatica al fine di garantire una tenuta ed un aggiornamento dei dati adeguati nonché una tempestiva accessibilità degli stessi.

In questa prospettiva si valuta opportuno prevedere la possibilità per i soggetti interessati all'iscrizione e quelli interessati alla consultazione di comunicare tale circostanza all'Istituto dal 1° aprile al 30 giugno 2008, secondo istruzioni operative che saranno rese dalla Consob con comunicazione entro il 29 febbraio 2008.

In tal modo l'Istituto potrà farsi un'idea dei dati che sarà chiamato a gestire e sarà in grado di valutare l'opportunità di implementare la suddetta procedura informatica.

Considerati i tempi necessari per tale implementazione, nella delibera con la quale si procederà a modificare il RE verrà previsto il seguente regime transitorio:

"Il registro di cui all'articolo 33-bis diverrà operativo a decorrere dal 1° gennaio 2009. Fino a tale data sono considerati investitori qualificati le categorie di soggetti indicati nell'art. 33, comma 1, lett. a-bis), n. 1, 2 e 4".

Si segnala, da ultimo, che è allo studio della Consob l'ipotesi di esternalizzare le funzioni relative alla tenuta di tale registro. Tale opzione – sulla quale si chiede di formulare specifiche

²⁵ In particolare risulta che l'Autorità di vigilanza inglese (FSA) ha ritenuto significative, per i fini che qui rilevano, le operazioni di importo almeno pari a 1.000 euro, mentre l'Autorità di vigilanza francese (AMF) quelle di importo almeno pari a 600 euro.

considerazioni - verrà valutata anche alla luce delle osservazioni che al riguardo verranno formulate nel corso della presente consultazione.

3.7. Regole per lo svolgimento dell'offerta (Sezione II)

Le disposizioni che individuano le regole di svolgimento dell'offerta non sono state oggetto di armonizzazione a livello comunitario, limitandosi la disciplina dettata dalla Direttiva al prospetto e ai suoi contenuti. Pertanto è stata rimessa alle singole legislazioni nazionali la possibilità di dettare una disciplina sullo svolgimento dell'offerta.

Poiché tale disciplina è già presente nel RE, il presente intervento non incide su di essa in maniera sostanziale; infatti ci si è limitati a rinumerare gli articoli relativi alle regole di svolgimento dell'offerta, apportando quelle lievi modifiche, di carattere per lo più definitorio, necessarie per adeguare gli stessi al contenuto delle altre disposizioni regolamentari.

Le uniche modifiche degne di nota riguardano la disciplina contenuta nei commi 2 e 3 del nuovo art. 13, che subisce sostanziali modifiche rispetto a quanto attualmente previsto nell'art. 13, commi 5 e 6²⁶; in un'ottica di maggiore semplificazione degli obblighi informativi, viene sancito che la diffusione al mercato delle informazioni sui risultati dell'offerta possa avvenire mediante comunicato stampa diramato a due agenzie, nonché, solo nel caso di IPO finalizzate alla quotazione, alla società di gestione del mercato che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico. Inoltre, l'obbligo di trasmissione alla Consob di informazioni analitiche sull'esito e le modalità di collocamento viene previsto unicamente nel caso di IPO finalizzate alla quotazione.

Si segnala, infine, che poiché il nuovo art. 13 è collocato nel nuovo Capo I, relativo alle disposizioni riguardanti prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di Oicr e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione, le disposizioni contenute nei suddetti commi 2 e 3 non si applicano alle offerte di quote o azioni di Oicr e di prodotti assicurativi.

Ulteriore novità consiste nell'aver esentato, attraverso l'introduzione nel nuovo art. 13 del comma 4, le banche che emettono prodotti finanziari diversi dai titoli di capitale dall'obbligo (previsto al comma 2, secondo periodo) di invio alla Consob del comunicato contenente le informazioni indicate nell'Allegato 1F. Tale esclusione è stata prevista in quanto l'informativa in parola è acquisita per il tramite delle segnalazioni di vigilanza.

²⁶ L'art. 13 del RE, ai commi 5 e 6, prevede, infatti, che:

“5. Entro cinque giorni dalla conclusione del periodo di adesione il responsabile del collocamento o, in sua assenza, l'offerente pubblica, con le stesse modalità utilizzate per il prospetto informativo, un avviso contenente le informazioni indicate nell'Allegato 1F. Copia di tale avviso è trasmessa contestualmente alla Consob, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico e, in caso di sollecitazione avente ad oggetto strumenti finanziari quotati o finalizzata all'a quotazione ammissione, alla società di gestione del mercato.

6. Il responsabile del collocamento o, in sua assenza, l'offerente, entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto nel comma 5, trasmette alla Consob le ulteriori informazioni indicate nell'Allegato 1F, unitamente ad una riproduzione delle stesse su supporto informatico.”.

3.8. Ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati

La Direttiva n. 2003/71 e il Regolamento n. 809 dettano una disciplina comune per il prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari e per la loro ammissione alle negoziazioni nei mercati regolamentati. Conseguentemente anche a livello legislativo e regolamentare si è cercato di mantenere, ove possibile, una disciplina unitaria facendo ricorso alla tecnica del rinvio normativo.

Le modifiche da apportare alla Parte III del RE riguardano dunque:

- la necessità di allineare le disposizioni e la terminologia utilizzata a quelle contenute nel TUF (ad es, art. 52);
- la necessità di individuare gli articoli relativi all'offerta al pubblico a cui fare rinvio, considerate le modifiche apportate in tale materia al RE (ad es., art. 53).

Per quanto concerne la disciplina dell'ammissione alle negoziazioni degli Oicr, la stessa è stata strutturata in due articoli dedicati, rispettivamente, agli Oicr italiani ed a quelli esteri. In particolare, si evidenzia in sintesi che:

- nell'art. 58 è presente un generale rinvio alle norme sull'offerta, in quanto compatibili, attesa la sostanziale identità di regolamentazione e la valenza degli schemi previsti in Allegato 1B sia come prospetto d'offerta che di ammissione alle negoziazioni;
- nell'art. 59, i commi previsti regolano le diverse tipologie di Oicr esteri (aperti armonizzati e non armonizzati, chiusi rientranti o meno nell'ambito di applicazione della Direttiva) in relazione alle diverse fonti del TUF in materia (artt. 113 e 113-bis) e delle specificità relative a ciascuna tipologia di prodotto.

Infine, con riferimento alle IPO, nell'art. 60, attuale art. 63, è stato aggiunto il comma 2, il quale prevede che *“Il prospetto è pubblicato almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta”*. Tale nuovo comma è in linea con quanto previsto nell'art. 14, par. 1, della Direttiva, secondo cui nel caso si tratti *“di una prima offerta al pubblico di una classe di azioni non ancora ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e che devono essere ammesse alla negoziazione per la prima volta, il prospetto deve essere disponibile almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta.”*

3.9. Disposizioni attuative dell'art. 205 del TUF

L'art. 205 del TUF, come da ultimo modificato con il D.lgs. n. 164/2007, prevede che *“Le offerte di acquisto e vendita di prodotti finanziari effettuate in mercati regolamentati e se ricorrono le condizioni indicate dalla Consob con regolamento, quelle effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione o da internalizzatori sistematici non costituiscono offerta al pubblico di prodotti finanziari né offerta pubblica di acquisto e scambio ai sensi della parte IV, titolo II”*.

Nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta alla Consob da tale articolo, sono stati introdotti nell'art. 2 i commi 2 e 3.

Nel comma 2 sono state previste le condizioni in presenza delle quali le quotazioni di prezzi effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione o da internalizzatori sistematici non costituiscono offerta al pubblico di strumenti finanziari né offerta pubblica di acquisto o di scambio, e, pertanto, possono essere effettuate liberamente senza obbligo di pubblicazione di un prospetto.

In particolare, viene stabilito che le quotazioni di prezzi non rilevano ai fini della disciplina dell'appello al pubblico risparmio ove abbiano ad oggetto strumenti finanziari, emessi da soggetti italiani o esteri:

- 1) ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di un altro paese dell'Unione Europea;
- 2) già diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 2-*bis*;
- 3) ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati di un paese extra-comunitario, purché gli emittenti di detti strumenti forniscano informazioni equivalenti a quelle previste dagli articoli 84, 105 e 106 e le eventuali informazioni richieste nel paese di ammissione alle negoziazioni, se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano;
- 4) che sono già stati oggetto di un'offerta al pubblico per la quale è stato pubblicato un prospetto negli ultimi 12 mesi ai sensi degli articoli 94, 98, 98-*bis* o 98-*ter* del Testo unico o che hanno costituito corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio per la quale è stato pubblicato un documento d'offerta negli ultimi 12 mesi ai sensi dell'articolo 102 del Testo unico;
- 5) limitatamente ai sistemi multilaterali di negoziazione, ivi negoziati, purché tali sistemi prevedano:
 - a) un documento preliminare di ammissione alle negoziazioni che contenga le informazioni necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sulle prospettive dell'emittente, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti;
 - b) obblighi informativi per l'emittente equivalenti a quelli previsti per gli emittenti strumenti finanziari diffusi;
 - c) esplicita evidenza dei rischi dell'investimento nonché avvertenza che il documento preliminare di ammissione non è stato esaminato né approvato dalla Consob;
- 6) negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione di un altro paese dell'Unione Europea, a condizione che, in base alla legge di tale paese, l'emittente sia soggetto ad obblighi equivalenti a quelli di cui al precedente punto 5);
- 7) che abbiano costituito oggetto di offerta riservata ad investitori qualificati più di dodici mesi prima.

La *ratio* sottesa alle previsioni contenute nel comma 2, nn. 1, 2, 3, e 4 è quella di escludere dall'applicazione della disciplina sull'offerta al pubblico di prodotti finanziari e sull'offerta pubblica di acquisto o di scambio le ipotesi in cui per gli strumenti oggetto di offerta sia già a disposizione del pubblico un *set* di informazioni relative all'emittente.

Al riguardo si ritiene utile precisare, sulla base di un'interpretazione estensiva del n. 4 del comma 2, che nel caso di esenzione previsto dall'art. 33, lett. *h*) del RE (ossia nel caso di strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione, per la quale sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dalla Consob equivalenti a quelle contenute nel

prospetto), i titoli potranno essere negoziati se detto documento, considerato equivalente al prospetto, è stato pubblicato negli ultimi 12 mesi.

La previsione delle fattispecie di cui ai nn. 5 e 6 risponde all'esigenza di favorire la nascita di MTF su titoli non già diffusi sul mercato senza rinunciare ad alcuni presidi informativi ritenuti necessari per la tutela degli investitori.

Nel comma 3 è stato infine chiarito che, fermo restando quanto previsto nel comma precedente, alle offerte di vendita effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione o da internalizzatori sistematici si applica l'art. 100-*bis*, comma 2, del TUF; pertanto esse costituiscono un'offerta al pubblico qualora tramite le stesse vengano rivenduti a investitori non qualificati prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in Italia o all'estero di un collocamento riservato a investitori qualificati, purché tale rivendita sia sistematica e avvenga nei dodici mesi successivi al collocamento "istituzionale".

In coerenza con quanto appena detto, è stata prevista nel comma 2 l'ipotesi di cui al n. 7, secondo la quale non rilevano ai fini della disciplina dell'appello al pubblico risparmio le quotazioni di prezzi effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione o da internalizzatori sistematici con riferimento a strumenti finanziari che abbiano costituito oggetto di offerta riservata ad investitori qualificati più di dodici mesi prima.

4. Allegati al Regolamento emittenti

Si illustrano, di seguito, le principali modifiche agli allegati al RE.

4.1. Allegati 1A (Sezione A) e II(Tavola 1)

Sul piano terminologico, le modifiche agli allegati 1A – sez. A e II – tav. 1, sono state apportate per tener conto del nuovo dettato regolamentare.

Inoltre, con riferimento all'allegato 1A è stato previsto che, ove il procedimento istruttorio abbia una durata di venti giorni lavorativi, il modulo di adesione [di cui alla lett. *d*)], l'attestazione, in caso di offerte di vendita, della titolarità e piena disponibilità da parte dell'offerente dei prodotti finanziari offerti [di cui alla lettera *g*)] e la traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati ove l'offerta è prevista, ove richiesta da tali Stati [di cui alla lettera *r*)²⁷] possano essere inviati anche in corso di istruttoria, per cui l'assenza degli stessi al momento della presentazione della comunicazione di cui all'art. 94 del TUF non determina l'incompletezza della stessa. In tal caso, al fine di garantire che la sopra richiamata documentazione sia resa disponibile al momento della chiusura del procedimento, è stato previsto che la stessa debba essere inviata almeno dieci giorni lavorativi prima della prevista data di pubblicazione del prospetto.

²⁷ Con riferimento alla traduzione della nota di sintesi, analoga previsione è stata introdotta anche nell'Allegato II, dove la stessa è contemplata alla lettera *h*) della Tavola 1 e alla lettera *e*) della Tavola 2.

Inoltre, dall'elenco della documentazione da trasmettere alla Consob in relazione alle istanze per l'approvazione dei prospetti di offerta, è stato eliminato il piano delle attività di comunicazione, di cui alla lettera *i*) dell'Allegato 1A – Sezione A.

Con riferimento alle relazioni di revisione ai bilanci individuali e, se esistenti, consolidati dell'emittente [di cui alle lettere *n*) ed *o*)] è stato richiesto il loro invio soltanto nel caso in cui non siano già incluse nel prospetto. Merita in proposito rilevare che non sempre vi è coincidenza tra le informazioni finanziarie storiche e relative relazioni di revisione incluse nel prospetto, da un lato, e bilanci individuali e consolidati storici (ultimi 3 esercizi per emittenti titoli di capitale, ultimi 2 per emittenti altri strumenti finanziari) dell'emittente. In particolare, nei casi di emittenti con storie finanziarie complesse, le informazioni finanziarie storiche incluse nel prospetto possono consistere, in alternativa ai bilanci legali (nella misura in cui siano non significativi per la comprensione dell'andamento gestionale delle attività gestite dall'emittente alla data del prospetto), in ricostruzioni contabili *ad hoc* dei dati storici anche di diverse entità giuridiche (es. bilanci aggregati, conti *carve out*). Ne segue che le richiamate relazioni di revisione non necessariamente sono incluse nel prospetto.

In conformità a quanto previsto dall'art. 96 del TUF – il quale richiede che il bilancio individuale e, ove redatto, il bilancio consolidato, dell'ultimo esercizio dell'emittente con sede legale in Italia, siano corredati dalle relazioni con le quali il revisore contabile esprime il proprio giudizio ai sensi dell'art. 156 del TUF - è stato previsto che le relazioni debbano riportare un espresso richiamo all'art. 156 e, con riferimento ai principi di revisione utilizzati per giungere all'espressione del giudizio, richiamare i principi ed i criteri per la revisione contabile stabiliti dalla Consob ai sensi dell'art. 162, comma 2, lett. *a*) del TUF.

Per quanto attiene agli emittenti esteri non aventi sede legale in un paese dell'Unione Europea, è stato precisato che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, ove redatto, dell'emittente devono risultare sottoposti a controllo contabile secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione Europea. A tal fine, è richiesta un'attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, che sia socio o amministratore di una società di revisione iscritta all'Albo speciale della Consob di cui all'art. 161 del TUF.

A tale ultimo riguardo si ritiene opportuno chiarire che, tenuto conto della prossima attuazione della direttiva 2006/43/CE del 17 maggio 2006, concernente le revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, e mirante, tra l'altro, all'applicazione in Europa di un unico insieme di principi di revisione, nelle more di detta attuazione, il controllo contabile di detti bilanci dell'emittente potrà essere svolto secondo i principi di revisione internazionali ISA (*International Standards on Auditing*) ed il codice di etica emanati dall'IFAC (*International Federation of Accountants*), ovvero secondo principi ad essi equivalenti. I principi emanati dall'IFAC potranno essere, infatti, i principi cui faranno riferimento gli Stati UE ai fini delle valutazioni di equivalenza delle modalità di controllo contabile nei Paesi terzi.

4.2. Allegati 1A (Sezione B) e II (Tavola 6)

Gli allegati contenenti l'elenco della documentazione da trasmettere alla Consob in relazione alle istanze per l'approvazione dei prospetti di offerta e/o di ammissione alle negoziazioni sono stati

modificati per tener conto del nuovo dettato regolamentare e del regime di vigilanza *ex post* introdotto dalla legislazione primaria per gli Oicr aperti.

Ciò premesso, per gli Oicr italiani chiusi le modifiche apportate sono funzionali a coordinare il testo degli allegati in commento con la delibera Consob n. 14015/2003²⁸. Infatti, sono stati eliminati i documenti il cui invio è già contemplato dagli obblighi di informativa periodica che le Sgr e le Sicav sono tenute ad adempiere in virtù della citata delibera.

Riguardo all'ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati italiani di Oicr esteri chiusi, l'intervento principale concerne l'inserimento - nella documentazione richiesta - dell'attestazione circa l'equivalenza dei principi del controllo contabile cui è sottoposta la *management (o investment) company* che abbia sede legale in un Paese non appartenente all'Unione Europea con quelli vigenti nell'Unione Europea.

4.3. Schemi di prospetto (Allegato 1B)

Sul piano strutturale, viene proposta una complessiva razionalizzazione degli schemi di prospetto previsti in Allegato 1B al RE, attraverso un accorpamento degli attuali schemi riferiti allo stesso *genus* di prodotto. Le peculiarità connesse alle diverse *species* sono infatti evidenziate attraverso regole di compilazione *ad hoc* di volta in volta evidenziate dai singoli schemi.

In particolare, sono stati unificati:

- gli schemi 1, 2 e 8 contenenti, rispettivamente, il prospetto dei fondi comuni di investimento aperti, delle Sicav e dei fondi comuni aperti indicizzati di diritto italiano e di diritto estero non armonizzati (cc.dd. *Exchange Traded Funds*);
- gli schemi 4 e 5 contenenti, rispettivamente, il prospetto di offerta dei fondi comuni di investimento immobiliari "a raccolta" e dei fondi comuni di investimento immobiliari istituiti mediante apporto di beni.

In ragione di ciò, la nuova numerazione degli schemi in commento è la seguente:

SCHEMA 1 - Prospetto [d'offerta] {di ammissione alle negoziazioni} di quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano di tipo aperto ed esteri/estere non armonizzati/non armonizzate.

SCHEMA 2 - Prospetto d'offerta [e/o di ammissione alle negoziazioni] di quote di fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano di tipo chiuso.

SCHEMA 3 - Prospetto d'offerta [e/o di ammissione alle negoziazioni] di quote di fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano di tipo chiuso {istituito mediante apporto di beni}.

SCHEMA 4 - Documento per la quotazione di Oicr aperti indicizzati esteri armonizzati.

SCHEMA 5 - Prospetto d'offerta di prodotti finanziari-assicurativi di tipo *unit linked*.

²⁸ Si tratta della delibera contenente le disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte dei soggetti abilitati e degli agenti di cambio (modificata, da ultimo, con delibera Consob n. 14462 del 9 marzo 2004).

SCHEMA 6 - Prospetto d'offerta di prodotti finanziari-assicurativi di tipo *index linked*.

SCHEMA 7 - Prospetto d'offerta di prodotti finanziari di capitalizzazione.

Sul piano terminologico, ai fini dell'adeguamento alla nuova terminologia introdotta - negli artt. 94 e seguenti del TUF - dalla legislazione comunitaria, i termini "quotazione", "Prospetto informativo" e "Prospetto di quotazione" sono sostituiti, rispettivamente, con "ammissione alle negoziazioni", "Prospetto d'offerta" e "Prospetto di ammissione alle negoziazioni".

Inoltre si è ritenuto opportuno prevedere per ogni schema, ad eccezione del n. 4, un glossario minimo dei termini tecnici utilizzati nel prospetto.

In termini generali gli interventi effettuati sono essenzialmente volti a rendere più precise le indicazioni degli schemi in commento circa le informazioni da inserire nei prospetti e maggiormente aderenti alla casistica operativa formatasi in applicazione della regolamentazione vigente. Tali interventi risultano, tra l'altro, strumentali ad una funzionale implementazione del nuovo regime di vigilanza *ex post* che caratterizza l'offerta di Oicr aperti ed hanno beneficiato dell'esperienza dell'Istituto in tal senso acquisita in materia di prodotti finanziari-assicurativi.

Sono stati, inoltre, effettuati gli adeguamenti alle nuove fonti normative cui gli schemi fanno riferimento (nuovo Regolamento Intermediari della Consob, Regolamento congiunto Consob e Banca d'Italia ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis*, del TUF, disposizioni regolamentari adottate dall'Isvap in attuazione del D.lgs. n. 209/2005), tra cui quelle inerenti ai conflitti di interesse ed agli incentivi, laddove previste.

Infine, è stata inserita nei moduli di sottoscrizione/proposta l'informazione relativa alla remunerazione degli intermediari incaricati del collocamento/distribuzione (ovvero della commercializzazione) con una nota metodologica che specifica la modalità per la sua indicazione.

Più nel dettaglio, con riferimento ai nuovi **schemi nn. 1, 5, 6 e 7** si segnalano:

- l'inserimento di una tabella relativa alla scomposizione dell'investimento nelle sue caratteristiche essenziali funzionale alla definizione dei concetti di capitale investito, capitale nominale e importo/premio versato;
- un maggiore dettaglio circa le modalità di rappresentazione del grado di rischio afferente a ciascuna tipologia di prodotto;
- l'eliminazione delle informazioni ritenute non necessarie quali il *Turnover* di portafoglio (Oicr italiani aperti e prodotti *unit linked*) e gli scenari probabilistici di rendimento dell'investimento finanziario in caso di riscatto al 3° anno dalla sottoscrizione del contratto (prodotti *index linked*).

Relativamente agli schemi degli Oicr italiani aperti e dei prodotti *unit linked*, si evidenzia che è stata inserita l'informazione relativa alla "struttura" dei fondi/comparti (o fondi interni assicurativi) in relazione alla tipologia di ingegnerizzazione finanziaria che li caratterizza. Tale dato è volto a coordinare funzionalmente le ulteriori informazioni quali la qualifica, la categoria, lo stile gestionale

e la rappresentazione degli scenari probabilistici di rendimento del capitale investito sull'orizzonte temporale di riferimento.

Con particolare riguardo all'informazione da ultimo citata – richiesta anche nello schema dei prodotti *index linked* – si evidenzia che si sottopone alla consultazione anche la comunicazione volta a fornire chiarimenti di carattere metodologico che la Commissione intende adottare contestualmente alle modifiche regolamentari oggetto del presente documento.

Riguardo allo schema delle *unit* è stato offerto un maggiore dettaglio sulle informazioni relative ai criteri di allocazione del capitale investito tra fondi interni/Oicr, distinguendo il caso in cui l'investitore può liberamente scegliere tra le diverse possibilità di allocazione (cd. combinazioni libere) dall'ipotesi che prevede possibilità di allocazione predefinite (cd. linee).

Riguardo allo schema dei prodotti di capitalizzazione, le modifiche descritte sono finalizzate ad un maggiore dettaglio nella descrizione delle caratteristiche tecnico-finanziarie sia del meccanismo di rivalutazione del capitale, sia dei costi previsti dalle condizioni di contratto.

Più nel dettaglio, con riferimento ai nuovi **schemi nn. 2 e 3**, relativamente agli schemi degli Oicr italiani chiusi, si segnala una complessiva razionalizzazione delle informazioni sulla Sgr ed i soggetti partecipanti all'operazione nonché dei dati relativi al valore patrimoniale netto del fondo ed all'indebitamento finanziario. Con particolare riferimento al nuovo schema dei fondi immobiliari, si segnalano altresì l'inserimento delle informazioni concernenti gli *outsourcer* tipici del settore del *Real Estate* (*property* e *facility manager*, agenzia, *advisor*, ecc.) e l'integrazione delle informazioni relative alla composizione del patrimonio immobiliare del fondo con l'organizzazione in tre generali macro aree (informazioni generali; conduttori e locazioni; valori di mercato e di apporto).

Infine, relativamente allo **schema n. 4**, inerente agli ETF esteri armonizzati, si evidenzia, in via preliminare, che sono state eliminate le informazioni che venivano richieste nell'ipotesi in cui l'investitore *retail* potesse sottoscrivere le (o chiedere il rimborso delle) quote/azioni degli Oicr indicizzati (cc.dd. *Exchange Traded Funds*) anche fuori dal mercato di negoziazione. Tale possibilità, infatti, è da ritenersi esclusa in quanto l'offerta di ETF sul mercato primario è sempre riservata agli investitori qualificati che fungono da *market makers* sul mercato secondario.

Inoltre, sono state inserite specifiche informazioni relative all'indice di riferimento, ai rischi connessi all'eventuale liquidazione anticipata dell'Oicr, alla controparte con la quale viene concluso l'eventuale contratto di *swap* funzionale alla replica dell'indice di riferimento, ai c.d. iNAV, alla politica di distribuzione dei proventi nonché un *disclaimer* relativo alle commissioni di gestione ed alle modalità di calcolo.

Con riferimento all'allegato 1B si segnala, da ultimo, che i nuovi schemi in esso contemplati tengono conto della prassi applicativa finora sviluppatasi e pertanto potranno essere soggetti ad ulteriori perfezionamenti in relazione alle ulteriori evoluzioni che si stanno registrando nella prassi applicativa e in considerazione anche delle eventuali esigenze che emergeranno nel corso della presente consultazione.

4.4. Allegato 1G

Con riferimento all'allegato 1G, il quale prevedeva le seguenti tre parti: A. Parte I e II del prospetto informativo relativo ad Oicr aperti, B. Parte I del prospetto informativo relativo a fondi chiusi e C. Parte I e II del prospetto informativo relativo a fondi pensione aperti, si segnalano le seguenti principali innovazioni:

- sono state eliminate le sopra indicate parti B. e C.;
- sono state introdotte le nuove parti B. e C. relative ai prodotti finanziari-assicurativi di tipo *unit linked* e *index linked* e la parte D. relativa ai prodotti finanziari di capitalizzazione.

Da un punto di vista contenutistico l'attuale allegato 1G indica un elenco chiuso di informazioni per le quali è possibile effettuare la procedura di aggiornamento ai sensi degli artt. 23-*bis*, comma 2, lett. a) e 27, comma 2, lett. b). Le modifiche apportate indicano la possibilità di utilizzare la procedura di aggiornamento ai sensi dei nuovi artt. 18, comma 1 e 32, comma 1 per tutti i casi di *Errata corrige* relativi a tutte le informazioni contenute nel prospetto d'offerta e per tutte le variazioni alle informazioni che non siano riferibili:

- 1) per gli Oicr:
 - a) alla scomposizione percentuale dell'importo versato;
 - b) alla tipologia del fondo/comparto;
 - c) al profilo di rischio del fondo/comparto;
 - d) al modulo di sottoscrizione.
- 2) per i prodotti finanziari-assicurativi di tipo *unit linked*:
 - a) alla scomposizione percentuale del premio versato;
 - b) alle informazioni relative a "L'investimento finanziario – Capitale investito";
 - c) alle informazioni relative a "L'investimento finanziario – Profilo di rischio dell'investimento";
 - d) al modulo di proposta.
- 3) per i prodotti finanziari-assicurativi di tipo *index linked*:
 - a) alla scomposizione percentuale del premio versato;
 - b) alle informazioni relative a "L'investimento finanziario – Profilo di rischio dell'investimento";
 - c) al modulo di proposta.
- 4) per i prodotti finanziari di capitalizzazione:
 - a) alla scomposizione percentuale del premio versato;
 - b) alle informazioni relative a "L'investimento finanziario – Rivalutazione del capitale";
 - c) alle informazioni relative al "Tasso di rendimento minimo garantito";
 - d) alle informazioni relative a "L'investimento finanziario – Costi di Gestione dell'investimento finanziario";
 - e) al modulo di proposta.

4.5. Allegato 1H

Il testo dell'allegato, contenente lo schema del modulo di sottoscrizione richiesto agli offerenti in Italia quote (o azioni) di Oicr esteri armonizzati, è stato adeguato alla nuova terminologia introdotta, negli artt. 94 e seguenti del TUF, dalla legislazione comunitaria.

4.6. Allegato 1N

Con la predisposizione di un modulo di adesione all'offerta al pubblico di strumenti non rappresentativi di capitale (Allegato 1N, di nuova introduzione), si è inteso fornire, al fine di omogeneizzare la prassi, un modello *standard*, che consente, comunque, integrazioni e adattamenti e chiarisce numerosi dubbi sorti nel corso delle istruttorie.

Di seguito si riporta il nuovo Articolato, il nuovo Allegato 1 e la Comunicazione Metodologica

**REGOLAMENTO EMITTENTI
INDICE**

Art. 2	Definizioni
Art. 2-bis	Definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante
PARTE II	APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO
TITOLO I	SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI
CAPO I	Disposizioni generali
Art. 3	Definizioni
CAPO I	Disposizioni riguardanti prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione
Art. 4	Contenuto della comunicazione Comunicazione alla Consob
Art. 5	Contenuto del prospetto Prospetto d'offerta
Art. 6	Formato del prospetto
Art. 6 -bis	Prospetto di base
Art. 7	Omissione di informazioni, informazioni equivalenti e informazioni incluse mediante riferimento
Art. 7-8	Istruttoria della Consob Approvazione del prospetto e del supplemento
Art. 8-9	Pubblicazione del prospetto informativo e del supplemento
Art. 9	Pubblicazione degli avvisi integrativi
Art. 9-bis-10	Validità del prospetto, del prospetto di base e del documento di registrazione
Art. 10-11	Validità comunitaria dell' autorizzazione alla pubblicazione approvazione del prospetto
Art. 10-bis	Riconoscimento in Italia del prospetto di sollecitazione approvato dall'autorità competente di un altro Stato membro della UE
Art. 11	Supplemento al prospetto
Art. 12	Diffusione di notizie, svolgimento di indagini di mercato e raccolta di intenzioni di acquisto

Art. 12	Regime linguistico del prospetto
Art. 13	Svolgimento della sollecitazione
Art. 14	Norme di correttezza
Art. 15	Operazioni di stabilizzazione degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione o ad essi collegati
Art. 16-13	Obblighi informativi
Art. 17	Criteri generali per la predisposizione di annunci pubblicitari
Art. 18	Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati
Art. 19	Diffusione degli annunci pubblicitari
CAPO II	Disposizioni particolari riguardanti quote o azioni di OICR
SEZIONE I	Disposizioni comuni
Art. 20	Disposizioni applicabili
Art. 21	Pubblicazione del prospetto informativo
Art. 14	Definizioni
Art. 22 15	Svolgimento della sollecitazione e norme di correttezza Obblighi generali
SEZIONE II	Quote o azioni di OICR italiani aperti
Art. 22-bis 16	Istruttoria della Consob Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto
Art. 23 17	Prospetto informativo completo e semplificato d'offerta
Art. 23-bis 18	Aggiornamento del prospetto informativo completo e semplificato
Art. 19	Obblighi informativi
SEZIONE III	Quote o azioni di OICR esteri armonizzati
Art. 24 20	Prospetto informativo Pubblicazione in Italia del prospetto
Art. 24-bis 21	Aggiornamento del prospetto informativo
Art. 24-ter 22	Obblighi informativi
Art. 25	Investitori professionali

SEZIONE IV	Quote di fondi OICR italiani chiusi
Art. 23	Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto
Art. 25-bis	Istruttoria della Consob
Art. 26 24	Prospetto informativo d'offerta
Art. 27 25	Aggiornamento del prospetto Emissioni successive
Art. 27-bis 26	Obblighi informativi
SEZIONE V	Quote o azioni di OICR esteri non armonizzati
Art. 28 27	Contenuto ed aggiornamento del prospetto informativo Comunicazione alla Consob, prospetto d'offerta e pubblicazione del prospetto
Art. 28-bis 28	Obblighi informativi
CAPO II-bis III	Disposizioni riguardanti prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione
Art. 28-ter 29	Definizioni
Art. 28-quater 30	Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto informativo
Art. 28-quinquies-31	Prospetto informativo d'offerta
Art. 28-sexies- 32	Aggiornamento del prospetto informativo
Art. 28-septies-32-bis	Obblighi informativi e norme di correttezza
Art. 28-octies	Annunci pubblicitari
Art. 32-ter	Obblighi informativi discendenti dalle disposizioni comunitarie in materia di assicurazioni sulla vita
CAPO III	Disposizioni particolari riguardanti fondi pensione
Art. 29	Disposizioni applicabili
Art. 30	Aggiornamento del prospetto informativo
Art. 31	Norme di correttezza e obblighi informativi
CAPO IV	Disposizioni transitorie e finali comuni
Art. 32	Emittenti strumenti finanziari diffusi (<i>abrogato</i>)

SEZIONE I	Disciplina delle esenzioni
Art. 33	Casi di inapplicabilità ed esenzioni
Art. 33-bis	Registro delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese considerate investitori qualificati
SEZIONE II	Regole per lo svolgimento dell'offerta
Art. 43 33-ter	Svolgimento della sollecitazione dell'offerta al pubblico
Art. 44 33- quater	Norme di correttezza
Art. 45 33-quinquies	Operazioni di stabilizzazione degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione di offerta al pubblico o ad essi collegati
SEZIONE III	Attività pubblicitaria
Art. 47 33-sexies	Criteri generali per la predisposizione di annunci pubblicitari lo svolgimento di attività pubblicitaria
Art. 48 33- septies	Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati
Art. 42 33- octies	Diffusione di notizie, svolgimento di indagini di mercato e raccolta di intenzioni di acquisto
Art. 34	Disposizioni transitorie
...	...
PARTE III	EMITTENTI
TITOLO I	PROSPETTO DI QUOTAZIONE AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI STRUMENTI FINANZIARI COMUNITARI E DI QUOTE O AZIONI DI OICR APERTI
CAPO I	Disposizioni generali Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari
Art. 51	Definizioni
Art. 52	Domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto Comunicazione alla Consob
Art. 53	Contenuto del prospetto Prospetto di ammissione alle negoziazioni
Art. 54	Documento di informazione annuale
Art. 55	Istruttoria della Consob

CONSOB

Art. 56 55	Pubblicazione e aggiornamento del prospetto e del supplemento
Art. 57 56	Esenzioni dall'obbligo di pubblicare un prospetto
Art. 58 57	Validità comunitaria dell'autorizzazione alla pubblicazione di un prospetto di quotazione da parte della Consob e riconoscimento in Italia del prospetto di quotazione approvato dall'autorità competente di un altro Stato membro della UE. Validità comunitaria dell'approvazione del prospetto e regime linguistico
CAPO II	Disposizioni particolari riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di quote di fondi chiusi, quote o azioni di OICR aperti indicizzati
Art. 59 58	Norme applicabili OICR italiani
Art. 60 59	Quote di fondi chiusi e quote o azioni di Oicr aperti indicizzati OICR esteri
Art. 61	Obbligazioni emesse da banche e enti sovranazionali, covered warrant e certificates (<i>abrogato</i>)
Art. 62	Obbligazioni emesse da banche e enti sovranazionali, covered warrant e certificates emessi sulla base di un programma (<i>abrogato</i>)
CAPO III	Ammissione a quotazione alle negoziazioni in un mercato regolamentato preceduta da sollecitazione all'investimento offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari
Art. 63 60	Prospetto informativo Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto
Art. 64	Obblighi informativi
Art. 64- <i>bis</i>	Modalità per l'ammissione (<i>abrogato</i>)

ARTICOLATO

Art. 2
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento si intendono per:

- a) “Testo unico”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- a-bis) “borsa”: i mercati regolamentati, ovvero i relativi comparti o **segmenti**, nei quali l'ammissione a quotazione risponde alle condizioni fissate dalla direttiva 2001/34/CE;
- b) “società di gestione del mercato”: la società che **organizza e** gestisce il mercato nel quale gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni su domanda degli emittenti;
- c) “depositario”: il soggetto presso il quale sono depositati gli strumenti finanziari in custodia e amministrazione;
- d) “warrant”: gli strumenti finanziari che conferiscono la facoltà di acquistare o di sottoscrivere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di azioni;
- e) “covered warrant”: gli strumenti finanziari, diversi dai warrant, che conferiscono la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici e panieri (attività sottostante) ad un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante;
- f) ~~... omissis ...;~~
- g) “certificates”: gli strumenti finanziari, diversi dai covered warrant, che replicano l'andamento di un'attività sottostante;
- hg) “parti correlate”: i soggetti definiti tali dal principio contabile internazionale concernente l'informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002;
- i) “Stato membro d'origine”:
 - 1) ~~per tutti gli emittenti comunitari di strumenti finanziari che non sono menzionati nel successivo punto 2), lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale;~~
 - 2) ~~per l'emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 1.000 euro e per l'emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale che conferiscono il diritto di acquisire titoli negoziabili o di ricevere un importo in contanti mediante conversione o esercizio dei diritti che essi conferiscono, purché l'emittente degli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale non sia l'emittente degli strumenti finanziari sottostanti o un'entità appartenente al gruppo di quest'ultimo emittente, lo Stato membro della UE in cui l'emittente ha la sua sede sociale, o nel quale gli strumenti finanziari sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel quale gli strumenti finanziari sono offerti al pubblico, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso. Lo stesso regime è applicabile a strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale in una valuta diversa dall'euro, a condizione che il valore di una tale denominazione minima sia pressoché equivalente a 1.000 euro;~~
 - 3) ~~per tutti gli emittenti di strumenti finanziari che non sono menzionati nel punto 2) aventi sede in un paese terzo, lo Stato membro della UE nel quale gli strumenti finanziari sono destinati ad essere offerti al pubblico per la prima volta dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE o nel quale è stata presentata la prima domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione, secondo il caso, salvo scelta successiva da parte degli emittenti aventi sede in un paese terzo qualora lo Stato membro d'origine non fosse stato determinato da una loro scelta;~~

~~l) “Stato membro ospitante”: lo Stato membro della UE in cui viene effettuata un’offerta al pubblico o viene richiesta l’ammissione alla negoziazione, qualora sia diverso dallo Stato membro d’origine;~~

~~m) “titoli di capitale”: le azioni e altri valori negoziabili equivalenti ad azioni di società nonché qualsiasi altro tipo di strumento finanziario negoziabile che attribuisca il diritto di acquisire i summenzionati strumenti mediante conversione o esercizio di diritti che essi conferiscono, purché i titoli di quest’ultimo tipo siano emessi dall’emittente delle azioni sottostanti o da un’entità appartenente al gruppo di detto emittente;~~

~~n) “strumenti diversi dai titoli di capitale”: tutti gli strumenti finanziari che non sono di titoli di capitale;~~

~~o) “mercato regolamentato”: un mercato quale definito dall’art. 1, punto 13, della direttiva 93/22/CEE.~~

h) “periodo di adesione”: il periodo in cui è possibile aderire ad un’offerta al pubblico.

~~2. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni contenute nel Regolamento n. 809/2004/CE.~~

2. Le quotazioni di prezzi immesse nei sistemi multilaterali di negoziazione ovvero effettuate da internalizzatori sistematici non costituiscono offerta al pubblico di prodotti finanziari né offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della Parte IV, Titolo II, del Testo unico, ove abbiano ad oggetto strumenti finanziari, emessi da soggetti italiani o esteri:

1) ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di un altro paese dell’Unione Europea;

2) già diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 2-bis;

3) ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati di un paese extra-comunitario, purché gli emittenti di detti strumenti forniscano informazioni equivalenti a quelle previste dagli articoli 84, 105 e 106 e le eventuali informazioni richieste nel paese di ammissione alle negoziazioni, se le stesse hanno importanza per la valutazione degli strumenti finanziari sul mercato italiano;

4) che sono già stati oggetto di un’offerta al pubblico per la quale è stato pubblicato un prospetto negli ultimi 12 mesi ai sensi degli articoli 94, 98, 98-bis o 98-ter del Testo unico o che hanno costituito corrispettivo di un’offerta pubblica di scambio per la quale è stato pubblicato un documento d’offerta negli ultimi 12 mesi ai sensi dell’articolo 102 del Testo unico;

5) limitatamente ai sistemi multilaterali di negoziazione, ivi negoziati, purché tali sistemi prevedano:

a) un documento preliminare di ammissione alle negoziazioni che contenga le informazioni necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sulle prospettive dell’emittente, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti;

b) obblighi informativi per l’emittente equivalenti a quelli previsti per gli emittenti strumenti finanziari diffusi;

c) esplicita evidenza dei rischi dell’investimento nonché avvertenza che il documento preliminare di ammissione non è stato esaminato né approvato dalla Consob;

6) negoziati in un sistema multilaterale di negoziazione di un altro paese dell’Unione Europea, a condizione che, in base alla legge di tale paese, l’emittente sia soggetto ad obblighi equivalenti a quelli di cui al precedente punto 5);

7) che abbiano costituito oggetto di offerta riservata ad investitori qualificati più di dodici mesi prima.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, alle offerte di vendita di prodotti finanziari effettuate nei sistemi multilaterali di negoziazione o da internalizzatori sistematici si applica l’articolo 100-bis, comma 2, del Testo unico.

CONSOB

Art. 2-bis

(Definizione di emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante)

1. Sono emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani i quali, contestualmente:
 - a) abbiano azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a 200 che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%;
 - b) non abbiano la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile.
2. I limiti di cui al comma precedente si considerano superati soltanto se le azioni alternativamente:
 - abbiano costituito oggetto di ~~una sollecitazione all'investimento~~ **un'offerta al pubblico di sottoscrizione e vendita** o corrispettivo di un'offerta pubblica di scambio;
 - abbiano costituito oggetto di un collocamento, in qualsiasi forma realizzato, anche rivolto a soli investitori ~~professionali qualificati~~ **qualificati** come definiti ai sensi dell'articolo ~~100 del TUF~~ **33, comma 1, lettera a-bis**);
 - siano negoziate su sistemi ~~di scambi organizzati~~ **multilaterali di negoziazione** con il consenso dell'emittente o del socio di controllo;
 - siano emesse da banche e siano acquistate o sottoscritte presso le loro sedi o dipendenze.
3. Non si considerano emittenti diffusi quegli emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio.
4. Sono emittenti obbligazioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani dotati di un patrimonio netto non inferiore a ~~cinque~~ **5** milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a ~~duecento~~ **200**.

PARTE II

APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO

TITOLO I

~~SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO~~

OFFERTA AL PUBBLICO

DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI

Capo I

Disposizioni generali

Art. 3

(Definizioni)

1. Nel presente Titolo si intendono per:
 - a) ~~“responsabile del collocamento”~~: il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico;
 - b) ~~“periodo di adesione”~~: il periodo in cui è possibile aderire alla sollecitazione;
 - c) ~~“regolamento della Banca d'Italia”~~: il regolamento adottato dalla Banca d'Italia nella parte riguardante l'offerta in Italia di quote di fondi comuni o di azioni di Sicav di Paesi dell'Unione Europea previsti dagli articoli 42, comma 1, e 50, comma 2, del Testo unico e rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive

comunitarie in materia di organismi di investimento collettivo, nonché nella parte riguardante le modificazioni del regolamento di gestione o dello statuto degli OICR previsti dagli articoli 39, comma 3, e 47, comma 1, del Testo unico;

~~d) ...omissis...~~

a) “offerta al pubblico” : l’offerta come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico;

b) “piccole e medie imprese”: le società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfano almeno due dei tre criteri seguenti:

- 1) numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250;
- 2) totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro;
- 3) fatturato annuo netto non superiore a 50 milioni di euro.

2. Ai fini del presente Titolo valgono le definizioni contenute nel Testo unico e nel Regolamento n. 809/2004/CE.

Capo I

Disposizioni riguardanti prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione

Art. 3

(Definizioni)

1. Nel presente Titolo si intendono per:

a) “responsabile del collocamento”: ~~il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico;~~

b) “periodo di adesione”: ~~il periodo in cui è possibile aderire alla sollecitazione;~~

c) “regolamento della Banca d’Italia”: ~~il regolamento adottato dalla Banca d’Italia nella parte riguardante l’offerta in Italia di quote di fondi comuni o di azioni di Sicav di Paesi dell’Unione Europea previsti dagli articoli 42, comma 1, e 50, comma 2, del Testo unico e rientranti nell’ambito di applicazione delle direttive comunitarie in materia di organismi di investimento collettivo, nonché nella parte riguardante le modificazioni del regolamento di gestione o dello statuto degli OICR previsti dagli articoli 39, comma 3, e 47, comma 1, del Testo unico;~~

~~d) ...omissis...~~”.

Art. 4

(Contenuto della comunicazione Comunicazione alla Consob)

1. La comunicazione prevista nell'articolo 94, comma 1, del Testo unico contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'indicazione dei soggetti che la promuovono, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per l'esecuzione **lo svolgimento** dell'offerta, è corredata ~~delle informazioni dei documenti~~ indicate nell'Allegato 1A ed è sottoscritta da coloro che in qualità di offerente, emittente e responsabile del collocamento intendono effettuare ~~la sollecitazione~~ **l’offerta al pubblico**.

Art. 5

(Contenuto del prospetto Prospetto d’offerta)

1. Il prospetto ~~informativo d’offerta di relativo a strumenti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti~~ **valori mobiliari** è redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE e **agli schemi**

~~al medesimo allegati. Se l'offerta è svolta unicamente in Italia, quale Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in lingua italiana. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 98-bis del Testo unico per gli emittenti di Paesi extracomunitari.~~

~~2. Le indicazioni relative al prezzo ed alla quantità dei prodotti finanziari, se non conosciute al momento della pubblicazione del prospetto informativo, possono essere inserite in avvisi integrativi pubblicati ai sensi del successivo articolo 9. In tal caso il prospetto dovrà indicare i criteri o le condizioni in base ai quali il prezzo e la quantità dei prodotti finanziari saranno determinati o, nel caso del prezzo, il prezzo massimo.~~

Per l'offerta di prodotti finanziari di cui al presente Capo diversi dai valori mobiliari, la Consob stabilisce, su richiesta dell'emittente o dell'offerente, il contenuto del prospetto.

~~3. Il prospetto contiene anche una~~ **La nota di sintesi, prevista dall'articolo 94, comma 2, del Testo unico, è redatta in linguaggio non tecnico e in conformità dell'articolo 24 del Regolamento n. 809/2004/CE. La nota di sintesi riporta illustra brevemente i rischi e le caratteristiche essenziali connessi all'emittente, agli eventuali garanti e agli strumenti finanziari, dei prodotti finanziari, dell'emittente e degli eventuali garanti nonché i fattori di rischio connessi a ciascuno di essi nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto e contiene un'avvertenza secondo cui:**

a) va letta come un'introduzione al prospetto;

b) qualsiasi decisione di investire negli strumenti **prodotti** finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del prospetto completo;

c) qualora sia proposta un'azione dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento e

d) la responsabilità civile incombe sulle persone che hanno redatto la nota di sintesi, ed eventualmente la sua traduzione, soltanto qualora la stessa nota risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre parti del prospetto.

4. Il responsabile del collocamento attesta, mediante dichiarazione allegata alla comunicazione, che il prospetto informativo è redatto secondo gli schemi allegati al Regolamento n. 809/2004/CE e contiene le informazioni rilevanti ai fini della sua predisposizione di cui sia venuto a conoscenza nel corso delle verifiche effettuate. L'emittente o l'offerente e gli altri soggetti responsabili del prospetto sottoscrivono la dichiarazione di responsabilità prevista dagli schemi allegati a detto regolamento da riprodursi in apposito allegato alla comunicazione.

~~5. In casi eccezionali e fermo il rispetto delle finalità indicate dall'articolo 94, comma 2, del Testo unico e dalla disciplina comunitaria, la Consob può escludere, su richiesta dei soggetti indicati nell'articolo 4, la pubblicazione di alcune delle informazioni previste negli schemi di prospetto.~~

~~6. Qualora, eccezionalmente e sempreché non sia arrecato pregiudizio alle finalità di cui al comma precedente, determinate informazioni prescritte dagli schemi di prospetto non siano adeguate all'ambito di attività dell'emittente o alla sua forma giuridica o agli strumenti finanziari oggetto del prospetto, il prospetto dovrà contenere informazioni equivalenti, ove disponibili.~~

~~7. Se la sollecitazione ha ad oggetto prodotti finanziari per i quali non sono previsti appositi schemi, la Consob stabilisce, su richiesta dell'offerente, il contenuto del prospetto.~~

5. (Riprende l'attuale art. 6, comma 2) Ove il prospetto sia costituito da documenti distinti ai sensi dell'articolo 94, comma 4, del Testo unico L'emittente che abbia già fatto approvare dalla e la Consob abbia già approvato il documento di registrazione, quando i prodotti vengono offerti al pubblico l'emittente o l'offerente è tenuto a redigere solo la nota informativa sugli strumenti sui prodotti finanziari e la nota di

CONSOB

~~sintesi quando i titoli vengono offerti al pubblico. La nota informativa e la nota di sintesi sono soggette a specifica approvazione. In tal caso Qualora successivamente all'approvazione del documento di registrazione o di un qualsiasi supplemento ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico, sia intervenuto un cambiamento rilevante o uno sviluppo recente, che possa influire sulle valutazioni degli investitori, la nota informativa sugli strumenti finanziari fornisce le informazioni che sarebbero di norma contenute nel documento di registrazione. qualora sia intervenuto un cambiamento rilevante o uno sviluppo recente, che possano influire sulle valutazioni degli investitori, successivamente all'approvazione del più recente documento aggiornato di registrazione o di un qualsiasi supplemento come previsto nell'articolo 11. La nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi sono soggette a separata approvazione.~~

6. (*Riprende l'attuale art. 6, comma 3*) Se l'emittente o l'offerente ha ~~solamente~~ trasmesso ~~un~~ il documento di registrazione **alla Consob** senza richiederne l'approvazione, ~~l'intera~~ **tutta la** documentazione, compresa l'informazione aggiornata, è ~~assoggettata~~ ad approvazione.

Art. 6

(Formato del prospetto)

~~1. L'emittente o l'offerente può redigere il prospetto nella forma di un unico documento o di documenti distinti. Nel prospetto composto di documenti distinti, le informazioni richieste sono suddivise in un documento di registrazione, una nota informativa sugli strumenti finanziari e una nota di sintesi.~~

~~2. L'emittente che abbia già fatto approvare dalla CONSOB il documento di registrazione è tenuto a redigere solo la nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi quando i titoli vengono offerti al pubblico. In tale caso la nota informativa sugli strumenti finanziari fornisce le informazioni che sarebbero di norma contenute nel documento di registrazione. qualora sia intervenuto un cambiamento rilevante o uno sviluppo recente, che possano influire sulle valutazioni degli investitori, successivamente all'approvazione del più recente documento aggiornato di registrazione o di un qualsiasi supplemento come previsto nell'articolo 11. La nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi sono soggette a separata approvazione.~~

~~3. Se l'emittente ha solamente trasmesso un documento di registrazione senza richiederne l'approvazione, l'intera documentazione, compresa l'informazione aggiornata, è assoggettata ad approvazione.~~

Art. 6-bis

(Prospetto di base)

~~1. Per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, compresi tutti i tipi di warrant, emessi nel quadro di un programma di offerta, o emessi in modo continuo o ripetuto da banche, in presenza delle condizioni previste dalla disciplina comunitaria, il prospetto può consistere, a scelta dell'emittente o dell'offerente, in un prospetto di base contenente tutte le informazioni rilevanti concernenti l'emittente e gli strumenti finanziari offerti al pubblico.~~

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del Regolamento n. 809/2004/CE, l'emittente o l'offerente può redigere un prospetto di base contenente tutte le informazioni rilevanti concernenti l'emittente e gli strumenti offerti al pubblico, eventualmente integrato dalle condizioni definitive dell'offerta, nelle offerte al pubblico aventi ad oggetto esclusivamente:

a) strumenti diversi dai titoli di capitale, compresi tutti i tipi di warrant, emessi nel quadro di un programma di offerta;

b) strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, ove ricorrano congiuntamente queste condizioni:

1) le somme derivanti dall'emissione di detti strumenti siano destinate all'investimento in attività che offrono una sufficiente copertura delle obbligazioni dagli stessi derivanti fino alla loro data di scadenza;

2) in caso di insolvenza della banca interessata, dette somme siano destinate in via prioritaria a rimborsare il capitale e gli interessi maturati, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di risanamento e liquidazione delle banche operanti in ambito comunitario.

2. Le informazioni fornite nel prospetto di base sono integrate, se necessario, a norma dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico, con informazioni aggiornate sull'emittente e sugli strumenti da offrire al pubblico.

2.3. Se le condizioni definitive dell'offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, esse sono pubblicate, non appena disponibili e, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta, mediante avviso con le modalità previste dall'articolo 9, comma 1, e comunicate agli investitori e trasmesse all'autorità competente in occasione di ciascuna sollecitazione offerta al pubblico non appena disponibili e, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta. Si applica l'articolo 5, comma 2. In ogni caso il prospetto di base contiene i criteri e/o le condizioni in base ai quali il prezzo d'offerta definitivo e la quantità dei titoli che verranno offerti al pubblico saranno determinati. Nel caso del prezzo, in alternativa ai criteri e alle condizioni, può essere indicato anche il prezzo massimo.

3. Le informazioni fornite nel prospetto di base sono integrate, se necessario, a norma dell'articolo 11, con informazioni aggiornate sull'emittente e sugli strumenti finanziari da offrire al pubblico.

Art. 7

(Omissione di informazioni, informazioni equivalenti e informazioni incluse mediante riferimento)

1. *(Riprende l'attuale art. 5, comma 2)* Le indicazioni relative al prezzo ed alla quantità dei prodotti finanziari, se non conosciute al momento della pubblicazione del prospetto informativo, possono essere inserite in avvisi integrativi pubblicati ai sensi del successivo articolo 9. In tal caso il prospetto dovrà indicare i criteri o le condizioni in base ai quali il prezzo e la quantità dei prodotti finanziari saranno determinati o, nel caso del prezzo, il prezzo massimo. Ove le indicazioni relative al prezzo e alla quantità dei prodotti finanziari da offrirsi al pubblico non possano essere inserite nel prospetto, esso potrà indicare i criteri o le condizioni in base ai quali il prezzo e la quantità saranno determinati. Nel caso del prezzo, in alternativa ai criteri e alle condizioni, può essere indicato anche il prezzo massimo. Le indicazioni relative al prezzo di offerta definitivo e alla quantità dei prodotti sono pubblicate, con le modalità previste dall'articolo 9, comma 1, mediante avviso non appena tali elementi sono determinati.

2. *(Riprende l'attuale art. 5, comma 5)* In casi eccezionali e fermo il rispetto delle finalità indicate dall'articolo 94, comma 2, del Testo unico e dalla disciplina comunitaria, la Consob può escludere, su richiesta dei soggetti indicati nell'articolo 4, la pubblicazione di alcune delle informazioni previste negli schemi di prospetto. La Consob può autorizzare, su richiesta, l'omissione dal prospetto di determinate informazioni previste negli schemi di prospetto, se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) la comunicazione di dette informazioni sia contraria all'interesse pubblico;

b) la comunicazione di dette informazioni rechi un grave pregiudizio all'emittente, purché l'omissione non sia atta a trarre in inganno il pubblico per quanto riguarda fatti e circostanze essenziali per consentire un fondato giudizio riguardo all'emittente, all'offerente e agli eventuali garanti nonché con riguardo ai diritti connessi ai prodotti oggetto del prospetto;

c) dette informazioni siano di minore importanza soltanto per la specifica offerta e non siano tali da influenzare la valutazione della posizione finanziaria e delle prospettive dell'emittente, dell'offerente o degli eventuali garanti.

3. (*Riprende l'attuale art. 5, comma 6*) Qualora, eccezionalmente e sempreché non sia arrecato pregiudizio alle finalità di cui al comma 2 indicate dall'articolo 94, comma 2, del Testo unico, determinate informazioni prescritte dagli schemi di prospetto non siano adeguate all'ambito di attività dell'emittente, e alla sua forma giuridica o agli strumenti finanziari ai prodotti offerti oggetto del prospetto, il prospetto dovrà contenere informazioni equivalenti, ove disponibili.

4. Le informazioni da inserire nel prospetto possono essere incluse mediante riferimento ad uno o più documenti previamente o simultaneamente pubblicati, purché approvati dalla Consob o depositati presso la stessa ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento n. 809/2004/CE. Tali informazioni sono quelle più recenti a disposizione dell'emittente. La nota di sintesi non contiene informazioni incluse mediante riferimento.

5. Nel caso previsto dal comma 4 il prospetto contiene un indice incrociato dei riferimenti che consenta al pubblico di individuare agevolmente gli specifici elementi informativi.

Art. 78

(Istruttoria della Consob-Approvazione del prospetto e del supplemento)

1. (*Riprende l'attuale art. 7, comma 3*) La comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, se completa, prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la comunicazione o i documenti alla stessa allegati sono incompleti, la Consob ne informa l'emittente e o l'offerente, a seconda del caso, entro dieci giorni lavorativi e la comunicazione prende data dal giorno in cui pervengono alla Consob tutti i documenti ovvero e gli elementi mancanti richiesti. I documenti e gli elementi mancanti sono inoltrati alla Consob, a pena di improcedibilità, entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la richiesta.

~~1. Quando la sollecitazione riguarda prodotti finanziari non quotati e non diffusi, l'autorizzazione prevista nell'articolo 94, comma 3, del Testo unico è rilasciata entro venti giorni lavorativi dalla data della comunicazione di cui al comma 1 della medesima disposizione.~~

2. La Consob approva il prospetto entro dieci giorni lavorativi dalla data della comunicazione se l'offerta ha ad oggetto valori mobiliari emessi da un emittente che ha già valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che ha già offerto valori mobiliari al pubblico.

~~2. Il termine previsto nel comma precedente è di dieci giorni lavorativi nel caso in cui la sollecitazione riguardi strumenti finanziari non quotati e non diffusi emessi da un emittente avente strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o che ha offerto strumenti finanziari al pubblico.~~

3. Il termine è esteso a venti giorni lavorativi se l'offerta ha ad oggetto prodotti finanziari rientranti nell'ambito di applicazione del presente Capo diversi da quelli indicati al comma 2.

4. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che siano necessarie informazioni supplementari, essa ne dà comunicazione all'emittente o all'offerente entro ~~venti~~ **dieci** giorni lavorativi dalla **data della** comunicazione nel caso previsto al comma ~~1~~ **2**, o entro ~~dieci~~ **venti** giorni lavorativi dalla **data della** comunicazione nel caso previsto al comma ~~2~~ **3**. **Le informazioni supplementari sono inoltrate alla Consob, a pena di improcedibilità, entro dieci giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 2, o entro venti giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 3, dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la**

richiesta. I termini previsti per l'approvazione del prospetto dai commi 1 2 e 2 3 iniziano a decorrere dal giorno in cui pervengono alla Consob tali informazioni.

~~5. I documenti, gli elementi mancanti ovvero le informazioni supplementari devono essere inoltrati alla Consob entro trenta giorni lavorativi dalla data in cui l'emittente o l'offerente è informato della incompletezza.~~
La Consob provvede sulla richiesta di approvazione del prospetto entro sessanta giorni nel caso previsto al comma 2, o entro novanta giorni nel caso previsto dal comma 3, dalla presentazione della domanda iniziale, ancorché incompleta.

~~6. Quando la sollecitazione riguarda quote o azioni di OICR aperti e quote di fondi chiusi si applicano, rispettivamente, gli articoli 22 bis e 25 bis.
(Riprende l'attuale art. 11, comma 1, secondo periodo) La pubblicazione del supplemento è autorizzata dalla Consob. Il supplemento previsto dall'articolo 94, comma 7, del Testo unico è trasmesso alla Consob che lo approva entro un massimo di sette giorni lavorativi dalla sua ricezione.~~

7. La Consob, anche su richiesta dell'emittente o dell'offerente, può trasferire l'approvazione del prospetto all'autorità competente dello Stato membro in cui l'emittente ha la sua sede sociale o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono stati o sono destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o vengono offerti al pubblico, previa accettazione di quest'ultima autorità.

8. Entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione, la Consob comunica all'emittente o all'offerente l'avvenuto trasferimento.

9. Qualora il prospetto trasmesso alla Consob per l'approvazione comprenda più prospetti di base per i quali occorra l'approvazione delle autorità di Stati membri diversi, la Consob può trasferirne l'approvazione ad una di esse, previa accettazione di quest'ultima. Entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione, la Consob comunica all'emittente o all'offerente l'avvenuto trasferimento.

Art. 8-9

(Pubblicazione del prospetto ~~informativo~~ e del supplemento)

~~1. Prima dell'inizio del periodo di adesione il prospetto approvato, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico, è depositato e reso pubblico mediante deposito presso la Consob dell'originale e di una copia riprodotta su supporto informatico nonché messo a disposizione del pubblico, dall'emittente o dall'offerente, quanto prima e, in ogni caso, non più tardi dell'inizio dell'offerta, anche alternativamente:~~

a) mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione;

b) in forma stampata e gratuitamente, ~~presso~~ nella sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari incaricati del collocamento, ~~e dei~~ **compresi i** soggetti che operano per conto di questi ultimi;

c) in forma elettronica nel sito web dell'emittente e, ove ~~applicabile~~ **esistente**, nel sito degli intermediari incaricati del collocamento, **compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi**. In tal caso l'emittente, l'offerente e gli intermediari incaricati del collocamento consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia **cartacea** del prospetto ~~in forma stampata~~.

La messa a disposizione del pubblico mediante le modalità previste dalle lettere *a)* e *c)* è effettuata nel rispetto di quanto indicato dagli articoli 29 e 30 del Regolamento n. 809/2004/CE.

~~2. Ove l'a sollecitazione offerta sia svolta in Italia, quale Stato membro d'origine, non più tardi del giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del prospetto, con le modalità previste dal comma 1 è altresì pubblicato un avviso che indichi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto~~

dal pubblico. Tale avviso è **pubblicato nei termini previsti dall'articolo 31 del Regolamento n. 809/2004/CE** e contiene le informazioni **ivi** indicate. ~~nel Regolamento n. 809/2004/CE. Copia dell'avviso è trasmessa alla Consob, contestualmente alla pubblicazione, unitamente ad una riproduzione del medesimo su supporto informatico.~~

3. Il prospetto pubblicato corrisponde sempre alla versione approvata dall'autorità competente.

~~3.~~ **4.** Qualora il prospetto sia composto da più documenti o contenga informazioni incluse mediante riferimento, i documenti e le informazioni che lo compongono possono essere pubblicati e diffusi separatamente, a condizione che i documenti in questione siano messi gratuitamente a disposizione del pubblico secondo le modalità fissate al comma 1. Ciascun documento deve indicare dove si possono ottenere gli altri documenti che compongono il prospetto completo.

~~4. Le pubblicazioni previste dal presente articolo sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento 809/2004/CE.~~

5. *(Riprende l'attuale art. 11, comma 1, terzo e quarto periodo)* Il supplemento, **previsto dall'articolo 94, comma 7, del Testo unico**, è pubblicato utilizzando almeno le stesse modalità **già** adottate per il prospetto e **corrisponde sempre alla versione approvata dall'autorità competente**. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono integrate, se necessario, per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento.

Art. 9

(Pubblicazione degli avvisi integrativi)

~~1. Le indicazioni relative al prezzo stabilito per la sollecitazione ed al quantitativo definitivo della stessa, ove non inserite nel prospetto, sono pubblicate, mediante l'avviso integrativo previsto dall'articolo 5, comma 2, non appena tali elementi sono determinati.~~

~~2. L'avviso integrativo è pubblicato con le stesse modalità utilizzate per il prospetto informativo.~~

~~3. Contestualmente alla pubblicazione copia dell'avviso, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico, è trasmessa alla Consob.~~

Art. 9-bis 10

(Validità del prospetto, del prospetto di base e del documento di registrazione)

1. Il prospetto **d'offerta** è valido per dodici mesi a decorrere dalla **sua** pubblicazione, purché venga integrato con **gli eventuali** supplementi ~~eventualmente prescritti ai sensi dell'articolo 11~~ **previsti dall'articolo 94, comma 7, del Testo unico**.

2. ~~Nel caso di un programma di emissione, il~~ **prospetto di base, una volta pubblicato ai sensi dell'articolo 9, comma 1**, è valido per un periodo fino a dodici mesi.

3. ~~Per gli~~ **Il prospetto relativo agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera b), diversi dai titoli di capitale emessi da banche previsti dall'articolo 6-bis, comma 1, il prospetto di base è valido fino a quando fintantoché gli stessi tali strumenti non sono più** ~~siano~~ emessi in modo continuo o ripetuto.

CONSOB

4. Il documento di registrazione di cui all'articolo ~~6, comma 1~~ **94, comma 4, del Testo unico, una volta pubblicato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, previamente trasmesso** è valido per un periodo fino a dodici mesi, purché ~~eventualmente~~ **aggiornato ai sensi dell'articolo 11-5, comma 5.** Tale documento, unitamente alla nota informativa ~~sugli strumenti finanziari, eventualmente aggiornata ai sensi dell'articolo 11,~~ e alla nota di sintesi, ~~sono~~ è considerato come un prospetto valido.

Art. 10-11

*(Validità comunitaria dell'autorizzazione alla pubblicazione
approvazione del prospetto)*

~~1. Il prospetto nonché gli eventuali supplementi la cui pubblicazione sia stata autorizzata dalla Consob in applicazione del presente Titolo sono validi ai fini dell'offerta al pubblico negli altri Stati membri della UE.~~

~~2. Se la sollecitazione non ha luogo nel territorio dello Stato, la Consob rilascia l'autorizzazione prevista dall'articolo 94 del Testo unico soltanto se l'Italia è lo Stato membro d'origine. Ai fini dell'istruttoria, il prospetto può essere redatto in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale.~~

~~3-1. Ai fini dell'offerta al pubblico di valori mobiliari negli altri Stati membri della UE, prevista dall'articolo 98, comma 1, del Testo unico, la Consob, Ssu richiesta dell'emittente o dell'offerente, la Consob trasmette, alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui l'offerta è prevista, entro tre giorni lavorativi successivi alla richiesta o, se questa è presentata unitamente alla bozza di prospetto, entro un giorno lavorativo dall'rilascio dell'autorizzazione approvazione, alle autorità competenti degli Stati membri della UE in cui la sollecitazione è prevista i seguenti documenti:~~

~~a) un certificato di approvazione attestante che il prospetto è stato redatto conformemente alla direttiva n. 2003/71/CE disposizioni comunitarie; In tale certificato è fatta menzione dell'eventuale ricorrenza delle circostanze indicate dall'articolo 7, commi 2 e 3 nonché delle relative motivazioni;~~

~~b) una copia del detto prospetto approvato;~~

~~c) ove richiesta se del caso, una traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati membri ove l'a sollecitazione offerta è prevista. A tal fine l'emittente o l'offerente trasmette la traduzione contestualmente alla richiesta. L'emittente, l'offerente ovvero le altre persone responsabili della redazione del prospetto si assumono la responsabilità di tale traduzione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3.~~

~~4-2. La procedura prevista al comma 21 si applica ad ogni eventuale supplemento del prospetto.~~

~~5. Nel certificato previsto dal comma 3, lettera a) è fatta menzione dell'eventuale ricorrenza delle circostanze indicate dall'articolo 5, commi 5 e 6, nonché delle relative motivazioni.~~

3. Ai fini dell'offerta al pubblico di valori mobiliari prevista dall'articolo 98, comma 2, del Testo unico, il prospetto e gli eventuali supplementi sono pubblicati in Italia dopo che la Consob abbia ricevuto dall'autorità dello Stato membro d'origine i documenti di cui al comma 1.

Art. 10 bis

*(Riconoscimento in Italia del prospetto di sollecitazione approvato
dall'autorità competente di un altro Stato membro della UE)*

~~1. Ove la sollecitazione sia prevista in Italia, quale Stato membro ospitante, il prospetto approvato dall'autorità dello Stato membro d'origine può essere pubblicato in Italia, purché la Consob riceva da detta autorità i~~

CONSOB

~~documenti di cui all'articolo 10, comma 3. Alle medesime condizioni sono pubblicati in Italia gli eventuali supplementi al prospetto.~~

~~2. Il prospetto può essere redatto o in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente. In tale ultimo caso, la nota di sintesi sarà tradotta in lingua italiana.~~

Art. 12

(Regime linguistico del prospetto)

1. Fermo restando quanto disposto dai commi successivi per le offerte di valori mobiliari, il prospetto per le offerte di altri prodotti finanziari di cui al presente Capo è redatto in lingua italiana.
2. Se l'offerta di valori mobiliari è svolta in Italia, quale Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in lingua italiana.
3. Se l'offerta di valori mobiliari è svolta in Italia, quale Stato membro ospitante, il prospetto è messo a disposizione in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente. In tale ultimo caso, la nota di sintesi è tradotta in lingua italiana.
4. Se l'offerta di valori mobiliari è svolta unicamente in altri Stati membri e l'Italia è lo Stato membro d'origine, il prospetto, ai fini del controllo della Consob, è redatto in lingua italiana o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente.

Art. 11

(Supplemento al prospetto)

1. ~~Ogni significativo fatto nuovo, errore materiale o inesattezza del prospetto informativo che possa influire sulla valutazione dei prodotti finanziari oggetto della sollecitazione e che si verifichi o sia riscontrato tra il momento in cui è autorizzata la pubblicazione del prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa la sollecitazione forma oggetto di apposito supplemento al prospetto informativo. La pubblicazione del supplemento è autorizzata dalla Consob entro un massimo di sette giorni lavorativi. Il supplemento è pubblicato utilizzando almeno le stesse modalità adottate per il prospetto. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono integrate, se necessario, per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento.~~
2. ~~Copia del supplemento pubblicato è trasmesso alla Consob unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico.~~

Art. 12 [nuovo art. 33-octies]

(Diffusione di notizie, svolgimento di indagini di mercato e raccolta di intenzioni di acquisto)

1. ~~Prima della pubblicazione del prospetto informativo l'offerente, l'emittente ed il responsabile del collocamento possono procedere, direttamente o indirettamente, alla diffusione di notizie, allo svolgimento di indagini di mercato e alla raccolta di intenzioni di acquisto attinenti alle sollecitazioni all'investimento purché:~~

CONSOB

- ~~a) vengano diffuse esclusivamente informazioni relative a fatti già resi pubblici in ottemperanza ad obblighi previsti da disposizioni vigenti;~~
- ~~b) la relativa documentazione venga trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione;~~
- ~~c) venga fatto espresso riferimento alla circostanza che sarà pubblicato il prospetto informativo e ai luoghi in cui lo stesso sarà disponibile;~~
- ~~d) venga precisato che le intenzioni d'acquisto raccolte non costituiscono proposte di acquisto.~~

Art. 13 [nuovo art. 33-ter] *(Svolgimento della sollecitazione)*

- ~~1. L'offerente e il responsabile del collocamento curano la distribuzione del prospetto informativo presso gli intermediari incaricati del collocamento.~~
- ~~2. L'adesione alla sollecitazione è effettuata mediante la sottoscrizione del modulo predisposto dall'offerente o con altre modalità equivalenti indicate nel prospetto. Il modulo contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:
 - ~~a) l'avvertenza che l'aderente può ricevere gratuitamente copia del prospetto informativo;~~
 - ~~b) il richiamo all'eventuale paragrafo "fattori di rischio" contenuto nel prospetto informativo.~~~~
- ~~3. L'a sollecitazione è revocabile nei casi previsti nel prospetto informativo.~~
- ~~4. I criteri di riparto indicati nel prospetto informativo assicurano la parità di trattamento tra gli aderenti all'a sollecitazione. Il riparto è effettuato dal responsabile del collocamento.~~
- ~~5. Entro cinque giorni dalla conclusione del periodo di adesione il responsabile del collocamento o, in sua assenza, l'offerente pubblica, con le stesse modalità utilizzate per il prospetto informativo, un avviso contenente le informazioni indicate nell'Allegato 1F. Copia di tale avviso è trasmessa contestualmente alla Consob, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico e, in caso di sollecitazione avente ad oggetto strumenti finanziari quotati o finalizzata all'a quotazione ammissione, alla società di gestione del mercato.~~
- ~~6. Il responsabile del collocamento o, in sua assenza, l'offerente, entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto nel comma 5, trasmette alla Consob le ulteriori informazioni indicate nell'Allegato 1F, unitamente ad una riproduzione delle stesse su supporto informatico.~~

Art. 14 [nuovo art. 33-quater] *(Norme di correttezza)*

- ~~1. I soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, del Testo unico si attengono a principi di correttezza, trasparenza e parità di trattamento dei destinatari dell'a sollecitazione e si astengono dal diffondere notizie non coerenti con il prospetto informativo o idonee ad influenzare l'andamento delle adesioni.~~
- ~~2. L'offerente e i soggetti incaricati del collocamento, in particolare:
 - ~~a) rispettano le modalità operative indicate nel prospetto;~~
 - ~~b) compiono, con la massima tempestività, le attività necessarie per il perfezionamento dell'investimento e quelle comunque connesse all'esercizio di diritti degli investitori.~~~~

CONSOB

~~3. L'offerente, l'emittente e il responsabile del collocamento sono tenuti ad assicurare la coerenza tra le informazioni contenute nel prospetto e quelle comunque fornite nel corso della sollecitazione e dell'eventuale collocamento presso investitori istituzionali, ivi comprese quelle desumibili dalle raccomandazioni, come definite dall'articolo 65, rese pubbliche dai soggetti indicati dall'articolo 95, comma 2 del Testo unico. Copia delle raccomandazioni e dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori istituzionali è inviata alla Consob non appena tali documenti siano stati predisposti. Le informazioni materiali fornite ad investitori professionali o a particolari categorie di investitori sono incluse nel prospetto o in un supplemento al prospetto ai sensi dell'articolo 11.~~

Art. 15 [nuovo art. 33-quinquies]

*(Operazioni di stabilizzazione degli strumenti finanziari
oggetto della sollecitazione o ad essi collegati)*

~~1. Ai fini della esenzione prevista dall'articolo 183, comma 1, lettera b) del Testo unico per le operazioni di stabilizzazione e in applicazione del regolamento (CE) 2273/2003 della Commissione del 28 gennaio 2003, le comunicazioni al pubblico previste nel Capo III del medesimo regolamento sono contestualmente inoltrate dagli emittenti, dagli offerenti o dai soggetti che, agendo o no per loro conto, effettuano le operazioni di stabilizzazione, per il tramite di un soggetto congiuntamente incaricato, alla società di gestione del mercato, che le mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa; copia delle comunicazioni è trasmessa alla Consob.~~

~~2. I soggetti indicati al comma 1, durante il periodo in cui è in corso la stabilizzazione, effettuano le negoziazioni volte a liquidare le posizioni risultanti dall'attività di stabilizzazione in modo tale da minimizzare l'impatto sul mercato, avendo riguardo alle condizioni in esso prevalenti.~~

~~3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, entro una settimana dalla fine del periodo di stabilizzazione di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) 2273/2003 i soggetti indicati al comma 1 comunicano al pubblico i dati complessivi delle operazioni di acquisto e vendita indicate nei commi 1 e 2. La comunicazione contiene le informazioni indicate nell'Allegato 1L ed è contestualmente inoltrata, per il tramite di un soggetto congiuntamente incaricato, alla società di gestione del mercato che la mette immediatamente a disposizione del pubblico e ad almeno due agenzie di stampa; copia della comunicazione è trasmessa alla Consob. Quando la stabilizzazione è effettuata in conformità del regolamento (CE) 2273/2003, le predette informazioni sono comunicate congiuntamente a quelle previste dal comma 1.~~

Art. 16 13

(Obblighi informativi)

~~1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 97, comma 1, del Testo unico, Dalla data di pubblicazione del prospetto informativo e fino alla conclusione della sollecitazione dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, la Consob può richiedere, ai sensi dell'articolo 114, commi 5 e 6, del Testo unico, agli offerenti, ai a coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con gli controllanti degli offerenti, e degli emittenti e con chi colloca i prodotti finanziari nonché a coloro che alle società da essi controllate, ai soggetti incaricati del collocamento ed ai soggetti che svolgono servizi connessi all'emissione o al collocamento si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115 del Testo unico. che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico.~~

~~2. Dalla data della comunicazione prevista nell'articolo 94 del Testo unico e fino a un anno dalla conclusione della sollecitazione, la Consob può:~~

~~a) richiedere notizie e documenti, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico, ai soggetti indicati nel comma 1 nonché ai componenti dei relativi organi di amministrazione e controllo, ai loro revisori e dirigenti;~~

~~b) eseguire ispezioni, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera c), del Testo unico, presso i soggetti indicati nel comma 1.~~

2. ~~(Riprende l'attuale art. 13, comma 5) Entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione del periodo di adesione dell'offerta il responsabile del collocamento o, in sua assenza, l'offerente pubblica, con le stesse modalità utilizzate per il prospetto informativo mediante invio ad almeno due agenzie di stampa e, nel caso di offerte pubbliche finalizzate all'ammissione di titoli azionari in un mercato regolamentato, alla società di gestione del mercato che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, un avviso comunicato contenente le informazioni indicate nell'Allegato 1F. Copia di tale avviso comunicato è trasmessa contestualmente alla Consob, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico e, in caso di sollecitazione avente ad oggetto strumenti finanziari quotati o finalizzata alla quotazione, alla società di gestione del mercato.~~

3. ~~(Riprende l'attuale art. 13, comma 6) Nel caso di offerte finalizzate all'ammissione di azioni in un mercato regolamentato, il responsabile del collocamento, o, in sua assenza, l'offerente, entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso comunicato previsto nel comma 2, trasmette alla Consob le ulteriori informazioni indicate nell'Allegato 1F, unitamente ad una riproduzione delle stesse su supporto informatico.~~

4. **Alle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi dalle banche non si applica il comma 2, secondo periodo.**

Art. 17] nuovo art. 33-sexies]

(Criteri generali per la predisposizione di annunci pubblicitari)

1. ~~L'annuncio pubblicitario deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale. Le informazioni contenute nell'annuncio debbono essere espresse in modo chiaro e corretto ed essere coerenti con quelle riportate nel prospetto informativo.~~

2. ~~Il messaggio pubblicitario trasmesso con l'annuncio non deve essere tale da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura ed i rischi dei prodotti offerti e del relativo investimento.~~

3. ~~Successivamente alla pubblicazione con le modalità indicate nell'articolo 8 del documento di registrazione previsto dall'articolo 6, è consentito diffondere annunci pubblicitari connessi alla sollecitazione, purché riferiti alle sole caratteristiche dell'emittente o dei prodotti finanziari oggetto di sollecitazione già rese pubbliche.~~

4. ~~Ogni annuncio pubblicitario reca, con modalità tali da garantire un'immediata ed agevole percezione, la seguente avvertenza: "prima dell'adesione leggere il prospetto informativo". Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l'avvertenza deve essere riprodotta almeno in audio.~~

5. ~~Ogni annuncio pubblicitario deve indicare i luoghi in cui il pubblico può ottenere il prospetto informativo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può consultarlo.]~~

Art. 18] nuovo art. 33-septies]

(Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati)

1. ~~L'annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti dall'investimento proposto deve:~~

~~a) specificare il periodo di riferimento per il calcolo del rendimento;~~

CONSOB

- ~~b) rappresentare in modo chiaro il profilo di rischio connesso al rendimento;~~
- ~~c) operare il confronto con il parametro oggettivo di riferimento indicato nel prospetto o comunicato ai sensi dell'articolo 24 *ter*; 40, comma 4~~
- ~~d) indicare tali rendimenti al netto degli oneri fiscali e, ove ciò non sia possibile, specificare che essi sono al lordo degli oneri fiscali;~~
- ~~e) inserire l'avvertenza 'I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri'.~~

~~2. Gli annunci pubblicitari che riportino risultati di statistiche, di studi o elaborazioni di dati, o comunque vi facciano riferimento, devono indicare le fonti.~~

Art. 19

(Diffusione degli annunci pubblicitari)

~~1. Gli annunci pubblicitari aventi ad oggetto OICR, fondi pensione aperti e strumenti finanziari diversi da titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche possono essere diffusi dal giorno successivo a quello della loro trasmissione alla Consob~~

~~2. Gli altri annunci pubblicitari possono essere diffusi decorsi dieci giorni da quello della loro trasmissione alla Consob, con le eventuali modificazioni da questa indicate. Possono tuttavia essere diffusi sin dal giorno successivo alla trasmissione quelli contenenti soltanto una o più delle seguenti indicazioni:~~

- ~~a) denominazione, sede sociale e eventuali sedi secondarie, capitale sociale, oggetto sociale, azionisti, gruppo societario di appartenenza e ruolo dei soggetti che partecipano all'operazione;~~
- ~~b) periodo della sollecitazione e recapito dei soggetti presso i quali è possibile assumere informazioni o aderire alla stessa;~~
- ~~c) denominazione, tipologia, periodo di operatività dell'investimento proposto ed estremi delle eventuali, connesse autorizzazioni.~~

Capo II

Disposizioni particolari riguardanti quote o azioni di OICR

Sezione I

Disposizioni comuni

Art. 14

(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

- a) "Regolamento della Banca d'Italia":** il regolamento sulla gestione collettiva del risparmio adottato dalla Banca d'Italia ai sensi del Testo unico;
- b) "OICR armonizzati":** i fondi comuni e le SICAV rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di organismi di investimento collettivo;
- c) "OICR chiusi rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie":** gli organismi di investimento collettivo di tipo chiuso che rispettano i requisiti previsti dall'articolo 18 del Regolamento n. 809/2004/CE.

CONSOB

Art. 20

(Disposizioni applicabili)

- ~~1. Alle sollecitazioni riguardanti quote o azioni di OICR si applicano gli articoli seguenti e, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I.~~
- ~~2. L'articolo 9 bis, comma 1, non si applica al prospetto informativo relativo alla sollecitazione delle quote o azioni degli OICR di tipo aperto.~~

Art. 21

(Pubblicazione del prospetto informativo)

- ~~1. Il prospetto informativo riguardante le sollecitazioni di quote o azioni di OICR è pubblicato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, entro il giorno precedente l'inizio del periodo di adesione. In occasione della pubblicazione, l'offerente comunica alla Consob la data di inizio del periodo di adesione e, ove prevista, la data di chiusura.~~

Art. ~~22~~ 15

(Svolgimento della sollecitazione e norme di correttezza Obblighi generali)

- ~~1. Il periodo di adesione ha inizio entro sei mesi dalla data in cui è possibile pubblicare il prospetto informativo o, per gli OICR esteri armonizzati, dalla conclusione della procedura prevista dal regolamento della Banca d'Italia.~~

Fermi restando gli obblighi di consegna prima della sottoscrizione regolati dalle Sezioni successive, il prospetto d'offerta aggiornato e i documenti ad esso allegati sono consegnati gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.

- ~~2. Prima del perfezionamento dell'operazione copia del prospetto informativo è consegnata gratuitamente all'investitore. In ogni momento copia dei documenti menzionati nel prospetto informativo è resa disponibile gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.~~

Gli offerenti di quote o azioni di OICR rendono disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati il prospetto d'offerta, i prospetti contabili nonché, ove non contenuti nel prospetto, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR.

- ~~3. Nel caso di OICR italiani aperti ed esteri armonizzati, prima del perfezionamento dell'operazione, è consegnata gratuitamente all'investitore copia del prospetto informativo semplificato. In ogni momento il prospetto informativo completo ed i documenti in esso menzionati sono resi disponibili in copia gratuitamente all'investitore che ne faccia richiesta.~~

- ~~4. Gli offerenti di quote o azioni di OICR rendono disponibili nel sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati il prospetto informativo, i rendiconti periodici nonché, ove non contenuti nel prospetto, il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR.~~

- ~~5. Non si applica l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 13, comma 5.~~

Sezione II
Quote o azioni di OICR italiani aperti

Art. 22-bis 16

(Istruttoria della Consob Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto)

~~1. Quando la sollecitazione riguarda quote o azioni degli OICR di cui alla presente Sezione, l'autorizzazione prevista nell'articolo 94, comma 3, del Testo unico è rilasciata entro quaranta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 4 del presente regolamento.~~

Fatta salva la disposizione di cui al comma 3, l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 98-ter, comma 1, del Testo unico, si intende assolto con il deposito del prospetto d'offerta ai sensi del comma 2, lettera a).

~~2. Il termine previsto nel comma precedente è di venti giorni nel caso in cui sia già stato pubblicato un prospetto informativo secondo gli schemi indicati nell'Allegato 1B per OICR della medesima tipologia.~~

Il prospetto è pubblicato almeno il giorno precedente alla data fissata per l'avvio dell'offerta, mediante:

a) deposito presso la Consob secondo le modalità specificate dalla stessa Consob con propria comunicazione;

b) messa a disposizione del pubblico nel sito internet degli offerenti e degli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione, con modalità che consentano di acquisirne copia su supporto duraturo.

~~3. Nel caso la comunicazione sia incompleta, la Consob ne informa l'offerente entro sette giorni. I termini previsti nei commi 1 e 2 decorrono dalla data di ricezione, da parte della Consob, dei documenti ovvero delle informazioni mancanti.~~

Nell'ipotesi regolata dall'articolo 98-quater, comma 2, del Testo unico e in tutti i casi in cui le caratteristiche degli OICR rendano necessaria l'omissione di alcune informazioni richieste dallo schema di prospetto indicato all'articolo 17 ovvero l'inserimento di informazioni ulteriori o equivalenti, la comunicazione di cui al comma 1, sottoscritta dall'offerente, evidenzia tali circostanze e le relative motivazioni ed è corredata del prospetto destinato alla pubblicazione. In tal caso, la pubblicazione del prospetto può essere effettuata decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione. Entro tale termine, la Consob può richiedere all'offerente di apportare modifiche e integrazioni al prospetto.

~~4. I documenti ovvero le informazioni mancanti devono essere trasmessi entro sessanta giorni dalla data in cui l'offerente è informato della incompletezza.~~

~~5. Nel caso si rendano necessarie informazioni supplementari, i termini previsti nei commi 1 e 2 sono sospesi e riprendono a decorrere dalla data di ricezione, da parte della Consob, delle informazioni richieste.~~

Art. 23 17

(Prospetto informativo completo e semplificato d'offerta)

1. Il prospetto informativo completo relativo alla sollecitazione delle **all'offerta al pubblico di quote o azioni** degli OICR di cui alla presente Sezione è costituito dalla:

a) Parte I - Caratteristiche del/dei fondo/fondi o comparto/comparti e modalità di partecipazione;

b) Parte II - Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento, costi del/dei fondo/fondi o comparto/comparti e ~~Turnover di portafoglio~~;

c) Parte III - Altre informazioni sull'investimento.

2. Il regolamento di gestione e lo statuto dell'OICR formano parte integrante del prospetto completo, al quale sono allegati.

~~3. Il prospetto informativo semplificato è costituito dalle Parti I e II.~~

Il prospetto completo e il modulo di sottoscrizione sono redatti secondo lo schema 1 di cui all'Allegato 1B.

~~4. Il prospetto informativo completo e il modulo di sottoscrizione sono redatti secondo gli schemi 1, 2 e 8 di cui all'Allegato 1B.~~

Il prospetto semplificato è costituito dalle Parti I e II ed è gratuitamente consegnato all'investitore prima della sottoscrizione.

Art. 23-bis 18

(Aggiornamento del prospetto informativo completo e semplificato)

1. Ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto ~~informativo completo~~ pubblicato relativo a **d'offerta di quote o azioni degli OICR di cui alla presente Sezione e nel modulo di sottoscrizione** comporta il suo tempestivo aggiornamento. **A tal fine, gli offerenti provvedono a sostituire la parte soggetta ad aggiornamento del prospetto pubblicato, dandone tempestiva notizia nel proprio sito internet. Nei casi indicati nell'Allegato 1G, gli offerenti possono procedere all'aggiornamento pubblicando un supplemento da allegare al prospetto.**

~~2. L'aggiornamento delle Parti I e II è effettuato mediante pubblicazione entro il giorno precedente la diffusione del prospetto informativo aggiornato:~~

~~a) di un supplemento da allegare al prospetto nei casi indicati nell'Allegato 1G;~~

~~b) della parte del prospetto informativo modificata, con le eventuali variazioni richieste dalla Consob e decorso il termine di venti giorni dalla sua comunicazione, negli altri casi.~~

Per le variazioni conseguenti all'approvazione di modifiche al regolamento di gestione, la cui efficacia è sospesa ai sensi del regolamento della Banca d'Italia, gli offerenti aggiornano tempestivamente il prospetto pubblicando un supplemento redatto secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti. Al termine del periodo di sospensione, il prospetto è modificato e integrato con le informazioni contenute nel supplemento.

~~3. La Parte III e il modulo di sottoscrizione devono essere aggiornati al variare delle informazioni riportate e devono essere contestualmente inviati alla Consob con evidenziazione delle informazioni modificate e della nuova data di validità.~~

Fatta salva la disposizione di cui al comma 1, l'aggiornamento dei dati periodici di cui alla Parte II del prospetto deve essere effettuato entro il mese di febbraio di ciascun anno. Entro il medesimo termine il prospetto deve essere aggiornato con le informazioni contenute nel supplemento di cui al comma 1.

~~4. Le modifiche da apportare al regolamento di gestione o allo statuto dell'OICR, la cui efficacia sarà sospesa per il periodo stabilito in base al regolamento della Banca d'Italia, devono essere tempestivamente comunicate alla Consob per l'aggiornamento del prospetto se comportano la variazione delle informazioni in esso contenute. In tal caso l'aggiornamento può essere effettuato anche mediante la pubblicazione, secondo le modalità e nel termine di cui alla lettera b) del comma 2, della comunicazione ai partecipanti predisposta in base al regolamento della Banca d'Italia e redatta secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti. Al termine del periodo di sospensione, il prospetto informativo contenente le informazioni già inserite nella comunicazione ai partecipanti è pubblicato con data di~~

~~validità coincidente con l'inizio dell'efficacia delle modifiche del regolamento di gestione o dello statuto dell'OICR.~~

Il prospetto aggiornato ai sensi dei commi 1, 2 e 3 è contestualmente pubblicato secondo le modalità indicate all'articolo 16, comma 2.

~~5. Le Parti I e II del prospetto informativo contenenti l'aggiornamento dei dati periodici e le informazioni già inserite nei supplementi previsti alla lettera a) del comma 2 sono pubblicate entro il mese di febbraio di ciascun anno.~~

~~6. Sono tempestivamente comunicate ai singoli partecipanti le variazioni concernenti l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'OICR, l'aumento degli oneri a carico degli investitori e degli OICR in misura superiore al venti per cento, nonché le informazioni del prospetto relative agli OICR di nuova istituzione che non siano già contenute nel prospetto informativo inizialmente pubblicato. Le altre variazioni delle informazioni contenute nel prospetto sono comunicate contestualmente alla trasmissione dell'aggiornamento dei dati periodici contenuti nella Parte II, da effettuare entro il mese di febbraio di ciascun anno.~~

~~7. A fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al comma precedente possono essere utilizzate anche tecniche di comunicazione a distanza, qualora il partecipante vi abbia espressamente e preventivamente acconsentito.~~

~~8. La Consob può, di volta in volta, stabilire diverse modalità di comunicazione ai partecipanti~~

Art. 19
(Obblighi informativi)

1. I dati periodici aggiornati, contenuti nella Parte II del prospetto, sono comunicati ai partecipanti entro il mese di febbraio di ciascun anno.

2. Gli offerenti comunicano tempestivamente ai partecipanti le variazioni delle informazioni contenute nel prospetto concernenti l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'OICR, l'aumento degli oneri a carico degli investitori e degli OICR in misura complessivamente superiore al venti per cento nonché le informazioni relative agli OICR di nuova istituzione che non siano già contenute nel prospetto inizialmente pubblicato.

3. Le altre variazioni delle informazioni contenute nel prospetto sono rese note ai partecipanti contestualmente alla comunicazione dei dati periodici aggiornati di cui al comma 1.

4. A fini dell'assolvimento degli obblighi di cui ai commi precedenti possono essere utilizzate anche tecniche di comunicazione a distanza, qualora il partecipante vi abbia espressamente e preventivamente acconsentito.

5. La Consob può, di volta in volta, stabilire particolari modalità di comunicazione ai partecipanti.

Sezione III
Quote o azioni di OICR esteri armonizzati

Art. 24 20
(Prospetto informativo Pubblicazione in Italia del prospetto)

1. Il prospetto informativo, completo e semplificato, riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati, pubblicato in lingua italiana:

a) reca l'attestazione che lo stesso è una traduzione fedele dell'ultimo prospetto ricevuto o approvato dall'autorità estera;

b) contiene l'indicazione che lo stesso è depositato presso la Consob.

Per l'offerta di quote o azioni degli OICR di cui alla presente Sezione, il prospetto completo e semplificato è pubblicato in Italia al termine della procedura disciplinata dalla Banca d'Italia in attuazione dell'articolo 42, comma 2, del Testo unico.

2. Il modulo di sottoscrizione è redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 1H. Le informazioni in esso contenute sono coerenti con la nota informativa sul modulo organizzativo prevista dal regolamento della Banca d'Italia. L'offerente individua il soggetto incaricato della predisposizione e dell'invio alla Consob del modulo di sottoscrizione, nonché del suo aggiornamento e della diffusione tra i collocatori.

Il prospetto è pubblicato, almeno il giorno precedente alla data fissata per l'avvio dell'offerta, mediante:

a) deposito presso la Consob secondo le modalità specificate dalla stessa Consob con propria comunicazione;

b) messa a disposizione della versione in lingua italiana nel sito internet degli offerenti e degli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione, con modalità che consentano di acquisirne copia su supporto duraturo.

3. Il prospetto in lingua originale reca la dichiarazione che lo stesso è l'ultima versione ricevuta o approvata dall'autorità estera. Qualora il prospetto venga trasmesso in copia, la stessa reca altresì la dichiarazione di conformità all'originale.

4. Il prospetto in lingua italiana:

a) reca la dichiarazione che lo stesso è una traduzione fedele dell'ultimo prospetto ricevuto o approvato dall'autorità estera;

b) contiene l'indicazione che lo stesso è depositato presso la Consob e la data in cui è stato effettuato il deposito.

5. Le dichiarazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rese, in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di documentazione amministrativa, dal legale rappresentante dell'OICR ovvero da persona terza incaricata sulla base di una procura scritta.

6. Il modulo di sottoscrizione è redatto secondo lo schema di cui all'Allegato 1H. Le informazioni in esso contenute sono coerenti con la nota informativa sul modulo organizzativo prevista dal regolamento della Banca d'Italia. L'offerente individua il soggetto incaricato della predisposizione e del deposito presso la Consob del modulo di sottoscrizione nonché del suo aggiornamento.

7. Il prospetto semplificato in lingua italiana deve essere gratuitamente consegnato all'investitore prima della sottoscrizione.

CONSOB

Art. 24-bis²¹

(Aggiornamento del prospetto *informativo*)

~~1. Se al prospetto, completo e semplificato, riguardante quote o azioni di OICR esteri armonizzati, ricevuto o approvato dall'autorità estera, sono apportate variazioni, il prospetto aggiornato o l'eventuale supplemento è tempestivamente depositato presso la Consob unitamente alla versione in lingua italiana e ad una attestazione di vigenza dell'autorità estera. Il prospetto, completo e semplificato, aggiornato in lingua italiana è contestualmente messo a disposizione presso i soggetti incaricati della commercializzazione.~~

La versione aggiornata del prospetto completo o semplificato e gli eventuali supplementi, ricevuti o approvati dall'autorità estera, sono tempestivamente pubblicati in Italia ai sensi dell'articolo 20. Tale obbligo non si applica agli aggiornamenti del prospetto o agli eventuali supplementi che non riguardino gli OICR offerti in Italia.

~~2. Le variazioni riguardanti il modulo di sottoscrizione devono essere comunicate alla Consob entro il giorno precedente la sua diffusione da parte del soggetto di cui all'articolo 24, comma 2. Se le variazioni riguardano il modulo organizzativo, la comunicazione è effettuata decorso il termine previsto dal regolamento della Banca d'Italia.~~

Ogni variazione delle informazioni contenute nel modulo di sottoscrizione comporta il suo tempestivo aggiornamento. La versione aggiornata del modulo è depositata presso la Consob almeno il giorno precedente alla sua data di validità. Per le variazioni conseguenti a modifiche del modulo organizzativo, il deposito è effettuato decorso il termine previsto dal regolamento della Banca d'Italia.

~~3. Le variazioni del prospetto, completo e semplificato, che riguardano l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'investimento o che comportano l'aumento degli oneri a carico degli investitori e degli OICR in misura superiore al venti per cento sono trasmesse tempestivamente a questi ultimi previa comunicazione alla Consob.~~

Art. 24-ter²²

(*Obblighi informativi*)

~~1. Gli offerenti quote o azioni di OICR esteri armonizzati diffondono in Italia i documenti e le informazioni **diffusi resi pubblici** nello Stato di provenienza nei termini e con le modalità in esso **tale Stato** previsti, salve le prescrizioni del successivo comma 3. ~~Di tali obblighi informativi è fornito alla Consob un elenco dettagliato.~~~~

2. I rendiconti periodici nonché, ove non contenuti nel prospetto completo, il regolamento di gestione e lo statuto degli OICR sono messi a disposizione del pubblico, nella versione in lingua italiana, presso la succursale italiana dell'offerente ove costituita e presso i ~~soggetti collocatori~~ **gli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione**. I partecipanti hanno diritto di ottenere, anche a domicilio, copia dei predetti documenti.

3. Il valore unitario della quota o azione dell'OICR, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento o dallo statuto, è pubblicato su almeno un quotidiano ~~avente adeguata diffusione nelle zone di commercializzazione del prodotto~~ **a diffusione nazionale**, con indicazione della relativa data di riferimento. Sullo stesso quotidiano sono pubblicati gli avvisi di convocazione delle assemblee dei partecipanti e di pagamento dei proventi in distribuzione. **I predetti obblighi restano fermi anche in caso di offerte rivolte ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a-bis).**

CONSOB

4. Gli offerenti ~~quote o azioni di OICR esteri armonizzati~~ comunicano alla Consob i parametri oggettivi di riferimento che intendono utilizzare negli eventuali annunci pubblicitari indicandone i criteri di elaborazione e i luoghi dove possono essere reperite le relative valorizzazioni.

5. Gli offerenti comunicano tempestivamente ai partecipanti le variazioni delle informazioni concernenti l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'OICR, l'aumento degli oneri a carico degli investitori e degli OICR in misura complessivamente superiore al venti per cento nonché le informazioni relative agli OICR di nuova istituzione che non siano già contenute nel prospetto inizialmente pubblicato.

Art. 25 *(Investitori professionali)*

~~1. Se la commercializzazione di quote o azioni di OICR esteri armonizzati è rivolta solo agli investitori definiti dall'articolo 31, comma 2, del Regolamento n. 11522 del 1° luglio 1998, si applica esclusivamente l'obbligo di pubblicazione del valore della quota o della azione previsto dall'articolo 24 *ter*, comma 3.~~

Sezione IV Quote di fondi OICR italiani chiusi

Art. 23 *(Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto)*

1. Per l'offerta di quote di OICR di cui alla presente Sezione, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'avvio della stessa ed è corredata dai documenti indicati nell'Allegato 1A.

2. Il prospetto è approvato ai sensi dell'articolo 8 e pubblicato ai sensi dell'articolo 9. Il deposito presso la Consob avviene secondo le modalità specificate dalla stessa Consob con propria comunicazione.

Art. 25-bis *(Istruttoria della Consob)*

~~1. Quando la sollecitazione riguarda quote di fondi di cui alla presente Sezione, l'autorizzazione prevista nell'articolo 94, comma 3, del Testo unico è rilasciata entro venti giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 4 del presente regolamento.~~

~~2. Il termine previsto nel comma precedente è di dieci giorni lavorativi nel caso in cui sia già stato pubblicato un prospetto informativo secondo gli schemi indicati nell'Allegato 1B per OICR della medesima tipologia.~~

~~3. Nel caso la comunicazione sia incompleta, la Consob ne informa l'offerente entro dieci giorni lavorativi. I termini previsti nei commi 1 e 2 decorrono dalla data di ricezione, da parte della Consob, dei documenti ovvero delle informazioni mancanti.~~

~~4. I documenti ovvero le informazioni mancanti devono essere trasmessi entro trenta giorni lavorativi dalla data in cui l'offerente è informato della incompletezza.~~

CONSOB

~~5. Nel caso si rendano necessarie informazioni supplementari, la Consob ne informa l'offerente entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione ovvero dall'ultima richiesta di informazioni. I termini previsti nei commi 1 e 2 decorrono dalla data di ricezione, da parte della Consob, delle informazioni richieste.~~

Art. 26 24

(Prospetto informativo d'offerta)

1. Il prospetto informativo relativo ~~alla sollecitazione delle~~ **all'offerta al pubblico di quote dei fondi degli OICR** di cui alla presente Sezione si compone delle seguenti parti:

- a) Indice;
- b) Nota di sintesi;
- c) Fattori di rischio;
- d) Informazioni relative all'investimento.

2. Il prospetto informativo e il modulo di sottoscrizione sono redatti secondo gli schemi 2 e 3, ~~4 e 5~~ di cui all'Allegato 1B. Tali schemi contengono informazioni equivalenti a quelle contenute negli schemi previsti dal Regolamento n. 809/2004/CE.

~~3. Se l'offerta è svolta unicamente in Italia, quale Stato membro d'origine, il prospetto è redatto in lingua italiana.~~

Si applicano gli articoli 5, comma 3, 7, 10, comma 1, 11, commi 1 e 2, e 12, commi 2 e 4.

Art. 27 25

(Aggiornamento del prospetto Emissioni successive)

1. Qualunque fatto nuovo significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che sia atto ad influire sulla valutazione dei prodotti finanziari e che sopravvenga o sia rilevato tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico deve essere menzionato in un supplemento. A tal fine, gli offerenti provvedono all'aggiornamento mediante pubblicazione di un supplemento approvato ai sensi dell'articolo 8, comma 6, ferma restando la possibilità di sostituire la parte soggetta ad aggiornamento del prospetto pubblicato.

~~1.2.~~ Nel caso in cui il regolamento di gestione dell'OICR preveda più emissioni di quote, alle ~~sollecitazioni offerte~~ successive alla prima si applicano anche le disposizioni di cui ai commi seguenti.

~~2. Per le nuove sollecitazioni di quote effettuate entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'ultimo prospetto informativo e/o di quotazione, gli offerenti aggiornano il prospetto mediante pubblicazione:~~

- a) di un supplemento alle condizioni indicate nell'articolo 11;
- b) di un supplemento da allegare al prospetto entro il giorno precedente la diffusione del prospetto informativo aggiornato, nei casi indicati nell'allegato 1G.

3. Per le emissioni di quote effettuate entro dodici mesi dalla pubblicazione dell'ultimo prospetto, gli offerenti provvedono all'aggiornamento mediante pubblicazione di un supplemento, approvato ai sensi dell'articolo 8, comma 6, che integra o sostituisce la parte soggetta ad aggiornamento del prospetto pubblicato.

CONSOB

~~3. Per le sollecitazioni effettuate successivamente ai dodici mesi, il prospetto informativo e/o di quotazione è soggetto a pubblicazione e contiene le informazioni già inserite nei supplementi di cui al comma 2.~~

4. Per le emissioni effettuate successivamente ai dodici mesi, gli offerenti trasmettono alla Consob, per l'approvazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, un nuovo prospetto, ferma restando la possibilità di fare riferimento, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, a parti del prospetto previamente pubblicato.

~~4. Le informazioni previste dall'articolo 13, commi 5 e 6, sono trasmesse alla Consob entro un mese dalla chiusura della sollecitazione.~~

Art. 27-bis 26 (*Obblighi informativi*)

~~1. Gli offerenti quote di fondi immobiliari, previa comunicazione alla Consob, mettono tempestivamente a disposizione del pubblico, anche per estratto, presso la propria sede, il proprio sito *internet* e la sede della banca depositaria, ivi comprese le filiali situate nei capoluoghi di regione:~~

~~a) le relazioni di stima dei beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari conferiti al fondo e dei beni acquistati o venduti da/a soci della società di gestione del risparmio, da soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi o dalle società facenti parte del gruppo rilevante cui essa appartiene;~~

~~b) gli atti di conferimento dei beni e le informazioni concernenti i soggetti conferenti e il relativo gruppo di appartenenza;~~

~~c) le informazioni sui prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo;~~

~~d) le informazioni sul gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei beni conferiti rispetto alla politica di gestione in relazione all'attività di sollecitazione all'investimento svolta dal fondo;~~

~~e) le deliberazioni assunte dall'assemblea dei partecipanti al fondo nelle materie di competenza.~~

~~2. Ogni informazione, atto o documento inerente alle operazioni di acquisto ovvero cessione di beni effettuate con soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, nonché ogni informazione sui soggetti cedenti o acquirenti e sui relativi gruppi di appartenenza, sono diffuse in occasione della pubblicazione del rendiconto contabile del fondo.~~

1. In conformità a quanto stabilito nei regolamenti dei fondi, gli offerenti pubblicano tempestivamente i documenti e le informazioni ivi indicati, mettendoli a disposizione del pubblico, anche per estratto, presso la propria sede e il proprio sito *internet*, con modalità che consentano di acquisirne copia su supporto duraturo.

~~3. 2. Gli offerenti quote di fondi chiusi mobiliari osservano l'obbligo di cui al comma 1, lettera e) e diffondono, secondo le forme previste dal regolamento di gestione, le informazioni sui prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato.~~

Ogni informazione, atto o documento inerente alle operazioni di acquisto ovvero cessione di beni, nonché ogni informazione sui soggetti cedenti o acquirenti e sui relativi gruppi di appartenenza, sono diffuse in occasione della pubblicazione dei prospetti contabili del fondo.

Sezione V
Quote o azioni di OICR esteri non armonizzati

Art. 28 27

(Contenuto ed aggiornamento del prospetto informativo Comunicazione alla Consob, prospetto d'offerta e pubblicazione del prospetto)

~~1. Il prospetto informativo per la sollecitazione degli OICR aperti di cui alla presente Sezione è redatto secondo gli schemi di cui all'articolo 23, comma 4. L'aggiornamento del prospetto informativo viene effettuato con le modalità previste all'articolo 23-bis.~~

Ai fini dell'offerta al pubblico di OICR aperti di cui alla presente Sezione, la comunicazione prevista dall'articolo 98-ter, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'operazione e l'attestazione dei presupposti necessari per l'avvio della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato 1A. Il prospetto allegato è redatto secondo lo schema di cui all'articolo 17, comma 3, ed è pubblicato nei termini indicati nell'articolo 16, comma 3. Il prospetto è aggiornato ai sensi dell'articolo 18.

~~2. Fatta salva la disposizione di cui al comma successivo, il prospetto informativo per la sollecitazione di OICR chiusi di cui alla presente Sezione è redatto secondo gli schemi di cui all'articolo 26.~~

Ai fini dell'offerta al pubblico di OICR chiusi di cui alla presente Sezione, diversi da quelli indicati ai commi successivi, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'avvio della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato 1A.

~~3. Al prospetto degli OICR chiusi approvato dall'autorità dello Stato membro d'origine ai sensi delle disposizioni comunitarie, si applica l'articolo 10-bis.~~

Ai fini dell'offerta al pubblico di OICR chiusi di cui alla presente Sezione rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia è Stato membro d'origine, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'avvio della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato 1A. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 98-bis del Testo unico.

4. Ai fini dell'offerta al pubblico di OICR chiusi di cui alla presente Sezione rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia è Stato membro ospitante, si applicano gli articoli 11, comma 3, e 12, comma 3.

5. Agli OICR indicati ai commi 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della Sezione IV del presente Capo.

Art. 28-bis 28

(Obblighi informativi)

~~1. Dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico e fino ad un anno dalla conclusione della sollecitazione riguardante quote o azioni di OICR esteri non armonizzati, gli offerenti trasmettono alla Consob:~~

~~a) entro dieci giorni dalla scadenza del termine massimo stabilito per la loro redazione, i documenti periodici contabili dei patrimoni gestiti;~~

- ~~b) entro quindici giorni dall'approvazione da parte dell'autorità competente, le modifiche apportate ai regolamenti ovvero agli statuti degli OICR gestiti;~~
~~c) entro dieci giorni dalla loro definizione, le modifiche apportate alle convenzioni trasmesse in allegato alla comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico e le nuove convenzioni al riguardo stipulate.~~

~~2. 1. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli *24-ter*, *25* **22** e *27-bis* **26**.~~

Capo ~~II-bis~~ **III**

Disposizioni riguardanti prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione

Art. ~~28-ter~~ **29**
(Definizioni)

1. Nel presente Capo si intendono per:

- a) “prodotti finanziari-assicurativi di tipo *unit linked*”: le polizze di ramo III, previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni;
- b) “prodotti finanziari-assicurativi di tipo *index linked*”: le polizze di ramo III, previste dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate a indici o ad altri valori di riferimento;
- c) “prodotti finanziari di capitalizzazione”: i contratti di ramo V, previsti dagli articoli 2, comma 1, e 179, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. ~~28-quater~~ **30**

(Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto ~~informativo~~)

1. Per l'offerta dei prodotti di cui al presente Capo, Le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in regime di libera prestazione dei servizi, contestualmente all'avvio della sollecitazione dell'operazione, ne danno comunicazione alla Consob e pubblicano, secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 1, il prospetto d'offerta informativo redatto in conformità all'articolo ~~28-quinquies~~ **31 mediante:**

- a) deposito presso la Consob secondo le modalità specificate dalla stessa Consob con propria comunicazione;
- b) messa a disposizione del pubblico nel proprio sito internet, con modalità che consentano di acquisirne copia su supporto duraturo.

Art. ~~28-quinquies~~ **31**

(Prospetto informativo ~~d'offerta~~)

1. Il prospetto informativo relativo alla sollecitazione **all'offerta** di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione è costituito da:

- a) Scheda sintetica;
- b) Parte I – Informazioni sull'investimento e sulle coperture assicurative;
- c) Parte II – Illustrazione dei dati storici di rischio rendimento e costi effettivi dell'investimento;
- d) Parte III – Altre informazioni.

2. La scheda sintetica, le Parti I e II del prospetto ~~informativo~~ aggiornato e le condizioni di contratto devono essere gratuitamente consegnate all'investitore prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. La Parte III deve essere gratuitamente consegnata su richiesta dell'investitore. Relativamente ai prodotti finanziari-assicurativi di tipo *unit linked* ed ai prodotti finanziari di capitalizzazione, sono consegnati su richiesta dell'investitore anche il regolamento dei fondi interni ovvero degli OICR cui sono collegate le prestazioni principali ed il regolamento della gestione interna separata.

3. Il prospetto ~~informativo~~ **d'offerta** ed il modulo di proposta sono redatti secondo gli schemi ~~9 5, 10 6 e 11 7~~ di cui all'Allegato 1B.

4. ~~Si applicano i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 5.~~

In tutti i casi in cui le caratteristiche dei prodotti rendano necessaria l'omissione di alcune informazioni richieste dagli schemi indicati al comma 3 ovvero l'inserimento di informazioni ulteriori o equivalenti, gli offerenti comunicano alla Consob tali circostanze e le relative motivazioni prima della pubblicazione del prospetto.

5. Ove l'offerta abbia ad oggetto prodotti per i quali non sono previsti appositi schemi, la Consob stabilisce, su richiesta degli offerenti, il contenuto del prospetto.

Art. ~~28-sexies~~ 32

(Aggiornamento del prospetto ~~informativo~~)

1. Ogni variazione delle informazioni contenute nel prospetto ~~informativo~~ relativo a prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione in corso ~~di sollecitazione~~ **d'offerta** comporta il suo tempestivo aggiornamento. A tal fine, le imprese di assicurazione offerenti provvedono a modificare ed integrare la scheda sintetica e la parte soggetta ad aggiornamento del prospetto ~~pubblicato ai sensi dell'articolo 28 quater~~, dandone tempestiva notizia sul proprio sito internet. ~~Nei casi di variazione di informazioni non significative per la valutazione del prodotto~~ **Nei casi indicati dall'Allegato 1G**, le imprese possono procedere all'aggiornamento pubblicando un supplemento da allegare al prospetto.

2. Fatta salva la disposizione ~~di cui al~~ **del** comma 1, l'aggiornamento dei dati periodici di cui alla Parte II del prospetto deve essere effettuato entro il mese di marzo di ciascun anno. Entro il medesimo termine il prospetto deve essere aggiornato con le informazioni contenute ~~nel supplemento~~ di cui al ~~medesimo~~ comma 1.

3. Il prospetto ~~informativo~~ aggiornato ai sensi dei commi 1 e 2 è contestualmente pubblicato secondo le modalità previste dall'articolo ~~8, comma 1~~ **30**.

Art. ~~28-septies~~ 32-bis

(Obblighi informativi ~~e norme di correttezza~~)

1. Le imprese di assicurazione offerenti pubblicano su almeno un quotidiano ~~avente adeguata a~~ **diffusione nelle zone di commercializzazione del prodotto nazionale** e nel proprio sito internet:

a) il valore unitario della quota del fondo interno ovvero della quota o azione dell'OICR cui sono direttamente collegate le prestazioni dei prodotti finanziari-assicurativi di tipo *unit linked*, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento o dallo statuto, unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione;

b) il valore dell'indice o ~~del valore di riferimento~~ **dell'attività finanziaria** cui sono direttamente collegate le prestazioni dei prodotti finanziari-assicurativi di tipo *index linked*, unitamente alla data cui si riferisce la

valorizzazione, alla denominazione dell'indice o ~~del valore di riferimento~~ **dell'attività finanziaria** e al *rating* dell'emittente o del garante.

2. L'obbligo di cui al comma 1, lettera *a*), deve essere adempiuto entro il terzo giorno lavorativo successivo alla data di valorizzazione della quota o azione. Tale obbligo si intende assolto qualora la pubblicazione sia già stata effettuata in conformità alle disposizioni del regolamento o dello statuto degli OICR, ovvero ai sensi degli articoli ~~24-ter~~ **22**, comma 3, e **25**.

3. Le imprese di assicurazione offerenti rendono disponibili nel proprio sito internet, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, e mantengono costantemente aggiornati, il prospetto ~~informativo~~, i rendiconti periodici e il regolamento del fondo interno o dell'OICR cui sono direttamente collegate le prestazioni principali dei prodotti finanziari-assicurativi di tipo *unit linked*, nonché il regolamento, il rendiconto annuale e il prospetto annuale della composizione della gestione interna separata relativa ai prodotti di capitalizzazione rivalutabili.

4. I dati periodici aggiornati, contenuti nella Parte II del prospetto, e **le variazioni delle informazioni contenute nel prospetto, diverse da quelle indicate al comma 1 dell'articolo 32-ter**, sono comunicati ai contraenti entro il mese di febbraio di ciascun anno.

5. ~~Sono tempestivamente comunicate ai contraenti le variazioni delle informazioni contenute nel prospetto informativo per effetto delle modifiche alle condizioni di contratto o alla normativa applicabile al contratto.~~ Relativamente ai prodotti finanziari-assicurativi di tipo *unit linked*, sono ~~altresì~~ comunicate **tempestivamente** ai contraenti le informazioni relative ai fondi o comparti di nuova istituzione non contenute nel prospetto ~~informativo~~ inizialmente pubblicato.

6. A fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dai commi 4 e 5 possono essere utilizzate anche tecniche di comunicazione a distanza, qualora il contraente vi abbia espressamente e preventivamente acconsentito.

7. ~~Alle imprese di assicurazione offerenti si applica l'articolo 14, commi 1 e 2.~~

La Consob può, di volta in volta, stabilire particolari modalità di comunicazione ai contraenti.

Art. 32-ter

(Obblighi informativi discendenti dalle disposizioni comunitarie in materia di assicurazioni sulla vita)

1. Fermi restando gli obblighi di aggiornamento del prospetto di cui all'articolo 32, le imprese di assicurazione offerenti comunicano tempestivamente ai contraenti, per iscritto e in forma chiara e precisa, le variazioni delle informazioni relative:

- a)* all'impresa offerente e all'eventuale agenzia o succursale con la quale è stato concluso il contratto;
- b)* alle condizioni di contratto per effetto delle modifiche apportate alle stesse o alla legge applicabile al contratto.

2. L'obbligo previsto dal comma precedente resta fermo anche nelle ipotesi di esenzione previste dall'articolo 33, commi 1, lettere *a)*, *a-bis)*, *b)* e *d-ter)*, e 7. Nelle medesime ipotesi di esenzione, le imprese di assicurazione offerenti comunicano agli investitori-contraenti, prima della sottoscrizione, le informazioni relative:

- a)* alla denominazione dell'impresa di assicurazione, nazionalità, forma giuridica e relativo indirizzo;
- b)* all'eventuale agenzia o succursale con la quale sarà concluso il contratto e relativo indirizzo;
- c)* alle garanzie offerte ed opzioni esercitabili;
- d)* alla durata del contratto;

- e) alle clausole di scioglimento del contratto;
- f) alle modalità di versamento dei premi;
- g) alle modalità di calcolo e partecipazioni agli utili;
- h) ai valori di riscatto;
- j) ai parametri cui sono collegate le prestazioni del contratto;
- k) alle modalità di esercizio del diritto di revoca della proposta e di recesso dal contratto;
- l) al regime fiscale applicabile;
- m) al regime dei reclami per questioni attinenti al contratto ed alla possibilità di promuovere azioni giudiziarie;
- n) alla facoltà di scelta delle parti in ordine alla legge applicabile al contratto ed alla legislazione proposta dall'impresa offerente;
- o) alla legge applicabile al contratto nel caso di mancata scelta delle parti.

3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono comunicate in lingua italiana o, nel caso si applichi al contratto un regime linguistico o una legge differente da quella italiana, nella diversa lingua adottata dalle parti.

~~Art. 28 *octies* [nuovo articolo 33-*sexies*]
(*Annunci pubblicitari*)~~

- 1. ~~Agli annunci pubblicitari aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione si applicano l'articolo 17, commi 1, 2, 4 e 5, e l'articolo 18.~~
- 2. ~~Gli annunci pubblicitari di cui al comma 1 possono essere diffusi dal giorno successivo alla pubblicazione del prospetto informativo.~~
- 3. ~~La Consob può richiedere la trasmissione degli annunci pubblicitari utilizzati dalle imprese di assicurazione offerenti e dagli intermediari incaricati della distribuzione.~~

~~Capo III
Disposizioni particolari riguardanti fondi pensione~~

~~Art. 29
(*Disposizioni applicabili*)~~

- 1. ~~Alla raccolta delle adesioni a fondi pensione aperti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I e gli articoli 21 e 22, commi 1, 2 e 4, e 22-*bis*.~~

~~Art. 30
(*Aggiornamento del prospetto informativo*)~~

- 1. ~~Il prospetto informativo per la sollecitazione di fondi pensione aperti è redatto secondo lo schema 6 dell'Allegato 1B.~~
- 2. ~~Nel caso di variazioni delle informazioni contenute nel prospetto informativo riguardante fondi pensione aperti si applica l'articolo 23-*bis*, commi 1, 2, 5 e, in quanto compatibile, il comma 4.~~

CONSOB

Art. 31

(Norme di correttezza e obblighi informativi)

~~1. Nella raccolta delle adesioni a fondi pensione aperti i soggetti incaricati rispettano, tenuto conto delle caratteristiche del prodotto offerto, le disposizioni dettate dall'articolo 26, lettere a), c), d) ed e), dall'articolo 28, commi 1, lettera a), 2 e 5 e dall'articolo 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1 luglio 1998. A coloro che agiscono per conto dei soggetti incaricati della raccolta delle adesioni si applicano, in occasione di offerte fuori sede, le regole di comportamento previste dagli articoli 95 e 96 del predetto regolamento.~~

~~2. Agli offerenti sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 28 bis, lettere a) e b), nonché, limitatamente alle modifiche relative alle convenzioni di delega di gestione, quelle contenute nella lettera c) dello stesso articolo.~~

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali comuni

Art. 32

(Emittenti strumenti finanziari diffusi)

...omissis...

Sezione I

Disciplina delle esenzioni

Art. 33

(Casi di inapplicabilità ed esenzioni)

1. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle sollecitazioni offerte al pubblico:

a) rivolte ad un numero di soggetti inferiore a cento;

a-bis) rivolte a investitori qualificati, intendendosi per tali:

1) le persone giuridiche autorizzate o ammesse ad operare dalla disciplina di settore sui mercati finanziari, compresi le banche, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione armonizzate, i fondi pensione, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del Testo unico bancario, le società di cui all'articolo 18 del Testo unico bancario, le fondazioni bancarie, le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci come pure le entità non autorizzate né regolamentate aventi come esclusivo scopo sociale l'investimento in strumenti finanziari;

2) i governi nazionali e le amministrazioni regionali, le banche centrali, le istituzioni internazionali e sovranazionali quali il Fondo monetario internazionale, la Banca centrale europea, la Banca europea per gli investimenti e altre organizzazioni internazionali simili;

3) le piccole e medie imprese aventi sede legale in Italia e iscritte nel registro previsto dall'articolo 33-bis;

4) le persone giuridiche che non soddisfano due dei tre criteri previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b);

5) le persone fisiche residenti in Italia e iscritte nel registro previsto dall'articolo 33-bis;

~~b) di ammontare complessivo inferiore a 2.500.000 euro, da calcolarsi su un periodo di 12 mesi aventi ad oggetto prodotti finanziari inclusi in un'offerta il cui corrispettivo totale sia inferiore a 2.500.000 di euro. A tal fine si considerano unitariamente più offerte aventi ad oggetto il medesimo prodotto effettuate dal medesimo emittente od offerente nell'arco di dodici mesi;~~

~~c) aventi ad oggetto prodotti finanziari per un corrispettivo totale di almeno 50.000 euro per investitore e per ogni offerta separata;~~

~~d) aventi ad oggetto prodotti finanziari di valore nominale unitario minimo di almeno 50.000 euro;~~

~~d-bis) aventi ad oggetto OICR aperti il cui ammontare minimo di sottoscrizione sia pari ad almeno 250.000 euro;~~

~~d-ter) aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione con premio minimo iniziale di almeno 250.000 euro;~~

~~e) aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi, al fine di procurarsi i mezzi necessari al raggiungimento dei propri scopi non lucrativi, da associazioni aventi personalità giuridica o da enti non aventi scopo di lucro, riconosciuti da uno Stato membro;~~

~~f) aventi ad oggetto azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa **classe categoria** già emesse, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso;~~

~~g) aventi ad oggetto prodotti finanziari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente **dalla Consob** equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto ~~dei requisiti della degli adempimenti previsti dalla~~ normativa comunitaria;~~

~~h) aventi ad oggetto ~~prodotti~~ **strumenti** finanziari **comunitari** offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente **dalla Consob** equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto ~~dei requisiti della degli adempimenti previsti dalla~~ normativa comunitaria;~~

~~i) aventi ad oggetto azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati sotto forma di azioni della stessa **classe categoria** di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;~~

~~j) aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell'emittente che abbia strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione ~~che detti strumenti finanziari siano della stessa classe di quelli già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato e~~ che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;~~

~~k) aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, che abbiano le seguenti caratteristiche:~~

~~i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;~~

~~ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato;~~

~~iii) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili;~~

~~iv) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a 96 *quater* del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi;~~

~~l) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore ai 12 mesi.~~

2. Alle ~~sollecitazioni offerte~~ **sollecitazioni offerte** aventi ad oggetto ~~strumenti finanziari~~ **valori mobiliari quotati ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato** offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni o obbligazioni convertibili ~~quotate ammesse alle negoziazioni~~ non si applica l'articolo 13, comma 6 3. Alle ~~sollecitazioni~~

offerte aventi ad oggetto ~~strumenti finanziari~~ **valori mobiliari** offerti in opzione ai soci di emittenti con azioni od obbligazioni convertibili diffuse non si applica l'articolo 13, commi ~~5 2 e 6 3~~.

3. Alle ~~sollecitazioni offerte~~ **sollecitazioni offerte** rivolte ad amministratori o ex amministratori, ai dipendenti o ex dipendenti di una società non avente ~~strumenti finanziari~~ **valori mobiliari** ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, o da un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo non si applica l'articolo 13, commi ~~5 2 e 6 3~~. Entro trenta giorni dalla conclusione dell'~~a sollecitazione offerta~~ **sollecitazione offerta** l'emittente comunica alla Consob il numero degli assegnatari e il quantitativo assegnato e le trasmette copia di tale comunicazione riprodotta anche su supporto informatico.

4. Nel caso di ~~sollecitazioni offerte al pubblico~~ **sollecitazioni offerte al pubblico** aventi ad oggetto strumenti ~~finanziari~~ diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, **è pubblicato un prospetto semplificato redatto conformemente allo schema di cui all'Allegato 1M, purché tali strumenti** ~~e~~ abbiano le seguenti caratteristiche:

i1) il corrispettivo totale dell'offerta, calcolato per un periodo di ~~due~~ **dieci 12** mesi, sia inferiore a euro 50.000.000;

ii2) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;

iii3) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato;

~~è pubblicato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, un prospetto semplificato redatto conformemente allo schema di cui all'Allegato 1M;~~

5. (Riprende l'attuale art. 33, comma 4, ultimo periodo) Nel caso previsto dal comma 4, la pubblicazione del prospetto è effettuata esclusivamente con la messa a disposizione del pubblico, secondo una o più delle modalità indicate dall'articolo 9, comma 1, lettere a), b) e c). Non è richiesta la pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 del medesimo articolo; ~~tal~~ **Il prospetto semplificato non è preventivamente trasmesso alla Consob né approvato dalla Consob stessa.**

~~5-~~ **6.** Nel caso di ~~sollecitazioni offerte al pubblico~~ **sollecitazioni offerte al pubblico** aventi ad oggetto strumenti ~~finanziari~~ diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche di credito cooperativo e da banche che, ai sensi dell'articolo 2409-bis, comma 3 del codice civile, possono prevedere nello statuto che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale:

i 1) il giudizio previsto dall'articolo 96 del Testo unico può essere quello espresso dal soggetto incaricato del controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409-ter, comma 1, lettera c) del codice civile;

ii-2) non si applica l'articolo 97, comma 3, del Testo unico.

7. Le disposizioni contenute nel Capo I del Titolo II della Parte IV del Testo unico e quelle del presente Titolo non si applicano alle offerte aventi ad oggetto prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione diretti ad assicurare rischi in forma collettiva nel caso in cui gli assicurati non sostengano, nemmeno in parte, l'onere connesso al pagamento del premio.

8. Le offerte relative a prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione diverse da quelle indicate nel comma 6 non sono assoggettate alla comunicazione preventiva e all'approvazione del prospetto da parte della Consob previste dall' articolo 94, comma 1, del Testo unico. Alle medesime offerte non si applica l'articolo 101, comma 1, del Testo unico; i messaggi pubblicitari relativi a prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione sono trasmessi alla Consob solo su richiesta di questa.

CONSOB

Art. 33-bis

(Registro delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese considerate investitori qualificati)

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, lettera *a-bis*), numeri 3 e 5 , la Consob iscrive in apposito registro, su richiesta, le piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*) e le persone fisiche, che soddisfino almeno due delle seguenti condizioni:
 - a*) effettuazione di operazioni di dimensioni significative sui mercati mobiliari con una frequenza media di almeno dieci operazioni al trimestre negli ultimi quattro trimestri;
 - b*) dimensione del portafoglio in strumenti finanziari comunitari superiore a 500.000 euro;
 - c*) attività lavorativa, anche pregressa, per almeno un anno nel settore finanziario con l'esercizio di funzioni che richiedono una conoscenza degli investimenti in strumenti finanziari comunitari.
2. Per ciascun iscritto sono indicati nel registro :
 - cognome e nome/ragione o denominazione sociale;
 - codice fiscale;
 - residenza o sede legale;
 - nome e cognome del referente (se si tratta di piccole e medie imprese);
 - recapiti (telefono, indirizzo di posta elettronica).
3. La Consob, ricevuta la richiesta di iscrizione, provvede tempestivamente all'iscrizione nel registro.
4. L'iscrizione nel registro è valida fino al 31 dicembre dell'anno in cui è conseguita. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo i soggetti che intendono rimanere iscritti nel registro presentano apposita richiesta.
5. La cancellazione dal registro avviene su richiesta degli interessati. La Consob provvede tempestivamente alla cancellazione.
6. La consultazione del registro è consentita agli emittenti e agli offerenti che abbiano presentato alla Consob apposita richiesta.
7. Le richieste presentate alla Consob ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6 sono redatte secondo le modalità specificate dalla stessa Consob con propria comunicazione.
8. L'uso delle informazioni acquisite ai sensi del comma 6 è consentito unicamente con riferimento allo svolgimento delle offerte previste dall'articolo 33, comma 1, lettera *a-bis*).

Sezione II

Regole per lo svolgimento dell'offerta

Art. ~~13~~ 33-ter

(Svolgimento della sollecitazione dell'offerta al pubblico)

1. L'offerente e il responsabile del collocamento curano la distribuzione del prospetto informativo presso gli intermediari incaricati del collocamento.

CONSOB

2. L'adesione all'~~a sollecitazione offerta~~ è effettuata mediante la sottoscrizione ~~diel un~~ modulo predisposto dall'offerente o con altre modalità equivalenti indicate nel prospetto. Il modulo contiene almeno gli elementi di identificazione dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte con carattere che ne consenta un'agevole lettura:

- a) l'avvertenza che l'aderente può ricevere gratuitamente copia del prospetto ~~informativo~~;
- b) il richiamo all'~~eventuale~~ paragrafo "fattori di rischio" contenuto nel prospetto ~~informativo~~.

3. L'~~a sollecitazione offerta~~ è revocabile nei casi **espressamente** previsti nel prospetto ~~informativo~~.

4. I criteri di riparto indicati nel prospetto ~~informativo~~ assicurano la parità di trattamento tra gli aderenti all'~~a sollecitazione offerta~~. Il riparto è effettuato dal responsabile del collocamento.

Art. 14 33-quater (Norme di correttezza)

1. I soggetti indicati nell'articolo 95, comma 2, del Testo unico si attengono a principi di correttezza, trasparenza e parità di trattamento dei destinatari dell'~~a sollecitazione offerta~~ **al pubblico** e si astengono dal diffondere notizie non coerenti con il prospetto ~~informativo~~ o idonee ad influenzare l'andamento delle adesioni.

2. L'offerente e i soggetti incaricati del collocamento, in particolare:

- a) rispettano le modalità operative indicate nel prospetto;
- b) compiono, con la massima tempestività, le attività necessarie per il perfezionamento dell'investimento e quelle comunque connesse all'esercizio di diritti degli investitori.

3. L'offerente, l'emittente e il responsabile del collocamento sono tenuti ad assicurare la coerenza tra le informazioni contenute nel prospetto e quelle comunque fornite nel corso dell'~~a sollecitazione offerta~~ **al pubblico** e dell'eventuale collocamento presso investitori **istituzionali qualificati**, ivi comprese quelle desumibili dalle raccomandazioni, come definite dall'articolo 65, rese pubbliche dai soggetti indicati dall'articolo 95, comma 2, del Testo unico. Copia delle raccomandazioni e dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori **istituzionali qualificati** è inviata alla Consob non appena tali documenti siano stati predisposti. Le informazioni materiali fornite ad investitori **professionali qualificati** o a particolari categorie di investitori sono incluse nel prospetto o in un supplemento al prospetto ai sensi dell'~~articolo 11-94~~, **comma 7, del Testo unico**.

Art. 15 33-quinquies (Operazioni di stabilizzazione degli strumenti finanziari oggetto ~~della sollecitazione~~ **di offerta al pubblico** o ad essi collegati)

1. Ai fini della esenzione prevista dall'articolo 183, comma 1, lettera b) del Testo unico per le operazioni di stabilizzazione e in applicazione del regolamento (CE) 2273/2003 della Commissione del 28 gennaio 2003, le comunicazioni al pubblico previste nel Capo III del medesimo regolamento sono contestualmente inoltrate dagli emittenti, dagli offerenti o dai soggetti che, agendo o no per loro conto, effettuano le operazioni di stabilizzazione, per il tramite di un soggetto congiuntamente incaricato, alla società di gestione del mercato, che le mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa; copia delle comunicazioni è trasmessa alla Consob.

2. I soggetti indicati al comma 1, durante il periodo in cui è in corso la stabilizzazione, effettuano le negoziazioni volte a liquidare le posizioni risultanti dall'attività di stabilizzazione in modo tale da minimizzare l'impatto sul mercato, avendo riguardo alle condizioni in esso prevalenti.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, entro una settimana dalla fine del periodo di stabilizzazione di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) 2273/2003 i soggetti indicati al comma 1 comunicano al pubblico i dati complessivi delle operazioni di acquisto e vendita indicate nei commi 1 e 2. La comunicazione contiene le informazioni indicate nell'Allegato 1L ed è contestualmente inoltrata, per il tramite di un soggetto congiuntamente incaricato, alla società di gestione del mercato, che la mette immediatamente a disposizione del pubblico e ad almeno due agenzie di stampa; copia della comunicazione è trasmessa alla Consob. Quando la stabilizzazione è effettuata in conformità del regolamento (CE) 2273/2003, le predette informazioni sono comunicate congiuntamente a quelle previste dal comma 1.

Sezione III Attività pubblicitaria

Art. 17 33-sexies

(Criteri generali per la predisposizione di annunci pubblicitari lo svolgimento di attività pubblicitaria)

1. ~~L'annuncio pubblicitario~~ **La pubblicità** deve essere chiaramente riconoscibile in quanto tale. Le informazioni contenute nell'annuncio ~~debbono essere espresse in modo chiaro e corretto ed essere coerenti con quelle riportate nel prospetto informativo~~ **non devono essere imprecise o tali da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura e i rischi dei prodotti offerti e del relativo investimento.**

2. Il messaggio pubblicitario trasmesso con l'annuncio ~~non deve essere tale da indurre in errore circa le caratteristiche, la natura ed i rischi dei prodotti offerti e del relativo investimento~~ **è coerente con le informazioni contenute nel prospetto pubblicato ovvero, relativamente agli strumenti finanziari comunitari, con quelle che devono figurare nel prospetto da pubblicare.**

3. ~~Successivamente alla pubblicazione con le modalità indicate nell'articolo 8 del documento di registrazione previsto dall'articolo 6, è consentito diffondere annunci pubblicitari connessi alla sollecitazione, purché riferiti alle sole caratteristiche dell'emittente o dei prodotti finanziari oggetto di sollecitazione già rese pubbliche.~~

4. **3.** Ogni annuncio pubblicitario reca, con modalità tali da garantire un'immediata e agevole percezione, la seguente avvertenza: "prima dell'adesione leggere il prospetto ~~informativo~~". Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l'avvertenza ~~deve essere~~ è riprodotta almeno in audio.

5. **4.** Ogni annuncio pubblicitario ~~deve indicare~~ **indica che un prospetto è stato o sarà pubblicato e il luogo** in cui il pubblico può **o potrà ottenere il prospetto informativo procurarselo** nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può **o potrà** consultarlo.

Art. 18 33-septies

(Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati)

1. In ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 33-sexies, comma 1, l'annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti dall'investimento proposto ~~deve~~:

- a) ~~specificare~~ il periodo di riferimento per il calcolo del rendimento;
- b) ~~rappresentare~~ in modo chiaro il profilo di rischio connesso al rendimento;

CONSOB

- c) operare il confronto con il parametro oggettivo di riferimento indicato nel prospetto o comunicato ai sensi dell'articolo ~~24~~ **22**, comma 4;
- d) indicare tali rendimenti al netto degli oneri fiscali e, ove ciò non sia possibile, specificare che essi sono al lordo degli oneri fiscali;
- e) ~~inserire~~ **riporta** l'avvertenza 'I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri'.

2. Gli annunci pubblicitari che riportino risultati di statistiche, di studi o elaborazioni di dati, o comunque vi facciano riferimento, ~~devono indicare~~ **ne indicano** le fonti.

Art. 12-33-octies

(Diffusione di notizie, svolgimento di indagini di mercato e raccolta di intenzioni di acquisto)

1. Prima della pubblicazione del prospetto ~~informativo~~ l'offerente, l'emittente ed il responsabile del collocamento possono procedere, direttamente o indirettamente, alla diffusione di notizie, allo svolgimento di indagini di mercato e alla raccolta di intenzioni di acquisto attinenti ~~alle sollecitazioni all'investimento~~ **all'offerta al pubblico purché:**

- a) **le informazioni** vengano diffuse ~~esclusivamente informazioni relative a fatti già resi pubblici in~~ **ottemperanza ad obblighi previsti da disposizioni vigenti siano coerenti con quelle contenute nel prospetto;**
- b) la relativa documentazione venga trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione;
- c) venga fatto espresso riferimento alla circostanza che sarà pubblicato il prospetto ~~informativo e ai~~ **luoghi in cui lo stesso sarà disponibile e al luogo in cui il pubblico potrà procurarselo;**
- d) venga precisato che le intenzioni d'acquisto raccolte non costituiscono proposte di acquisto.

Art. 34

(Disposizioni transitorie)

~~1. Per le sollecitazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR italiani armonizzati in corso al 1^o giugno 2005 gli offerenti pubblicano un prospetto conforme agli schemi allegati al presente regolamento in occasione del primo aggiornamento che comporta il deposito di un nuovo prospetto o, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2005. Per le sollecitazioni e le quotazioni di quote di fondi chiusi e di quote o azioni di OICR non armonizzati è pubblicato un prospetto conforme agli schemi allegati al presente regolamento a decorrere dal 1^o giugno 2005.~~

~~2. Per le commercializzazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR esteri armonizzati muniti dei prospetti semplificato e completo pubblicati, il modulo di sottoscrizione redatto secondo lo schema in Allegato 1H è diffuso unitamente a tali prospetti.~~

~~3. Per le commercializzazioni aventi ad oggetto quote o azioni di OICR esteri armonizzati non ancora muniti dei prospetti semplificato e completo pubblicati, il modulo di sottoscrizione redatto secondo lo schema in Allegato 1H è diffuso alla prima occasione di pubblicazione dei prospetti semplificato e completo unitamente agli stessi e, comunque, entro il 31 dicembre 2005.~~

~~4. Per gli OICR la cui componente obbligazionaria è rappresentata da un indice 'euro' è riportato, per il periodo precedente all'introduzione della moneta unica, un diverso parametro di riferimento coerente con la politica d'investimento adottata in tale periodo.~~

PARTE III
EMITTENTI

TITOLO I
~~PROSPETTO DI QUOTAZIONE~~ AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI
IN UN MERCATO REGOLAMENTATO
DI STRUMENTI FINANZIARI COMUNITARI E DI QUOTE O AZIONI DI OICR APERTI

Capo I
~~Disposizioni generali~~

Art. 51
(Definizioni)

1. Nel presente Titolo e nei relativi allegati si intendono per:

- a) “sponsor” o “listing partner”: l'intermediario che collabora con l'emittente nella procedura di ammissione **alle negoziazioni in un mercato regolamentato** degli strumenti finanziari **comunitari**;
- b) “obbligazioni strutturate”: 1) i titoli obbligazionari il cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono, in tutto o in parte, secondo meccanismi che equivalgono all'assunzione di posizioni in strumenti finanziari derivati, dal valore o dall'andamento del valore di prodotti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici; 2) i titoli obbligazionari il cui rimborso e/o la cui remunerazione dipendono, in tutto o in parte, dal verificarsi di determinati eventi o condizioni.

Capo I
~~Disposizioni generali~~
Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di valori mobiliari

Art. 52
(~~Domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto~~
Comunicazione alla Consob)

1. **Ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni**, l'emittente o la persona che chiede l'ammissione ~~alle negoziazioni su un mercato regolamentato~~ trasmette alla Consob ~~domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto~~ **la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico**, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata del prospetto medesimo e degli altri documenti indicati nell'Allegato 1I.

Art. 53
(~~Contenuto del prospetto~~ **Prospetto di ammissione alle negoziazioni**)

1. Il prospetto ~~di quotazione~~ è redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE e agli schemi al medesimo allegati.
2. Si applicano, ~~in quanto~~ ~~ove~~ compatibili, gli articoli 5, 6, ~~6-bis~~, 7, **commi 2, 3, 4 e 5, 8, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9, 33-sexies e 33-septies** ~~9 e 9-bis~~.

CONSOB

3. Il supplemento previsto dall'articolo 113, comma 2, del Testo unico è trasmesso alla Consob che lo approva entro un massimo di sette giorni lavorativi dalla sua ricezione.

Art. 54

(Documento di informazione annuale)

1. Gli emittenti i cui ~~strumenti finanziari~~ **valori mobiliari** sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato presentano almeno annualmente un documento che contiene o fa riferimento a tutte le informazioni che essi hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nei precedenti ~~due~~ **12** mesi in uno o più Stati membri o in paesi terzi in conformità degli obblighi ad essi imposti dalle ~~disposizioni legislative e regolamentari normative~~ comunitarie e nazionali relative alla ~~regolamentazione~~ **disciplina degli strumenti finanziari dei valori mobiliari**, degli ~~relativi~~ emittenti di ~~strumenti finanziari~~ e dei mercati di ~~strumenti finanziari~~ di negoziazione. A tal fine gli emittenti fanno riferimento almeno ai documenti previsti dalle disposizioni emanate in attuazione delle direttive in materia di diritto societario²⁹ e della direttiva n. 109/2004/CE nonché a quelli previsti dal Regolamento n. 1606/2002/CE.

2. Nel caso in cui il documento di cui al comma 1 faccia riferimento alle informazioni già pubblicate o rese disponibili al pubblico nei precedenti ~~due~~ **12** mesi, esso indica la natura, la data di pubblicazione e dove è possibile ottenere tali informazioni.

3. Il documento è depositato presso la Consob dopo la pubblicazione del bilancio di esercizio.

4. Il deposito e la pubblicazione del documento di informazione annuale sono effettuati nel rispetto delle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE.

~~4-5.~~ L'obbligo di cui al comma 1 non si applica agli emittenti di strumenti ~~finanziari~~ diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 euro.

~~5. Il deposito e la pubblicazione del documento di informazione annuale sono effettuati nel rispetto delle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE.~~

Art. 55

(Istruttoria della Consob)

1. ~~Alla domanda di autorizzazione a pubblicare il prospetto di quotazione si applica l'articolo 7.~~

~~2. I termini di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 decorrono dal giorno in cui perviene alla Consob il provvedimento di ammissione alla quotazione della società di gestione del mercato.~~

²⁹ "Si riporta di seguito un elenco delle principali direttive della UE in materia di diritto societario già recepite: - direttiva 2004/25/CE del 21.04.2004 (direttiva OPA); - direttiva 2003/58/CE del 15.7.2003 che ha emendato la direttiva 68/151/CEE; - direttiva 2001/86/CE del 8.10.2001; - dodicesima direttiva 89/667/CEE del 21 dicembre 1989; - undicesima direttiva 89/666/CEE del 21 dicembre 1989; - ottava direttiva 84/253/CEE del 10 aprile 1984; - settima direttiva 83/349/CEE del 13 giugno 1983; - sesta direttiva 82/891/CEE del 17 dicembre 1982; - quarta direttiva 78/660/CEE del 25 luglio 1978; - terza direttiva 78/855/EEC del 9 ottobre 1978; - seconda direttiva 77/91/CEE del 13 dicembre 1976; - prima direttiva 68/151/CEE del 9 marzo 1968".

Art. 56-55

(Pubblicazione e aggiornamento del prospetto e del supplemento)

~~1. Prima dell'inizio delle negoziazioni o, nel caso di un'offerta al pubblico di azioni che devono essere ammesse alla negoziazione, sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta, il prospetto è reso pubblico mediante deposito presso la Consob dell'originale e di una copia riprodotta su supporto informatico nonché messo a disposizione del pubblico alternativamente:~~

Il prospetto approvato, unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico, è depositato presso la Consob nonché messo a disposizione del pubblico dall'emittente o dalla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, quanto prima e, in ogni caso, prima dell'inizio delle negoziazioni, anche alternativamente:

a) mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione;

b) in forma stampata e gratuitamente, ~~nella~~ presso la sede della società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione o ~~nella~~ presso la sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi;

c) in forma elettronica nel sito web dell'emittente e nel sito degli intermediari che provvedono al collocamento degli strumenti finanziari, compresi gli organismi incaricati del servizio finanziario;

d) in forma elettronica nel sito web del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.

La messa a disposizione del pubblico mediante le modalità previste dalle lettere a), c) e d) è effettuata nel rispetto di quanto indicato dagli articoli 29 e 30 del Regolamento n. 809/2004/CE.

2. Si applica, ove compatibile, l'articolo 8, ~~commi 2, 3, e 4~~ **commi 2, 3 e 4**.

3. Il prospetto, il prospetto di base e il documento di registrazione sono validi per il periodo indicato dall'articolo 10.

~~3. 4 Ogni significativo fatto nuovo, errore materiale o inesattezza del prospetto che possa influire sulla valutazione dei prodotti finanziari oggetto della domanda di quotazione e che si verifichi o sia riscontrato tra il momento in cui è autorizzata la pubblicazione del prospetto e la data di inizio delle negoziazioni forma oggetto di apposito supplemento al prospetto. Si applica l'articolo 11.~~

Alla pubblicazione del supplemento previsto dall'articolo 113, comma 2, del Testo unico si applica l'articolo 9, comma 5.

Art. 57-56

(Esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto)

1. L'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato degli ~~strumenti finanziari~~ **valori mobiliari** di seguito indicati:

a) azioni che rappresentino, in un periodo di dodici mesi, meno del 10% del numero delle azioni della stessa ~~classe~~ categoria già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato;

b) azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa ~~classe~~ categoria già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato, se l'emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso;

*c) ~~strumenti finanziari~~ valori mobiliari offerti in occasione di un'acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente **dalla Consob** equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto ~~dei requisiti della~~ **degli adempimenti previsti dalla** normativa comunitaria;*

d) ~~strumenti finanziari~~ **valori mobiliari** offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate ~~dall'autorità competente~~ **dalla Consob** equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto ~~dei requisiti della~~ **degli adempimenti previsti dalla** normativa comunitaria;

e) azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividendi versati sotto forma di azioni della stessa ~~classe~~ **categoria** di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che dette azioni siano della stessa ~~classe~~ **categoria** delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;

f) ~~strumenti finanziari~~ **valori mobiliari** offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell'emittente ~~che abbia strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato~~ o da parte dell'impresa controllante, di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo, a condizione che detti strumenti finanziari siano della stessa ~~classe~~ **categoria** degli ~~strumenti finanziari~~ **valori mobiliari** già ammessi alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;

g) azioni derivanti dalla conversione o dallo scambio di altri strumenti finanziari o dall'esercizio di diritti conferiti da altri strumenti finanziari, a condizione che dette azioni siano della stessa ~~classe~~ **categoria** delle azioni già ammesse alla negoziazione nello stesso mercato regolamentato;

h) ~~strumenti finanziari~~ **valori mobiliari** già ammessi alla negoziazione in un altro mercato regolamentato a condizione che:

i1) tali ~~strumenti finanziari~~ **valori mobiliari** o ~~strumenti finanziari~~ **valori mobiliari** della stessa ~~classe~~ **categoria** siano stati ammessi alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato da oltre 18 mesi;

ii2) per ~~gli strumenti finanziari~~ **i valori mobiliari** ammessi per la prima volta alla negoziazione in un mercato regolamentato dopo la data di entrata in vigore della direttiva 2003/71/CE, l'ammissione alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato sia stata associata ad un prospetto approvato e messo a disposizione del pubblico a norma della disciplina comunitaria;

iii3) ad eccezione dei casi in cui si applica il punto ii2), per ~~gli strumenti finanziari~~ **i valori mobiliari** ammessi per la prima volta alla quotazione dopo il 30 giugno 1983, il prospetto di quotazione sia stato approvato in base ai requisiti di cui alla direttiva 80/390/CEE o alla direttiva 2001/34/CE;

iv4) gli obblighi in materia di informazione e di ammissione alla negoziazione in tale altro mercato regolamentato siano stati soddisfatti;

v5) la persona che chiede l'ammissione di ~~uno strumento finanziario~~ **valore mobiliare** alla negoziazione in un mercato regolamentato in virtù della presente esenzione metta a disposizione del pubblico un documento di sintesi in lingua italiana;

vi6) il documento di sintesi di cui al punto v5) sia messo a disposizione del pubblico, secondo le modalità di cui all'articolo ~~56~~ **55**;

vii7) il contenuto del documento di sintesi sia conforme a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3. Tale documento deve indicare inoltre dove può essere ottenuto il prospetto più recente e dove sono disponibili le informazioni finanziarie pubblicate dall'emittente in conformità dei suoi obblighi in materia di informazione e di ammissione alla negoziazione.

1-bis. Con riguardo alle operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non ~~quotate~~ **ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato** viene incorporata in una società con azioni ~~quotate~~ **ammesse alle negoziazioni**, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia inferiore al cinquanta per cento dell'entità dei corrispondenti attivi della società incorporata, il documento da sottoporre alla Consob ai fini del giudizio di equivalenza previsto dalla lettera d) del comma 1 contiene:

CONSOB

a) le informazioni prescritte dall'allegato I, ad esclusione del capitolo 9 e dei paragrafi 20.1 e 20.3, nonché dall'allegato II del Regolamento n. 809/2004/CE riferite alla società incorporante quale risultante a seguito della fusione;

b) le informazioni di cui all'allegato III del predetto Regolamento riferite ~~agli strumenti finanziari ai~~ **valori mobiliari** offerti, assegnati o da assegnare in occasione della fusione;

c) ogni altra informazione necessaria affinché i portatori degli ~~strumenti finanziari~~ **valori mobiliari** emessi dalle società partecipanti alla fusione possano esercitare i propri diritti.

1-ter. Per le operazioni di fusione interessanti un emittente quotato diverse da quelle considerate al comma 1-bis, il documento da sottoporre alla Consob ai fini del giudizio di equivalenza previsto dalla lettera d) del comma 1 è costituito:

a) dalla relazione dell'organo amministrativo di cui all'articolo 2501-*quinquies* del codice civile predisposta secondo i criteri indicati dall'allegato 3A, nel caso di operazioni di fusione che non superino i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi dell'articolo 70;

b) dal documento informativo previsto all'articolo 70, comma 4, da pubblicarsi con le modalità e con i termini ivi precisati, nel caso di operazioni di fusione che superino i parametri di significatività determinati dalla Consob ai sensi del medesimo articolo.

1-quater. Gli emittenti quotati trasmettono alla Consob, ai fini della valutazione di equivalenza, i documenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter e le eventuali integrazioni almeno ~~15~~ **quindici** giorni lavorativi antecedenti la data di efficacia della fusione.

Art. 58-57

~~(Validità comunitaria dell'autorizzazione alla pubblicazione di un prospetto di quotazione da parte della Consob e riconoscimento in Italia del prospetto di quotazione approvato dall'autorità competente di un altro Stato membro della UE)~~
Validità comunitaria dell'approvazione del prospetto e regime linguistico)

1. ~~Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 10 e 10-bis.~~

Ai fini della validità comunitaria dell'approvazione di un prospetto da parte della Consob e da parte dell'autorità competente di un altro Stato membro della UE si applica l'articolo 11.

2. Al prospetto di ammissione alle negoziazioni si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, qualora venga chiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 euro, il prospetto è redatto o in una lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e degli Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, secondo il caso. La nota di sintesi è tradotta in lingua italiana se l'Italia è lo Stato membro d'origine o lo Stato membro ospitante.

Capo II
Disposizioni particolari riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di
quote di fondi chiusi, quote o azioni di OICR aperti indicizzati

Art. 59 58
(Norme applicabili OICR italiani)

1. ~~All'ammissione a quotazione di quote di fondi chiusi, quote o azioni di OICR aperti indicizzati, obbligazioni, covered warrant e certificates si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Capo I, oltre a quelle degli articoli seguenti.~~

All'ammissione alle negoziazioni di OICR italiani aperti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Sezione II del Capo II del Titolo I della Parte II del presente regolamento e gli articoli 33-sexies e 33-septies. Il prospetto è pubblicato anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.

2. ~~Agli OICR aperti indicizzati quotati in borsa si applicano le disposizioni della Parte II, Titolo I, Capo II, Sezioni II e V, in quanto compatibili.~~

Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote di OICR italiani chiusi, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'operazione, l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato 1I. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Sezione IV del Capo II del Titolo I della Parte II del presente regolamento e gli articoli 33-sexies e 33-septies. Il prospetto e l'eventuale supplemento previsto dall'articolo 113, comma 2, del Testo unico sono pubblicati ai sensi dell'articolo 55.

Art. 60 59
(Quote di fondi chiusi e quote o azioni di OICR aperti indicizzati OICR esteri)

1. ~~Alla domanda relativa alla quotazione di quote di fondi chiusi è allegato il prospetto di quotazione redatto secondo gli schemi 3, 4 e 5 contenuti nell'Allegato 1B. Il prospetto di quotazione è messo a disposizione anche presso la sede della banca depositaria.~~

Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri armonizzati, gli offerenti pubblicano, ai sensi dell'articolo 20, il prospetto completo e semplificato e un documento per la quotazione redatto secondo lo schema 4 di cui all'Allegato 1B. Il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di tali documenti da parte della Consob. Entro tale termine, la Consob può richiedere all'offerente di apportare modifiche e integrazioni al documento per la quotazione. Il prospetto è pubblicato anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.

2. ~~Alla domanda relativa alla quotazione di quote o azioni di OICR aperti indicizzati italiani o esteri non armonizzati è allegato il prospetto di quotazione redatto secondo lo schema 8 contenuto nell'Allegato 1B. Ai fini della pubblicazione, il prospetto è messo a disposizione anche presso la sede della banca depositaria ovvero del soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia.~~

Il prospetto completo e semplificato e il documento di quotazione sono messi a disposizione anche presso la sede del soggetto incaricato dei pagamenti previsto nel regolamento della Banca d'Italia e della società di gestione del mercato in cui le quote o azioni sono negoziate.

3. ~~All'istruttoria relativa alla quotazione degli OICR di cui al comma precedente si applica l'articolo 22-bis.~~

Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri aperti non armonizzati si applicano gli articoli 27, comma 1, e 28. I documenti da trasmettere alla Consob sono indicati nell'Allegato II. Il prospetto è pubblicato anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.

~~4. Alla domanda di quotazione di quote o azioni di OICR aperti indicizzati esteri armonizzati è allegato il documento di quotazione redatto secondo lo schema 7 contenuto nell'Allegato 1B. Ai fini della pubblicazione, il documento di quotazione è messo a disposizione, unitamente al prospetto informativo, anche presso la sede del soggetto previsto nel regolamento della Banca d'Italia.~~

Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di OICR esteri chiusi, diversi da quelli indicati ai commi successivi, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'operazione, l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato II. Si applicano gli articoli 27, commi 2 e 5, 28, comma 1, e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Sezione IV del Capo II del Titolo I della Parte II del presente regolamento.

5. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di OICR esteri chiusi rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia è Stato membro d'origine, la comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene la sintetica descrizione dell'operazione, l'attestazione dell'esistenza dei presupposti necessari per l'effettuazione della stessa ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato II. Si applicano le disposizioni della Sezione IV del Capo II del Titolo I della Parte II del presente regolamento.

6. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di OICR esteri chiusi rientranti nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie, per i quali l'Italia è Stato membro ospitante, si applicano gli articoli 11, comma 3, e 12, comma 3.

7. I prospetti relativi agli OICR di cui ai commi 4, 5 e 6 e gli eventuali supplementi sono pubblicati ai sensi dell'articolo 55.

8. All'ammissione alle negoziazioni di azioni o quote di OICR esteri si applicano, ove compatibili, gli articoli 33-*sexies* e 33-*septies*.

Capo III

Ammissione ~~a quotazione~~ alle negoziazioni in un mercato regolamentato
preceduta da ~~sollecitazione all'investimento~~
offerta al pubblico di strumenti finanziari comunitari

Art. 63-60

~~(Prospetto informativo)~~

Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto

1. Con la ~~domanda~~ comunicazione finalizzata alla pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni prevista dall'articolo 52 può essere comunicato alla Consob, ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del Testo unico, che si intende effettuare un'~~a sollecitazione~~ offerta al pubblico relativa agli strumenti finanziari comunitari oggetto della ~~domanda~~ di ammissione alle negoziazioni. In tal caso il ~~prospetto predisposto ai sensi dell'articolo 53, se contiene le informazioni riguardanti la sollecitazione indicate nell'articolo 5, vale anche come prospetto informativo per la sollecitazione~~ la comunicazione contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'indicazione dei soggetti che la promuovono, attesta l'esistenza dei

CONSOB

presupposti necessari per lo svolgimento dell'offerta, è corredata anche dei documenti indicati nell'Allegato 1A ed è altresì sottoscritta da coloro che in qualità di offerente, emittente e responsabile del collocamento intendono effettuare l'offerta al pubblico.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55, comma 1, il prospetto relativo all'ammissione alle negoziazioni preceduta da offerta al pubblico di valori mobiliari è pubblicato almeno sei giorni lavorativi prima della chiusura dell'offerta.

Art. 64

(Obblighi informativi)

~~1. Dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 94 del Testo unico e fino a un anno dalla conclusione della sollecitazione, agli emittenti che effettuano una sollecitazione finalizzata alla quotazione in un mercato regolamentato si applicano, in relazione al mercato di quotazione, le disposizioni concernenti gli obblighi di informazione alla Consob previsti nei Capi III e V del Titolo II della presente Parte.~~

Art. 64 bis

(Modalità per l'ammissione)

~~...omissis...~~

Allegato n. 1 al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n. 14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 20 luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3 maggio 2007 e n.....del)¹.

ALLEGATO 1 ~~SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E/O DI VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI E PROSPETTO DI QUOTAZIONE AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI STRUMENTI FINANZIARI COMUNITARI .~~

Allegato 1A - Documentazione da allegare alla comunicazione

Allegato 1B - Modalità di redazione del prospetto per ~~la sollecitazione~~ l'offerta e ~~per la quotazione~~ e/o per l'ammissione alle **negoziazioni** di OICR e ~~fondi pensione aperti~~ **prodotti finanziari offerti da imprese di assicurazione** e relativi schemi

Schema 1 - ~~Prospetto informativo di sollecitazione~~ **[d'offerta] {di ammissione alle negoziazioni}** di quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare/ **società di investimento a capitale variabile (Sicav)** di diritto italiano di tipo aperto ed **esteri/estere non armonizzati/non armonizzate**

¹ La delibera n. 11971 e l'allegato regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 100 alla G.U. n. 123 del 28.5.1999 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 5/99. La delibera n. 12475 del 6 aprile 2000 è pubblicata nel S.O. n. 69 alla G.U. n. 105 dell'8.5.2000 e in CONSOB, Bollettino mensile n. 4/2000. Le delibere n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001 e n. 13130 del 22 maggio 2001 sono pubblicate nel S.O. n. 150 alla G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 e in CONSOB, Bollettino Edizione Speciale n. 1/2001. La delibera n. 13605 del 5 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 137 del 13 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13616 del 12 giugno 2002 è pubblicata nella G.U. n. 148 del 26 giugno 2002 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 6.1, giugno 2002. La delibera n. 13924 del 4 febbraio 2003 è pubblicata nella G.U. n. 36 del 13 febbraio 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 2.1, febbraio 2003. La delibera n. 14002 del 27 marzo 2003 è pubblicata nella G.U. n. 90 del 17 aprile 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 3.2, marzo 2003. La delibera n. 14372 del 23 dicembre 2003 è pubblicata nella G.U. n. 301 del 30 dicembre 2003 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 12.2, dicembre 2003; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14692 dell'11 agosto 2004 è pubblicata nella G.U. n. 195 del 20 agosto 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 8.1, agosto 2004; essa entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. La delibera n. 14743 del 13 ottobre 2004 è pubblicata nella G.U. n. 243 del 15 ottobre 2004 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2004; essa è in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 14990 del 14 aprile 2005 è pubblicata nel S.O. n. 81 alla G.U. n. 103 del 5.5.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 4.2, aprile 2005; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.. La delibera n. 15232 del 29 novembre 2005 è pubblicata nel S.O. n. 201 alla G.U. n. 290 del 14.12.2005 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 11.2, novembre 2005; essa entra in vigore il 1° gennaio 2006, salvo quanto disposto per alcune disposizioni che entrano in vigore il 1° 4.2006 e che sono indicate nelle note all'articolato. La delibera n. 15232 ha inoltre disposto che le modifiche apportate alla disciplina in materia di prospetti di sollecitazione o di quotazione si applicano alle domande di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto pervenute alla Consob dopo il 1° gennaio 2006. La delibera n. 15510 del 20 luglio 2006 è pubblicata nella G.U. n. 174 del 28 luglio 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.2, luglio 2006. La delibera n. 15520 del 27 luglio 2006 è pubblicata nella G.U. n. 184 del 9 agosto 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 7.2, luglio 2006; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 15586 del 12 ottobre 2006 è pubblicata nella G.U. n. 246 del 21 ottobre 2006 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 10.1, ottobre 2006; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U. La delibera n. 15915 del 3 5 2007 è pubblicata nel S.O. n. 115 alla G.U. n. 111 del 15.5.2007 e in CONSOB, Bollettino quindicinale n. 5.1, maggio 2007; essa è in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U., salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie.

- Schema 2 ~~Prospetto informativo di sollecitazione di azioni di società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano~~ **Prospetto d'offerta [e/o di ammissione alle negoziazioni] di quote di fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano di tipo chiuso**
- Schema 3 ~~Prospetto informativo di sollecitazione [e/o quotazione]~~ **d'offerta [e/o di ammissione alle negoziazioni]** di quote di fondi comuni di investimento ~~mobiliare~~ **immobiliare** di diritto italiano di tipo chiuso **{istituito mediante apporto di beni}**
- Schema 4 ~~Prospetto informativo di sollecitazione [e/o quotazione] di quote di fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano di tipo chiuso~~ **Documento per la quotazione di Oicr aperti indicizzati esteri armonizzati**
- Schema 5 ~~Prospetto informativo di sollecitazione [e/o quotazione] di quote di fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano di tipo chiuso istituiti con apporto di beni~~ **Prospetto d'offerta di prodotti finanziari-assicurativi di tipo *unit linked***
- Schema 6 ~~Prospetto di sollecitazione di fondi pensione aperti a contribuzione definita~~ **Prospetto d'offerta di prodotti finanziari-assicurativi di tipo *index linked***
- Schema 7 ~~Documento per la quotazione di OICR aperti indicizzati esteri armonizzati~~ **Prospetto d'offerta di prodotti finanziari di capitalizzazione**
- Schema 8 ~~Prospetto informativo di sollecitazione [o di quotazione] di OICR aperti indicizzati di diritto italiano ed esteri non armonizzati~~
- Schema 9 ~~Prospetto informativo di sollecitazione di prodotti finanziari assicurativi di tipo *unit linked*~~
- Schema 10 ~~Prospetto informativo di sollecitazione di prodotti finanziari assicurativi di tipo *index linked*~~
- Schema 11 ~~Prospetto informativo di sollecitazione di prodotti finanziari di capitalizzazione~~
- Allegato 1C -** *Schema dell'avviso di avvenuta pubblicazione del prospetto informativo e informazioni da inserire nell'avviso relativo alla pubblicazione del documento informativo sull'emittente (soppresso)*
- Allegato 1D -** *Modalità di redazione della nota informativa sintetica (soppresso)*
- Allegato 1E -** *Documentazione da allegare alla comunicazione e contenuto della nota integrativa da predisporre ai fini della procedura di riconoscimento reciproco (soppresso)*
- Allegato 1F -** Avviso sui risultati dell'offerta **al pubblico** e informazioni da inviare alla Consob
- Allegato 1G -** Informazioni soggette alle procedure di aggiornamento di cui agli articoli 18, comma 1, e 32, comma 1

CONSOB

- Allegato 1H** - Schema di modulo di sottoscrizione in Italia di OICR esteri armonizzati
- Allegato 1I** - Documentazione da allegare alla ~~domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione e della nota integrativa~~ **comunicazione prevista dall'articolo 52 del Regolamento per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato e della nota informativa sugli strumenti finanziari comunitari**
- Allegato 1L** - Comunicazione ai sensi dell'articolo ~~45~~ **33-quinquies**, comma 3 del Regolamento
- Allegato 1M** - Schema di prospetto ~~informativo~~ **semplificato per le emissioni di obbligazioni bancarie e.d. plain vanilla** l'offerta al pubblico di strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento
- Allegato N** Modulo di Adesione all'offerta al pubblico di strumenti non rappresentativi di capitale

ALLEGATO 1

**~~SOLLECITAZIONE ALL'INVESTIMENTO OFFERTA AL PUBBLICO DI
SOTTOSCRIZIONE E/O DI VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI
E PROSPETTO DI QUOTAZIONE AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN
UN MERCATO REGOLAMENTATO DI STRUMENTI FINANZIARI
COMUNITARI~~**

ALLEGATO 1A

Documentazione da allegare alla comunicazione¹²

A) ~~SOLLECITAZIONI OFFERTE AVENTI AD OGGETTO STRUMENTI PRODOTTI FINANZIARI DIVERSI DA QUOTE O AZIONI DI OICR, DA QUOTE DI FONDI PENSIONE APERTI E DAI PRODOTTI EMESSI DA IMPRESE DI ASSICURAZIONE~~

Alla comunicazione **indicata dall'art. 4 del Regolamento** sono allegati:

a) il prospetto contenente le informazioni richieste dagli schemi disciplinati dal Regolamento 809/2004/CE;

~~b) e~~ **corredato della dichiarazione prevista dall'articolo 5, comma 4, la dichiarazione con la quale il responsabile del collocamento attesta che il prospetto è redatto secondo gli schemi applicabili e che sulla base delle verifiche dallo stesso effettuate contiene le informazioni rilevanti ai fini della sua predisposizione**³;

c) la dichiarazione di responsabilità prevista dagli schemi applicabili sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente dell'organo di controllo dell'offerente, dell'emittente e, se del caso, del garante, nonché dalle altre persone che eventualmente assumano la responsabilità per le informazioni fornite nel prospetto;

~~b~~ **d) il modulo di adesione di cui all'art. 33-ter, comma 2 del Regolamento, ed il modulo dell'eventuale mandato di acquisto recanti ogni elemento necessario per l'adesione alla sollecitazione all'offerta, ivi inclusa l'indicazione della facoltà riconosciuta dall'art. 95 bis del Testo Unico agli investitori di revocare l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione, ove ne ricorrano le condizioni ivi previste**⁴;

~~e~~ **e) l'indicazione delle eventuali difformità del prospetto allegato rispetto al corrispondente schema, con la relativa motivazione;**

~~d~~ **f) copia dei documenti per i quali gli schemi di prospetto applicabili prevedono la messa a disposizione del pubblico e copia dei documenti inclusi nel prospetto mediante riferimento, nonché dichiarazione di vigenza dello statuto sociale dell'emittente dello statuto vigente dell'emittente;**

¹ Nel caso la documentazione sia già in possesso della Consob, il soggetto tenuto a produrla può limitarsi a richiamarla attestando che la stessa non ha subito alcuna modificazione.

² La documentazione richiesta è da inviarsi in copia conforme all'originale; le dichiarazioni previste, inoltre, sono da redigere su carta intestata e da sottoscrivere in originale.

³ Nel caso di comunicazioni concernenti prospetti di base l'attestazione del responsabile del collocamento – ove il medesimo non sia noto al momento della pubblicazione del prospetto – non è richiesta. In sede di pubblicazione delle condizioni definitive queste ultime dovranno riportare l'indicazione del responsabile del collocamento e la sottoscrizione di quest'ultimo e dell'emittente in calce al documento.

⁴ Il modulo di adesione, ove il termine di approvazione del prospetto sia di 20 giorni lavorativi, può essere trasmesso alla Consob anche nel corso del procedimento istruttorio, comunque almeno dieci giorni lavorativi prima della prevista data di pubblicazione del prospetto.

e g) in caso di offerte di vendita, l'attestazione della titolarità e piena disponibilità da parte dell'offerente ~~degl~~ **strumenti finanziari prodotti finanziari** offerti⁵;

~~f) (soppressa)~~

g h) copia **conforme all'originale** delle delibere in base alle quali ~~gli strumenti finanziari~~ **prodotti finanziari** sono stati o saranno emessi o ceduti;

~~h i) dichiarazione del responsabile del collocamento prevista dal regolamento;~~

~~i l) piano delle attività di comunicazione; qualora si sia optato per la redazione del prospetto in formato tripartito, tale piano potrà essere presentato in occasione della richiesta di approvazione della nota informativa sugli strumenti finanziari e della relativa nota di sintesi **documentazione relativa a qualsiasi tipo di pubblicità concernente l'offerta**⁶;~~

~~l m) il documento elaborato a supporto della valutazione sulla base della quale è stato definito il prezzo di offerta ~~degl~~ **strumenti finanziari prodotti finanziari**^{7 8};~~

n) **ove non già contenute nel prospetto, relazioni con le quali la società di revisione ha espresso, ai sensi dell'articolo 156 e con i criteri stabiliti dalla Consob ai sensi dell'art.162, comma 2, lett.a del Testo Unico il proprio giudizio sul bilancio d'esercizio e consolidato, ove redatto, dell'emittente relativi all'ultimo esercizio;**

o) **ove non già contenute nel prospetto, relazioni di revisione sugli ulteriori bilanci d'esercizio e, ove redatti, consolidati dell'emittente di cui è richiesta l'inclusione nel prospetto dagli schemi applicabili;**

~~m) relazioni con le quali la società di revisione ha espresso il proprio giudizio con le modalità di cui all'articolo 156 del Testo Unico sui bilanci d'esercizio e consolidati, ove questi ultimi siano redatti, di cui è richiesta l'inclusione nel prospetto dagli applicabili schemi disciplinati dal Reg. 809/2004/CE;~~

~~n p) il documento informativo da utilizzare per il collocamento riservato agli investitori istituzionali **qualificati**⁹;~~

⁵ Tale documentazione, ove il termine di approvazione del prospetto sia di 20 giorni lavorativi, può essere trasmessa alla Consob anche nel corso del procedimento istruttorio, comunque almeno dieci giorni lavorativi prima della prevista data di pubblicazione del prospetto.

⁶ Tale documentazione può essere trasmessa alla Consob contestualmente alla sua diffusione.

⁷ Il documento citato dovrà essere trasmesso alla Consob non appena disponibile, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la pubblicazione del prospetto informativo, ove non sia disponibile alla data della presentazione della comunicazione, può essere trasmesso alla Consob entro 20 giorni lavorativi dalla presentazione della comunicazione, anche senza l'indicazione dell'intervallo nell'ambito del quale si intende posizionare il prezzo di offerta delle azioni; tale elemento dovrà essere comunicato entro 10 giorni lavorativi prima della data prevista per il provvedimento di ammissione della società di gestione del mercato e pertanto la sua assenza non comporta l'incompletezza della comunicazione.

⁸ Il documento non deve essere inviato nel caso di strumenti non rappresentativi di capitale.

⁹ Tale documento è inviato almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza dei termini istruttori data prevista per la pubblicazione del prospetto e pertanto la sua assenza non comporta l'incompletezza della comunicazione.

~~o q)~~ in caso di emittente **con sede legale in un paese non appartenente all'Unione Europea estere**, l'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi **che il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, ove redatto, dell'emittente sono stati sottoposti a controllo contabile secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione Europea;**÷

- ~~— la sostanziale equivalenza tra i requisiti di indipendenza del revisore vigenti nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale e quelli richiesti dalle disposizioni dell'ordinamento italiano;~~
- ~~— la sostanziale equivalenza dei principi di revisione adottati (ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio) rispetto a quelli raccomandati dalla Consob.~~

~~r)~~ in caso di **richiesta istanza**, ai sensi dell'art. ~~10~~ **11** del Regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri ~~S~~**stati** membri della UE, la traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli ~~S~~**stati** ove ~~la sollecitazione l'offerta~~ è prevista, ~~ove~~ **qualora detta traduzione sia** richiesta da tali ~~S~~**stati**¹⁰.

B) SOLLECITAZIONI AVENTI AD OGGETTO QUOTE OD AZIONI DI OICR E QUOTE DI FONDI PENSIONE APERTI OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE O AZIONI DI OICR

Alla comunicazione sono allegati:

- ~~a)~~ il prospetto informativo contenente le informazioni richieste dagli schemi previsti dall'Allegato 1B e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
- ~~b)~~ copia dello statuto vigente del soggetto offerente;
- ~~c)~~ *(soppressa)*
- ~~d)~~ copia delle delibere in base alle quali i prodotti finanziari sono stati o saranno emessi o ceduti;
- ~~d-bis)~~ copia dei documenti previsti ai sensi dell'articolo ~~27 bis~~, comma 1, lettere ~~a)~~ e ~~b)~~;
- ~~e)~~ copia del regolamento di gestione del fondo;
- ~~f)~~ copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;

¹⁰ Tale documento, ove il termine di approvazione del prospetto sia di 20 giorni lavorativi, può essere trasmesso alla Consob anche nel corso del procedimento istruttorio, comunque almeno dieci giorni lavorativi prima della prevista data di pubblicazione del prospetto.

~~g) copia dell'eventuale convenzione tra società promotrice e gestore, nonché delle convenzioni stipulate con la banca depositaria, i soggetti incaricati del collocamento, i soggetti delegatari di attività di gestione e i soggetti negoziatori (per questi ultimi le sole convenzioni contenenti elementi rilevanti ai fini dell'articolo 49, comma 2, lettera b), del regolamento n. 11522/98). Per le comunicazioni riguardanti fondi comuni immobiliari, è richiesto altresì l'invio dell'eventuale convenzione stipulata con l'intermediario finanziario che ha valutato la compatibilità e la redditività dei beni conferiti rispetto alla politica di investimento del fondo. Per le comunicazioni riguardanti fondi pensione aperti, è richiesto l'invio della sola convenzione concernente la delega di gestione.~~

B1. OICR ITALIANI CHIUSI

Alla comunicazione indicata dall'articolo 23, comma 1 del Regolamento sono allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto d'offerta redatto secondo gli schemi previsti nell'allegato 1B e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
- b) copia delle delibere societarie che stabiliscono i termini dell'offerta;
- c) copia dei provvedimenti di approvazione;
- d) copia del piano previsionale, economico e finanziario del fondo.

Per i fondi immobiliari sono altresì allegati:

- e) copia degli atti di conferimento dei beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;
- f) copia delle relazioni di stima redatte da esperti indipendenti con riferimento ai medesimi beni di cui al punto e);
- g) copia dell'atto di valutazione redatto dall'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti rispetto alla politica di gestione del fondo.

B2. OICR ESTERI APERTI NON ARMONIZZATI

Alla comunicazione indicata dall'articolo 27, comma 1 del Regolamento sono allegati i seguenti documenti:

- a) il prospetto d'offerta redatto secondo gli schemi previsti nell'allegato 1B e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
- b) copia delle delibere societarie che stabiliscono i termini dell'offerta;
- c) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;
- d) copia dell'ultimo prospetto contabile pubblicato;
- e) copia delle convenzioni stipulate con i soggetti esteri delegatari di attività di gestione.

B3. OICR ESTERI CHIUSI

Alla comunicazione indicata dall'articolo 27, commi 2 e 3 del Regolamento sono allegati i seguenti documenti:

CONSOB

- a) il prospetto d'offerta redatto secondo gli schemi previsti nell'allegato 1B e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
- b) copia dello statuto vigente dell'offerente;
- c) copia delle delibere societarie che stabiliscono i termini dell'offerta;
- d) copia del regolamento dell'OICR;
- e) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;
- f) copia del piano previsionale, economico e finanziario dell'OICR, se redatto;
- g) copia dell'ultimo prospetto contabile pubblicato;
- h) copia delle convenzioni stipulate con i soggetti esteri delegatari di attività di gestione.

* * *

I suddetti documenti devono essere richiamati nell'apposita sezione "DOCUMENTAZIONE ALLEGATA" della scheda per la presentazione delle istanze resa pubblica dalla Consob.

Indicare la data della precedente trasmissione nel caso in cui gli stessi documenti siano già stati inoltrati e non abbiano subito modifiche.

ALLEGATO 1B

Modalità di redazione del Prospetto per l'offerta e/o per l'ammissione alle negoziazioni di OICR e prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione e relativi schemi

SCHEMA 1

Prospetto [d'offerta] {di ammissione alle negoziazioni} di quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano di tipo aperto ed esteri/estere non armonizzati/non armonizzate⁽¹⁾⁽²⁾

COPERTINA

Riportare la denominazione della SGR/Sicav e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire la seguente intestazione:

«*[Offerta al pubblico] {Ammissione alle negoziazioni} di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione> di diritto italiano armonizzato/non armonizzato alla Direttiva 85/611/CE.*», ovvero «*[Offerta al pubblico] {Ammissione alle negoziazioni} di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati/non armonizzati alla Direttiva 85/611/CE appartenenti al Sistema <inserire la denominazione del Sistema>.*»

Riportare in testa al Prospetto, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato: «*Le presenti Parte I (Caratteristiche del/i fondo/i oppure della Sicav e modalità di partecipazione) e Parte II (Illustrazione dei dati storici di rischio-rendimento e costi del/i fondo/i oppure comparto/i) costituiscono il Prospetto semplificato e devono essere consegnate all'investitore prima della sottoscrizione delle quote/azioni del/la fondo/Sicav unitamente al Modulo di sottoscrizione. Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura anche della Parte III (Altre informazioni sull'investimento), messa gratuitamente a disposizione dell'investitore su richiesta del medesimo. La Parte III, unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto completo. Il Regolamento di gestione dei fondi/lo Statuto della Sicav forma parte integrante del Prospetto completo, al quale è allegato.*»

Inserire le seguenti frasi:

«*Il Prospetto è volto ad illustrare all'investitore le principali caratteristiche dell'investimento proposto.*»

«*Data di deposito in Consob*»

«*Data di validità: dal ... al ... ⁽³⁾.*»

Inserire in basso la seguente frase:

«*La pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.*»

⁽¹⁾ Il Prospetto può essere redatto anche con riguardo a singoli fondi appartenenti ad un "Sistema/Famiglia" disciplinato da un Regolamento di gestione unico. Tuttavia, nell'ipotesi di pluralità di Prospetti relativi a fondi disciplinati da un unico Regolamento, si applica la sospensiva di cui all'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 anche alle operazioni di passaggio tra fondi (c.d. *switch*). Nel caso in cui il presente schema sia utilizzato per redigere il Prospetto di fondi/Sicav multi-comparto occorre evidenziare distintamente le specificità di ciascun comparto.

⁽²⁾ Il Prospetto deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e comprensibile affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine è importante che il Prospetto consti di un limitato numero di pagine e sia di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11). La numerazione riporterà il numero totale delle pagine per ciascuna Parte del Prospetto (ad es.: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6 ...). Le parti di testo contenute tra parentesi graffe devono essere omesse dal Prospetto pubblicato per l'offerta, mentre quelle contenute tra parentesi quadre devono essere omesse dal Prospetto pubblicato per l'ammissione alle negoziazioni di OICR aperti indicizzati.

⁽³⁾ Per la compilazione delle informazioni relative alla data di deposito e alla data di validità si rinvia alle istruzioni operative indicate dalla Consob. La data di fine validità non deve essere indicata nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione del Prospetto di ammissione alle negoziazioni.

PARTE I DEL PROSPETTO [D'OFFERTA] {DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI} - CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I oppure DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Inserire le seguenti frasi:

«Data di deposito in Consob»

«Data di validità: dal ... al ... ⁽⁴⁾.»

Inserire l'avvertenza:

«La partecipazione al fondo comune di investimento/comparto è disciplinata dal/lo Regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.»

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. LA SGR/SICAV

Indicare la denominazione della Società di gestione del risparmio/Società di investimento a capitale variabile (Sicav) e dell'eventuale gruppo di appartenenza, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, il recapito anche telefonico, l'indirizzo *Internet* e di posta elettronica, rinviando alla Parte III del Prospetto per ulteriori informazioni.

Se la SGR si limita alla sola promozione, istituzione e organizzazione del fondo, occorre specificarlo, indicando sinteticamente i contenuti della convenzione e riportando anche per il/i gestore/i le medesime informazioni fornite per la SGR promotrice. (eventuale)

2. LA BANCA DEPOSITARIA

Indicare denominazione e indirizzo.

3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare denominazione e indirizzo.

4. ALTRI (eventuale)

Nel caso di fondi/comparti garantiti, indicare il/i soggetto/i obbligato/i alla restituzione del capitale investito o al riconoscimento del rendimento minimo rinviando alla Parte III del Prospetto per ulteriori informazioni.

5. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO/COMPARTO

Descrivere i rischi connessi in via generale alla partecipazione al fondo/comparto, evidenziando l'eventualità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito. Indicare che l'andamento del

⁽⁴⁾ Cfr. nota 3.

valore delle quote/azioni del fondo/comparto può variare in relazione alla tipologia e ai settori dell'investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento.

Nel caso di OICR aperti indicizzati⁽⁵⁾ indicare i seguenti fattori di rischio:

Rischio di investimento: specificare che non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica del parametro di riferimento prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni; aggiungere che il valore delle quote/azioni può non riflettere il valore e la composizione del patrimonio netto (NAV) dell'OICR. (eventuale)

Rischio parametro di riferimento: specificare che non esiste alcuna garanzia che il parametro di riferimento prescelto continui ad essere calcolato e pubblicato. In tal caso specificare che esiste un diritto al rimborso dell'investitore. (eventuale)

{*Rischio di liquidabilità:* specificare che non vi è certezza che le quote/azioni rimangano negoziate sul mercato di negoziazione e che non vi è garanzia che il mercato secondario sia sempre liquido.}

Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle quote/azioni: evidenziare che la Società di gestione del risparmio/Sicav può sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto (NAV) della quota/azione, la vendita, la conversione (c.d. *switch*) ed il rimborso delle quote/azioni; specificare, inoltre, che l'insieme delle quote/azioni di un fondo/comparto può essere riacquistato dalla Società di gestione del risparmio/Sicav. (eventuale)

6. CONFLITTI DI INTERESSE

Riportare l'avvertenza che le procedure di gestione dei conflitti di interessi sono illustrate nella Parte III, Sez. F, par. 12 del Prospetto.

7. INCENTIVI (eventuale)

Riportare in forma sintetica i termini essenziali degli accordi conclusi dalla SGR/Sicav in materia di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie stipulati in conformità alla normativa vigente, rinviando l'illustrazione degli ulteriori dettagli di tali accordi alla Parte III, Sez. G, del Prospetto.

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Indicare la denominazione del fondo/comparto, la data di istituzione ed il codice ISIN.

Nel caso in cui il presente Prospetto sia relativo a OICR aperti indicizzati⁽⁶⁾:

- illustrare sinteticamente la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati di negoziazione; (eventuale)
- {specificare la distinzione tra sottoscrizione e rimborso delle quote/azioni direttamente attraverso la Società di gestione del risparmio/Sicav e acquisto/vendita di quote/azioni nel mercato di negoziazione}.

⁽⁵⁾ Si fa riferimento ai fondi/comparti con gestione "a *benchmark*" di tipo "passivo" (cfr. *infra* Sez. B, par. 9, lett. a e Glossario).

⁽⁶⁾ Cfr. nota 5.

8. SCOMPOSIZIONE PERCENTUALE DELL'IMPORTO VERSATO

L'importo versato – al netto delle commissioni di sottoscrizione e degli altri costi fissi sostenuti dall'investitore al momento della sottoscrizione – è investito in quote/azioni di fondi/comparti (c.d. capitale investito).

Si riporta di seguito, nella Tab. 1, la scomposizione in termini percentuali dell'importo versato⁽⁷⁾⁽⁸⁾.

Tab. 1. Scomposizione percentuale dell'importo versato.

COMPONENTI DELL'IMPORTO VERSATO		VALORE %
A. CAPITALE INVESTITO		%
B. Commissioni di sottoscrizione ⁽⁹⁾		%
C. CAPITALE NOMINALE	C = A + B	%
D. Altri costi (costi fissi)		%
E. IMPORTO VERSATO	E = C + D	100,00%

Inserire la seguente frase:

«L'importo versato al netto delle eventuali commissioni di sottoscrizione e degli altri costi rappresenta il capitale investito in quote/azioni di fondi/comparti.»

9. TIPOLOGIA DEL FONDO/COMPARTO

- a) gestione del fondo/comparto⁽¹⁰⁾.

Nel caso di fondi/comparti con gestione “protetta” inserire la seguente avvertenza: **«Avvertenza: la protezione degli investimenti non costituisce garanzia di rendimento minimo o restituzione del capitale investito.»**;

- b) qualifica del fondo/comparto⁽¹¹⁾ (eventuale);

⁽⁷⁾ Tale scomposizione esprime il capitale investito e il capitale nominale, nonché l'incidenza delle commissioni di sottoscrizione e degli altri costi fissi in relazione all'importo versato, in tutti i casi in cui è prevista – in via esclusiva ovvero congiuntamente ad altre modalità – la sottoscrizione con un unico versamento. Per la compilazione della tabella nel caso in cui sia prevista esclusivamente la sottoscrizione mediante piano di accumulo e le commissioni di sottoscrizione siano funzione del periodo di versamento cfr. *infra* nota 9.

⁽⁸⁾ Per i fondi/comparti che per i quali le commissioni di sottoscrizione siano funzione dell'importo versato, la scomposizione deve essere effettuata con riferimento all'importo minimo del versamento richiesto al potenziale sottoscrittore. Nel caso di mancata previsione di tale importo minimo, la scomposizione deve essere effettuata facendo riferimento ad un importo minimo versato pari a 1.200 Euro (piano di accumulo) ovvero a 10.000 Euro (nel caso di sottoscrizione con un unico versamento). In tali casi, riportare di seguito alla tabella l'importo del versamento preso a riferimento.

⁽⁹⁾ Per i fondi/comparti che prevedono esclusivamente la sottoscrizione mediante piano di accumulo e per i quali le commissioni di sottoscrizione siano funzione del periodo di versamento, la tabella deve riportare la percentuale delle commissioni di sottoscrizione massime. Nel caso in cui tale valore risulti superiore di almeno cinque volte al valore medio di tali commissioni, espresse in termini percentuali, come previste dal contratto, è possibile inserire un'avvertenza tesa ad evidenziare tale differenza di commissioni di sottoscrizione.

⁽¹⁰⁾ La gestione deve essere espressa per ogni fondo/comparto – in relazione alla tipologia di ingegnerizzazione finanziaria che lo caratterizza – sulla base delle seguenti alternative: “flessibile”, “a *benchmark*” e “protetta”. La gestione “flessibile” deve essere utilizzata per i fondi/comparti la cui politica di investimento è caratterizzata da un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati; la gestione “a *benchmark*” per i fondi/comparti la cui politica di investimento è legata a un parametro di riferimento (c.d. *benchmark*); la gestione “protetta” per i fondi/comparti la cui politica di investimento è orientata a proteggere una percentuale del capitale investito.

- c) categoria del fondo/comparto⁽¹²⁾;
- d) valuta di denominazione.

10. PROFILO DI RISCHIO DEL FONDO/COMPARTO

- e) grado di rischio connesso all'investimento nel fondo/comparto⁽¹³⁾;
- f) per i fondi/comparti con gestione “a *benchmark*” di tipo “attivo” specificare il grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al *benchmark*⁽¹⁴⁾; (eventuale)
- g) per i fondi/comparti con gestione “protetta” indicare gli scenari probabilistici di rendimento del capitale investito del fondo/comparto nell'orizzonte temporale di riferimento.

La rappresentazione degli scenari è svolta mediante il confronto con il rendimento di attività finanziarie prive di rischio sul medesimo orizzonte temporale, come indicato nella seguente Tab. 2. Il contenuto della tabella deve essere ulteriormente articolato al fine di ripartire la massa di probabilità indicata nella riga afferente alla protezione tra i seguenti due eventi: “*La protezione non si realizza*” e “*La protezione si realizza*”⁽¹⁵⁾.

⁽¹¹⁾ La qualifica del fondo/comparto (cfr. Glossario) può essere selezionata tra una o più delle seguenti alternative: “indicizzato”, “etico”, “garantito” e “a formula”. La qualifica “indicizzato” deve essere selezionata esclusivamente per i fondi/comparti con gestione “a *benchmark*” di tipo “passivo” (cfr. Glossario); la qualifica “etico” può essere selezionata per i fondi/comparti con qualsiasi tipo di gestione; le qualifiche “garantito” e “a formula” possono essere selezionate solo per i fondi/comparti con gestione “flessibile” o “protetta”.

⁽¹²⁾ La categoria del fondo/comparto (cfr. Glossario) deve essere coerente con le caratteristiche della politica di investimento del medesimo.

⁽¹³⁾ Il grado di rischio deve essere indicato nel Prospetto in termini descrittivi: “basso”, “medio-basso”, “medio”, “medio-alto”, “alto” e “molto alto”; e deve essere stimato avendo presente la volatilità delle quote/azioni del fondo/comparto (scostamento quadratico medio dei rendimenti giornalieri) nel corso dell'ultimo anno. Qualora la stessa non sia disponibile, per i fondi/comparti con gestione “flessibile” indicare il grado di rischio coerente con la politica di investimento prevista; per quelli con gestione “a *benchmark*” utilizzare la volatilità del relativo *benchmark*; per quelli con gestione “protetta” indicare il grado di rischio coerente con la politica di investimento e con il livello di protezione previsti.

⁽¹⁴⁾ Il grado di scostamento rispetto al *benchmark* deve essere indicato nel Prospetto in termini descrittivi: “contenuto”, “significativo” e “rilevante”.

⁽¹⁵⁾ Gli scenari probabilistici di rendimento del fondo/comparto sono basati sui risultati di simulazioni numeriche di rendimento del capitale investito al termine dell'orizzonte temporale di riferimento, effettuate secondo le istruzioni operative indicate dalla Consob.

Tab. 2. Scenari di rendimento del capitale investito.

SCENARI DI RENDIMENTO DEL CAPITALE INVESTITO ⁽¹⁶⁾	PROBABILITÀ DELL'EVENTO
Il rendimento è <u>negativo</u>	%
Il rendimento è <u>positivo ma inferiore</u> a quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento	%
Il rendimento è <u>positivo e in linea</u> con quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento	%
Il rendimento è <u>positivo e superiore</u> a quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento	%

Indicare la seguente avvertenza:

«Avvertenza: I valori indicati nella Tabella sopra riportata hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione del profilo di rischio dell'investimento finanziario.»

Rinviare per maggiori informazioni alla Parte III, Sez. B, par. 10 del presente Prospetto.

(eventuale)

11. FINALITÀ DEL FONDO/COMPARTO

- h) finalità del fondo/comparto in relazione ai potenziali destinatari⁽¹⁷⁾. Indicare, ove previste, le garanzie offerte da terzi (ad es. di restituzione del capitale investito, di rendimento minimo);
- i) orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale investitore⁽¹⁸⁾.

12. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO/COMPARTO

Riportare i seguenti elementi informativi per i fondi/comparti diversi da quelli con gestione “a benchmark” di tipo “passivo” (i.e. OICR aperti indicizzati):

- j.1) principali tipologie di strumenti finanziari⁽¹⁹⁾ e valuta di denominazione; precisare la possibilità di

⁽¹⁶⁾ Per i fondi/comparti con gestione “protetta” aventi qualifica “garantito” per i quali la percentuale di capitale investito che si intende proteggere (cfr. *infra* par. 12, lett. 1, punto *sub* 3) sia almeno pari al 100%, lo scenario “Il rendimento è negativo” non deve essere compilato.

⁽¹⁷⁾ Ad esempio “conservazione del capitale” tramite un fondo/comparto Liquidità Area Euro; “crescita del capitale” tramite un fondo/comparto Azionario Europa.

⁽¹⁸⁾ L’orizzonte temporale consigliato, determinato in relazione al grado di rischio e allo stile di gestione del portafoglio di investimenti del fondo/comparto e nel rispetto del principio della neutralità al rischio, deve essere espresso in termini di anni.

⁽¹⁹⁾ Occorre indicare la rilevanza degli investimenti e degli elementi caratterizzanti in termini qualitativi (“principale”, “prevalente”, “significativo”, “contenuto”, “residuale”). In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in

investimento in depositi bancari; indicare se il fondo/comparto investe in quote/azioni di OICR e, in caso positivo, la rilevanza degli investimenti in OICR istituiti o gestiti dalla SGR/Sicav e/o da SGR/Sicav del medesimo gruppo di appartenenza;

- j.2) aree geografiche/mercati di riferimento;
- j.3) categorie di emittenti (specificare se trattasi di emittenti governativi, sovranazionali, societari, c.d. *corporate*, altro) e/o settori industriali, ove rilevanti;
- j.4) specifici fattori di rischio ove rilevanti: investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione; investimenti in titoli c.d. strutturati; durata media finanziaria (*duration*) e merito creditizio (*rating*) minimo della componente obbligazionaria del portafoglio; investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cosiddetti Paesi Emergenti; eventuali altri fattori di rischio;
- j.5) possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari derivati, nonché l'incidenza dell'utilizzo degli strumenti derivati sul profilo di rischio del fondo/comparto;
- k) garanzie: per i fondi/comparti con garanzia di restituzione del capitale investito o di rendimento minimo illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale per la garanzia, nonché gli eventuali limiti e condizioni per l'operatività della garanzia medesima, rinviando per maggiori informazioni alla Parte III, Sez. B del presente Prospetto; (eventuale)
- l) stile di gestione:
 - per i fondi/comparti con gestione "flessibile" e per quelli con gestione "a *benchmark*" di tipo "attivo", specificare gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio;
 - per i fondi/comparti con gestione "protetta" illustrare sinteticamente le modalità gestionali adottate per la protezione (rinviano per maggiori informazioni alla Parte III, Sez. B del presente Prospetto), indicando tra l'altro:
 1. l'orizzonte temporale preso a riferimento per la protezione, se previsto;
 2. la quota-parte massima del patrimonio del fondo/comparto investibile in attività rischiose (c.d. margine di manovra) definita tramite la metodologia di protezione adottata e tenendo conto del valore finanziario del tempo in relazione all'orizzonte temporale di cui al punto *sub 1*;
 3. la percentuale di capitale investito del fondo/comparto che si intende proteggere (c.d. quota protetta) o il valore di protezione della quota contrattualmente identificato (c.d. valore protetto);
 4. l'eventuale formula che, insieme alla percentuale di cui al punto *sub 3*, viene utilizzata per la determinazione del livello di protezione;

controvalore al 70% del totale dell'attivo del fondo/comparto; il termine "prevalente" gli investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" gli investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" gli investimenti compresi tra il 10% e il 30%; infine, il termine "residuale" gli investimenti inferiori al controvalore al 10% del totale dell'attivo del fondo/comparto. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del fondo/comparto, posti i limiti definiti nel relativo Regolamento/Statuto. La suddetta scala qualitativa deve essere illustrata in apposita nota a piè di pagina.

- m) per i fondi/comparti con gestione “flessibile” e per quelli con gestione “ a *benchmark*” indicare inoltre l’esistenza di tecniche di gestione dei rischi rimandando alla Parte III del Prospetto per la loro illustrazione;
- n) destinazione dei proventi. Specificare se il fondo/comparto è ad accumulazione ovvero a distribuzione dei proventi. Per i fondi/comparti a distribuzione, indicare i criteri di determinazione dell’importo da distribuire e le modalità di distribuzione, nonché le agevolazioni previste per il caso di reinvestimento.

Inserire la seguente avvertenza:

«Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale/bilancio d'esercizio.»

Per i fondi/comparti con gestione “a *benchmark*” di tipo “passivo” (i.e. OICR aperti indicizzati) specificare che la politica di investimento consiste nella costituzione di un portafoglio finalizzato alla riproduzione, anche sintetica ovvero modificata attraverso l’utilizzo di derivati, di un indice finanziario o di un paniere di titoli. Specificare che il gestore rettifica la composizione del portafoglio in relazione ai cambiamenti che dovessero essere effettuati nella composizione dell’indice o del paniere di titoli; indicare la denominazione ed il *provider* dell’indice o del paniere di titoli, specificando inoltre le modalità, la periodicità di calcolo e le sue modalità di diffusione; descrivere in forma tabellare l’indice finanziario o il paniere di titoli prescelto in termini di:

- per la componente azionaria: indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in paesi emergenti; composizione settoriale; primi dieci strumenti finanziari;
- per la componente obbligazionaria: durata media finanziaria (*duration*), indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in paesi emergenti; peso percentuale degli investimenti in titoli obbligazionari degli emittenti aventi un *rating* inferiore al c.d. *investment grade*;
- per la componente derivativa: *pay-off* ed esemplificazione dell’impatto⁽²⁰⁾ rispetto all’andamento dell’indice finanziario o del paniere di titoli. (eventuale)

13. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. *BENCHMARK*)

Per i fondi/comparti con gestione “a *benchmark*” di tipo “attivo” indicare un parametro di riferimento (c.d. *benchmark*) coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del fondo/comparto medesimo⁽²¹⁾. Descrivere sinteticamente il parametro di riferimento.

Qualora il *benchmark* non costituisca un parametro significativo per lo stile gestionale adottato⁽²²⁾, esplicitare in suo luogo una misura di rischio del fondo/comparto per uno specifico intervallo temporale.

14. CLASSI DI QUOTE/AZIONI (eventuale)

⁽²⁰⁾ Indicare l’effetto moltiplicativo connesso alla struttura del derivato (ad es. nel caso in cui attraverso quest’ultima il valore del/la fondo interno/OICR/linea sia duplicato rispetto a quello dell’indice finanziario o del paniere di titoli, occorre darne evidenza nel Prospetto).

⁽²¹⁾ Il *benchmark* prescelto dovrà essere un parametro oggettivo, costruito facendo riferimento ad indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo. Per i fondi/comparti ad accumulazione dei proventi, che prevedono il reinvestimento dei dividendi, il *benchmark* utilizzato dovrà possedere caratteristiche analoghe (c.d. *total return benchmark*).

⁽²²⁾ Tale circostanza ricorre per i fondi/comparti con gestione “flessibile” o “protetta”.

Nel caso di investimento in quote/azioni di fondi interni/OICR con pluralità di classi, descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive delle diverse classi rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto ed al/lo Regolamento di gestione/Statuto. Per i relativi oneri rinviare alla Sez. D, par. 19.

{C) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

15. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI

Indicare il mercato di negoziazione e gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta l'ammissione alle negoziazioni delle quote/azioni ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, specificando tale data.

16. NEGOZIABILITÀ DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare sinteticamente le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dall'ammissione alle negoziazioni rinviando alla Parte III del Prospetto per maggiori informazioni.

Indicare gli ulteriori mercati di negoziazione presso cui le quote/azioni sono negoziate.

17. SPECIALISTI

Indicare gli operatori specialisti rinviando alla Parte III del Prospetto per la descrizione puntuale del ruolo degli stessi.

18. VALORE DEL PATRIMONIO NETTO (NAV)

Specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la Società di gestione del risparmio/Sicav calcola in via continuativa il valore del patrimonio netto (NAV) al variare del corso del parametro di riferimento.}

D) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

19. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEL FONDO/COMPARTO

19.1 Oneri a carico del sottoscrittore

Indicare in forma tabellare l'entità dei diversi oneri a carico del sottoscrittore (commissioni di sottoscrizione, di rimborso, di *switch* e spese per diritti fissi). Nei casi di adesione al fondo/comparto tramite piano di accumulo, qualora l'applicazione delle commissioni di sottoscrizione non sia proporzionale al valore del singolo versamento, riportare la seguente avvertenza: *«In caso di mancato completamento del piano di accumulo l'entità delle commissioni di sottoscrizione potrà essere superiore a quella indicata nel presente Prospetto.»*.

Indicare le facilitazioni commissionali previste (ad es. beneficio di accumulo, operazioni di passaggio tra fondi/comparti, beneficio di reinvestimento).

Ove l'[offerta] {ammissione alle negoziazioni} sia accompagnata da garanzie di terzi (ad es. di restituzione del capitale investito, di rendimento minimo) specificare distintamente gli eventuali costi aggiuntivi per il sottoscrittore.

{Specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.

Specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore netto della quota/azione.}

19.2 Oneri a carico del fondo/comparto

19.2.1 ONERI DI GESTIONE

Indicare in forma tabellare l'entità delle commissioni di gestione (c.d. di base) e delle eventuali commissioni di incentivo (o di *performance*) esemplificando le modalità di calcolo. Nell'ipotesi in cui il fondo/comparto investa almeno il 10% dell'attivo in quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle commissioni di gestione applicabili dagli OICR sottostanti.

19.2.2 ALTRI ONERI

Indicare la misura massima degli oneri dovuti alla banca depositaria e la natura degli altri oneri a carico del fondo/comparto. Precisare che le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili. Ove l'[offerta] {ammissione alle negoziazioni} sia accompagnata da garanzie di terzi (ad es. di restituzione del capitale investito, di rendimento minimo) specificarne i relativi costi.

Specificare che le spese e i costi annuali effettivi sostenuti dal fondo/comparto nell'ultimo triennio sono indicati nella Parte II del Prospetto.

20. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Indicare sinteticamente se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo/comparto precisandone la misura massima applicabile.

21. SERVIZI/PRODOTTI ABBINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL FONDO/COMPARTO (eventuale)

Inserire puntuale rinvio al documento illustrativo dei servizi/prodotti abbinati, disponibile su richiesta dell'investitore. Nel caso di abbinamento del fondo/comparto ad un c.d. conto di liquidità è sufficiente inserire puntuale rinvio alla relativa norma contenuta nel/lo Regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.

22. REGIME FISCALE

Indicare in sintesi il regime di tassazione del fondo/comparto. Per la descrizione del regime fiscale vigente sia con riguardo alle partecipazioni al fondo/comparto, sia con riguardo al trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione al fondo/comparto in caso di donazione e successione, rinviare alla Parte III del Prospetto.

E) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO {E DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO SUL MERCATO DI NEGOZIAZIONE}

23. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare gli elementi essenziali (ad es. importi minimi, valore unitario della quota/azione) delle modalità di sottoscrizione del fondo/comparto rinviano al/lo Regolamento di gestione/Statuto per la puntuale descrizione di tali modalità e facendo espresso rinvio al Modulo di sottoscrizione come unico mezzo di adesione al fondo/comparto.

{Precisare che gli investitori interessati ad acquisire quantitativi inferiori possono rivolgersi direttamente al mercato di negoziazione (cfr. Sez. C).}

Specificare se le sottoscrizioni possono essere effettuate mediante consegna dei titoli che compongono l'indice o il paniere di indici. (eventuale)

Menzionare la generica possibilità di sottoscrivere mediante tecniche di comunicazione a distanza rinviano per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto, Sez. C, par. 11. Specificare la tempistica di valorizzazione dell'investimento. Evidenziare sinteticamente la disciplina per l'esercizio del diritto di recesso prevista dalla normativa vigente.

Specificare i termini di invio della lettera di conferma e rinviare alla Parte III del Prospetto per il relativo contenuto.

24. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote/azioni detenute e rinviare al/lo Regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav per la descrizione delle modalità di richiesta, dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso. Rinviare alla Sez. D, par. 19.1 per gli eventuali oneri.

Menzionare, qualora prevista, la possibilità del partecipante di richiedere il rimborso programmato, inserendo puntuali rinvii alla relativa norma contenuta nel/lo Regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.

Specificare i termini di invio della lettera di conferma del disinvestimento e rinviare alla Parte III del Prospetto per il relativo contenuto.

25. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE

Riportare la facoltà riconosciuta al partecipante di effettuare versamenti successivi e operazioni di passaggio tra i fondi/comparti disciplinati dal medesimo Regolamento di gestione/Statuto. Riferire tale facoltà anche ai fondi/comparti successivamente inseriti nel Prospetto e per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa tratta dal Prospetto semplificato aggiornato. Rinviare al/lo Regolamento di gestione/Statuto per le modalità e termini di esecuzione di tali operazioni ed alla Sez. D, par. 19.1 per gli eventuali oneri. Specificare che la sospensiva prevista dall'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 non si applica a tali operazioni:

- nel caso di passaggio tra comparti della stessa Sicav;
- nel caso di passaggio tra fondi esclusivamente qualora il Prospetto, consegnato in sede di prima

sottoscrizione, sia redatto per l'intero Sistema/Famiglia di fondi.

{26. MODALITÀ DI INVESTIMENTO/DISINVESTIMENTO NEL MERCATO DI NEGOZIAZIONE

Indicare che le quote/azioni del fondo/comparto possono essere acquistate/vendute sul mercato di negoziazione attraverso gli intermediari autorizzati.

Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguiti a carico dei medesimi previsti dalla normativa vigente.}

F) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

[27. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con indicazione dei quotidiani e delle eventuali altre fonti ove è possibile rilevare detto valore.

Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel/lo Regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.]

28. INTERVENTO IN ASSEMBLEA (eventuale)

Descrivere in sintesi il diritto riconosciuto al partecipante di intervenire e votare nelle assemblee della Sicav. Indicare le modalità con cui il partecipante può esercitare tale diritto. Evidenziare infine le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione con l'elenco delle materie da trattare in assemblea.

[29. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

Specificare che la Società di gestione del risparmio/Sicav provvede ad inviare annualmente ai partecipanti le informazioni relative ai dati storici di rischio-rendimento del fondo/comparto e al *Total Expense Ratio* riportate nella Parte II del Prospetto. Evidenziare che, in caso di modifiche essenziali intervenute con riguardo al fondo/comparto, la Società provvede altresì ad inviare tempestivamente ai partecipanti la relativa informativa, redatta secondo criteri volti ad assicurare una agevole comparazione delle informazioni modificate con quelle preesistenti.

Specificare che il partecipante può anche richiedere la situazione riassuntiva delle quote/azioni detenute, nei casi previsti dalla normativa vigente.

30. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

Indicare la facoltà, riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

- a) Parte III del Prospetto – Altre informazioni sull'investimento;
- b) Regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav;

- c) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale/bilancio d'esercizio e relazione semestrale, se successiva)⁽²³⁾;
- d) documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione del fondo/comparto;
- e) altre tipologie di informazioni disponibili per l'investitore. (eventuale)

Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta ed i termini di invio della sopra indicata documentazione.

Precisare che i documenti contabili dei fondi/comparti sono inoltre disponibili presso la Società di gestione del risparmio/Sicav e presso la banca depositaria (ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti).

Specificare che la Società può inviare la documentazione informativa elencata nel presente paragrafo e nel par. 29, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Specificare che le Parti I, II e III del Prospetto e i documenti menzionati *sub b* e *c* sono altresì pubblicati nel sito *Internet* della Società di gestione del risparmio/Sicav. Indicare le eventuali altre tipologie di informazioni reperibili nel sito medesimo.]

{31. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con specificazione dei quotidiani sui quali detto valore è pubblicato.

Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel/lo Regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.

32. INFORMATIVA PER GLI INVESTITORI

Specificare che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito *Internet* della Società di gestione del risparmio/Sicav e della società di gestione del mercato di negoziazione:

- a) Parti I, II e III del Prospetto;
- b) Regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav;
- c) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale/bilancio d'esercizio e relazione semestrale, se successiva)⁽²⁴⁾;
- d) documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione del fondo/comparto;
- e) altre tipologie di informazioni disponibili per l'investitore. (eventuale)

⁽²³⁾ Evidenziare che, nel caso di due o più fondi/comparti illustrati nel medesimo Prospetto, i partecipanti a ciascun fondo/comparto hanno diritto di richiedere anche i documenti relativi agli altri fondi/comparti di cui al medesimo Prospetto.

⁽²⁴⁾ Cfr. nota 23.

CONSOB

Precisare che la documentazione di cui sopra è disponibile anche presso la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.

Indicare la facoltà, riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi.

Specificare che le variazioni delle informazioni inerenti al presente Prospetto ai sensi della normativa vigente, ivi comprese le informazioni relative ai fondi/comparti di nuova istituzione che non siano contenute nel Prospetto iniziale, sono comunicate mediante loro tempestiva pubblicazione sul sito *Internet* della Società di gestione del risparmio/Sicav e rese disponibili presso la società di gestione del mercato di negoziazione e la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.

Specificare che la Società di gestione del risparmio/Sicav provvede a pubblicare sui quotidiani di cui al par. 31, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del Prospetto pubblicato.

Indicare gli indirizzi *Internet* della Società di gestione del risparmio/Sicav e della società di gestione del mercato.

Specificare che le Parti I, II e III del Prospetto e i documenti menzionati *sub b* e *c* sono altresì pubblicati nel sito *Internet* della Società di gestione del risparmio/Sicav. Indicare le eventuali altre tipologie di informazioni reperibili nel sito medesimo.}

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

«La Società di gestione del risparmio/Società di investimento a capitale variabile < inserire la denominazione della società > si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto, nonché della loro coerenza e comprensibilità.»

Il Rappresentante legale
(Generalità e firma autografa)

**PARTE II DEL PROSPETTO [D'OFFERTA] {DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI} –
ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL/I FONDO/I
oppure COMPARTO/I**

Inserire le seguenti frasi:

«Data di deposito in Consob»

«Data di validità: dal ... al ...⁽²⁵⁾.»

DATI STORICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO

I dati storici di rischio-rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale e riferiti, in caso di molteplicità di classi, a ciascuna classe.

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del fondo/comparto e del *benchmark* (ove applicabile) nel corso degli ultimi dieci anni solari⁽²⁶⁾. Specificare che i dati di rendimento del fondo/comparto non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali di rimborso) a carico dell'investitore.

Evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota/azione del fondo/comparto e del *benchmark* (ove applicabile) nel corso dell'ultimo anno solare⁽²⁷⁾.

Riportare in forma tabellare il rendimento medio composto su base annua del fondo/comparto nel corso degli ultimi cinque anni solari ovvero nel corso dell'intero periodo per cui il dato è disponibile, se inferiore a cinque anni. Per i fondi/comparti con gestione "a *benchmark*" tale dato deve essere confrontato con il corrispondente dato relativo al *benchmark*⁽²⁸⁾.

Inserire la seguente avvertenza:

«I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.»

⁽²⁵⁾ Cfr. nota 3. In occasione dell'aggiornamento periodico annuale, il termine di validità coinciderà con la data di pubblicazione della Parte aggiornata (da effettuarsi entro il mese di febbraio di ciascun anno).

⁽²⁶⁾ Nel caso in cui il fondo/comparto sia operativo da meno di dieci anni, i dati devono essere riportati per tale minore periodo. Qualora vi siano state significative modifiche della politica di investimento rivenienti da variazioni nel grado di rischio e/o nello stile di gestione del fondo/comparto, occorre evidenziare tale circostanza e procedere all'azzeramento delle *performance* passate. Inoltre, la Società può richiedere l'annullamento dei dati storici nel caso di cambiamento della Società che gestisce. Per i fondi/comparti con gestione "a *benchmark*", il *benchmark* andrà sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto; inoltre, nel caso di modifica non significativa della politica di investimento, le *performance* del fondo/comparto vanno rappresentate insieme a quelle del *benchmark* adottato prima della modifica della politica di investimento e a quelle del *benchmark* adottato dopo tale modifica.

⁽²⁷⁾ Il dato numerico andrà riportato in Euro. Per i fondi/comparti valorizzati in un'altra valuta (ad es. il Dollaro), occorrerà affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in Euro. Il grafico deve essere costruito con punti di rilevazione mensili. Qualora l'andamento del fondo/comparto non sia disponibile per l'intero ultimo anno, occorre riportare esclusivamente l'andamento del *benchmark* specificando che non è indicativo delle future *performance* del fondo/comparto (cfr. ultima parte della nota 26).

⁽²⁸⁾ Al fine di consentire un corretto confronto tra il fondo/comparto e il relativo *benchmark*, evidenziare che la *performance* del fondo/comparto riflette oneri sullo stesso gravanti e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*. Detto *benchmark* può essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al fondo/comparto.

Nel caso in cui sia specificata nella Parte I del Prospetto, riportare la misura di rischio *ex-ante* del fondo/comparto e una coerente misura *ex-post* dell'ammontare di rischio sopportato nel corso dell'ultimo anno solare.

[Indicare la data di inizio del collocamento delle quote/azioni del fondo/comparto ed il periodo previsto di durata dello stesso; il patrimonio netto; il valore della quota/azione a fine periodo; il nominativo dell'eventuale soggetto cui è stata delegata la gestione.]

{Indicare la data di inizio dell'ammissione alle negoziazioni delle quote/azioni del fondo/comparto ed il periodo previsto di durata dello stesso; il patrimonio netto; il valore della quota/azione a fine periodo; il nominativo dell'eventuale soggetto cui è stata delegata la gestione.}

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI DEL FONDO/COMPARTO

Riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio⁽²⁹⁾, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo/comparto ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER). In caso di esistenza di più classi, il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse.

Dare evidenza che nel calcolo del TER sono considerati i seguenti oneri⁽³⁰⁾:

COSTI E SPESE A CARICO DEL FONDO/COMPARTO	Anno	Anno	Anno
Totale commissioni	%	%	%
➤ commissioni di gestione	%	%	%
➤ commissioni di incentivo/ <i>performance</i> (eventuale)	%	%	%
TER degli OICR sottostanti ⁽³¹⁾ (eventuale)	%	%	%
Compenso e spese della banca depositaria ⁽³²⁾	%	%	%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio del fondo/comparto	%	%	%
Spese legali e giudiziarie	%	%	%
Spese di pubblicazione	%	%	%
Spese dirette di collocamento ⁽³³⁾ (eventuale)	%	%	%
Altri oneri gravanti sul fondo/comparto (specificare)	%	%	%
TOTALE	%	%	%

⁽²⁹⁾ Per i fondi/comparti con chiusura dell'esercizio contabile non coincidente con l'anno solare, le Società di gestione del risparmio/Sicav possono indicare il TER calcolato sulla base dei dati riferiti agli ultimi tre esercizi chiusi prima dell'aggiornamento annuale del Prospetto.

⁽³⁰⁾ In sede di prima applicazione (aggiornamento dei dati entro il 29 febbraio 2008), la tabella può essere compilata solo per l'ultimo anno, mentre deve essere indicato il dato sintetico di TER relativo agli anni precedenti.

⁽³¹⁾ Il dato di TER degli OICR sottostanti – espresso al netto delle eventuali retrocessioni effettuate a favore del fondo/comparto acquirente – deve essere riportato nell'ipotesi in cui il fondo/comparto investa almeno il 10% del totale attivo in OICR.

⁽³²⁾ Si tratta del compenso per lo svolgimento delle funzioni di banca depositaria ai sensi di legge, nonché delle spese legate alle attività generali di *settlement*, di tenuta dei conti e di eventuale calcolo del valore delle quote/azioni (c.d. NAV) svolte dalla banca per conto della Società di gestione del risparmio/Sicav. Specificare se la banca depositaria svolge o meno l'attività di calcolo del NAV.

⁽³³⁾ Specificare le spese di collocamento quando sono sostenute direttamente dal fondo/comparto.

CONSOB

Indicare che nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo/comparto, né degli oneri fiscali sostenuti. Evidenziare, inoltre, che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (rinvia alla Parte I, Sez. D, par. 19.1).

Specificare che ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal fondo/comparto nell'ultimo anno sono reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del fondo/bilancio d'esercizio della Sicav.

Nell'ipotesi in cui il fondo/comparto investa almeno il 10% del totale attivo in OICR, il TER deve essere calcolato come rapporto percentuale fra le seguenti grandezze:

- la somma degli oneri direttamente posti a carico del fondo/comparto e quelli indirettamente sostenuti attraverso l'investimento nei singoli OICR sottostanti, stimati sulla base del rispettivo TER e ponderati per la frazione di patrimonio in essi investita;
- il patrimonio netto medio del fondo/comparto.

Nella quantificazione degli oneri occorre tenere conto delle eventuali commissioni di sottoscrizione e di rimborso degli OICR sottostanti.

Ove il TER di uno o più OICR sottostanti non sia disponibile si potrà in alternativa utilizzare, per gli OICR sottostanti, la relativa commissione di gestione, dandone opportuna indicazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare, per ciascun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza della SGR/Sicav.

PARTE III DEL PROSPETTO [D'OFFERTA] {DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI} - ALTRE INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

Riportare la denominazione della Società di gestione del risparmio/Sicav e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire le seguenti indicazioni:

«La presente Parte III (Altre Informazioni sull'Investimento), unitamente alle Parti I e II, costituisce il Prospetto completo relativo all'[offerta al pubblico] {ammissione alle negoziazioni} di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione> di diritto italiano armonizzato/non armonizzato alla Direttiva 85/611/CE», ovvero «all'[offerta al pubblico] {ammissione alle negoziazioni} di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati/non armonizzati alla Direttiva 85/611/CE appartenenti al Sistema <inserire la denominazione del Sistema>. Il Regolamento di gestione dei fondi/Lo Statuto della Sicav forma parte integrante del Prospetto completo, al quale è allegato.»

Inserire le seguenti frasi:

«Data di deposito in Consob »

«Data di validità: dal ... al ...⁽³⁴⁾.»

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. LA SGR/SICAV

Indicare la denominazione e la forma giuridica; una presentazione delle attività esercitate e dell'eventuale gruppo di appartenenza; gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia ed il numero di iscrizione all'Albo; sintesi delle attività effettivamente svolte; le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti che, secondo le informazioni a disposizione della Società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della SGR/Sicav; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della Società, allorché le stesse siano significative in relazione a quest'ultima; gli altri fondi/comparti gestiti.

⁽³⁴⁾ Cfr. nota 3.

2. IL FONDO/COMPARTO

Breve descrizione della natura giuridica e delle finalità del fondo comune di investimento di tipo aperto/della Sicav.

Inserire le seguenti informazioni in ordine al fondo/comparto oggetto di illustrazione: la data di istituzione, gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia, la data di inizio di operatività; le variazioni nella politica di investimento seguita e le eventuali sostituzioni effettuate, negli ultimi due anni, con riferimento ai soggetti incaricati della gestione; la data dell'ultima delibera consiliare o assembleare che è intervenuta sul/lo Regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav e del relativo provvedimento di approvazione della Banca d'Italia; per i fondi/comparti con gestione "a *benchmark*" e con riguardo al *benchmark* prescelto, la descrizione dei criteri di costruzione del parametro di riferimento, con specificazione della frequenza del c.d. ribilanciamento, del trattamento dei flussi di cedole/dividendi e altri diritti, della valuta di origine ed eventualmente del tasso di cambio utilizzato (ad es. BCE, Reuters) per esprimere i valori del parametro di riferimento nell'unità di conto domestica, delle fonti informative ove possono essere reperite le relative quotazioni (indicazione del/degli *index-ticker*, del *data-type* e dell'*Info-Provider*); la Società a cui, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, sono conferite deleghe gestionali di rilievo, con specificazione dell'oggetto della delega; le generalità e i dati concernenti la qualificazione ed esperienza professionale del soggetto, o dei componenti l'eventuale organo, che attende alle scelte effettive di investimento.

3. LE CLASSI DI QUOTE/AZIONI (eventuale)

Illustrare le caratteristiche distintive delle diverse classi di quote/azioni emesse.

4. I SOGGETTI CHE PRESTANO GARANZIE E CONTENUTO DELLA GARANZIA (eventuale)

Indicare, nel caso di fondo/comparto garantito, il/i soggetto/i obbligato/i alla restituzione del capitale investito e/o al riconoscimento del rendimento minimo. Illustrare lo schema contrattuale allo scopo utilizzato.

5. GLI INTERMEDIARI DISTRIBUTORI

Indicare denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa (è consentito il rimando ad apposito allegato).

6. LA BANCA DEPOSITARIA

Indicare denominazione e forma giuridica; sede legale ed amministrativa principale, se diversa, nonché sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

7. GLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI

Indicare i principali soggetti che eseguono sui diversi mercati le operazioni disposte per conto del fondo/comparto (è consentito il rimando ad apposito allegato).

{8. GLI SPECIALISTI

Illustrare il ruolo degli specialisti conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato di negoziazione.}

9. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare denominazione e forma giuridica; estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico e durata dello stesso, con riguardo sia al fondo/comparto che alla Società di gestione del risparmio/Sicav; relativi oneri a carico del fondo/comparto.

B) TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

Illustrare le tecniche adottate per la gestione dei rischi di portafoglio del fondo/comparto in relazione alla politica di investimento e ai rischi specifici del fondo/comparto delineati nella Parte I, Sez. B, par. 12 del Prospetto.

Nel caso di fondi/comparti con gestione “protetta” e/o con qualifica “garantito” descrivere le modalità gestionali adottate per la protezione e/o la garanzia. (eventuale)

In particolare, dovranno essere esplicitati i seguenti elementi:

- la tipologia del rischio di posizione che si intende immunizzare, con specifica evidenza della componente collegata ad eventi straordinari; (eventuale)
- le modalità di immunizzazione del rischio, se realizzata attraverso tecniche gestionali e, quindi, tesa alla limitazione della probabilità di conseguire una perdita finanziaria, e/o mediante un contratto accessorio e, quindi, volta alla eliminazione di tale probabilità; (eventuale)
- il periodo di immunizzazione e l'eventuale possibilità di rinnovo della stessa al termine di tale periodo; (eventuale)
- il periodo di sottoscrizione valido ai fini dell'immunizzazione del rischio e la rilevanza del momento di sottoscrizione per la definizione del profilo di rischio-rendimento dell'investimento nelle quote/azioni del fondo/comparto; (eventuale)
- le eventuali condizioni contrattuali di efficacia dell'immunizzazione. (eventuale)

10. ESEMPLIFICAZIONI DI RENDIMENTO DEL CAPITALE INVESTITO (eventuale)

Nel caso di fondi/comparti con gestione “protetta” illustrare con esempi numerici gli scenari di rendimento del capitale investito per differenti ipotesi di andamento dei mercati di investimento.

C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE (c.d. SWITCH)

11. LA SOTTOSCRIZIONE E IL RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI

Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella Comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni del D. Lgs. n. 190 del 19 agosto 2005.

Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalità di sottoscrizione, di rimborso e di conversione per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo/comparto e scoraggiare pratiche abusive.

Illustrare il contenuto della lettera di conferma dell'investimento/disinvestimento.

{D) MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE DELLE QUOTE/AZIONI

Illustrare le modalità di negoziazione delle quote/azioni sul mercato di negoziazione.}

E) REGIME FISCALE

IL REGIME FISCALE

Indicare il regime di tassazione del fondo/comparto e descrivere quello fiscale vigente con riguardo sia alle partecipazioni al fondo/comparto, sia al trattamento delle quote/azioni di partecipazione al fondo/comparto in caso di donazione e successione.

F) CONFLITTI DI INTERESSE

12. LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI

Descrivere le procedure di gestione dei conflitti di interessi ai sensi della normativa vigente.

Indicare gli eventuali limiti alle operazioni con parti correlate, inseriti nel/lo Regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav, che la SGR/Sicav intende rispettare per assicurare la tutela dei partecipanti da possibili situazioni di conflitto di interessi.

G) INCENTIVI (eventuale)

Descrivere nel dettaglio il contenuto degli accordi conclusi dalla SGR/Sicav in materia di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie di cui alla normativa vigente, avendo cura di precisare in modo comprensibile, completo ed accurato la natura e l'importo di tali compensi, commissioni o prestazioni non monetarie o, laddove tale importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo dello stesso⁽³⁵⁾. Specificare, inoltre, i benefici derivanti da tali compensi, commissioni o prestazioni non monetarie che permettono di accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva senza ostacolare l'adempimento dell'obbligo di servire al meglio gli interessi degli OICR.

⁽³⁵⁾ È facoltà della SGR/Sicav precisare che ulteriori informazioni in merito agli accordi conclusi in materia di incentivi sono disponibili, su richiesta dell'investitore, anche tramite *Internet*.

[MODULO DI SOTTOSCRIZIONE]

Inserire le seguenti frasi:

«*Data di deposito in Consob:*»

«*Data di validità: dal ... al ...*⁽³⁶⁾.»

Il Modulo di sottoscrizione forma parte integrante del Prospetto d'offerta e può essere predisposto su fogli staccabili. Evidenziare, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura grafica, l'obbligo di consegna, prima della sottoscrizione, delle Parti I e II del Prospetto d'offerta nonché la possibilità per il sottoscrittore di ottenere – su richiesta – la Parte III del Prospetto ed il/lo Regolamento di gestione/Statuto.

Nel Modulo di sottoscrizione devono essere riportate le informazioni richieste dal/lo Regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav. Specificare, inoltre, che nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite *Internet*, il Modulo di sottoscrizione contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Riportare, anche in forma tabellare, le seguenti informazioni:

- il fondo/comparto e la classe oggetto dell'operazione di sottoscrizione;
- la remunerazione spettante all'intermediario distributore, alle condizioni normativamente consentite, connessa alla prestazione del servizio di collocamento, con evidenza delle singole componenti⁽³⁷⁾; (eventuale)⁽³⁸⁾
- i mezzi di pagamento previsti ed i relativi giorni di valuta;
- i casi – evidenziati in neretto – in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'art. 30, comma 6 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni delle quote/azioni dei fondi/comparti riportati nel Prospetto o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata la partecipante la relativa informativa tratta dal Prospetto semplificato aggiornato.]

⁽³⁶⁾ Cfr. nota 3.

⁽³⁷⁾ In particolare, riportare la quota-parte percepita (in termini percentuali) sulle somme versate a vario titolo dall'investitore in relazione all'investimento nel fondo/comparto (ad es.: commissioni di sottoscrizione, di gestione, ecc.).

⁽³⁸⁾ Nel caso in cui la SGR/Sicav si avvalga di più intermediari distributori e la remunerazione sopra indicata sia differenziata in relazione a ciascun intermediario, occorre predisporre più Moduli di sottoscrizione, indicando in ciascuno di essi lo specifico livello di remunerazione.

APPENDICE

GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO [D'OFFERTA] {DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI}

Banca depositaria: Soggetto preposto alla custodia del patrimonio di un fondo e al controllo della gestione al fine di garantire i criteri di separatezza contabile e i principi di correttezza e di trasparenza amministrativa.

Benchmark: Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi/comparti.

Capitale investito: Valore rappresentativo della quota dell'importo versato che viene effettivamente investita dalla SGR/Sicav in fondi/comparti.

Capitale maturato: Capitale che l'investitore ha il diritto di ricevere alla data di rimborso. Esso è determinato in base alla valorizzazione del capitale investito in corrispondenza delle suddette date.

Capitale nominale: Importo versato al netto dei costi diversi dalle commissioni di sottoscrizione che sono sostenuti dall'investitore al momento della sottoscrizione.

Categoria: La categoria del fondo/comparto è un attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

Classe: Articolazione di un fondo/comparto in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.

Commissioni di gestione: Compenso pagato alla SGR/Sicav mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo/comparto per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolate quotidianamente sul patrimonio netto del fondo/comparto e prelevate ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espresse su base annua.

Commissioni di incentivo (o di performance): Commissione riconosciuta al gestore del fondo/comparto per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa può essere calcolata sull'incremento di valore della quota/azione del fondo/comparto in un determinato intervallo temporale. Nei fondi/comparti con gestione "a benchmark" spesso è tipicamente calcolata in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del fondo/comparto e quello del benchmark.

Commissioni di sottoscrizione: Commissione pagata dall'investitore a fronte dell'acquisto di quote/azioni di un fondo/comparto.

Comparto: Strutturazione di un fondo ovvero di una Sicav in una pluralità di patrimoni autonomi caratterizzati da una diversa politica di investimento e da un differente profilo di rischio.

Conversione (c.d. Switch): Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote/azioni dei fondi/comparti sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote/azioni di altri fondi/comparti.

Destinazione dei proventi: Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

Duration: Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione dei flussi di cassa (c.d. *cash flows*) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.

Fondo comune di investimento: Patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di sottoscrittori e gestito in monte.

Fondo aperto: Fondo comune di investimento caratterizzato dalla variabilità del patrimonio gestito connessa al flusso delle domande di nuove sottoscrizioni e di rimborsi rispetto al numero di quote in circolazione.

Fondo indicizzato: Fondo comune di investimento con gestione “a *benchmark*” di tipo “passivo”, cioè volto a replicare l'andamento del parametro di riferimento prescelto.

Gestione a *benchmark* di tipo attivo: Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento, rispetto a cui la politica di investimento del fondo/comparto è finalizzata a creare “valore aggiunto”. Tale gestione presenta tipicamente un certo grado di scostamento rispetto al *benchmark* che può variare, in termini descrittivi, tra: “contenuto”, “significativo”, e “rilevante”.

Gestione a *benchmark* di tipo passivo: Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento e finalizzata alla replica dello stesso.

Gestore delegato: Intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, il quale gestisce, anche parzialmente, il patrimonio di un OICR sulla base di una specifica delega ricevuta dalla Società di gestione del risparmio in ottemperanza ai criteri definiti nella delega stessa.

Grado di rischio: Misura qualitativa qualificante il profilo di rischio del fondo/comparto in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: “basso”, “medio-basso”, “medio”, “medio-alto”, “alto” e “molto alto”.

Modulo di sottoscrizione: Modulo sottoscritto dall'investitore con il quale egli aderisce al fondo/comparto – acquistando un certo numero delle sue quote/azioni – in base alle caratteristiche e alle condizioni indicate nel Modulo stesso.

Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): I fondi comuni di investimento e le Sicav.

Orizzonte temporale di investimento: Orizzonte temporale consigliato espresso termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio e allo stile di gestione del fondo/comparto, nel rispetto del principio della neutralità al rischio.

Piano di accumulo (PAC): Modalità di sottoscrizione delle quote di un fondo mediante adesione ai piani di risparmio che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l'investimento nel Fondo effettuando più versamenti successivi.

Piano di Investimento di Capitale (PIC): Modalità di investimento in fondi realizzata mediante un unico versamento.

Qualifica: La qualifica del fondo/comparto rappresenta un attributo qualificativo della politica gestionale adottata. Essa può essere selezionata tra una o più delle seguenti alternative: “indicizzato”, “etico”, “garantito” e “a formula”. La qualifica “indicizzato” deve essere selezionata esclusivamente per fondi/comparti con gestione “a benchmark” di tipo “passivo”; la qualifica “etico” può essere selezionata per i fondi/comparti con qualsiasi tipo di gestione; le qualifiche “garantito” e “a formula” possono essere selezionate solo per i fondi/comparti con gestione “flessibile” o “protetta”.

Quota: Unità di misura di un fondo di investimento. Rappresenta la “quota parte” in cui è suddiviso il patrimonio del fondo. Quando si sottoscrive un fondo si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Rating: Giudizio sul merito di credito di uno specifico emittente o di una specifica emissione di strumenti finanziari, tipicamente espresso in una scala qualitativa alfanumerica, rilasciato da soggetti terzi indipendenti (c.d. agenzie di rating).

Regolamento di gestione del fondo (o Regolamento del fondo): Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto di un fondo. Il Regolamento di un fondo deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene l'insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento di un fondo ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori .

Società di gestione del risparmio (in breve SGR): Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

Società di investimento a capitale variabile (in breve Sicav): Società per azioni la cui costituzione è subordinata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia e il cui statuto prevede quale oggetto sociale esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto tramite offerta al pubblico delle proprie azioni. Può svolgere altre attività in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Società di revisione: Società, iscritta ad apposito albo tenuto dalla Consob, che svolge l'attività di controllo sulla regolarità nella tenuta della contabilità del fondo e sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili del medesimo. A seguito dell'analisi, la società rilascia un'apposita relazione di certificazione, tipicamente allegata al/la rendiconto annuale/relazione semestrale del fondo.

Scenari di rendimento del capitale investito: Trattasi degli scenari probabilistici di rendimento del capitale investito del fondo/comparto nell'orizzonte temporale di riferimento a confronto con il rendimento conseguito sul medesimo orizzonte temporale da attività finanziarie prive di rischio

Tipologia di fondo/comparto: La tipologia del fondo/comparto dipende dal macro-stile di gestione che lo caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diversi tipi di gestioni tra loro alternativi: “flessibile”, “a benchmark” e “protetta”. La gestione “flessibile” deve essere utilizzata per fondi/comparti la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati; la gestione “a benchmark” per i fondi/comparti la cui politica di investimento è legata ad un parametro di riferimento (c.d. benchmark) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la gestione “protetta” per i fondi/comparti la cui politica di investimento è orientata a proteggere una percentuale del capitale investito.

CONSOB

Total Expense Ratio (TER): Rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo/comparto ed il patrimonio medio, su base giornaliera, dello stesso. In caso di esistenza di più classi di OICR, il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse.

Valore del patrimonio netto (NAV): Il *Net Asset Value* (NAV) è il valore unitario della quota/azione del fondo/comparto. Esso è determinato dividendo la valorizzazione delle diverse attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo/comparto, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, per il numero di quote/azioni in circolazione.

SCHEMA 2

Prospetto d'offerta [e/o di ammissione alle negoziazioni] di quote di fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano di tipo chiuso ⁽¹⁾⁽²⁾

COPERTINA

Riportare la denominazione della SGR e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire la seguente intestazione:

«Offerta al pubblico [e/o ammissione alle negoziazioni] di quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso/comparto < inserire la denominazione > .»

Riportare in testa al Prospetto, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato:

«Il presente Prospetto si compone delle seguenti Parti:

- *Indice;*
- *Nota di sintesi;*
- *Fattori di rischio;*
- *Informazioni relative all'investimento*
 - *Parte I – Caratteristiche del fondo/comparto, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione*
 - *Parte II – Informazioni specifiche sull'offerta [e/o sull'ammissione alle negoziazioni], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi effettivi del fondo/comparto.»*

Inserire le seguenti frasi:

«Il presente Prospetto è stato depositato in Consob in data ... a seguito dell'approvazione comunicata con nota del ... n. ... ed è valido per l'offerta [e/o sull'ammissione alle negoziazioni] dal ... al ...⁽³⁾.»

«Il Prospetto d'offerta [e/o sull'ammissione alle negoziazioni] è volto ad illustrare all'investitore le principali caratteristiche dell'investimento proposto.»

⁽¹⁾ Nell'ipotesi in cui la SGR promotrice sia diversa dalla SGR gestrice ovvero nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto quote dei fondi di diritto estero non armonizzati, di cui all'articolo 42, comma 5, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, lo schema di Prospetto subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta.

⁽²⁾ Il Prospetto deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e comprensibile affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine è importante che il Prospetto consti di un limitato numero di pagine e sia di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11). La numerazione riporterà il numero totale delle pagine per ciascuna Parte del Prospetto (ad es. pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6 ...). Nel caso in cui il Prospetto venga redatto esclusivamente per l'ammissione alle negoziazioni ovvero l'offerta sia finalizzata all'ammissione alle negoziazioni, il medesimo subirà gli adattamenti necessari in relazione alla fattispecie concreta con l'inserimento delle indicazioni previste tra parentesi quadre.

⁽³⁾ Per la compilazione delle informazioni relative alla data di deposito ed alla data di validità si rinvia alle istruzioni operative indicate dalla Consob. La data di fine validità non dovrà essere indicata nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione del Prospetto di offerta e contestuale ammissione alle negoziazioni ovvero esclusivamente di ammissione alle negoziazioni.

CONSOB

«La pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.»

«Eventuali variazioni rispetto ai dati e alle notizie contenuti nel presente Prospetto [, che si verifichino tra la data di approvazione del Prospetto e quella di inizio delle negoziazioni,] saranno illustrate in appositi supplementi allegati al Prospetto stesso.»

«La partecipazione al fondo comune di investimento chiuso/comparto è disciplinata dal relativo Regolamento di gestione che è reso disponibile gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta.»

INDICE

Inserire le seguente intestazione:

«Offerta al pubblico [e/o ammissione alle negoziazioni] di quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso/comparto <inserire la denominazione> .»

«Data di deposito in Consob»

«Data di validità: dal... al ... ⁽⁴⁾ .»

Inserire un indice chiaro e dettagliato con riferimento a ciascuna delle parti che compongono il Prospetto.

NOTA DI SINTESI

Inserire le seguenti frasi:

«Offerta al pubblico [e/o ammissione alle negoziazioni] di quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso/comparto <inserire la denominazione> .»

«Data di deposito in Consob»

«Data di validità: dal... al ... ⁽⁵⁾ .»

«La Nota di sintesi rappresenta un'introduzione al presente Prospetto. Pertanto, qualsiasi decisione di investire nelle quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso <inserire la denominazione> deve basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto d'offerta [e/o sull'ammissione alle negoziazioni] in tutte le sue Parti.»

«La responsabilità civile grava sulle persone che hanno redatto la Nota di sintesi, ed eventualmente la sua traduzione, soltanto qualora la stessa nota risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre Parti del Prospetto.»⁽⁶⁾

⁽⁴⁾ Cfr. nota 3.

⁽⁵⁾ Cfr. nota 3.

⁽⁶⁾ Tale frase non dovrà essere riportata nel caso di offerta svolta unicamente in Italia.

«Qualora sia proposta un'azione dinanzi all'Autorità Giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto a sostenere le spese di traduzione del Prospetto prima dell'inizio del procedimento⁽⁷⁾.»

FATTORI DI RISCHIO

Inserire, in prima pagina, le seguente intestazione:

«Offerta al pubblico [e/o ammissione alle negoziazioni] di quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso/comparto < inserire la denominazione > .»

«Data di deposito in Consob»

«Data di validità: dal... al ... ⁽⁸⁾.»

Descrivere i rischi generali e specifici connessi alla sottoscrizione di quote del fondo mobiliare chiuso, in relazione alla natura delle attività in cui tipicamente il patrimonio è investito, alle modalità di adesione e alla durata dell'investimento.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVESTIMENTO

PARTE I – CARATTERISTICHE DEL FONDO/COMPARTO, MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

«Offerta al pubblico [e/o ammissione alle negoziazioni] di quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso/comparto < inserire la denominazione > .»

«Data di deposito in Consob»

«Data di validità: dal ... al ... ⁽⁹⁾.»

«Parte I – Caratteristiche del fondo/comparto, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione.»

C) INFORMAZIONI GENERALI

1. LA SGR

Indicare la denominazione sociale della Società di gestione del risparmio, la forma giuridica, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale, se diverso, la durata e l'eventuale gruppo di appartenenza.

Se la SGR si limita alla sola promozione, istituzione e organizzazione del fondo, occorre specificarlo,

⁽⁷⁾ Cfr. nota 6.

⁽⁸⁾ Cfr. nota 3.

⁽⁹⁾ Cfr. nota 3.

indicando sinteticamente i contenuti della convenzione e riportando anche per il/i gestore/i le medesime informazioni fornite per la SGR promotrice. (eventuale)

Indicare il capitale sociale sottoscritto e versato e descrivere, anche in forma tabellare, gli assetti proprietari, indicando gli azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5% e, se note, le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto.

Indicare le generalità, le funzioni e la scadenza della carica dei componenti gli organi amministrativi⁽¹⁰⁾ e di controllo. Indicare le generalità dell'organo direttivo e i dati afferenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti gli organi amministrativi e dell'organo direttivo nonché degli eventuali organi aziendali (anche di natura consultiva) che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie all'organo direttivo, intervengono nel processo decisionale di investimento, specificando, in sintesi, i rispettivi ruoli anche alla luce del sistema delle deleghe interne.

Precisare se la SGR aderisce a protocolli di autonomia promossi dalle Associazioni di categoria.

Rinviare al sito *Internet* della SGR per informazioni circa gli altri OICR e/o fondi pensione gestiti e le funzioni aziendali eventualmente affidate a terzi in *outsourcing*.

2. I SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE

Indicare la denominazione sociale, la forma giuridica e la sede legale dei soggetti di seguito elencati, illustrando, in sintesi, i compiti da ciascuno svolti nonché gli estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico:

2.1. Banca depositaria⁽¹¹⁾

2.2. Società di revisione

2.3. Intermediari incaricati del collocamento⁽¹²⁾ ovvero della commercializzazione

2.5. Gestore delegato⁽¹³⁾ (eventuale)

2.6. *Advisor* (eventuale)

[2.7. *Sponsor*]⁽¹⁴⁾

[2.8. *Specialista*]⁽¹⁵⁾

2.9. Altri soggetti (eventuale)

⁽¹⁰⁾ Nell'illustrazione della composizione dell'organo (o degli organi) amministrativo/i evidenziare la presenza ed il ruolo degli amministratori c.d. "indipendenti". Per ciascun componente degli organi amministrativi e di controllo indicare, altresì, altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della SGR.

⁽¹¹⁾ Indicare, altresì, la sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

⁽¹²⁾ Gli intermediari incaricati del collocamento devono essere raggruppati per categorie omogenee, con indicazione delle modalità attraverso le quali operano.

⁽¹³⁾ Indicare, altresì, l'oggetto ed i contenuti della delega di gestione, le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società nonché le generalità e dati relativi alla qualificazione ed esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo nonché dell'eventuale soggetto, o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento.

⁽¹⁴⁾ Per la descrizione del ruolo svolto dallo *sponsor* indicare altresì le disposizioni del regolamento del mercato di negoziazione.

⁽¹⁵⁾ Per la descrizione del ruolo svolto dallo *specialista* indicare altresì le disposizioni del regolamento del mercato di negoziazione.

3. IL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE DI TIPO CHIUSO

Illustrare sinteticamente la natura giuridica, le caratteristiche essenziali e la funzione economica del fondo comune di investimento mobiliare di tipo chiuso. Specificare se il fondo ha una struttura multi compartimentale e l'eventuale articolazione in diverse classi di quote.

Indicare la denominazione, la data di istituzione, la durata e, se previsti, i casi di liquidazione anticipata del fondo/comparto nonché la data di approvazione del Regolamento di gestione da parte della Banca d'Italia.

Rinviare al par. 4 della Parte II per informazioni sul valore patrimoniale netto del fondo/comparto, numero delle quote e relativo valore nominale nonché per una descrizione dell'attivo.

Indicare in sintesi:

- a) se sono possibili emissioni successive di quote anche in coincidenza di rimborsi anticipati; in tal caso, rinviare alla Sez. C, par. 13 del presente Prospetto per le modalità e i termini di effettuazione delle emissioni successive/rimborsi anticipati e alla Sez. A, par. 2 della Parte II per informazioni sulle emissioni/rimborsi anticipati eventualmente già effettuati;
- b) se il fondo/comparto intende assumere prestiti e in quale misura;

Descrivere, in sintesi, la disciplina della *governance* del fondo/comparto prevista ai sensi dell'art. 37, comma 2-bis, D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successivi regolamenti attuativi, rinviando per ulteriori informazioni alla specifica disposizione del Regolamento di gestione del fondo.

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

4. POLITICA DI INVESTIMENTO E RELATIVI LIMITI/DIVIETI

Descrivere la politica d'investimento del fondo/comparto riportando le seguenti informazioni:

- a) finalità del fondo/comparto in relazione ai potenziali destinatari;
- b) orizzonte temporale dell'investimento consigliato al potenziale investitore;
- c) beni oggetto di investimento (strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in un mercato, quote di OICR, ecc.);
- d) obiettivi di investimento del fondo/comparto con particolare riguardo a:
 - l'eventuale concentrazione degli investimenti in particolari aree geografiche e le rispettive percentuali;
 - l'eventuale concentrazione degli investimenti in alcuni settori industriali e le rispettive percentuali;
 - le modalità di acquisizione (ad es. *management buy in*, *management buy out*);
 - le caratteristiche delle società *target* (ad es. società consolidate, società in fase di *avvio*, società in temporanea crisi di liquidità) e le conseguenti tipologie di intervento effettuate dal fondo/comparto (ad es. *early stage*, *expansion*, *replacement*, *turnaround*);
 - il periodo di detenzione attesa delle partecipazioni prima della dismissione;
 - la politica e gli strumenti di intervento nella *governance* delle società *target* (ad es. acquisizione del controllo, partecipazione a patti di sindacato);
 - le modalità di dismissione (ad es. *Initial Public Offering*, vendita a controparti istituzionali);

- e) destinazione dei proventi (nel caso di fondo/comparto a distribuzione, rinviare alle norme contenute nel Regolamento di gestione in tema di criteri di determinazione e modalità di distribuzione dei proventi stessi).

Rinviare alla normativa vigente per ciò che concerne i limiti e i divieti in tema di attività di investimento del fondo mobiliare chiuso/comparto ed indicare, in sintesi, gli ulteriori limiti e divieti definiti su base volontaria dalla SGR nella scelta degli investimenti.

Inserire la seguente avvertenza: «*Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale.*»

5. VALORIZZAZIONE COMPLESSIVA DEL PATRIMONIO DEL FONDO/COMPARTO

Indicare che i criteri di valutazione delle attività del fondo/comparto, adottati dalla SGR in conformità alla normativa vigente, sono riportati nella nota integrativa del rendiconto annuale del fondo. Specificare, inoltre, che in apposite schede informative della nota integrativa del rendiconto sono fornite indicazioni dettagliate in ordine alle attività non ammesse alle negoziazioni in un mercato detenute dal fondo/comparto.

Rinviare, per ulteriori informazioni, alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (ONERI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

6. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E DEL FONDO/COMPARTO⁽¹⁶⁾

6.1 Oneri a carico del sottoscrittore

Indicare gli oneri a carico del sottoscrittore.

6.2 Oneri a carico del fondo/comparto

Indicare gli oneri a carico del fondo/comparto connessi all'attività espletata dalla SGR per la gestione [e/o l'ammissione alle negoziazioni] del fondo/comparto, con particolare riguardo alle commissioni di gestione e di *performance* e alle relative modalità di determinazione⁽¹⁷⁾, nonché ai servizi resi dalla banca depositaria e dalla società di revisione incaricata.

Indicare, ove possibile, gli altri oneri a carico del fondo/comparto (ad es. oneri di consulenza per l'*advisor*).

7. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo/comparto, precisandone la misura massima applicabile e i destinatari cui le stesse sono riservate.

8. REGIME FISCALE

Indicare, in sintesi, il regime di tassazione del fondo/comparto.

⁽¹⁶⁾ La rappresentazione degli oneri a carico del sottoscrittore e del fondo/comparto deve avere forma tabellare, precisando la tipologia, l'importo, il meccanismo di computo, la periodicità di addebito e le modalità di prelievo.

⁽¹⁷⁾ Qualora l'ammontare delle commissioni di gestione sia determinato in funzione della variazione registrata da un parametro di riferimento predefinito, specificarne le modalità di determinazione.

Indicare, in sintesi, il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni al fondo/comparto.

Riportare sinteticamente il trattamento fiscale delle quote di partecipazione al fondo/comparto in caso di donazione e successione.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO/COMPARTO

9. PARTECIPAZIONE AL FONDO/COMPARTO

Indicare le modalità di partecipazione al fondo/comparto.

Indicare le caratteristiche delle quote, anche con riferimento alla disciplina concernente la dematerializzazione degli strumenti finanziari di cui al D. Lgs. n. 213 del 24 giugno 1998.

Indicare la natura dei diritti che la quota rappresenta.

10. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

Indicare che le informazioni specifiche sul numero delle quote offerte, sul loro valore unitario e sul calendario dell'offerta sono riportate nella Sez. A, par. 1 della Parte II.

Descrivere le modalità di sottoscrizione del fondo/comparto, ad eccezione di quelle eventualmente indicate nella Sez. D, par. 12, facendo espresso rinvio al Modulo di sottoscrizione quale unico mezzo di adesione al fondo/comparto. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

Evidenziare che i versamenti di denaro a fronte della sottoscrizione delle quote dovranno essere effettuati nei termini e nel periodo – riportati nella Sez. A, par. 1 della Parte II – successivo alla sottoscrizione; rinviare al Modulo di sottoscrizione per le modalità di effettuazione del pagamento. Indicare, ove previsto dal Regolamento di gestione, la possibilità per la SGR di avvalersi di procedure di recupero nell'ipotesi in cui risulti insoluto il mezzo di pagamento ovvero il sottoscrittore non adempia al termine del periodo di richiamo degli impegni; rinviare alla specifica disposizione del Regolamento di gestione.

Indicare i criteri di riparto eventualmente adottati in presenza di sottoscrizioni superiori all'offerta delle quote, rinviando alla specifica norma del Regolamento di gestione per ulteriori informazioni.

Inserire riferimenti alla possibilità di recesso per il sottoscrittore qualora, alla chiusura delle sottoscrizioni, la SGR abbia provveduto al ridimensionamento del fondo/comparto, dandone comunicazione alla Banca d'Italia. Rinviare alle specifiche norme regolamentari per l'individuazione dei casi in cui può ricorrersi al ridimensionamento e per le modalità e i termini di esercizio del diritto di recesso.

Inserire riferimenti alla possibilità per la SGR di aumentare il patrimonio del fondo/comparto nel caso in cui lo stesso sia stato sottoscritto in misura superiore all'offerta, rinviando alla specifica disposizione del Regolamento di gestione.

Inserire riferimenti alla possibilità che la SGR, alla chiusura delle sottoscrizioni relative alla prima emissione, decida di procedere alla liberazione dei sottoscrittori dagli impegni; rinviare alla specifica disposizione regolamentare per la determinazione delle relative modalità di attuazione.

Indicare le modalità di invio, i termini e il contenuto della lettera di conferma dell'investimento.

11. MODALITÀ E TERMINI DI RIMBORSO DELLE QUOTE

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote alla scadenza del fondo/comparto ovvero anticipatamente (anche in coincidenza delle emissioni successive). Rinvia al par. 13 per le eventuali informazioni specifiche sulle modalità, i criteri e i termini di effettuazione dei rimborsi anticipati in coincidenza delle emissioni successive di quote.

Riportare in sintesi le modalità di richiesta, i termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso (finale e parziale), rinviando per gli eventuali oneri alla Sez. C, par. 6.1. Rinvia alla disposizione regolamentare per specifiche informazioni.

Indicare che la SGR, ove non abbia completato lo smobilizzo del patrimonio entro il termine di durata del fondo/comparto, può chiedere alla Banca d'Italia la concessione di un ulteriore periodo per condurre a termine le operazioni di rimborso delle quote.

Specificare che le modalità di liquidazione saranno riportate nel rendiconto finale del fondo.

Indicare i mezzi di comunicazione, previsti nel Regolamento di gestione, attraverso i quali sono resi noti le modalità e i termini di espletamento delle procedure dei predetti rimborsi e dell'eventuale proroga della durata del fondo/comparto; rinvia alla Sez. E, par. 16 e 17 per l'informativa resa ai partecipanti.

12. OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (EVENTUALE)

Descrivere sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni/rimborsi di quote, anche tenuto conto delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 190 del 19 agosto 2005.

13. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RIAPERTURA DELLE SOTTOSCRIZIONI E DI RIMBORSO ANTICIPATO DELLE QUOTE (EVENTUALE)

Nel caso in cui il regolamento del fondo preveda emissioni successive di quote, indicare che non si può dar luogo a nuove emissioni prima che sia stato effettuato il richiamo di tutti gli impegni relativi alle emissioni precedenti. Descrivere le modalità operative e i termini di effettuazione delle emissioni successive anche in relazione alle modalità di effettuazione degli eventuali e contestuali rimborsi anticipati. Indicare, in particolare, i criteri in base ai quali vengono soddisfatte le richieste nel caso di domande di rimborso eccedenti quelle di sottoscrizione e i criteri di determinazione del valore della quota.

Rinvia alla Sez. C, par. 6.1 per gli oneri a carico dei sottoscrittori/partecipanti al fondo/comparto.

Indicare i mezzi di comunicazione, previsti nel Regolamento di gestione, attraverso i quali vengono resi noti le modalità e i termini di espletamento delle procedure di emissione successiva/rimborso anticipato di quote; rinvia alla Sez. E, par. 16 e 17 per l'informativa resa ai partecipanti al fondo.

Rinvia alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione e alla Parte II per ulteriori informazioni.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

14. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i criteri di calcolo del valore unitario della quota, i casi di sospensione temporanea del calcolo e/o della pubblicazione del medesimo valore.

Indicare i quotidiani/le altre fonti su cui vengono pubblicati il valore unitario della quota, la periodicità ed il giorno di pubblicazione.

15. AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DEL FONDO/COMPARTO

Inserire indicazioni circa l'eventualità che venga presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni su mercati dei certificati rappresentativi delle quote.

Inserire riferimenti sulla circostanza che l'ammissione alle negoziazioni è subordinata all'espletamento di una istruttoria da parte della società di gestione del mercato.

Specificare che, ad ammissione alle negoziazioni avvenuta, il partecipante che non intenda attendere la scadenza del fondo/comparto, o il rimborso anticipato se previsto, potrà procedere al disinvestimento liquidando le quote sul mercato; evidenziare che il valore della quota negoziata sul mercato differisce dal relativo NAV.

Inserire riferimenti alla circostanza che, a seguito dell'ammissione alle negoziazioni, la SGR, oltre agli obblighi informativi connessi alla pubblicazione dei documenti contabili del fondo, è tenuta a rendere informativa al mercato in ordine all'operatività del fondo stesso secondo i contenuti e le modalità di pubblicazione stabiliti dalla Consob.

Indicare che, nel caso di ammissione alle negoziazioni, le relative informazioni specifiche saranno riportate nella Sez. A, par. 3 della Parte II.

16. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

Indicare che la SGR provvede a mettere a disposizione dei partecipanti, anche per estratto, le informazioni sugli eventuali prestiti stipulati per il finanziamento dei rimborsi anticipati. Inserire un rinvio alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione per ulteriori informazioni, anche concernenti la pubblicazione dell'avviso di avvenuta messa a disposizione dei predetti documenti e informazioni. Indicare le ulteriori forme di pubblicità previste dalla SGR per la diffusione di tali documenti e informazioni e l'ulteriore documentazione che, in base al Regolamento di gestione, deve essere resa pubblica e disponibile.

Indicare gli obblighi di rendicontazione periodica cui la SGR è tenuta in conformità alla normativa vigente nonché i luoghi e le modalità di diffusione delle relative informazioni.

17. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

Indicare la facoltà, riconosciuta agli investitori interessati, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

- a) Regolamento di gestione del fondo;
- b) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale e relazione semestrale, se successiva);
- c) altre tipologie di informazioni disponibili per l'investitore. (eventuale)

Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta e i termini di invio della documentazione sopra indicata.

Precisare che i documenti contabili del fondo/comparto sono altresì disponibili presso la sede ed il sito *Internet* della SGR nonché presso la sede della banca depositaria e le succursali della medesima indicate nel Regolamento di gestione del fondo.

Specificare che la SGR può inviare la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, anche in

formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

18. RECAPITO, ANCHE TELEFONICO, CUI INOLTRE ESPOSTI, RICHIESTE DI CHIARIMENTI, INFORMAZIONI O DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE

Indicare il recapito, anche telefonico, e l'indirizzo di posta elettronica cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione a disposizione.

Indicare il sito *Internet* a disposizione dell'investitore per eventuali consultazioni.

F) CONFLITTI DI INTERESSE

19. LE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Descrivere le procedure di gestione dei conflitti di interessi ai sensi della normativa vigente.

Precisare che il patrimonio del fondo/comparto non può essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti da un socio, amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, o da una società del gruppo, né tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti. Specificare, inoltre, che il patrimonio del fondo/comparto non può essere investito in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci della SGR, o da soggetti appartenenti al loro gruppo, in misura superiore al 3% del fondo.

Indicare gli eventuali limiti alle operazioni con parti correlate, inseriti nel Regolamento di gestione del fondo, che la SGR intende rispettare per assicurare la tutela dei partecipanti da possibili situazioni di conflitto di interessi.

G) INCENTIVI (eventuale)

Descrivere nel dettaglio il contenuto degli accordi conclusi dalla Società di gestione del risparmio in materia di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie di cui alla normativa vigente, avendo cura di precisare in modo comprensibile, completo ed accurato la natura e l'importo di tali compensi, commissioni o prestazioni non monetarie o, laddove tale importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo dello stesso⁽¹⁸⁾. Specificare, inoltre, i benefici derivanti da tali compensi, commissioni o prestazioni non monetarie che permettono di accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva senza ostacolare l'adempimento dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del fondo/comparto.

⁽¹⁸⁾ È facoltà della Società di gestione del risparmio precisare che ulteriori informazioni in merito agli accordi conclusi in materia di incentivi sono disponibili, su richiesta dell'investitore, anche tramite *Internet*.

PARTE II - INFORMAZIONI SPECIFICHE SULL'OFFERTA [E/O SULL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI],
COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO, DATI STORICI DI ANDAMENTO E COSTI EFFETTIVI DEL FONDO

Inserire, in prima pagina, le seguente intestazione:

«Offerta al pubblico [e/o ammissione alle negoziazioni] di quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso/comparto < inserire la denominazione > .»

«Data di deposito in Consob....»

«Data di validità: dal ... al ...⁽¹⁹⁾.»

«Parte II – Informazioni specifiche sull'offerta [e/o sull'ammissione alle negoziazioni], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo.»

A) INFORMAZIONI SULL'OFFERTA EMISSIONI SUCCESSIVE/RIMBORSI ANTICIPATI DI QUOTE E AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

1. INFORMAZIONI SPECIFICHE SULL'OFFERTA

Indicare l'ammontare minimo e massimo dell'emissione ed il periodo valido per la sottoscrizione delle quote.

Indicare, anche in forma tabellare, il calendario dell'offerta ed periodo durante il quale dovrà essere effettuato il versamento di denaro a fronte delle quote sottoscritte.

2. INFORMAZIONI SULLE EMISSIONI SUCCESSIVE/RIMBORSI ANTICIPATI DI QUOTE (EVENTUALE)

Inserire, anche in forma tabellare, le seguenti informazioni sulle emissioni/rimborsi di quote già effettuate:

- a) numero e valore delle quote emesse/rimborsate per ciascuna emissione di quote effettuata;
- b) valore complessivo del patrimonio del fondo/comparto per effetto delle emissioni/rimborsi effettuati;
- c) modalità di pagamento;
- d) ammontare in misura assoluta e in percentuale rispetto al valore del fondo/comparto, forme tecniche e modalità di estinzione dei prestiti assunti per far fronte ai rimborsi anticipati.

Indicare le modalità e i termini per le emissioni successive di quote, precisando i rapporti con gli eventuali rimborsi anticipati da svolgere contestualmente.

[3. INFORMAZIONI SULL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

Specificare gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta l'ammissione alle negoziazioni delle quote del fondo/comparto ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, indicando tale data.

Indicare: a) i dati riguardanti il classamento delle quote al momento dell'ammissione alle negoziazioni in percentuale del patrimonio sottoscritto, distinguendo tra investitori istituzionali da indicare nominativamente e persone fisiche da indicare numericamente; b) il mercato di negoziazione delle quote; c) le modalità di negoziazione delle quote.

⁽¹⁹⁾ Cfr. nota 3.

Evidenziare eventuali rilievi o giudizi negativi espressi dalla società di revisione sul bilancio di esercizio della SGR o sul rendiconto del fondo e fornire menzione dei contenuti dei citati rilievi.]

B) INFORMAZIONI SUL FONDO/COMPARTO

4. COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO/COMPARTO ED INFORMAZIONI SULLA GESTIONE

In caso di predisposizione del Prospetto per la prima offerta di quote, fornire una descrizione sintetica ed un breve commento dei principali fattori macro-economici che possono condizionare l'attività del fondo/comparto, fornendo indicazioni aggiornate sull'andamento di tali variabili.

In caso di aggiornamento del Prospetto per emissioni successive di quote, indicare il valore patrimoniale netto del fondo/comparto quale risultante dall'ultimo rendiconto annuale o relazione semestrale, se più recente, il numero delle quote ed il relativo valore nominale.

- Fornire, alla data del Prospetto, una descrizione dell'attivo del fondo/comparto, anche mediante una rappresentazione grafica.

In particolare, con riferimento agli investimenti in strumenti finanziari non quotati, riportare, oltre al numero di azioni che compongono il capitale dell'emittente, i seguenti indicatori, aggiornati alla data dell'ultimo bilancio di esercizio ovvero, se redatta e se più recente, dell'ultima relazione semestrale dell'emittente medesimo:

- a) utile netto per azione;
- b) *cash-flow* per azione;
- c) patrimonio netto contabile per azione.

Con riferimento agli altri strumenti finanziari, fornire un elenco dettagliato contenente, per ciascuno strumento, la quantità e la relativa valorizzazione. Nel caso di operazioni di copertura dei rischi di portafoglio per importi rilevanti, fornire dati quantitativi che consentano di individuare la significatività di tali operazioni ed i connessi impegni a carico del fondo/comparto.

- Riportare informazioni sui prestiti assunti per conto del fondo/comparto e sulle altre passività del fondo/comparto, indicando per ciascuna forma di finanziamento in essere:
 - forme tecniche e natura giuridica;
 - finalità;
 - ammontare complessivo;
 - soggetti finanziatori;
 - garanzie rilasciate;
 - modalità di estinzione e piano di ammortamento, anche avendo riguardo al piano previsionale, economico e finanziario predisposto per il fondo/comparto in conformità alla normativa vigente.

Ove la SGR abbia già pubblicato una relazione semestrale ovvero un rendiconto annuale del fondo, inserire anche un rinvio a tale documentazione.

Con riferimento al periodo intercorrente tra la data cui si riferisce il più recente documento contabile e quella di redazione della presente Parte II, inserire indicazioni dettagliate su:

- a) stipula di impegni preliminari di investimento/disinvestimento e assunzione di prestiti;
- b) ogni fatto di rilievo intervenuto suscettibile di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo/comparto.

Evidenziare gli effetti che tali operazioni e/o fatti hanno sulla composizione e sul valore del fondo/comparto, nonché gli eventuali altri effetti economici e patrimoniali.

Qualora tali operazioni e/o fatti siano suscettibili di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo/comparto, dovrà essere inserito un Prospetto contabile aggiornato avente almeno il medesimo contenuto della relazione semestrale.

5. INFORMAZIONI SULLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Indicare le informazioni rilevanti sotto il profilo delle situazioni di conflitto d'interessi conosciute dalla SGR in relazione agli investimenti effettuati con specifico riferimento a:

- rapporti di partecipazione (anche reciproca), di finanziamento o d'affari in essere, al momento dell'effettuazione delle singole operazioni, tra società *target*, da un lato, e SGR, società del gruppo di appartenenza della SGR o società comunque ad essa collegate, dall'altro;
- soggetti che esercitano, anche indirettamente, il controllo sulle società *target*;
- quote del fondo detenute dalle società *target*, al momento dell'effettuazione delle singole operazioni;
- coinvestimenti effettuati con fondi della medesima società di gestione o di altre società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari;
- coinvestimenti effettuati con altre società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari,
- diritti di coinvestimento concessi ai partecipanti al fondo ovvero coinvestimenti effettuati con i partecipanti al fondo;
- investimenti effettuati in società legate da rapporti di partecipazione o d'affari all'*advisor* che ha segnalato al fondo l'operazione.

Indicare le medesime informazioni in relazione alle operazioni di disinvestimento, non realizzate su mercati regolamentati con specifico riferimento a:

- rapporti di partecipazione (anche reciproca), di finanziamento o d'affari in essere, al momento dell'effettuazione delle singole operazioni, tra cessionari⁽²⁰⁾, da un lato, e SGR, società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, dall'altro;
- quote del fondo detenute dai cessionari;
- decisioni contestuali di disinvestimento assunte dagli altri soggetti partecipanti al capitale della società *target*.

Indicare gli specifici strumenti di monitoraggio e di intervento nella *governance* (ivi compresi gli eventuali patti di sindacato) delle società *target*.

Inserire, se del caso, indicazioni sugli eventuali interessi dei dirigenti e degli amministratori della SGR nell'attività del fondo.

6. INFORMAZIONI SULLE DECISIONI ASSUNTE DAGLI ORGANI DEL FONDO

Inserire informazioni sintetiche sulle decisioni assunte dagli organi del fondo ai sensi dell'art. 37, comma 2-*bis*, D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successivi regolamenti attuativi.

⁽²⁰⁾ Persone fisiche o giuridiche.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (DATI STORICI E COSTI SOSTENUTI) (EVENTUALE)

7. DATI STORICI SULL'ANDAMENTO DEL FONDO/COMPARTO

Riportare la denominazione del fondo/comparto.

Illustrare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota del fondo/comparto nel corso degli anni solari antecedenti la riapertura delle sottoscrizioni⁽²¹⁾. Evidenziare le eventuali distribuzioni dei proventi effettuate nel corso degli anni indicati.

Riportare, su base annua, il rendimento medio annuo, calcolato in base al NAV, nel corso degli ultimi due e cinque anni solari⁽²²⁾.

Inserire la seguente avvertenza: *«I dati illustrati sono frutto di stime economiche effettuate in base ai criteri adottati dalla SGR. Il diritto al rimborso potrà essere esercitato solo alla/e scadenza/e e alle condizioni predeterminate nel Regolamento di gestione del fondo.»*

Riportare altresì i seguenti dati: a) data di avvio dell'operatività del fondo/comparto e periodo previsto di durata dello stesso; b) periodo di collocamento; c) patrimonio netto; d) ultimo valore della quota; [e] prezzo minimo e massimo e prezzo medio delle quote nell'ultimo mese di negoziazione in borsa].

8. COSTI DEL FONDO/COMPARTO

Riportare il rapporto percentuale riferito, almeno, a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo/comparto e il patrimonio medio dello stesso. Evidenziare altresì che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

«La Società di gestione del risparmio <inserire la denominazione > si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto.»

Il Rappresentante legale⁽²³⁾
(Generalità e firma autografa)

⁽²¹⁾ I dati storici devono essere riportati al netto degli oneri fiscali ovvero, se ciò non è possibile, occorre indicare con adeguata evidenza che sono al lordo degli oneri fiscali.

⁽²²⁾ Cfr. nota 21. Il Tasso Interno di Rendimento (c.d. T.I.R.) è utilizzato per illustrare l'andamento di fondi che nei periodi di riferimento abbiano effettuato emissioni successive/rimborsi anticipati di quote e/o che abbiano distribuito proventi in misura superiore al 2,5% del patrimonio.

⁽²³⁾ Nel caso di ammissione alle negoziazioni devono essere riportate anche le generalità e la firma autografa del Presidente dell'organo di controllo.

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Inserire, in prima pagina, le seguente intestazione:

«*Offerta al pubblico di quote del fondo comune di investimento mobiliare chiuso/comparto <inserire la denominazione>.*»

Inserire le seguenti frasi:

«*Data di deposito in Consob:*»

«*Data di validità: dal ... al ...⁽²⁴⁾.*»

«*Il Modulo di sottoscrizione forma parte integrante del Prospetto d'offerta.*»

Il Modulo di sottoscrizione può essere predisposto su fogli staccabili. Evidenziare, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura grafica, l'obbligo di consegna, prima della sottoscrizione, delle Parti I e II del Prospetto d'offerta. Nel Modulo di sottoscrizione devono essere riportate le informazioni richieste dal/lo Regolamento di gestione del fondo.

Specificare, inoltre, che nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite *Internet*, il Modulo di sottoscrizione contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Nel modulo di sottoscrizione vanno riportati gli elementi che, a termini del Regolamento di gestione, devono essere indicati nello stesso.

Riportare, anche in forma tabellare, le seguenti informazioni:

- il fondo/comparto e la classe oggetto dell'operazione di sottoscrizione;
- la remunerazione spettante all'intermediario incaricato del collocamento ovvero della commercializzazione, alle condizioni normativamente consentite, connessa alla prestazione del servizio di collocamento, con evidenza delle singole componenti⁽²⁵⁾; (eventuale)⁽²⁶⁾
- i mezzi di pagamento previsti ed i relativi giorni di valuta;
- i casi – evidenziati in grassetto – in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'art. 30, comma 6 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni delle quote dei fondi/comparti riportati nel Prospetto o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata al partecipante la relativa informativa.

⁽²⁴⁾ Cfr. nota 3.

⁽²⁵⁾ In particolare, riportare la quota-parte percepita (in termini percentuali) sulle somme versate a vario titolo dall'investitore in relazione all'investimento nel fondo/comparto (ad es.: commissioni di sottoscrizione, di gestione).

⁽²⁶⁾ Nel caso in cui la SGR si avvalga di più intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione e la remunerazione sopra indicata sia differenziata in relazione a ciascun intermediario, occorre predisporre più moduli di proposta, indicando in ciascuno di essi lo specifico livello di remunerazione.

APPENDICI

[*APPENDICE A*: Rendiconto annuale del fondo relativo all'ultimo esercizio e, se più recente, relazione semestrale del fondo relativa all'ultimo semestre⁽²⁷⁾

APPENDICE B: Relazione di certificazione della società di revisione al rendiconto annuale di gestione del fondo relativo all'ultimo esercizio]

APPENDICE C: *Glossario dei termini tecnici utilizzati nel Prospetto d'offerta [e/o ammissione alle negoziazioni]*.

Advisor: Soggetto o società che supporta la SGR nello svolgimento di attività di carattere legale ovvero nell'individuazione dei beni oggetto di investimento e che, tipicamente, fornisce consulenza in merito a materie di particolare rilevanza nella definizione della politica di investimento dei fondi gestiti.

Banca depositaria: Soggetto preposto alla custodia del patrimonio di un fondo e al controllo della gestione al fine di garantire il criteri di separatezza contabile e i principi di correttezza e di trasparenza amministrativa.

Classe: Articolazione di un fondo/comparto in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.

Commissioni di gestione: Compenso pagato alla SGR mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo/comparto per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolate quotidianamente sul patrimonio netto del fondo/comparto e prelevate ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espresse su base annua.

Commissioni di incentivo (o di performance): Commissione riconosciuta al gestore del fondo/comparto per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa può essere calcolata sull'incremento di valore della quota del fondo/comparto in un determinato intervallo temporale.

Commissioni di sottoscrizione: Commissione pagata dall'investitore a fronte dell'acquisto di quote/azioni di un fondo/comparto.

Comparto: Strutturazione di un fondo ovvero di una Sicav in una pluralità di patrimoni autonomi caratterizzati da una diversa politica di investimento e da un differente profilo di rischio.

Expansion financing: Operazione con cui un investitore interviene attraverso un aumento di capitale nelle fasi di sviluppo dell'impresa.

⁽²⁷⁾ Qualora non sia stato redatto e pubblicato alcun documento contabile, andrà inserita una ricostruzione della situazione economica e patrimoniale relativa ad almeno un semestre *pro forma*, alla quale sarà allegata la relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione della medesima ricostruzione, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativi a tale documento.

Early stage financing: Operazione con cui un investitore interviene attraverso un aumento di capitale nelle prime fasi di vita di un'impresa con elevate potenzialità di sviluppo, al fine di sostenere il fabbisogno finanziario che caratterizza tali fasi.

Fondo chiuso: Fondo comune di investimento mobiliare o immobiliare in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate secondo quanto indicato nel Regolamento di gestione. Il patrimonio del fondo – soggetto al principio di separatezza contabile rispetto a quello della SGR che lo ha istituito e promosso e/o che lo gestisce, nonché rispetto a quello dei singoli partecipanti al fondo – è suddiviso in una pluralità di quote, tutte di uguale valore e con uguali diritti.

Fondo mobiliare: Fondo comune di investimento chiuso che investe principalmente in aziende non quotate di piccola o media dimensione e con forti prospettive di sviluppo, ha una durata definita e un capitale predeterminato. La sottoscrizione ed il rimborso delle quote del fondo sono limitate nel tempo.

Gestore delegato: Intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, il quale gestisce, anche parzialmente, il patrimonio di un OICR sulla base di una specifica delega ricevuta dalla Società di gestione del risparmio in ottemperanza ai criteri definiti nella delega stessa.

Initial Public Offering (IPO): Offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione di azioni di un'impresa, finalizzata ad avviare il processo di ammissione alle negoziazioni

Management Buy-In (MBI): Operazioni di acquisizione di un'impresa al termine della quale nella proprietà risulta coinvolto un gruppo di manager precedentemente esterni alla stessa. Nel caso in cui l'operazione avvenga con l'utilizzo prevalente di capitale di debito, si definisce *Management Leveraged Buy-In* (MLBI).

Management Buy-Out (MBO): Operazioni di acquisizione di un'impresa al termine della quale nella proprietà risulta coinvolto un gruppo di manager interni alla stessa. Nel caso in cui l'operazione avvenga con l'utilizzo prevalente di capitale di debito, si definisce *Management Leveraged Buy Out* (MLBO).

Net Asset Value (NAV): Valore di bilancio di un fondo, dato dalla differenza tra attivo e passivo di bilancio. Il NAV è anche il dato di riferimento a cui viene effettuato il rimborso in occasione della liquidazione della quota.

Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): I fondi comuni di investimento e le Sicav.

Quota: Unità di misura di un fondo di investimento. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del fondo. Quando si sottoscrive un fondo si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Regolamento di gestione del fondo (o Regolamento del fondo): Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto di un fondo. Il Regolamento di un fondo deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene l'insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento di un fondo ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.

Replacement capital: Operazione con cui un investitore interviene attraverso un aumento di capitale al fine di partecipare alla ristrutturazione della compagine societaria di un'impresa, e di sostituirsi ad uno o più soci non più interessati a proseguire l'attività.

Richiamo degli impegni: Momento in cui, terminata la fase di collocamento, la SGR procede a riscuotere dai

sottoscrittori le somme dovute a seguito dell'impegno assunto in sede di sottoscrizione delle quote del fondo.

Società target: Impresa oggetto di investimento.

Società di gestione del risparmio (in breve SGR): Società per azioni la cui costituzione è subordinata alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia e il cui statuto prevede quale oggetto sociale esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto tramite offerta al pubblico delle proprie azioni. Può svolgere altre attività in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Società di revisione: Società, iscritta ad apposito albo tenuto dalla Consob, che svolge l'attività di controllo sulla regolarità nella tenuta della contabilità del fondo e sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili del medesimo. A seguito dell'analisi, la società rilascia un'apposita relazione di certificazione, tipicamente allegata al/la rendiconto annuale/relazione semestrale del fondo.

Specialista: Soggetto che si impegna a sostenere la liquidità delle quote di un fondo di cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.

Sponsor: Intermediario che collabora con la Società di gestione del risparmio nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni delle quote di un fondo, impegnandosi a garantire la qualità delle informazioni prodotte dalla società medesima. Tale attività può essere esercitata da banche, imprese di investimento nazionali, comunitarie ed extracomunitarie, nonché dagli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 tenuto dalla Banca d'Italia.

Turnaround financing: Operazione con la quale un investitore nel capitale di rischio acquisisce un'impresa in dissesto finanziario, al fine di rinnovarla, rilanciarla e/o ristrutturarla e renderla, quindi, nuovamente profittevole.

SCHEMA 3

Prospetto d'offerta [e/o di ammissione alle negoziazioni] di quote di fondi comuni di investimento immobiliare di diritto italiano di tipo chiuso {istituito mediante apporto di beni} ⁽¹⁾⁽²⁾

COPERTINA

Riportare la denominazione della SGR e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire la seguente intestazione:

«Offerta al pubblico [e/o di ammissione alle negoziazioni] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso/comparto < inserire la denominazione > {istituito mediante apporto di beni}.»

Riportare in testa al Prospetto, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato:

«Il presente Prospetto si compone delle seguenti Parti:

- *Indice;*
- *Nota di sintesi;*
- *Fattori di rischio;*
- *Informazioni relative all'investimento*
 - *Parte I – Caratteristiche del fondo/comparto, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione*
 - *Parte II – Informazioni specifiche sull'offerta [e/o sull'ammissione alle negoziazioni], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi effettivi del fondo/comparto.»*

Inserire le seguenti frasi:

«Il presente Prospetto è stato depositato in Consob in data ... a seguito dell'approvazione comunicata con nota del ... n. ... ed è valido per l'offerta [e/o sull'ammissione alle negoziazioni] dal ... al ...⁽³⁾.»

«Il Prospetto d'offerta [e/o sull'ammissione alle negoziazioni] è volto ad illustrare all'investitore le principali caratteristiche dell'investimento proposto.»

«La pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.»

⁽¹⁾ Nell'ipotesi in cui la SGR promotrice sia diversa dalla SGR gestrice ovvero nei casi in cui l'offerta abbia ad oggetto quote dei fondi di diritto estero non armonizzati, di cui all'articolo 42, comma 5, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, lo schema di Prospetto subirà gli adattamenti necessari in rapporto alla fattispecie concreta.

⁽²⁾ Il Prospetto deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e comprensibile affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine è importante che il Prospetto consti di un limitato numero di pagine e sia di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11). La numerazione riporterà il numero totale delle pagine per ciascuna Parte del Prospetto (ad es.: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6, ...). Nel caso in cui il Prospetto venga redatto esclusivamente per l'ammissione alle negoziazioni ovvero l'offerta sia finalizzata all'ammissione alle negoziazioni, il medesimo subirà gli adattamenti necessari in relazione alla fattispecie concreta con l'inserimento delle indicazioni previste tra parentesi quadre; nel caso invece di fondo il cui Regolamento di gestione preveda modalità (in via alternativa ovvero esclusiva) di sottoscrizione di quote mediante apporto di beni, il Prospetto subirà gli adattamenti necessari con l'inserimento delle indicazioni previste tra parentesi graffe.

⁽³⁾ Per la compilazione delle informazioni relative alla data di deposito ed alla data di validità si rinvia alle istruzioni operative indicate dalla Consob. La data di fine validità non dovrà essere indicata nel caso in cui il presente schema venga utilizzato per la redazione del Prospetto di offerta e contestuale ammissione alle negoziazioni ovvero esclusivamente di ammissione alle negoziazioni.

CONSOB

«Eventuali variazioni rispetto ai dati e alle notizie contenuti nel presente Prospetto [, che si verifichino tra la data di approvazione del Prospetto e quella di inizio delle negoziazioni,] saranno illustrate in appositi supplementi allegati al Prospetto stesso.»

«La partecipazione al fondo comune di investimento immobiliare chiuso/comparto è disciplinata dal Regolamento di gestione del fondo che è reso disponibile gratuitamente agli investitori che ne facciano richiesta.»

INDICE

Inserire le seguente intestazione:

«Offerta al pubblico [e/o ammissione alle negoziazioni] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso/comparto <inserire la denominazione> {istituito mediante apporto di beni}.»

«Data di deposito in Consob»

«Data di validità: dal ... al ...⁽⁴⁾.»

Inserire un indice chiaro e dettagliato con riferimento a ciascuna delle parti che compongono il Prospetto.

NOTA DI SINTESI

Inserire le seguenti frasi:

«Offerta al pubblico [e/o ammissione alle negoziazioni] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso/comparto <inserire la denominazione> {istituito mediante apporto di beni}.»

«Data di deposito in Consob»

«Data di validità: dal ... al ...⁽⁵⁾.»

«La Nota di sintesi rappresenta un'introduzione al presente Prospetto. Pertanto, qualsiasi decisione di investire nelle quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso <inserire la denominazione> deve basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto d'offerta [e/o ammissione alle negoziazioni] in tutte le sue Parti.»

«La responsabilità civile grava sulle persone che hanno redatto la Nota di sintesi ed eventualmente la sua traduzione, soltanto qualora la stessa nota risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta congiuntamente alle altre Parti del Prospetto⁽⁶⁾.»

⁽⁴⁾ Cfr. nota 3.

⁽⁵⁾ Cfr. nota 3.

⁽⁶⁾ Tale frase non dovrà essere riportata nel caso di offerta svolta unicamente in Italia.

«Qualora sia proposta un'azione dinanzi all'Autorità Giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto a sostenere le spese di traduzione del Prospetto prima dell'inizio del procedimento⁽⁷⁾.»

FATTORI DI RISCHIO

Inserire, in prima pagina, le seguente intestazione:

«Offerta al pubblico [e/o ammissione alle negoziazioni] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso/comparto < inserire la denominazione > {istituito mediante apporto di beni}.»

«Data di deposito in Consob»

«Data di validità: dal ... al ... ⁽⁸⁾.»

Descrivere i rischi generali e specifici connessi alla sottoscrizione di quote del fondo immobiliare chiuso {istituito mediante apporto di beni}, in relazione alla natura delle attività in cui tipicamente il patrimonio è investito, alle modalità di adesione e alla durata dell'investimento.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INVESTIMENTO

PARTE I – CARATTERISTICHE DEL FONDO/COMPARTO, MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

Inserire, in prima pagina, la seguente intestazione:

«Offerta al pubblico [e/o ammissione alle negoziazioni] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso/comparto < inserire la denominazione > {istituito mediante apporto di beni}.»

«Data di deposito in Consob»

«Data di validità: dal ... al ... ⁽⁹⁾.»

«Parte I – Caratteristiche del fondo/comparto, modalità di partecipazione e soggetti partecipanti all'operazione.»

D) INFORMAZIONI GENERALI

1. LA SGR {E GLI OFFERENTI LE QUOTE}

Indicare la denominazione sociale della Società di gestione del risparmio, la forma giuridica, l'indirizzo della

⁽⁷⁾ Cfr. nota 6

⁽⁸⁾ Cfr. nota 3.

⁽⁹⁾ Cfr. nota 3.

sede legale e della direzione generale, se diverso, la durata e l'eventuale gruppo di appartenenza.

Se la SGR si limita alla sola promozione, istituzione e organizzazione del fondo, occorre specificarlo, indicando sinteticamente i contenuti della convenzione e riportando anche per il/i gestore/i le medesime informazioni fornite per la SGR promotrice. (eventuale)

Indicare il capitale sociale sottoscritto e versato e descrivere, anche in forma tabellare, gli assetti proprietari, indicando gli azionisti che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e/o di altre informazioni a disposizione della società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5% e, se note, le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto di voto.

Indicare le generalità, le funzioni e la scadenza della carica dei componenti gli organi amministrativi⁽¹⁰⁾ e di controllo. Indicare le generalità dell'organo direttivo e i dati afferenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti gli organi amministrativi e dell'organo direttivo nonché degli eventuali organi aziendali (anche di natura consultiva) che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie all'organo direttivo, intervengono nel processo decisionale di investimento, specificando, in sintesi, i rispettivi ruoli anche alla luce del sistema delle deleghe interne.

Precisare se la SGR aderisce a protocolli di autonomia promossi dalle Associazioni di categoria.

Rinviare al sito *Internet* della SGR per informazioni circa gli altri OICR e/o fondi pensione gestiti e le funzioni aziendali eventualmente affidate a terzi in *outsourcing*.

{Indicare, ove possibile, le medesime informazioni con riferimento agli offerenti le quote.}

2. I SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL'OPERAZIONE

Indicare la denominazione sociale, la forma giuridica e la sede legale dei soggetti di seguito elencati, illustrando, in sintesi, i compiti da ciascuno svolti nonché gli estremi della deliberazione di conferimento dell'incarico:

2.1. Banca depositaria⁽¹¹⁾

2.2. Società di revisione

2.3. Intermediari incaricati del collocamento⁽¹²⁾ ovvero della commercializzazione

2.4. Esperti indipendenti

2.5. Gestore delegato⁽¹³⁾ (eventuale)

2.6. *Advisor* (eventuale)

2.7. *Property Manager* (eventuale)

2.8. *Facility Manager* (eventuale)

⁽¹⁰⁾ Nell'illustrazione della composizione dell'organo (o degli organi) amministrativo/i evidenziare la presenza e il ruolo degli amministratori c.d. "indipendenti". Per ciascun componente degli organi amministrativi e di controllo indicare, altresì, altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza della SGR.

⁽¹¹⁾ Indicare, altresì, la sede presso cui sono espletate le funzioni di banca depositaria.

⁽¹²⁾ Gli intermediari incaricati del collocamento devono essere raggruppati per categorie omogenee, con indicazione delle modalità attraverso le quali operano.

⁽¹³⁾ Indicare, altresì, l'oggetto ed i contenuti della delega di gestione, le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla società nonché le generalità e dati relativi alla qualificazione ed esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo nonché dell'eventuale soggetto, o dei componenti dell'eventuale organo che, sia pure nel quadro dell'attribuzione in via generale delle responsabilità gestorie al consiglio di amministrazione, attende alle scelte effettive di investimento.

2.9. *Project Manager* (eventuale)

2.10. Agenzia (eventuale)

2.11. *General contractor* ovvero società incaricata dell'attività di costruzione per conto del fondo/comparto (eventuale)

{2.12. Intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti rispetto alla politica d'investimento in relazione all'attività sollecitatoria svolta dal fondo/comparto}

{2.13. Intermediario presso il quale sono depositate le quote vincolate nel caso di operazioni di conferimento in conflitto di interessi} (eventuale)

[2.14. *Sponsor*]⁽¹⁴⁾

[2.15. *Specialista*]⁽¹⁵⁾

2.16. Altri soggetti (eventuale)

3. IL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO

Illustrare sinteticamente la natura giuridica, le caratteristiche essenziali e la funzione economica del fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso. Specificare se il fondo ha una struttura multicompartimentale e l'eventuale articolazione in diverse classi di quote.

Indicare la denominazione, la data di istituzione, la durata, {la data del conferimento} e, se previsti, i casi di liquidazione anticipata del fondo/comparto nonché la data di approvazione del Regolamento di gestione da parte della Banca d'Italia.

Rinviare alla Sez. B, par. 4 della Parte II per informazioni sul valore patrimoniale netto del fondo/comparto, numero delle quote e relativo valore nominale nonché per una descrizione dell'attivo.

Indicare in sintesi:

- c) se sono possibili sottoscrizioni mediante conferimento di beni precisandone la natura e la tipologia;
- d) se sono possibili emissioni successive di quote anche in coincidenza di rimborsi anticipati; in tal caso, rinviare alla Sez. D, par. 13 per le modalità e i termini di effettuazione delle emissioni successive/rimborsi anticipati e alla Sez. A, par. 2 della Parte II per informazioni sulle emissioni/rimborsi anticipati eventualmente già effettuati;
- e) se il fondo/comparto intende assumere prestiti e in quale misura;
- f) se il fondo/comparto effettua, ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 4, D.M. n. 228 del 24 maggio 1999, operazioni con soci della SGR ovvero con i soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi, ovvero con le società facenti parte del gruppo rilevante della stessa SGR come definito dall'art. 1, comma 1, lett. h-*bis*), del D.M. n. 228 del 24 maggio 1999; in tal caso, rinviare alla Sez. F, par. 19 per informazioni su conflitti di interesse e alla Sez. B, par. 5 della Parte II per le operazioni già effettuate.

Descrivere, in sintesi, la disciplina della *governance* del fondo/comparto prevista ai sensi dell'art. 37, comma 2-*bis*, D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successivi regolamenti attuativi, rinviando per ulteriori informazioni alla specifica disposizione del Regolamento di gestione del fondo.

⁽¹⁴⁾ Per la descrizione del ruolo svolto dallo *sponsor* indicare altresì le disposizioni del regolamento del mercato di negoziazione.

⁽¹⁵⁾ Per la descrizione del ruolo svolto dallo *specialista* indicare altresì le disposizioni del regolamento del mercato di negoziazione.

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

4. POLITICA DI INVESTIMENTO E RELATIVI LIMITI/DIVIETI

Descrivere la politica d'investimento del fondo/comparto⁽¹⁶⁾ riportando le seguenti informazioni:

- f) finalità del fondo/comparto in relazione al potenziale investitore;
- g) orizzonte temporale dell'investimento consigliato al potenziale partecipante;
- h) beni oggetto di investimento (beni immobili, diritti reali immobiliari, partecipazioni in società immobiliari e altri strumenti finanziari);
- i) obiettivi di investimento del fondo/comparto con particolare riguardo a:
 - caratteristiche e destinazione d'uso degli immobili;
 - ambito di attività delle società immobiliari partecipate;
 - investimento in terreni edificabili al fine di effettuare attività di costruzione indiretta di beni immobili;
- j) breve descrizione dell'attività di gestione e amministrazione dei beni immobili;
- k) destinazione dei proventi (nel caso di fondo/comparto a distribuzione, rinviare alle norme contenute nel Regolamento di gestione in tema di criteri di determinazione e modalità di distribuzione dei proventi stessi).

Rinviare alla vigente per ciò che concerne i limiti e i divieti in tema di attività di investimento del fondo immobiliare chiuso/comparto ed indicare, in sintesi, gli ulteriori limiti e divieti definiti su base volontaria dalla SGR nella scelta degli investimenti.

Inserire la seguente avvertenza: *«Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all'interno del rendiconto annuale.»*

5. VALORIZZAZIONE COMPLESSIVA DEL PATRIMONIO DEL FONDO/COMPARTO

Indicare che i criteri di valutazione delle attività del fondo/comparto, adottati dalla SGR in conformità alla normativa vigente, sono riportati nella nota integrativa del rendiconto annuale del fondo. Specificare, inoltre, che in apposite schede informative della nota integrativa del rendiconto sono fornite indicazioni dettagliate su beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari non quotate.

Precisare che, ai sensi della normativa vigente, in occasione della redazione del rendiconto annuale e della relazione semestrale {e dell'effettuazione di conferimenti} è obbligatoria la valutazione, da parte degli esperti indipendenti, dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari (non quotate) oggetto di investimento del patrimonio del fondo/comparto. Precisare, altresì, che la SGR è tenuta a richiedere agli esperti indipendenti un giudizio di congruità del valore di ogni bene immobile, diritto reale immobiliare nonché partecipazione in società immobiliari non quotate che intende vendere nell'ambito dell'attività di gestione del fondo/comparto.

Rinviare, per ulteriori informazioni, alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione.

⁽¹⁶⁾ Precisare, ove previsto nel Regolamento di gestione, che il patrimonio del fondo/comparto può essere composto da beni conferiti a fronte della sottoscrizione delle quote offerte.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (ONERI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

6. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E DEL FONDO/COMPARTO⁽¹⁷⁾

6.1 Oneri a carico del sottoscrittore

Indicare gli oneri a carico del sottoscrittore.

6.2 Oneri a carico del fondo/comparto

Indicare gli oneri a carico del fondo/comparto connessi all'attività espletata dalla SGR per la gestione [e/o l'ammissione alle negoziazioni] del fondo/comparto, con particolare riguardo alle commissioni di gestione e di *performance* e alle relative modalità di determinazione⁽¹⁸⁾, nonché ai servizi resi dalla banca depositaria, dalla società di revisione incaricata, dagli esperti indipendenti {e dall'intermediario finanziario di cui alla Sez. A, par. 2.12}.

Indicare, ove possibile, gli altri oneri a carico del fondo/comparto (ad es. oneri di *property management*, *project management*, agenzia).

7. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al fondo/comparto, precisandone la misura massima applicabile e i destinatari cui le stesse sono riservate.

8. REGIME FISCALE

Indicare, in sintesi, il regime di tassazione del fondo/comparto.

Indicare, in sintesi, il regime fiscale vigente con riguardo alle partecipazioni al fondo/comparto.

Riportare sinteticamente il trattamento fiscale delle quote di partecipazione al fondo/comparto in caso di donazione e successione.

{Indicare in sintesi il trattamento fiscale dei conferimenti di beni ai fini delle imposte dirette e indirette}.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO/COMPARTO

9. PARTECIPAZIONE AL FONDO/COMPARTO

Indicare le modalità di partecipazione al fondo/comparto.

Indicare le caratteristiche delle quote, anche con riferimento alla disciplina concernente la dematerializzazione degli strumenti finanziari di cui al D. Lgs. n. 213 del 24 giugno 1998.

Indicare la natura dei diritti che la quota rappresenta.

⁽¹⁷⁾ La rappresentazione degli oneri a carico del sottoscrittore e del fondo/comparto deve avere forma tabellare, precisando la tipologia, l'importo, il meccanismo di computo, la periodicità di addebito e le modalità di prelievo.

⁽¹⁸⁾ Qualora l'ammontare delle commissioni di gestione sia determinato in funzione della variazione registrata da un parametro di riferimento predefinito, specificarne le modalità di determinazione.

10. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE

Indicare che le informazioni specifiche sul numero delle quote offerte, sul loro valore unitario e sul calendario dell'offerta sono riportate nella Sez. A, par. 1 della Parte II.

Descrivere le modalità di sottoscrizione del fondo/comparto, ad eccezione di quelle eventualmente indicate nella Sez. D, par. 12, facendo espresso rinvio al Modulo di sottoscrizione quale unico mezzo di adesione al fondo/comparto. Evidenziare i casi in cui si applica la sospensiva di sette giorni di cui all'art. 30, comma 6, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

Evidenziare che i versamenti di denaro {conferimento di beni} a fronte della sottoscrizione delle quote dovranno essere effettuati nei termini e nel periodo – riportati nella Sez. A, par. 1 della Parte II – successivo alla sottoscrizione; rinviare al Modulo di sottoscrizione per le modalità di effettuazione del pagamento {conferimento}. Indicare, ove previsto dal Regolamento di gestione, la possibilità per la SGR di avvalersi di procedure di recupero nell'ipotesi in cui risulti insoluto il mezzo di pagamento ovvero il sottoscrittore non adempia al termine del periodo di richiamo degli impegni; rinviare alla specifica disposizione del Regolamento di gestione.

Indicare i criteri di riparto eventualmente adottati in presenza di sottoscrizioni superiori all'offerta delle quote, rinviando alla specifica norma del Regolamento di gestione per ulteriori informazioni.

Inserire riferimenti alla possibilità di recesso per il sottoscrittore qualora, alla chiusura delle sottoscrizioni, la SGR abbia provveduto al ridimensionamento del fondo/comparto, dandone comunicazione alla Banca d'Italia. Rinviare alle specifiche norme regolamentari per l'individuazione dei casi in cui può ricorrersi al ridimensionamento e per le modalità e i termini di esercizio del diritto di recesso.

Inserire riferimenti alla possibilità per la SGR di aumentare il patrimonio del fondo/comparto nel caso in cui lo stesso sia stato sottoscritto in misura superiore all'offerta, rinviando alla specifica disposizione del Regolamento di gestione.

Inserire riferimenti alla possibilità che la SGR, alla chiusura delle sottoscrizioni relative alla prima emissione, decida di procedere alla liberazione dei sottoscrittori dagli impegni; rinviare alla specifica disposizione regolamentare per la determinazione delle relative modalità di attuazione.

Indicare le modalità di invio, i termini e il contenuto della lettera di conferma dell'investimento.

11. MODALITÀ E TERMINI DI RIMBORSO DELLE QUOTE

Indicare sinteticamente il diritto del partecipante di ottenere il rimborso delle quote alla scadenza del fondo/comparto ovvero anticipatamente. Nel caso di emissioni successive, rinviare alla successiva Sez. D, par. 13 per le eventuali informazioni specifiche sulle modalità, i criteri e i termini di effettuazione dei rimborsi anticipati in coincidenza delle emissioni successive di quote.

Riportare in sintesi le modalità di richiesta, i termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso (finale e parziale), rinviando per gli eventuali oneri alla Sez. C, par. 6.1. Rinviare alla disposizione regolamentare per specifiche informazioni.

Indicare che la SGR, ove non abbia completato lo smobilizzo del patrimonio entro il termine di durata del fondo/comparto, può chiedere alla Banca d'Italia la concessione di un ulteriore periodo per condurre a termine le operazioni di rimborso delle quote.

Specificare che le modalità di liquidazione saranno riportate nel rendiconto finale del fondo.

Indicare i mezzi di comunicazione, previsti nel Regolamento di gestione, attraverso i quali sono resi noti le modalità e i termini di espletamento delle procedure dei predetti rimborsi e dell'eventuale proroga della durata del fondo/comparto; rinviare alla Sez. E, parr. 16 e 17 per l'informativa resa ai partecipanti.

12. OPERAZIONI DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (EVENTUALE)

Descrivere sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini delle sottoscrizioni/rimborsi di quote, anche tenuto conto delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 190 del 19 agosto 2005.

13. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RIAPERTURA DELLE SOTTOSCRIZIONI E DI RIMBORSO ANTICIPATO DELLE QUOTE (EVENTUALE)

Nel caso in cui il regolamento del fondo preveda emissioni successive di quote, indicare che non si può dar luogo a nuove emissioni prima che sia stato effettuato il richiamo di tutti gli impegni relativi alle emissioni precedenti. Descrivere le modalità operative e i termini di effettuazione delle emissioni successive anche in relazione alle modalità di effettuazione degli eventuali e contestuali rimborsi anticipati. Indicare, in particolare, i criteri in base ai quali vengono soddisfatte le richieste nel caso di domande di rimborso eccedenti quelle di sottoscrizione e i criteri di determinazione del valore della quota.

Rinviare alla Sez. C, par. 6.1 per gli oneri a carico dei sottoscrittori/partecipanti al fondo/comparto.

Indicare i mezzi di comunicazione, previsti nel Regolamento di gestione, attraverso i quali vengono resi noti le modalità e i termini di espletamento delle procedure di emissione successiva/rimborso anticipato di quote; rinviare alla Sez. E, parr. 16 e 17 per l'informativa resa ai partecipanti al fondo/comparto.

Rinviare alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione e alla Parte II per ulteriori informazioni.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

14. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i criteri di calcolo del valore unitario della quota, i casi di sospensione temporanea del calcolo e/o della pubblicazione del medesimo valore.

Indicare i quotidiani/le altre fonti su cui vengono pubblicati il valore unitario della quota, la periodicità e il giorno di pubblicazione.

15. AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DEL FONDO/COMPARTO

Inserire indicazioni circa l'obbligatorietà di richiedere, nel periodo indicato dalla normativa vigente, l'ammissione alle negoziazioni su mercati dei certificati rappresentativi delle quote.

Inserire riferimenti sulla circostanza che l'ammissione alle negoziazioni è subordinata all'espletamento di una istruttoria da parte della società di gestione del mercato.

Specificare che, ad ammissione alle negoziazioni avvenuta, il partecipante che non intenda attendere la scadenza del fondo/comparto, o il rimborso anticipato se previsto, potrà procedere al disinvestimento le quote sul mercato; evidenziare che il valore della quota negoziata sul mercato differisce dal relativo NAV.

Inserire riferimenti alla circostanza che, a seguito dell'ammissione alle negoziazioni, la SGR, oltre agli obblighi informativi connessi alla pubblicazione dei documenti contabili del fondo, è tenuta a rendere informativa al mercato in ordine all'operatività del fondo stesso secondo i contenuti e le modalità di

pubblicazione stabiliti dalla Consob e a trasmettere alla società di gestione del mercato un apposito comunicato concernente i documenti e le informazioni previste dall'art. 3, comma 5-bis, D.M. n. 228 del 24 maggio 1999.

Indicare che, nel caso di ammissione alle negoziazioni, le relative informazioni specifiche saranno riportate nella Sez. A, par. 3 della Parte II.

16. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

Indicare che la SGR provvede a mettere a disposizione dei partecipanti le relazioni di stima redatte ai sensi dell'art. 12-bis, comma 4, lett. c), D.M. n. 228 del 24 maggio 1999e, anche per estratto, tali relazioni, gli atti di conferimento, acquisto ovvero cessione di beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza, le indicazioni sugli eventuali prestiti stipulati per il finanziamento dei rimborsi anticipati, le informazioni sul gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti. Inserire un rinvio alle specifiche disposizioni del Regolamento di gestione per ulteriori informazioni, anche concernenti la pubblicazione dell'avviso di avvenuta messa a disposizione dei predetti documenti e informazioni. Indicare le ulteriori forme di pubblicità previste dalla SGR per la diffusione di tali documenti e informazioni e l'ulteriore documentazione che, in base al Regolamento di gestione, deve essere resa pubblica e disponibile.

Indicare gli obblighi di rendicontazione periodica cui è tenuta la SGR in conformità alla normativa vigente nonché i luoghi e le modalità di diffusione delle relative informazioni.

17. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

Indicare la facoltà, riconosciuta agli investitori interessati, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei seguenti ulteriori documenti:

- d) Regolamento di gestione del fondo;
- e) ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale e relazione semestrale, se successiva).
- f) altre tipologie di informazioni disponibili per l'investitore. (eventuale)

Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione.

Specificare le modalità di richiesta e i termini di invio della documentazione sopra indicata.

Precisare che i documenti contabili del fondo/comparto sono altresì disponibili presso la sede ed il sito *Internet* della SGR nonché presso la sede della banca depositaria e nelle succursali della medesima indicate nel Regolamento di gestione del fondo.

Specificare che la SGR può inviare la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

18. RECAPITO, ANCHE TELEFONICO, CUI INOLTRE ESPOSTI, RICHIESTE DI CHIARIMENTI, INFORMAZIONI O DI INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE A DISPOSIZIONE

Indicare il recapito, anche telefonico, e l'indirizzo di posta elettronica cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione a disposizione.

Indicare il sito *Internet* a disposizione dell'investitore per eventuali consultazioni.

H) CONFLITTI DI INTERESSE

19. LE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Descrivere le procedure di gestione dei conflitti di interessi ai sensi della normativa vigente.

Precisare che il patrimonio del fondo/comparto non può essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti da un amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, né tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti. Ove il regolamento del fondo preveda la possibilità di effettuare operazioni con i soci della SGR del fondo immobiliare ovvero con i soggetti appartenenti al gruppo di questi ultimi, ovvero con le società facenti parte del gruppo rilevante della SGR, indicare le cautele da osservare ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 4, del D.M. n. 228 del 24 maggio 1999. Rinviare alla specifica norma del Regolamento di gestione del fondo.

Indicare gli eventuali limiti alle operazioni con parti correlate, inseriti nel Regolamento di gestione del fondo, che la SGR intende rispettare per assicurare la tutela dei partecipanti da possibili situazioni di conflitto di interessi.

F) INCENTIVI (eventuale)

Descrivere nel dettaglio il contenuto degli accordi conclusi dalla Società di gestione del risparmio in materia di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie di cui alla normativa vigente, avendo cura di precisare in modo comprensibile, completo ed accurato la natura e l'importo di tali compensi, commissioni o prestazioni non monetarie o, laddove tale importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo dello stesso⁽¹⁹⁾. Specificare, inoltre, i benefici derivanti da tali compensi, commissioni o prestazioni non monetarie che permettono di accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva senza ostacolare l'adempimento dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del fondo/comparto.

⁽¹⁹⁾ È facoltà della Società di gestione del risparmio precisare che ulteriori informazioni in merito agli accordi conclusi in materia di incentivi sono disponibili, su richiesta dell'investitore, anche tramite *Internet*.

PARTE II – INFORMAZIONI SPECIFICHE SULL’OFFERTA [E/O SULL’AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI],
COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO, DATI STORICI DI ANDAMENTO E COSTI EFFETTIVI DEL FONDO

Inserire, in prima pagina, le seguente intestazione:

«Offerta al pubblico [e/o ammissione alle negoziazioni] di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso/comparto <inserire la denominazione> {istituito mediante apporto di beni}.»

«Data di deposito in Consob»

«Data di validità: dal ... al ...⁽²⁰⁾.»

«Parte II – Informazioni specifiche sull’offerta [e/o sull’ammissione alle negoziazioni], composizione del patrimonio, dati storici di andamento e costi del fondo.»

A) INFORMAZIONI SULL’OFFERTA EMISSIONI SUCCESSIVE/RIMBORSI ANTICIPATI DI QUOTE E AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

1. INFORMAZIONI SPECIFICHE SULL’OFFERTA

Indicare l’ammontare minimo e massimo dell’emissione ed il periodo valido per la sottoscrizione delle quote.

Indicare, anche in forma tabellare, il calendario dell’offerta ed periodo durante il quale dovrà essere effettuato il versamento di denaro {conferimento di beni} a fronte delle quote sottoscritte.

2. INFORMAZIONI SULLE EMISSIONI SUCCESSIVE/RIMBORSI ANTICIPATI DI QUOTE (EVENTUALE)

Inserire, anche in forma tabellare, le seguenti informazioni sulle emissioni/rimborsi di quote già effettuate:

- e) numero e valore delle quote emesse/rimborsate per ciascuna emissione di quote effettuata;
- f) valore complessivo del patrimonio del fondo/comparto per effetto delle emissioni/rimborsi effettuati;
- g) modalità di pagamento {di conferimento di beni}. In caso di conflitti di interesse, rinviare alla Sez. B, par. 5 per informazioni specifiche;
- h) ammontare in misura assoluta e in percentuale rispetto al valore del fondo/comparto, forme tecniche e modalità di estinzione dei prestiti assunti per far fronte ai rimborsi anticipati.

{Per le quote emesse a fronte di operazioni di sottoscrizione mediante conferimento di beni da parte di soggetti in conflitto di interessi, indicare l’ammontare e il valore delle quote nonché le modalità e il periodo di tempo, a decorrere dalla data del conferimento, durante il quale i sottoscrittori delle quote sono impegnati a rispettare l’obbligo di *lock in* previsto dall’art. 12-bis, comma 4, D.M. n. 228 del 24 maggio 1999}.

Indicare le modalità e i termini per le emissioni successive di quote, precisando i rapporti con gli eventuali rimborsi anticipati da svolgere contestualmente.

⁽²⁰⁾ Cfr. nota 3

[3. INFORMAZIONI SULL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

Specificare gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta l'ammissione alle negoziazioni delle quote del fondo/comparto ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, indicando tale data.

Indicare: a) i dati riguardanti il classamento delle quote al momento dell'ammissione alle negoziazioni in percentuale del patrimonio sottoscritto, distinguendo tra investitori istituzionali da indicare nominativamente e persone fisiche da indicare numericamente; b) il mercato di negoziazione delle quote; c) le modalità di negoziazione delle quote.

Evidenziare eventuali rilievi o giudizi negativi espressi dalla società di revisione sul bilancio di esercizio della SGR o sul rendiconto del fondo e fornire menzione dei contenuti dei citati rilievi.]

B) INFORMAZIONI SUL FONDO/COMPARTO

4. COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO DEL FONDO/COMPARTO ED INFORMAZIONI SULLA GESTIONE

In caso di predisposizione del Prospetto per la prima offerta di quote, fornire una descrizione sintetica delle caratteristiche del/i segmento/i del mercato immobiliare in cui opera il fondo/comparto. Al riguardo, evidenziare e commentare brevemente i principali fattori macro-economici che possono condizionare l'attività del fondo/comparto, fornendo indicazioni aggiornate sull'andamento di tali variabili.

In caso di aggiornamento del Prospetto per emissioni successive di quote, indicare il valore patrimoniale netto del fondo/comparto, quale risultante dall'ultimo rendiconto annuale o relazione semestrale, se più recente, il numero delle quote ed il relativo valore nominale. Fornire altresì le informazioni di seguito indicate, da rendere anche nel caso di Prospetto relativo alla prima offerta di quote di fondi immobiliari istituiti mediante apporto privato di beni:

- Descrizione del patrimonio immobiliare del fondo/comparto. In particolare, con riferimento ai singoli beni immobili⁽²¹⁾, specificare il titolo giuridico in base al quale gli stessi sono ricompresi nel patrimonio del fondo (proprietà, tipologia di diritto reale immobiliare) e fornire, anche in forma tabellare, le seguenti informazioni:

a) Informazioni generali:

- a1) ubicazione;
- a2) data di costruzione;
- a3) destinazione d'uso prevalente;
- a4) superficie lorda;
- a5) tasso di occupazione;
- a6) *originator*;
- a7) stato giuridico e urbanistico⁽²²⁾;
- a8) caratteristiche del complesso⁽²³⁾;
- a9) altre informazioni⁽²⁴⁾.

⁽²¹⁾ Anche se detenuti per il tramite di società immobiliari controllate.

⁽²²⁾ Indicare le eventuali ipoteche e gli ulteriori vincoli gravanti sull'immobile.

⁽²³⁾ Utilizzare tale voce per dettagliare le caratteristiche costruttive dell'immobile e la sua eventuale distribuzione su più piani od articolazione in corpi di fabbrica.

⁽²⁴⁾ Precisare, in tale voce, anche gli estremi del piano regolatore ove ricade l'immobile indicato nonché indicare l'esistenza e lo stato di eventuali procedimenti giudiziari o arbitrari, rinviando per le relative informazioni ai "Fattori di rischio".

b) Conduttori, locazioni e costi gestionali:

- b1) qualità dei conduttori;
- b2) importo del canone su base annua, comprensivo di IVA e di rivalutazione ISTAT già maturata;
- b3) durata del contratto di locazione;
- b4) percentuale di rivalutazione ISTAT del canone prevista contrattualmente;
- b5) data di scadenza del contratto di locazione;
- b6) durata del precedente periodo di affitto;
- b7) manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b8) costi gestionali calcolati in misura percentuale sul canone annuo⁽²⁵⁾;
- b9) tipologia e caratteristiche dei contratti di locazione⁽²⁶⁾.

c) Valore di stima e di acquisto {e di apporto}:

- c1) valore di stima, di acquisto {o di apporto} espresso in misura sia assoluta sia percentuale rispetto al valore di stima, di acquisto {e di apporto} complessivo di tutti i beni immobili ed i diritti reali immobiliari compresi nel fondo⁽²⁷⁾;
- c2) sconto sul valore di stima, di acquisto {e di apporto} espresso in percentuale.

Con riferimento alle partecipazioni in società immobiliari, fornire, anche in forma tabellare, le seguenti informazioni:

- d) la denominazione e la sede sociale della società partecipata;
- e) il settore di attività;
- f) la frazione di capitale detenuta;
- g) il capitale sottoscritto;
- h) l'assetto proprietario;
- i) le riserve;
- j) risultati economici dell'ultimo esercizio provenienti dalle attività ordinarie, dopo la tassazione;
- k) il valore al quale l'emittente contabilizza le azioni o le quote detenute;
- l) l'importo ancora da liberare su dette azioni o quote;
- m) l'ammontare dei dividendi percepiti nell'ultimo esercizio sulle azioni o quote detenute;
- n) il valore contabile degli immobili;
- o) l'importo delle disponibilità/indebitamento finanziario netto.

Relativamente agli strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari o crediti garantiti da ipoteca immobiliare, fornire, anche in forma tabellare, le seguenti informazioni:

⁽²⁵⁾ L'indicazione di tali costi deve essere distinta in: costi derivanti dalla manutenzione straordinaria, costi di gestione, costi di assicurazione, ICI da versare.

⁽²⁶⁾ Fare riferimento alla normativa vigente per ciascuna tipologia immobiliare censita (codice civile, legge 398/1978).

⁽²⁷⁾ Evidenziare, anche in relazione alla normativa vigente, i casi in cui è deliberato uno scostamento dal valore di stima. Indicare la ripartizione percentuale del patrimonio del fondo tra ciascuno dei soggetti apportanti i beni, distinguendo tra apporti in natura e conferimenti di liquidità

- p) la denominazione e la sede sociale del soggetto emittente lo strumento finanziario;
 - q) il capitale sociale;
 - r) l'assetto proprietario;
 - s) risultati economici dell'ultimo esercizio;
 - t) rating dello strumento finanziario, ove esistente;
 - u) caratteristiche essenziali dei beni/diritti cartolarizzati e del soggetto cedente.
- Prestiti assunti per conto del fondo/comparto e altre passività del fondo/comparto, indicando per ciascuna forma di finanziamento in essere:
 - forme tecniche e natura giuridica;
 - finalità;
 - ammontare complessivo;
 - soggetti finanziatori;
 - garanzie rilasciate;
 - modalità di estinzione e piano di ammortamento, anche avendo riguardo al piano previsionale, economico e finanziario predisposto per il fondo/comparto in conformità alla normativa vigente.

Ove la SGR abbia già pubblicato una relazione semestrale ovvero un rendiconto annuale del fondo, inserire anche un rinvio a tale documentazione per quanto attiene all'elenco degli investimenti detenuti dal fondo/comparto in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari nonché alla tavola sulla distribuzione del valore corrente degli immobili per classi di valore contenuti nel più recente dei citati documenti.

Con riferimento al periodo intercorrente tra la data cui si riferisce il più recente documento contabile e quella di redazione della presente Parte II, inserire indicazioni dettagliate su:

- c) stipula di impegni preliminari di investimento/disinvestimento relativi a beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari, e assunzione di prestiti;
- d) ogni fatto di rilievo intervenuto suscettibile di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo/comparto.

Evidenziare gli effetti che tali operazioni e/o fatti hanno sulla composizione e sul valore del fondo/comparto, nonché gli eventuali altri effetti economici e patrimoniali.

Qualora tali operazioni e/o fatti siano suscettibili di influenzare significativamente il valore ovvero la composizione del fondo/comparto, dovrà essere inserito un Prospetto contabile aggiornato avente almeno il medesimo contenuto della relazione semestrale.

Inserire informazioni sullo stato di avanzamento e sui contenuti strategici dei progetti di utilizzo - anche se non ancora approvati dalla conferenza dei servizi - degli immobili e dei diritti apportati al fondo, evidenziando i programmi di valorizzazione dei beni e le risorse disponibili a tale scopo.⁽¹⁷⁾

Con riferimento ai fondi a prevalente apporto pubblico, indicare l'avvenuta messa a disposizione del pubblico, nei medesimi luoghi ove è disponibile il Prospetto, del certificato attestante l'avvenuta approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e dei diritti da parte della conferenza di servizi prevista dall'articolo 14-bis, comma 2, della Legge n. 86/1994.

5. INFORMAZIONI SULLE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI

Inserire informazioni sulle operazioni effettuate dal fondo immobiliare ai sensi dell'art. 12-*bis*, comma 4, D.M. n. 228 del 24 maggio 1999, avendo particolare riguardo a:

- tipologia delle controparti (soci della SGR ovvero società facenti parte del gruppo rilevante della stessa);
- data e modalità dell'operazione;
- beni ceduti/conferiti/acquistati e relativo valore di cessione/conferimento/acquisto a confronto con il valore di acquisto/vendita;
- cautele richieste dalla vigente normativa che sono state al riguardo osservate;
- incidenza percentuale delle citate operazioni rispetto al valore del fondo, al fine del rispetto dei limiti previsti dall'art. 12-*bis*, comma 4, D.M. n. 228 del 24 maggio 1999.

Inserire indicazioni sugli eventuali interessi dei dirigenti e degli amministratori della SGR nell'attività del fondo.

Fornire informazioni sugli investimenti/disinvestimenti effettuati con soggetti in rapporto di finanziamento o d'affari in essere al momento dell'effettuazione dell'operazione.

Fornire informazioni sugli investimenti/disinvestimenti effettuati congiuntamente a fondi/comparti della medesima SGR o di altre società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari, nonché effettuati con altre società del gruppo di appartenenza della SGR o comunque ad essa collegate, anche da rapporti di affari.

6. INFORMAZIONI SULLE DECISIONI ASSUNTE DAGLI ORGANI DEL FONDO

Inserire informazioni sintetiche sulle decisioni assunte dagli organi del fondo ai sensi dell'art. 37, comma 2-*bis*, D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successivi regolamenti attuativi.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (DATI STORICI E COSTI SOSTENUTI) (EVENTUALE)

7. DATI STORICI SULL'ANDAMENTO DEL FONDO/COMPARTO

Riportare la denominazione del fondo/comparto.

Illustrare con un grafico lineare l'andamento del valore della quota del fondo/comparto nel corso degli anni solari antecedenti la riapertura delle sottoscrizioni⁽²⁸⁾. Evidenziare le eventuali distribuzioni dei proventi effettuate nel corso degli anni indicati.

Riportare, su base annua, il rendimento medio annuo, calcolato in base al NAV, nel corso degli ultimi 2 e 5 anni solari⁽²⁹⁾.

⁽²⁸⁾ I dati storici devono essere riportati al netto degli oneri fiscali ovvero, se ciò non è possibile, occorre indicare con adeguata evidenza che sono al lordo degli oneri fiscali.

⁽²⁹⁾ Cfr. nota 28. Il Tasso Interno di Rendimento (c.d. T.I.R.) è utilizzato per illustrare l'andamento di fondi che nei periodi di riferimento abbiano effettuato emissioni successive/rimborsi anticipati di quote e/o che abbiano distribuito proventi in misura superiore al 2,5% del patrimonio.

Inserire la seguente avvertenza: «*I dati illustrati sono frutto di stime economiche effettuate da esperti valutatori indipendenti. Il diritto al rimborso potrà essere esercitato solo alla/e scadenza/e e alle condizioni predeterminate nel Regolamento di gestione del fondo.*»

Riportare altresì i seguenti dati: a) data di avvio dell'operatività del fondo/comparto e periodo previsto di durata dello stesso; b) periodo di collocamento; c) patrimonio netto; d) ultimo valore della quota; [e) prezzo minimo e massimo e prezzo medio delle quote nell'ultimo mese di negoziazione in borsa].

8. COSTI DEL FONDO/COMPARTO

Riportare il rapporto percentuale riferito, almeno, a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del fondo/comparto e il patrimonio medio dello stesso. Evidenziare altresì che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

«La Società di gestione del risparmio < inserire la denominazione > si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto.»

Il Rappresentante legale⁽³⁰⁾
(Generalità e firma autografa)

⁽³⁰⁾ Nel caso di ammissione alle negoziazioni devono essere riportate anche le generalità e la firma autografa del Presidente dell'organo di controllo.

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Inserire, in prima pagina, le seguente intestazione:

«*Offerta al pubblico di quote del fondo comune di investimento immobiliare chiuso/comparto* <inserire la denominazione> {*istituito mediante apporto di beni*}...»

Inserire le seguenti frasi:

«*Data di deposito in Consob ...* .»

«*Data di validità: dal ... al ...* ⁽³¹⁾.»

«Il Modulo di sottoscrizione forma parte integrante del Prospetto d'offerta.»

Il Modulo di sottoscrizione può essere predisposto su fogli staccabili. Evidenziare, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura grafica, l'obbligo di consegna, prima della sottoscrizione, delle Parti I e II del Prospetto d'offerta. Nel Modulo di sottoscrizione devono essere riportate le informazioni richieste dal/lo Regolamento di gestione del fondo.

Specificare, inoltre, che nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite *Internet*, il Modulo di sottoscrizione contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Nel modulo di sottoscrizione vanno riportati gli elementi che, a termini del Regolamento di gestione, devono essere indicati nello stesso.

Riportare, anche in forma tabellare, le seguenti informazioni:

- il fondo/comparto e la classe oggetto dell'operazione di sottoscrizione;
- la remunerazione spettante all'intermediario incaricato del collocamento ovvero della commercializzazione, alle condizioni normativamente consentite, connessa alla prestazione del servizio di collocamento, con evidenza delle singole componenti⁽³²⁾; (eventuale)⁽³³⁾
- i mezzi di pagamento previsti ed i relativi giorni di valuta;
- i casi – evidenziati in grassetto – in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'art. 30, comma 6 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni delle quote dei fondi/comparti riportati nel Prospetto o successivamente inseriti per i quali sia stata preventivamente inviata la partecipante la relativa informativa tratta dal Prospetto semplificato aggiornato.

⁽³¹⁾ Cfr. nota 3

⁽³²⁾ In particolare, riportare la quota-parte percepita (in termini percentuali) sulle somme versate a vario titolo dall'investitore in relazione all'investimento nel fondo/comparto (ad es.: commissioni di sottoscrizione, di gestione).

⁽³³⁾ Nel caso in cui la SGR si avvalga di più intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione e la remunerazione sopra indicata sia differenziata in relazione a ciascun intermediario, occorre predisporre più moduli di proposta, indicando in ciascuno di essi lo specifico livello di remunerazione.

APPENDICI

[APPENDICE A: *Rendiconto annuale del fondo relativo all'ultimo esercizio e, se più recente, relazione semestrale del fondo relativa all'ultimo semestre*⁽³⁴⁾

APPENDICE B: *Relazione di certificazione della società di revisione al rendiconto annuale di gestione del fondo relativo all'ultimo esercizio]*

APPENDICE C: *Glossario dei termini tecnici utilizzati nel Prospetto d'offerta [e/o ammissione alle negoziazioni].*

Advisor: Soggetto o società che supporta la SGR nello svolgimento di attività di carattere legale ovvero nell'individuazione dei beni oggetto di investimento e che, tipicamente, fornisce consulenza in merito a materie di particolare rilevanza nella definizione della politica di investimento dei fondi gestiti.

Banca depositaria: Soggetto preposto alla custodia del patrimonio di un fondo e al controllo della gestione al fine di garantire i criteri di separatezza contabile e i principi di correttezza e di trasparenza amministrativa.

Classe: Articolazione di un fondo/comparto in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.

Commissioni di gestione: Compenso pagato alla SGR mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo/comparto per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolate quotidianamente sul patrimonio netto del fondo/comparto e prelevate ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espresse su base annua.

Commissioni di incentivo (o di performance): Commissione riconosciuta al gestore del fondo/comparto per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa può essere calcolata sull'incremento di valore della quota/azione del fondo/comparto in un determinato intervallo temporale.

Commissioni di sottoscrizione: Commissione pagata dall'investitore a fronte dell'acquisto di quote/azioni di un fondo/comparto.

Comparto: Strutturazione di un fondo ovvero di una Sicav in una pluralità di patrimoni autonomi caratterizzati da una diversa politica di investimento e da un differente profilo di rischio.

Esperti Indipendenti: Soggetti o società in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa incaricati di effettuare perizie e stime dei beni in cui il fondo investe (beni immobili, diritti reali immobiliari e

⁽³⁴⁾ Qualora non sia stato redatto e pubblicato alcun documento contabile, andrà inserita una ricostruzione della situazione economica e patrimoniale relativa ad almeno un semestre pro-forma, alla quale sarà allegata la relazione della società di revisione contenente il giudizio sulla ragionevolezza delle ipotesi di base per la redazione della medesima ricostruzione, sulla corretta applicazione della metodologia utilizzata nonché sulla correttezza dei principi contabili adottati per la redazione dei medesimi atti relativi a tale documento.

partecipazioni in società immobiliari non quotate). Tali stime devono essere effettuate in occasione della redazione del rendiconto annuale e della relazione semestrale nonché dell'eventuale effettuazione di conferimenti. La SGR è tenuta, inoltre, a richiedere agli esperti indipendenti un giudizio di congruità del valore di ogni bene immobile che intende alienare nell'ambito dell'attività di gestione del fondo/comparto.

Facility Manager: Soggetto preposto alla pianificazione delle attività di manutenzione e riqualificazione, nonché della gestione dei rapporti con i fornitori. Si occupa della fornitura dei servizi inerenti le parti comuni degli immobili (i.e. assicurare i servizi ai conduttori il servizio di portierato e guardiania; pianificazione degli interventi di manutenzione; attivazione, coordinamento e controllo delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, con analisi degli stati di avanzamento).

Fondo chiuso: Fondo comune di investimento mobiliare o immobiliare in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate secondo quanto indicato nel Regolamento di gestione. Il patrimonio del fondo – soggetto al principio di separatezza contabile rispetto a quello della SGR che lo ha istituito e promosso e/o che lo gestisce, nonché rispetto a quello dei singoli partecipanti al fondo – è suddiviso in una pluralità di quote, tutte di uguale valore e con uguali diritti.

Fondo immobiliare: fondo comune di investimento chiuso che investe il proprio patrimonio prevalentemente in beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari (art. 12 bis 2° comma D.M. n. 228 del 24 maggio 1999).

Fondo ad apporto: Fondo che prevede la possibilità di sottoscrizione delle quote mediante conferimento di beni.

Gestore delegato: Intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, il quale gestisce, anche parzialmente, il patrimonio di un OICR sulla base di una specifica delega ricevuta dalla Società di gestione del risparmio in ottemperanza ai criteri definiti nella delega stessa.

Net Asset Value (c.d. NAV): Valore di bilancio di un fondo, dato dalla differenza tra attivo e passivo di bilancio. Il NAV rappresenta il dato di riferimento a cui viene effettuato il rimborso in occasione della liquidazione della quota. Nel periodo precedente alla liquidazione delle quote, la carenza di liquidità sul mercato di quotazione dei fondi immobiliari – dovuta alla presenza di scambi rarefatti – genera il fenomeno del c.d. *market discount*, ovvero un forte sconto del prezzo di acquisto delle quote rispetto al NAV; tale fenomeno determina un vantaggio per gli investitori che acquistano quote di fondi immobiliari sul mercato secondario, in quanto possono acquistarle ad un prezzo inferiore al NAV.

Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): I fondi comuni di investimento e le Sicav.

Property Manager: Soggetto che si occupa della normale amministrazione e gestione degli immobili in portafoglio (ricerca sul mercato le opportunità di locazione maggiormente favorevoli; fornisce supporto per la vendita di immobili; verifica il regolare svolgimento dei contratti di locazione, la riscossione dei canoni e degli oneri accessori, la congruità dei depositi cauzionali; nonché la predisposizione degli adempimenti fiscali e delle dichiarazioni ICI).

Quota: Unità di misura di un fondo di investimento. Rappresenta la “quota parte” in cui è suddiviso il patrimonio del fondo. Quando si sottoscrive un fondo si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Regolamento di gestione del fondo (o Regolamento del fondo): Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto di un fondo. Il Regolamento di un fondo deve essere approvato dalla Banca d'Italia e

contiene l'insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento di un fondo ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori.

Richiamo degli impegni: Momento in cui, terminata la fase di collocamento, la SGR procede a riscuotere dai sottoscrittori le somme dovute a seguito dell'impegno assunto in sede di sottoscrizione delle quote del fondo. Per quanto riguarda i fondi ad apporto, la data di richiamo degli impegni coincide con quella di conferimento dei beni.

Società di gestione del risparmio (in breve SGR): Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

Società di revisione: Società, iscritta ad apposito albo tenuto dalla Consob, che svolge l'attività di controllo sulla regolarità nella tenuta della contabilità del fondo e sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili del medesimo. A seguito dell'analisi, la società rilascia un'apposita relazione di certificazione, tipicamente allegata al/la rendiconto annuale/relazione semestrale del fondo.

Sponsor: Intermediario che collabora con la Società di gestione del risparmio nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni delle quote di un fondo, impegnandosi a garantire la qualità delle informazioni prodotte dalla società medesima. Tale attività può essere esercitata da banche, imprese di investimento nazionali, comunitarie ed extracomunitarie, nonché dagli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 tenuto dalla Banca d'Italia.

SCHEMA 4

Documento per la quotazione di OICR aperti indicizzati esteri armonizzati ⁽¹⁾

COPERTINA

Indicare in prima pagina la denominazione dell'offerente ed inserire la seguente dizione; «*Ammissione alle negoziazioni di < inserire la denominazione >* ⁽²⁾.»

Inserire, sempre in prima pagina, le seguenti frasi:

«*Data di deposito in Consob:*»

«*Data di validità: dal... .*»

«*La pubblicazione del presente Documento non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto. Il presente Documento è parte integrante e necessaria del Prospetto* ⁽³⁾.»

A) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

1. PREMESSA

Illustrare sinteticamente la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR, menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati regolamentati.

Indicare il nome completo dell'indice di riferimento, la tipologia (ad es. *Price, Total Return, Net Total Return*) e l'*index provider*.

Indicare il codice identificativo (c.d. *ticker*) per reperire informazioni presso i principali *info-provider* nonché il/i sito/i *Internet* su cui è possibile reperire dettagliate informazioni sull'indice di riferimento.

2. RISCHI

Informare dei rischi connessi in via generale all'investimento in OICR di tipo indicizzato indicando i seguenti fattori di rischio:

Rischio di investimento: specificare che non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica dell'indice prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni; aggiungere che il valore delle quote/azioni negoziate può non riflettere il valore e la composizione del patrimonio netto (NAV) dell'OICR.

Rischio indice: specificare che non esiste alcuna garanzia che l'indice prescelto continui ad essere calcolato e pubblicato. In tal caso specificare che esiste un diritto al rimborso dell'investitore.

⁽¹⁾ Tutte le pagine del presente documento devono essere redatte in modo chiaro, sintetico e comprensibile per rendere agevole la lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e devono essere numerate. Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il documento (ad esempio: pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6, ...).

⁽²⁾ Indicare la tipologia e la denominazione dell'OICR specificandone altresì la nazionalità.

⁽³⁾ Il termine iniziale di validità del Documento per la quotazione coinciderà con la data di inizio delle negoziazioni. In occasione dell'aggiornamento del Documento per la quotazione il relativo termine iniziale coinciderà con la data, specificata dalla parte interessata, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti.

Rischio di liquidabilità: specificare che non vi è certezza che le quote/azioni rimangano negoziate su un mercato regolamentato e che non vi è garanzia che il mercato secondario sia sempre liquido.

Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle quote/azioni: evidenziare che la società di gestione del risparmio (SGR)/Sicav può sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto (NAV) della quota/azione, la vendita, la conversione ed il rimborso delle quote/azioni; specificare, inoltre, che l'insieme delle quote/azioni di un comparto può essere riacquistato dalla SGR/Sicav.

Rischio di liquidazione anticipata: indicare le ipotesi in relazione alle quali la Società di gestione/Sicav si riserva la facoltà di liquidare anticipatamente l'OICR.

Rischio di controparte: evidenziare che nel caso in cui l'indice venga replicato tramite un contratto *swap*, esiste un rischio di controparte con riferimento al soggetto con cui lo *swap* è concluso.

Indicare che le quote/azioni dell'OICR possono essere acquistate sul mercato di negoziazione attraverso gli intermediari autorizzati.

Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguite previsti dalla normativa vigente.

3. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI

Indicare il mercato di negoziazione, gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta l'ammissione alle negoziazioni delle quote/azioni. La data di inizio delle negoziazioni verrà comunicata con successivo Avviso.

Indicare gli altri eventuali mercati di negoziazione, specificando i nominativi dei *market makers*.

4. NEGOZIABILITÀ DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dall'ammissione alle negoziazioni.

Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.

5. OPERAZIONI DI ACQUISTO/VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (EVENTUALE)

Indicare sinteticamente le modalità di utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza ai fini dell'acquisto/vendita delle quote/azioni.

6. CONSEGNA DEI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI DELLE QUOTE/AZIONI

Indicare sinteticamente il regime di gestione delle quote/azioni a cui è assoggettato l'OICR, specificando se tali quote/azioni sono soggette a dematerializzazione. Indicare altresì se i certificati rappresentativi delle quote/le azioni sono nominativi/e ovvero al portatore.

7. SPECIALISTI

Indicare i nominativi degli operatori specialisti illustrandone il ruolo conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato di negoziazione.

8. VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO (NAV) E DIVIDENDI

Specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la SGR/Sicav/la società di gestione del mercato di negoziazione calcola in via continuativa (indicare l'intervallo temporale intercorrente tra due successivi calcoli) il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) al variare del corso dell'indice di riferimento. Indicare i codici dell'iNAV utilizzati da primari *info-provider*.

Indicare la politica di distribuzione dei proventi dell'attività di gestione (accumulazione ovvero distribuzione). Nel caso di distribuzione dei proventi, inserire la seguente frase "L'entità dei proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati alla società di gestione del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto."

B) INFORMAZIONI ECONOMICHE

9. ONERI A CARICO DELL'INVESTITORE E REGIME FISCALE

Evidenziare che le commissioni di gestione indicate dal prospetto semplificato sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle quote/azioni.

Specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione, gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.

Specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore indicativo netto della quota/azione nel medesimo istante.

Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alla partecipazione all'OICR ed il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione.

C) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

10. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con specificazione dei quotidiani/fonti sui quali detto valore è pubblicato.

Per le ulteriori informazioni, indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel regolamento di gestione/statuto dell'OICR.

11. INFORMATIVA AGLI INVESTITORI

Specificare che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito *Internet* della SGR/Sicav e della società di gestione del mercato di negoziazione:

- a) il prospetto semplificato e completo/prospetto di ammissione alle negoziazioni;
- b) il documento per la quotazione;
- c) gli ultimi documenti contabili redatti.

Specificare che tali documenti sono disponibili anche presso il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti

Indicare la facoltà, riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi.

Specificare che la SGR/Sicav pubblica su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale con indicazione della relativa data di riferimento, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato.

Indicare gli indirizzi *Internet* della SGR/Sicav e della società di gestione del mercato di negoziazione.

SCHEMA 5

Prospetto d'offerta di prodotti finanziari-assicurativi di tipo unit linked⁽¹⁾

COPERTINA

Riportare la denominazione dell'impresa di assicurazione e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire la seguente intestazione:

«Offerta al pubblico di <inserire la denominazione commerciale del prodotto> prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked.»

Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato:

«Il presente Prospetto d'offerta completo si compone delle seguenti Parti:

- *Scheda sintetica;*
- *Parte I – Informazioni sull'investimento e sulle coperture assicurative;*
- *Parte II – Illustrazione dei dati storici di rischio-rendimento e costi dell'investimento finanziario;*
- *Parte III – Altre informazioni.»*

Inserire le seguenti frasi:

«Il Prospetto d'offerta è volto ad illustrare all'investitore-contraente le principali caratteristiche dell'investimento proposto.»

«Data di deposito in Consob:»

«Data di validità: dal ... al ...⁽²⁾.»

«La Scheda sintetica, la Parte I e la Parte II del Prospetto d'offerta devono essere consegnate all'investitore-contraente, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della sottoscrizione.»

«Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura della Parte III del Prospetto d'offerta che deve essere consegnata gratuitamente su richiesta dell'investitore-contraente.»

Inserire in basso la seguente frase:

«La pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.»

⁽¹⁾ Il Prospetto d'offerta deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e comprensibile affinché l'investitore-contraente sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine è importante che il Prospetto d'offerta consti di un limitato numero di pagine e sia di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 10 per la Scheda sintetica ed il Modulo di proposta e non inferiore a 11 per le Parti I, II e III). La numerazione riporterà il numero totale delle pagine per ciascuna Parte del Prospetto (ad es. : pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6 ...). Le informazioni tra parentesi quadre devono essere inserite solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano collegate a OICR, in alternativa alle informazioni previste per i fondi interni.

⁽²⁾ Per la compilazione delle informazioni relative alla data di deposito e alla data di validità si rinvia alle istruzioni operative indicate dalla Consob.

SCHEDA SINTETICA

Inserire il seguente schema⁽³⁾, indicando le informazioni richieste nei diversi campi presenti.

Inserire le seguenti frasi:

«*Scheda sintetica relativa a* <inserire la denominazione commerciale del prodotto> *prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked offerto da* <inserire la denominazione dell'impresa di assicurazione e dell'eventuale gruppo di appartenenza> .»

«*Data di deposito in Consob:*»

«*Data di validità: dal ... al ...*⁽⁴⁾.»

«*La presente Scheda sintetica deve essere letta congiuntamente con la Parte I e la Parte II del Prospetto d'offerta.*»

⁽³⁾ Le sezioni della Scheda sintetica devono essere redatte sulla base dei criteri e delle regole di compilazione contenuti nei corrispondenti paragrafi della Parte I del Prospetto d'offerta. Pertanto, si rinvia alla lettura della Parte I e delle relative note a piè di pagina.

⁽⁴⁾ Cfr. nota 2.

LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO																						
STRUTTURA	Descrivere sinteticamente le esigenze di investimento del risparmio (prestazione in caso vita) e di copertura assicurativa che il contratto intende soddisfare, in modo da far comprendere al potenziale investitore-contraente le finalità dello stesso.																					
L'INVESTIMENTO FINANZIARIO																						
DURATA	Indicare i limiti minimi e massimi di durata del contratto ovvero la durata prevista nelle Condizioni di contratto. Se il contratto è a vita intera precisare che la durata coincide con la vita dell'investitore-contraente.																					
Premio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indicare la periodicità di versamento dei premi prevista dal contratto (premio unico, premio periodico) e l'eventuale variabilità, nonché gli eventuali importi minimi. ▪ Specificare che i premi versati al netto dei costi (c.d. capitale investito) sono investiti in quote/azioni di fondi interni ovvero di OICR armonizzati/non armonizzati. ▪ Inserire una tabella che riporti la scomposizione in termini percentuali del premio versato, secondo lo schema riportato nella seguente Tab. 1. <p>Tab. 1. Scomposizione percentuale del premio versato.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">COMPONENTI DEL PREMIO VERSATO</th> <th style="text-align: center;">VALORE %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">A. CAPITALE INVESTITO</td> <td></td> <td style="text-align: center;">%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">B. Costi di caricamento</td> <td></td> <td style="text-align: center;">%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">C. CAPITALE NOMINALE</td> <td style="text-align: center;">C = A + B</td> <td style="text-align: center;">%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">D. Costi delle coperture assicurative</td> <td></td> <td style="text-align: center;">%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">E. Spese di emissione</td> <td></td> <td style="text-align: center;">%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">F. PREMIO VERSATO</td> <td style="text-align: center;">F = C + D + E</td> <td style="text-align: center;">100,00%</td> </tr> </tbody> </table>	COMPONENTI DEL PREMIO VERSATO		VALORE %	A. CAPITALE INVESTITO		%	B. Costi di caricamento		%	C. CAPITALE NOMINALE	C = A + B	%	D. Costi delle coperture assicurative		%	E. Spese di emissione		%	F. PREMIO VERSATO	F = C + D + E	100,00%
COMPONENTI DEL PREMIO VERSATO		VALORE %																				
A. CAPITALE INVESTITO		%																				
B. Costi di caricamento		%																				
C. CAPITALE NOMINALE	C = A + B	%																				
D. Costi delle coperture assicurative		%																				
E. Spese di emissione		%																				
F. PREMIO VERSATO	F = C + D + E	100,00%																				
Capitale investito	<p>Inserire la seguente frase: <i>«Il premio versato al netto dei costi di caricamento, dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici diversi dal caso vita e delle spese di emissione previsti dal contratto (rischio di mortalità, di invalidità, ecc.) rappresenta il capitale investito.»</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Specificare se il capitale investito è allocato tra fondi interni ovvero OICR secondo combinazioni che l'investitore-contraente può liberamente scegliere (c.d. combinazioni libere) ovvero secondo combinazioni predefinite (c.d. linee di investimento o linee). Nel caso di combinazione libera indicare gli eventuali limiti minimi e/o massimi – espressi in valore percentuale – stabiliti dall'impresa di assicurazione all'investimento nei diversi fondi interni/OICR. Nel caso di combinazione predefinita: <ul style="list-style-type: none"> - indicare, in forma tabellare, il peso percentuale assegnato ai diversi fondi interni/OICR; - specificare se tale combinazione è costante ovvero variabile nel tempo; - in caso di combinazione variabile nel tempo descrivere brevemente le condizioni e le modalità della variazione (ad es. qualora quest'ultima sia regolata da un algoritmo di riallocazione automatica dei pesi percentuali dell'investimento nei diversi fondi interni/OICR, illustrarne brevemente le principali caratteristiche). ▪ Indicare la denominazione, la categoria di appartenenza dei fondi interni/OICR oggetto di investimento nonché le principali tipologie di strumenti finanziari in cui investono. Nel caso in cui il contratto preveda l'investimento in linee di investimento, indicare la denominazione delle diverse linee e le rispettive percentuali di investimento, rinviando alla 																					

	<p>Parte I del Prospetto per la descrizione dei singoli fondi interni/OICR.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indicare la gestione dei/le fondi interni/OICR/linee. ▪ Indicare la qualifica dei/le fondi interni/OICR/linee (eventuale). 										
Finalità dell'investimento	Indicare le finalità dell'investimento finanziario in relazione al potenziale investitore-contraente.										
Orizzonte temporale di investimento	Indicare l'orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale investitore-contraente espresso in termini di anni.										
Profilo di rischio dell'investimento finanziario	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indicare il grado di rischio connesso all'investimento in ciascuno dei/le fondi interni/OICR/linee. ▪ Per i/le fondi interni/OICR/linee con gestione "a benchmark" di tipo "attivo" specificare il grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al <i>benchmark</i>. ▪ Per i/le fondi interni/OICR/linee con gestione "protetta": <ul style="list-style-type: none"> - indicare l'orizzonte temporale preso a riferimento per la protezione (se previsto) e la percentuale di capitale investito del/la fondo interno/OICR/linea che si intende proteggere (c.d. quota protetta) o il valore di protezione della quota contrattualmente identificato (c.d. valore protetto); - rappresentare gli scenari probabilistici di rendimento del capitale investito del/la fondo interno/OICR/linea nell'orizzonte temporale di riferimento, specificando che tale rappresentazione è svolta mediante il confronto con il rendimento di attività finanziarie prive di rischio sul medesimo orizzonte temporale, come indicato nella seguente Tab. 2. Il contenuto della tabella deve essere ulteriormente articolato al fine di ripartire la massa di probabilità indicata nella riga afferente alla protezione tra i seguenti due eventi: "La protezione <u>non</u> si realizza" e "La protezione <u>si</u> realizza". 										
Profilo di rischio dell'investimento finanziario	<p>Tab. 2. Scenari di rendimento del capitale investito.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">SCENARI DI RENDIMENTO DEL CAPITALE INVESTITO</th> <th style="text-align: center;">PROBABILITÀ DELL'EVENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Il rendimento è <u>negativo</u></td> <td style="text-align: center;">%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Il rendimento è <u>positivo ma inferiore</u> a quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento</td> <td style="text-align: center;">%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Il rendimento è <u>positivo e in linea</u> con quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento.</td> <td style="text-align: center;">%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Il rendimento è <u>positivo e superiore</u> a quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento</td> <td style="text-align: center;">%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Indicare la seguente avvertenza:</p> <p>«Avvertenza: I valori indicati nella Tabella sopra riportata hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione del profilo di rischio dell'investimento finanziario.»</p>	SCENARI DI RENDIMENTO DEL CAPITALE INVESTITO	PROBABILITÀ DELL'EVENTO	Il rendimento è <u>negativo</u>	%	Il rendimento è <u>positivo ma inferiore</u> a quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento	%	Il rendimento è <u>positivo e in linea</u> con quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento.	%	Il rendimento è <u>positivo e superiore</u> a quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento	%
SCENARI DI RENDIMENTO DEL CAPITALE INVESTITO	PROBABILITÀ DELL'EVENTO										
Il rendimento è <u>negativo</u>	%										
Il rendimento è <u>positivo ma inferiore</u> a quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento	%										
Il rendimento è <u>positivo e in linea</u> con quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento.	%										
Il rendimento è <u>positivo e superiore</u> a quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento	%										

Garanzie	<p>Indicare l'esistenza, l'eventuale durata ed i consolidamenti relativi alla garanzia di restituzione o di rendimento minimo del capitale investito.</p> <p>Nel caso in cui l'impresa di assicurazione o un soggetto terzo non offra alcun tipo di garanzia riportare in evidenza la seguente frase: <i>«L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale investito o di rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'investitore-contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito.»</i></p>
IL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO	
Rimborso del capitale alla scadenza (caso vita)	Indicare che l'ammontare rimborsato alla scadenza del contratto ovvero alle eventuali ricorrenze previste dalle Condizioni di contratto (valore a scadenza) sarà determinato moltiplicando il numero delle quote/azioni dei/le fondi interni/OICR/linee detenute per il valore unitario delle stesse alla data di scadenza del contratto (data di valorizzazione).
Rimborso del capitale prima della scadenza (valore di riscatto)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indicare le condizioni contrattualmente previste per il riscatto del capitale maturato prima della scadenza. ▪ Precisare che l'ammontare rimborsato al momento del riscatto sarà determinato moltiplicando il numero delle quote/azioni dei/le fondi interni/OICR/linee detenute per il valore unitario delle stesse alla data di riscatto, al netto dei costi di riscatto previsti. <p>Riportate la seguente frase: <i>«In caso di riscatto nei primi anni di durata del contratto, i costi direttamente e indirettamente sopportati dall'investitore-contraente possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari al capitale investito.»</i></p>
OPZIONI	Indicare le eventuali opzioni previste dal contratto (ad es. conversione del capitale a scadenza in rendita vitalizia, possibilità di differimento della scadenza) ed i relativi termini di esercizio.
LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI	
CASO MORTE	Indicare le prestazioni contrattuali in caso di decesso dell'investitore-contraente o dell'assicurato (se persona diversa).
Altri eventi assicurati	Indicare le prestazioni contrattuali in caso di eventi assicurati relativi all'investitore-contraente o all'assicurato (se persona diversa) (invalidità, malattia grave, perdita di autosufficienza, inabilità di lunga durata).
Altre opzioni contrattuali	Illustrare le ulteriori opzioni previste dal contratto con riferimento alle prestazioni assicurative precisando tempi e modalità del loro esercizio.
I COSTI DEL CONTRATTO	
Spese di emissione	Indicare le eventuali spese fisse di emissione del contratto (anche in caso di versamenti successivi di premi).
Costi di caricamento	Indicare i costi di caricamento (anche impliciti) gravanti sul premio versato.

Costi delle coperture assicurative	Indicare i costi delle coperture assicurative contemplate dal contratto (caso morte ed altri eventi assicurati) gravanti, sul premio versato. Nel caso in cui tali costi siano determinati in relazione al sesso e all'età dell'assicurato, fare riferimento, in via esemplificativa, ad un soggetto di sesso maschile avente 45 anni di età.
Costi di gestione dell'investimento finanziario	Indicare le diverse tipologie di costi di gestione dell'investimento finanziario (commissioni di gestione del/la fondo interno/OICR/linea e commissione di incentivo - c.d. di <i>performance</i> - laddove prevista). Indicare l'eventuale costo connesso alla garanzia prestata dall'impresa di assicurazione o da soggetti terzi.
Costi di rimborso del capitale prima della scadenza	Indicare i costi complessivi da sottrarre dal capitale maturato nelle varie ipotesi di riscatto prima della scadenza previste dal contratto.
Altri costi	Indicare gli eventuali altri costi a carico dell'investitore-contraente e/o del/la fondo interno/OICR/linea, la loro natura e le ragioni economiche sottese.

IL COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO

**Indicatore
sintetico di costo
annuo**

Riportare le seguenti frasi:

«Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" fornisce un' indicazione di quanto si riduce ogni anno il potenziale rendimento del capitale investito per effetto dei costi diretti e indiretti sostenuti dall'investitore-contraente.

Il "Costo percentuale medio annuo" ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate investiti in quote/azioni di fondi interni/OICR di seguito rappresentati. Il predetto indicatore non tiene conto degli eventuali costi di performance e dei costi di negoziazione degli strumenti finanziari gravanti sui fondi interni, in quanto elementi variabili dipendenti dall'attività gestionale.»

L'indicatore "Costo percentuale medio annuo" deve essere calcolato come differenza tra:

1. il tasso interno di rendimento di un ipotetico investimento finanziario nel quale non sono previsti oneri, valutato sul *cash-flow* dei premi lordi versati e dei capitali maturati alle varie durate previste dalle tabelle esemplificative, questi ultimi rettificati per tener conto dei premi impiegati per le coperture di puro rischio, nonché per le eventuali garanzie di minimo offerte dal contratto, così come previsti dalla relazione tecnica di cui all'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005;
2. il tasso interno di rendimento definito sul medesimo *cash-flow* dei premi lordi versati, ma con riferimento ai capitali maturati alle varie epoche sul contratto assicurativo, in base alla tariffa prevista dalla relazione tecnica di cui all'art. 32, comma 3, del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005. A tal fine devono essere computati gli oneri gravanti sui premi versati, i diritti fissi, le commissioni di gestione ed ogni altro onere gravante sui fondi, nonché i costi in caso di riscatto.

Qualora al contratto possano essere abbinate coperture complementari e/o accessorie, la valutazione deve essere effettuata con riferimento al premio al netto anche delle predette coperture. Per i fondi che investono in OICR devono essere considerati i relativi oneri sulla base della loro incidenza media storica negli ultimi 3 anni. Gli oneri da impiegare nelle proiezioni, che devono tener conto delle commissioni di ingresso e di uscita oltre che delle commissioni di gestione, sono determinati sulla base del rapporto tra i costi degli OICR movimentati negli ultimi 3 anni solari e la somma delle relative giacenze medie annue. Nei casi in cui il/la fondo interno/OICR/linea abbia un periodo di operatività inferiore a 3 anni, il calcolo viene effettuato per tale minor periodo. In fase di prima applicazione, e per gli esercizi 2005 e 2006, le imprese possono utilizzare, in alternativa, la media sugli ultimi tre esercizi dei costi degli OICR rilevati alla data di valorizzazione della quota/azione di fine esercizio.

Nella determinazione dell'indicatore sintetico non sono da ricomprendere le eventuali commissioni di *performance* e gli eventuali costi di *switch* gravanti sui fondi interni, in quanto elementi variabili dipendenti dall'attività gestionale e dalle possibili opzioni esercitabili a discrezione del contraente.

Qualora siano previsti bonus o premi di fedeltà contrattualmente garantiti, il "Costo percentuale medio annuo" viene determinato tenendo conto delle relative maggiorazioni di prestazione.

Per i contratti che prevedono meccanismi di adeguamento automatico dei premi periodici o ricorrenti, gli stessi possono essere considerati con riferimento alle componenti contrattualmente prefissate che non dipendono dall'indicizzazione a parametri esterni da assoggettare a stima (ad es. inflazione).

	<p>Per i contratti che prevedono la possibilità di versamenti aggiuntivi rispetto al piano programmato di versamenti unici o periodici, il “Costo percentuale medio annuo” è elaborato senza alcuna ipotesi in ordine alla possibile evoluzione futura di tale variabile contrattuale.</p> <p>Le imprese devono rappresentare in tabelle esemplificative l’andamento dell’indicatore sintetico di costo medio annuo del prodotto sulla base delle seguenti variabili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. livelli di premio: <ol style="list-style-type: none"> 1.1 caso di premio periodico: €1.200, €3.000 annui; 1.2 caso di premio unico: €10.000, €25.000, 2. durata: <ol style="list-style-type: none"> 2.1 un anno; 2.2 due anni; 2.3 cinque anni; 2.4 dieci anni; 2.5 venticinque anni. <p>Nel caso in cui le condizioni contrattuali prevedano un importo di premio minimo superiore ad uno degli importi prestabiliti, nelle valutazioni deve essere adottato tale maggior valore, fermi restando gli altri livelli di premio prestabiliti. Tuttavia, nei casi in cui l’importo minimo sia compreso nell’intervallo tra il valore mediano e il valore massimo o sia uguale o superiore a quest’ultimo le imprese possono utilizzare ulteriori proiezioni applicando i moltiplicatori impliciti indicati nei livelli di premio sopra riportati in modo da garantire due diversi sviluppi dell’indicatore di costo.</p> <p>Per i contratti la cui durata contrattuale massima è predefinita ed è inferiore a quella prevista nelle tabelle esemplificative standardizzate, l’impresa elabora il prospetto riportando le scadenze temporali a multipli di 5, con ultimo valore la durata massima contrattualmente prevista.</p> <p>Se l’impresa propone diverse tipologie di fondi interni/OICR/linee caratterizzate da diversi profili di rischiosità, al fine di garantire la sinteticità della Scheda devono essere rappresentati i costi dei profili di rischio selezionando un/una fondo interno/OICR/linea tra quelli presenti nelle categorie: a) <i>basso - medio basso</i>; b) <i>medio - medio alto</i> c) <i>alto - molto alto</i>.</p> <p>Nei casi in cui l’indicatore risulti funzione del sesso e dell’età dell’assicurato, le tabelle devono essere elaborate in base ad un individuo di sesso maschile di 45 anni di età.</p> <p>Riportare, prima delle tabelle, la seguente frase: «Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi pari al annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale.» indicando il dato medio dell’<i>interest rate swap</i> a dieci anni (denaro-lettera) rilevato nell’ultima settimana del mese di novembre dell’anno precedente la pubblicazione del Prospetto.</p>
IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO	
Revoca della proposta	Specificare che l’investitore-contraente può revocare la proposta di sottoscrizione finché il contratto non è concluso, mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata all’impresa di assicurazione offerente.
Recesso dal contratto	Specificare che l’investitore-contraente può esercitare il diritto di recesso dal contratto entro trenta giorni dalla conclusione dello stesso, mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata all’impresa di assicurazione offerente.

Precisare in fondo alla Scheda sintetica: «In appendice al Prospetto d’offerta è reso disponibile un Glossario dei termini tecnici per facilitare la comprensibilità del testo.»

PARTE I DEL PROSPETTO D'OFFERTA - INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO E SULLE COPERTURE ASSICURATIVE

Inserire le seguenti frasi:

«Data di deposito in Consob:»

«Data di validità: dal ... al ...⁽⁵⁾.»

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Indicare la denominazione dell'impresa di assicurazione, la forma giuridica, la nazionalità, l'indirizzo della sede legale e l'eventuale gruppo di appartenenza.

Indicare l'indirizzo della eventuale sede secondaria ove sarà concluso il contratto, comprensivo dell'indicazione dello Stato.

Rinviare alla Parte III, Sez. A, par. 1, del Prospetto d'offerta per ulteriori informazioni circa l'impresa di assicurazione ed il relativo gruppo di appartenenza.

2. RISCHI GENERALI CONNESSI ALL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Descrivere i rischi connessi in via generale all'investimento finanziario in quote/azioni di un/una fondo interno/OICR/linea, evidenziando l'eventualità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito.

Indicare che il valore del capitale investito in quote/azioni del/la fondo interno/OICR/linea può variare in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e ai settori di investimento, nonché all'andamento dei diversi mercati di riferimento.

3. CONFLITTI DI INTERESSE

Riportare l'avvertenza che le procedure di gestione dei conflitti di interessi sono illustrate nella Parte III, Sez. E, par. 12 del Prospetto d'offerta.

B) INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO DI TIPO *UNIT LINKED*

4. DESCRIZIONE DEL CONTRATTO E IMPIEGO DEI PREMI

4.1 Caratteristiche del contratto

Rappresentare le finalità di investimento del risparmio e di copertura assicurativa che la sottoscrizione del contratto stesso è destinata a soddisfare. Specificare gli obiettivi di investimento in relazione ai potenziali destinatari⁽⁶⁾.

⁽⁵⁾ Cfr. nota 2.

4.2 Durata del contratto

Indicare i limiti minimi e massimi di durata del contratto ovvero la durata prevista nelle Condizioni di contratto. Se il contratto è a vita intera precisare che la durata coincide con la vita dell'investitore-contraente.

4.3 Orizzonte temporale di investimento

Indicare l'orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale investitore-contraente⁽⁷⁾.

4.4 Versamento dei premi

Indicare la periodicità di versamento dei premi prevista dal contratto (premio unico, premio periodico) e l'eventuale variabilità (meccanismi di adeguamento automatico del premio collegati a indici/criteri di calcolo indicati nel contratto), nonché gli eventuali importi minimi. Evidenziare l'eventuale facoltà per l'investitore-contraente di limitare o rifiutare l'incremento del premio, descrivendo le relative modalità e le conseguenze economiche sulle prestazioni.

Indicare l'eventuale facoltà dell'investitore-contraente, che abbia versato una misura minima di premio predefinita, di sospendere e/o interrompere i versamenti successivi e di ridurre l'ammontare rivalutato cui si ha diritto alla scadenza del contratto (clausola di riduzione).

Inserire una tabella che riporti la scomposizione in termini percentuali del premio versato⁽⁸⁾⁽⁹⁾, secondo lo schema riportato nella seguente Tab. 1.

⁽⁶⁾ Ad es.: "conservazione del capitale", "crescita del capitale".

⁽⁷⁾ L'orizzonte temporale consigliato, determinato in relazione al grado di rischio e allo stile di gestione del portafoglio di investimenti connesso al contratto, nel rispetto del principio della neutralità al rischio, nonché in relazione ai costi e alle penali in caso di riscatto anticipato, deve essere espresso in termini di anni.

⁽⁸⁾ Tale scomposizione esprime il capitale investito e il capitale nominale, nonché l'incidenza dei costi di caricamento, di quelli delle coperture assicurative e delle spese di emissione in relazione all'importo del premio versato, in tutti i casi in cui è previsto – in via esclusiva ovvero congiuntamente ad altre modalità – un premio unico. Per la compilazione della tabella nel caso in cui sia previsto esclusivamente un premio periodico ed i costi di caricamento siano funzione del periodo di versamento cfr. *infra* nota 10.

⁽⁹⁾ Per i contratti per i quali i costi di caricamento siano funzione del livello di premio, la scomposizione deve essere effettuata con riferimento all'importo minimo di premio previsto contrattualmente. Nel caso di mancata previsione di tale importo minimo, la scomposizione deve essere effettuata facendo riferimento ad un livello di premio pari a 1.200 Euro (premio periodico) ovvero a 10.000 Euro (premio unico). In tali casi, riportare di seguito alla tabella l'importo del premio preso a riferimento.

Tab. 1. Scomposizione percentuale del premio versato.

COMPONENTI DEL PREMIO VERSATO		VALORE %
A. CAPITALE INVESTITO		%
B. Costi di caricamento ⁽¹⁰⁾⁽¹¹⁾		%
C. CAPITALE NOMINALE	C = A + B	%
D. Costi delle coperture assicurative ⁽¹²⁾		%
E. Spese di emissione ⁽¹³⁾		%
F. PREMIO VERSATO	F = C + D + E	100,00%

Inserire la seguente frase:

«Il premio versato al netto dei costi di caricamento, dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici diversi dal caso vita e delle spese di emissione previsti dal contratto (rischio di mortalità, di invalidità, ecc.) rappresenta il capitale investito⁽¹⁴⁾.»

B.1) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Specificare che i premi versati al netto dei costi (c.d. capitale investito) sono investiti in quote/azioni di fondi interni ovvero di OICR armonizzati/non armonizzati.

Indicare se il capitale investito è allocato tra fondi interni/OICR secondo combinazioni che l'investitore-contraente può liberamente scegliere (c.d. combinazioni libere⁽¹⁵⁾) ovvero secondo combinazioni predefinite (c.d. linee di investimento o linee), specificando in questo ultimo caso le percentuali di investimento. Evidenziare che il valore del capitale a scadenza o al momento del riscatto è determinato dal valore alla medesima data delle quote/azioni del/la fondo interno/OICR/linea prescelto.

⁽¹⁰⁾ Per i contratti che prevedono esclusivamente un premio periodico e per i quali i costi di caricamento siano funzione del periodo di versamento, la tabella deve riportare la percentuale del costo di caricamento massimo. Nel caso in cui tale valore risulti superiore di almeno cinque volte al valore medio di tali costi, espressi in termini percentuali, come previsti dal contratto, è possibile inserire un'avvertenza tesa ad evidenziare tale differenza di costi di caricamento.

⁽¹¹⁾ Nel caso in cui l'ammontare dei costi di caricamento e/o delle spese di emissione sia variabile in relazione allo specifico fondo interno/OICR scelto dall'investitore-contraente, per la compilazione dei suddetti campi della tabella:

- nella Scheda sintetica deve essere indicato il valore medio dei suddetti costi, e, dopo la tabella, occorre inserire un'avvertenza tesa a dare opportuna evidenza della natura di tale dato;
- nella presente Parte I, in alternativa al valor medio dei suddetti costi e all'avvertenza inserite nella Scheda sintetica, è consentito riportare una tabella distinta per ogni fondo interno/OICR.

⁽¹²⁾ I costi delle coperture assicurative devono essere sempre esplicitati, anche quando non sono prelevati direttamente sul premio versato. Nel caso in cui tali costi siano espressi in percentuale del patrimonio netto dei fondi interni/OICR, essi devono essere calcolati come prodotto tra la suddetta percentuale e il premio versato (cfr. note 8 e 9) al netto dei costi di caricamento e delle eventuali spese di emissione. Tale valore deve quindi essere espresso in termini percentuali rispetto al premio versato ai fini della sua rappresentazione nella tabella. I costi delle coperture assicurative devono essere calcolati in modo analogo anche negli altri casi in cui essi non siano prelevati direttamente sul premio versato (ad es. qualora siano pari a una certa percentuale delle commissioni di gestione dei fondi interni/OICR).

⁽¹³⁾ Cfr. nota 11.

⁽¹⁴⁾ Esplicitare le modalità di acquisizione dei premi per le coperture di puro rischio. Nel caso in cui il premio di rischio venga acquisito dall'impresa attraverso il prelievo su base individuale di quote/azioni, indicare che l'impresa fornisce annualmente la comunicazione all'investitore-contraente del prelievo di volta in volta effettuato.

⁽¹⁵⁾ Si precisa che la combinazione libera sussiste anche:

- in presenza di premi periodici – qualora vi siano l'obbligo di investire almeno un premio in un unico fondo interno/OICR e la possibilità di investire gli altri premi in fondi interni/OICR scelti liberamente dall'investitore-contraente;
- nel caso in cui il prodotto sia collegato esclusivamente ad un fondo interno/OICR.

Nel caso di combinazione libera indicare gli eventuali limiti minimi e/o massimi – espressi in valore percentuale – stabiliti dall’impresa di assicurazione all’investimento nei diversi fondi interni/OICR che compongono la linea.

Nel caso di combinazione predefinita:

- indicare, in forma tabellare, il peso percentuale assegnato ai diversi fondi interni/OICR;
- specificare se tale combinazione è costante ovvero variabile nel tempo in quanto soggetta a modifiche durante la vigenza del contratto determinate dall’impresa di assicurazione;
- in caso di combinazione variabile nel tempo descrivere le condizioni e le modalità della variazione (ad es. qualora quest’ultima sia regolata da un algoritmo di riallocazione automatica dei pesi percentuali dell’investimento nei diversi fondi interni/OICR, illustrarne le principali caratteristiche e il meccanismo di funzionamento).

5. TIPOLOGIA DEL/LA FONDO INTERNO/OICR/LINEA⁽¹⁶⁾

Indicare la denominazione del/la fondo interno/OICR/linea, il codice del/la fondo interno/linea e, per gli OICR, il codice ISIN. Indicare, nel caso di OICR, la sede legale, la nazionalità e l’eventuale gruppo di appartenenza della Società di gestione. Specificare le seguenti caratteristiche:

- a) gestione del/la fondo interno/OICR/linea⁽¹⁷⁾.

Nel caso di fondi interni/OICR/linee con gestione “protetta” inserire la seguente avvertenza: **«Avvertenza: La protezione degli investimenti non costituisce garanzia di rendimento minimo o restituzione del capitale investito.»**;

- b) qualifica del/la fondo interno/OICR/linea⁽¹⁸⁾ (eventuale);
- c) categoria del/la fondo interno/OICR/linea⁽¹⁹⁾;
- d) valuta di denominazione.

⁽¹⁶⁾ Si precisa che, nel caso in cui il prodotto finanziario-assicurativo sia caratterizzato da una combinazione libera di fondi interni/OICR, il presente paragrafo dovrà essere redatto riportando per ciascuno di essi tutte le informazioni richieste. Nel caso in cui il prodotto finanziario-assicurativo sia caratterizzato da una o più combinazioni predefinite di fondi interni/OICR, le medesime informazioni dovranno essere riportate per ciascun fondo interno/OICR. Inoltre, le suddette informazioni – ad eccezione di quella richiesta alla lett. c – dovranno essere riportate per ciascuna linea oggetto di investimento da parte del prodotto.

⁽¹⁷⁾ La gestione deve essere espressa per ogni fondo interno/OICR/linea – in relazione alla tipologia di ingegnerizzazione finanziaria che lo/la caratterizza – sulla base delle seguenti alternative: “flessibile”, “a *benchmark*” e “protetta”. La gestione “flessibile” deve essere utilizzata per i/le fondi interni/OICR/linee la cui politica di investimento presenta un’ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati; la gestione “a *benchmark*” per i/le fondi interni/OICR/linee la cui politica di investimento è legata ad un parametro di riferimento (c.d. *benchmark*); la gestione “protetta” per i/le fondi interni/OICR/linee la cui politica di investimento è orientata a proteggere una percentuale del capitale investito.

⁽¹⁸⁾ La qualifica del/la fondo interno/OICR/linea (cfr. Glossario) può essere selezionata tra una o più delle seguenti alternative: “indicizzato”, “etico”, “garantito” e “a formula”. La qualifica “indicizzato” deve essere selezionata esclusivamente per i/le fondi interni/OICR/linee con gestione “a *benchmark*” di tipo “passivo” (cfr. Glossario); la qualifica “etico” può essere selezionata per i/le fondi interni/OICR/linee con qualsiasi tipo di gestione; le qualifiche “garantito” e “a formula” possono essere selezionate solo per i/le fondi interni/OICR/linee con gestione “flessibile” o “protetta”.

⁽¹⁹⁾ La categoria del/la fondo interno/OICR/linea (cfr. Glossario) deve essere coerente con le caratteristiche della politica di investimento del/la medesimo/a.

6. PROFILO DI RISCHIO DEL/LA FONDO INTERNO/OICR/LINEA⁽²⁰⁾

- e) grado di rischio connesso all'investimento nel/la fondo interno/OICR/linea⁽²¹⁾;
- f) per i/le fondi interni/OICR/linee con gestione “a *benchmark*” di tipo “attivo” specificare il grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al *benchmark*⁽²²⁾; (eventuale)
- g) per i/le fondi interni/OICR/linee con gestione “protetta” indicare gli scenari probabilistici di rendimento del capitale investito del/la fondo interno/OICR/linea nell'orizzonte temporale di riferimento.

La rappresentazione degli scenari è svolta mediante il confronto con il rendimento di attività finanziarie prive di rischio sul medesimo orizzonte temporale, come indicato nella seguente Tab. 2. Il contenuto della tabella deve essere ulteriormente articolato al fine di ripartire la massa di probabilità indicata nella riga afferente alla protezione tra i seguenti due eventi: “*La protezione non si realizza*” e “*La protezione si realizza*”⁽²³⁾.

Tab. 2. Scenari di rendimento del capitale investito⁽²⁴⁾.

SCENARI DI RENDIMENTO DEL CAPITALE INVESTITO ⁽²⁵⁾	PROBABILITÀ DELL'EVENTO
Il rendimento è <u>negativo</u>	%
Il rendimento è <u>positivo, ma inferiore</u> a quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento	%
Il rendimento è <u>positivo e in linea</u> con quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento	%
Il rendimento è <u>positivo e superiore</u> a quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento	%

⁽²⁰⁾ Cfr. nota 16.

⁽²¹⁾ Il grado di rischio deve essere indicato nel Prospetto in termini descrittivi: “*basso*”, “*medio-basso*”, “*medio*”, “*medio-alto*”, “*alto*” e “*molto alto*”; e deve essere stimato avendo presente la volatilità delle quote/azioni del fondo interno/OICR/linea (scostamento quadratico medio dei rendimenti giornalieri) nel corso dell'ultimo anno. Qualora la stessa non sia disponibile, per i/le fondi interni/OICR/linee con gestione “flessibile” indicare il grado di rischio coerente con la politica di investimento prevista per il fondo interno/OICR/linea; per quelli con gestione “a *benchmark*” utilizzare la volatilità del relativo *benchmark*; per quelli con gestione “protetta” indicare il grado di rischio coerente con la politica di investimento e con il livello di protezione previsti.

⁽²²⁾ Il grado di scostamento rispetto al *benchmark* deve essere indicato nel Prospetto in termini descrittivi: “contenuto”, “significativo” e “rilevante”.

⁽²³⁾ Gli scenari probabilistici di rendimento del/la fondo interno/OICR/linea sono basati sui risultati di simulazioni numeriche di rendimento del capitale investito al termine dell'orizzonte temporale di riferimento, effettuate secondo le istruzioni operative indicate dalla Consob.

⁽²⁴⁾ Nel caso in cui l'ammontare dei costi di caricamento e/o delle spese di emissione sia variabile in relazione allo specifico fondo interno/OICR scelto dall'investitore-contraente e nella Sez. B, par. 4.4 della presente Parte del Prospetto d'offerta sia stata riportata una tabella di “Scomposizione percentuale del premio versato” distinta per ogni fondo interno/OICR (cfr. nota 11), nella presente lett. g devono essere inserite altrettante tabelle degli “Scenari di rendimento del capitale investito” (i.e. una per ogni fondo interno/OICR).

⁽²⁵⁾ Per i/le fondi interni/OICR/linee con gestione “protetto” e qualifica “garantito” per i quali la percentuale di capitale investito che si intende proteggere (cfr. *infra* par. 7, lett. i, punto *sub* 3) sia almeno pari al 100%, lo scenario “Il rendimento è negativo” non deve essere compilato.

Indicare la seguente avvertenza:

«Avvertenza: i valori indicati nella Tabella sopra riportata hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione del profilo di rischio dell'investimento finanziario.»

Rinviare per maggiori informazioni alla Parte III, Sez. B, par. 7 del presente Prospetto.

(eventuale)

7. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL/LA FONDO INTERNO/OICR/LINEA

Riportare i seguenti elementi informativi per i/le fondi interni/OICR/linee diversi da quelli con gestione “a benchmark” di tipo “passivo”:

- h.1) principali tipologie di strumenti finanziari⁽²⁶⁾ e valuta di denominazione; precisare la possibilità di investimento in depositi bancari; indicare se il/la fondo interno/OICR/linea investe in quote/azioni di OICR e, in caso positivo, la rilevanza degli investimenti in OICR istituiti o gestiti dalla SGR e/o da SGR del medesimo gruppo di appartenenza.

Le imprese estere evidenziano se l'investimento del premio avviene in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

- h.2) aree geografiche/mercati di riferimento;
- h.3) categorie di emittenti (specificare se trattasi di emittenti governativi, sovranazionali, societari, c.d. *corporate*, altro) e/o settori industriali, ove rilevanti;
- h.4) specifici fattori di rischio ove rilevanti: investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione; investimenti in titoli c.d. strutturati; durata media finanziaria (*duration*) e merito creditizio (*rating*) minimo della componente obbligazionaria del portafoglio; investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cosiddetti Paesi Emergenti; eventuali altri fattori di rischio;
- h.5) possibilità e finalità delle operazioni in strumenti finanziari derivati, nonché l'incidenza dell'utilizzo degli strumenti derivati sul profilo di rischio del/la fondo interno/OICR/linea;

i) stile di gestione:

- per i/le fondi interni/OICR/linee con gestione “flessibile” e per quelli con gestione “a benchmark” di tipo “attivo”, specificare gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio;
- per i/le fondi interni/OICR/linee con gestione “protetta” illustrare sinteticamente le modalità

⁽²⁶⁾ Occorre indicare la rilevanza degli investimenti e degli elementi caratterizzanti in termini qualitativi (“principale”, “prevalente”, “significativo”, “contenuto”, “residuale”). In linea generale, il termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo del/la fondo interno/OICR/linea; il termine “prevalente” investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “significativo” investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine “contenuto” tra il 10% e il 30%; infine, il termine “residuale” inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie gestionali del/la fondo interno/OICR/linea, posti i limiti definiti nel relativo Regolamento del fondo/Statuto della Sicav. La suddetta scala qualitativa deve essere illustrata in apposita nota a piè di pagina.

gestionali adottate per la protezione (rinviando per maggiori informazioni alla Parte III, Sez. B del presente Prospetto), indicando tra l'altro:

1. l'orizzonte temporale preso a riferimento per la protezione, se previsto;
 2. la quota-parte massima del patrimonio del/la fondo interno/OICR/linea investibile in attività rischiose (c.d. margine di manovra) definita tramite la metodologia di protezione adottata e tenendo conto del valore finanziario del tempo in relazione all'orizzonte temporale di cui al punto *sub 1*;
 3. la percentuale di capitale investito del/la fondo interno/OICR/linea che si intende proteggere (c.d. quota protetta) o il valore di protezione della quota contrattualmente identificato (c.d. valore protetto);
 4. l'eventuale formula che, insieme alla percentuale di cui al punto *sub 3*, viene utilizzata per la determinazione del livello di protezione;
- j) per i/le fondi interni/OICR/linee con gestione "flessibile" e per quelli con gestione "a *benchmark*" indicare inoltre l'esistenza di tecniche di gestione dei rischi rimandando alla Parte III del Prospetto per la loro illustrazione;
- k) destinazione dei proventi. Specificare se il/la fondo interno/OICR/la è ad accumulazione ovvero a distribuzione dei proventi. Per i/le fondi interni/OICR/linee a distribuzione, indicare i criteri di determinazione dell'importo da distribuire e le modalità di distribuzione, nonché le agevolazioni previste per il caso di reinvestimento.

Per i/le fondi interni/OICR/linee con gestione "a *benchmark*" di tipo "passivo" specificare che la politica di investimento consiste nella costruzione di un portafoglio finalizzato alla riproduzione, anche sintetica ovvero modificata attraverso l'utilizzo di derivati, di un indice finanziario o di un paniere di titoli. Specificare che il gestore rettifica la composizione del portafoglio in relazione ai cambiamenti che dovessero essere effettuati nella composizione dell'indice o del paniere di titoli; indicare la denominazione ed il *provider* dell'indice o del paniere di titoli, specificando inoltre le modalità, la periodicità di calcolo e le sue modalità di diffusione; descrivere in forma tabellare l'indice finanziario o il paniere di titoli prescelto in termini di:

- per la componente azionaria: indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in paesi emergenti; composizione settoriale; primi dieci strumenti finanziari;
- per la componente obbligazionaria: durata media finanziaria (*duration*), indicazione percentuale delle aree geografiche degli emittenti, avendo riguardo agli investimenti in paesi emergenti; peso percentuale degli investimenti in titoli obbligazionari degli emittenti aventi un *rating* inferiore al c.d. *investment grade*;
- per la componente derivativa: *pay-off* ed esemplificazione dell'impatto⁽²⁷⁾ rispetto all'andamento dell'indice finanziario o del paniere di titoli. (eventuale)

⁽²⁷⁾ Indicare l'effetto moltiplicativo connesso alla struttura del derivato (ad es. nel caso in cui attraverso quest'ultima il valore del/la fondo interno/OICR/linea sia duplicato rispetto a quello dell'indice finanziario o del paniere di titoli, occorre darne evidenza nel Prospetto).

8. GARANZIE DELL'INVESTIMENTO (eventuale)

Indicare, ove prevista, l'esistenza, l'eventuale durata, la misura ed i consolidamenti delle garanzie finanziarie offerte dall'impresa di assicurazione o da soggetti terzi (ad es. di restituzione del capitale investito, di rendimento minimo, ecc.), avendo cura di illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale per la garanzia, nonché gli eventuali limiti e condizioni per l'operatività della stessa, rinviando per maggiori dettagli alla Parte III, Sez. B del presente Prospetto.

In caso contrario, rappresentare che l'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale investito, né di corresponsione di un rendimento minimo, a scadenza e durante la vigenza del contratto. Specificare altresì che l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote/azioni dei fondi interni/OICR e che, pertanto, esiste la possibilità di ricevere a scadenza un ammontare inferiore al capitale investito.

Rinviare alla Parte III, Sez. A, par. 3 del Prospetto d'offerta per le informazioni relative al/ai soggetto/i obbligato/i (impresa di assicurazione o soggetto terzo) alla restituzione del capitale investito o al riconoscimento di un rendimento minimo.

9. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. *BENCHMARK*)

Per i/le fondi interni/OICR/linee con gestione “a *benchmark*” di tipo “attivo” indicare un parametro di riferimento (c.d. *benchmark*) coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del/la fondo interno/OICR/linea medesimo/a. Descrivere sinteticamente il parametro di riferimento⁽²⁸⁾.

Qualora il *benchmark* non costituisca un parametro significativo per lo stile gestionale adottato⁽²⁹⁾, esplicitare in suo luogo una misura di rischio del/la fondo interno/OICR/linea per uno specifico intervallo temporale.

10. CLASSI DI QUOTE/AZIONI (eventuale)

Nel caso di investimento in quote/azioni di fondi interni/OICR con pluralità di classi, descrivere sinteticamente le caratteristiche distintive delle diverse classi rinviando per maggiori informazioni alla Parte III del Prospetto d'offerta ed al/lo Regolamento del fondo/Statuto della Sicav. Per i relativi oneri rinviare alla Sez. C, par. 16.

B.2) INFORMAZIONI SUL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO

11. RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA (CASO VITA)

Descrivere le modalità di determinazione del capitale in caso di liquidazione alla scadenza ovvero alle varie scadenze previste dal contratto (caso vita), evidenziando gli eventuali costi gravanti sul capitale maturato.

Rinviare alla Sez. C, par. 16 per l'illustrazione dei costi complessivamente gravanti sul capitale maturato

⁽²⁸⁾ Il *benchmark* prescelto dovrà essere un parametro oggettivo, costruito facendo riferimento ad indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo. Per i fondi interni/OICR ad accumulazione dei proventi, che prevedono il reinvestimento dei dividendi, il *benchmark* utilizzato dovrà possedere caratteristiche analoghe (c.d. *total return benchmark*).

⁽²⁹⁾ Tale circostanza ricorre per i/le fondi interni/OICR/linee con gestione “flessibile” o “protetta”.

12. RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO (C.D. RISCATTO)

Indicare i termini e le condizioni di riscatto prima della scadenza previsti dal contratto. Descrivere le modalità di determinazione del capitale maturato in caso di riscatto prima della scadenza, evidenziando che sul suddetto capitale gravano i costi di cui alla Sez. C, par. 16.1.5. Rinviare alla Sez. D, par. 20 per le informazioni circa le modalità di riscatto.

Nel caso di eventuali garanzie di carattere finanziario offerte dall'impresa di assicurazione o da soggetti terzi in termini di restituzione ovvero di rendimento minimo del capitale investito rappresentare se la garanzia opera in caso di riscatto e le relative condizioni.

Indicare nel caso di crediti di imposta presenti nel/la fondo interno/OICR/linea le modalità operative di attribuzione all'investitore-contraente.

Evidenziare, con riferimento alle condizioni di riscatto previste le ipotesi in relazione alle quali l'investitore contraente sopporta il rischio di ottenere un ammontare inferiore al capitale investito.

13. OPZIONI

Illustrare le opzioni di conversione del capitale maturato in rendita vitalizia evidenziando il relativo regime di rivalutazione e le eventuali altre opzioni previste dal contratto (ad es. possibilità di differimento della scadenza), precisando tempi e modalità del loro esercizio e rinviando per un maggiore dettaglio alla normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita.

Indicare l'impegno dell'impresa di assicurazione a fornire all'avente diritto, entro sessanta giorni dalla data prevista per l'esercizio dell'opzione, una descrizione sintetica per iscritto di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche, il Prospetto o il Fascicolo informativo (per i contratti di ramo I) aggiornato dei prodotti in relazione ai quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse e le relative Condizioni di contratto, previa illustrazione delle caratteristiche principali dei prodotti offerti in opzione.

B.3) INFORMAZIONI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE DEI RISCHI DEMOGRAFICI (CASO MORTE, ALTRI EVENTI ASSICURATI)

14. PRESTAZIONI ASSICURATIVE CUI HA DIRITTO L'INVESTITORE-CONTRAENTE O IL BENEFICIARIO

Indicare le singole prestazioni cui il contratto dà diritto, distinguendo tra prestazioni accessorie e/o complementari.

Evidenziare, per ciascuna prestazione, gli eventuali periodi di sospensione o limitazione della copertura di rischi.

14.1 Copertura assicurativa caso morte

Descrivere le modalità di determinazione del capitale cui ha diritto il beneficiario in caso di decesso del sottoscrittore del contratto (**caso morte**), evidenziando gli eventuali costi gravanti sul capitale maturato.

14.2 Altre coperture assicurative

Descrivere le modalità di determinazione del capitale in caso di altri eventi assicurati⁽³⁰⁾, evidenziando gli eventuali costi gravanti sul capitale maturato.

Rinvia alle Condizioni di contratto per la documentazione che l'investitore-contraente (o il beneficiario) sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni assicurative, specificando i termini di pagamento concessi all'impresa ed evidenziando i termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente.

15. ALTRE OPZIONI CONTRATTUALI

Illustrare le opzioni contrattuali nel caso in cui si verifichi uno degli eventi assicurati di cui ai parr. 14.1 e 14.2, precisando tempi e modalità del loro esercizio.

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

16. REGIME DEI COSTI DEL PRODOTTO

16.1 Costi direttamente a carico dell'investitore-contraente

16.1.1 SPESE DI EMISSIONE

Indicare le eventuali spese fisse di emissione del contratto (anche in caso di versamenti successivi di premi) e rappresentare le ragioni economiche sottese.

16.1.2 COSTI DI CARICAMENTO

Indicare i costi di caricamento gravanti sul premio versato e illustrare le ragioni economiche sottese (ad es.: copertura di costi commerciali e spese amministrative).

16.1.3 COSTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE DAL CONTRATTO

Indicare i costi delle coperture assicurative contemplate dal contratto (caso morte ed altri eventi assicurati) gravanti sul premio versato, espressi in valore percentuale e/o in valore assoluto, e illustrare le ragioni economiche sottese.

Nel caso in cui tali costi siano determinati in relazione al sesso e all'età dell'assicurato, fare riferimento, in via esemplificativa, ad un soggetto di sesso maschile avente 45 anni di età.

⁽³⁰⁾ Precisare il tipo di evento in relazione al quale il contratto prevede l'erogazione di prestazioni a favore dell'assicurato e/o beneficiario quali, ad esempio, l'invalidità, la malattia grave, la perdita di autosufficienza e l'incapacità di lunga durata (cfr. normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita).

16.1.4 COSTO DELLE GARANZIE PREVISTE DAL CONTRATTO (eventuale)

Ove il contratto sia accompagnato da garanzie dell'impresa di assicurazione (ad es. di restituzione del capitale investito, di rendimento minimo) specificare distintamente gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti dall'investitore-contraente.

16.1.5 COSTI DI RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA (C.D. COSTI DI RISCATTO)

Indicare i costi, espressi in valore percentuale e/o in valore assoluto, complessivamente sostenuti dall'investitore-contraente nelle diverse ipotesi di esercizio del riscatto prima della scadenza contemplate dal contratto.

16.1.6 COSTI DI SWITCH (eventuale)

Indicare i costi, espressi in valore percentuale e/o in valore assoluto, applicati in caso di *switch* tra i vari fondi interni/OICR.

16.2 Costi indirettamente a carico dell'investitore-contraente

Indicare, in forma tabellare, i seguenti costi gravanti sul/la fondo interno/OICR/linea:

- a) oneri di gestione⁽³¹⁾;
- b) commissioni di incentivo (o di *performance*);
- [c) costo della eventuale garanzia prestata;]
- d) nell'ipotesi in cui il/la fondo interno/OICR/linea investa almeno il 10% del totale dell'attivo in quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle relative commissioni di sottoscrizione (o rimborso) e di gestione, nonché dell'eventuale commissione di incentivo (o di *performance*).

16.3 Altri costi

Indicare gli eventuali altri costi direttamente o indirettamente a carico dell'investitore-contraente e/o del/la fondo interno/OICR/linea, la loro natura e le ragioni economiche sottese.

17. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Indicare sinteticamente modalità e condizioni di applicabilità delle agevolazioni finanziarie a favore dell'investitore-contraente, in termini di sconti sugli oneri di cui ai parr. 16.1 e 16.2, precisandone la misura massima applicabile.

⁽³¹⁾ Precisare la periodicità di prelevamento dal patrimonio del/la fondo interno/OICR/linea. Se la cadenza del prelievo è infrannuale, l'informazione deve essere integrata dall'indicazione del corrispondente tasso su base annuale. Nei casi in cui sia consentito alle imprese di assicurazione l'addebito di tali commissioni mediante riduzione del numero di quote attribuite al contratto, deve essere indicato il dato percentuale corrispondente al controvalore complessivo delle quote prelevato su base annua.

18. REGIME FISCALE

Indicare sinteticamente il trattamento fiscale applicabile al contratto, rinviando alla Parte III per un dettaglio informativo.

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, RISCATTO E SWITCH

19. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, REVOCA E RECESSO

19.1 Modalità di sottoscrizione

Descrivere sinteticamente le modalità di sottoscrizione del contratto, facendo espresso rinvio al Modulo di proposta come unico mezzo di sottoscrizione consentito.

Specificare i mezzi di pagamento del premio previsti dall'impresa di assicurazione, le modalità e la tempistica di conversione del capitale investito in quote/azioni.

Indicare il momento di perfezionamento del contratto e di decorrenza delle coperture assicurative previste.

Rinviare alla Parte III, Sez. C, par. 8 per ulteriori informazioni.

19.2 Modalità di revoca della proposta

Indicare le modalità attraverso le quali la proposta può essere revocata ed i relativi termini ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, specificando che l'impresa è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dal contraente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui alla Sez. C, par. 16.1.1.

19.3 Diritto di recesso dal contratto

Indicare le modalità attraverso le quali il recesso deve essere comunicato all'impresa di assicurazione ed i relativi termini ai sensi del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, specificando che la stessa è tenuta al rimborso del premio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nonché a trattenere le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui alla Sez. C, par. 16.1.1 – a condizione che queste siano quantificate nel contratto – e la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto⁽³²⁾.

20. MODALITÀ DI RISCATTO DEL CAPITALE MATURATO

Descrivere le modalità di trasmissione della richiesta di riscatto prima della scadenza del contratto⁽³³⁾⁽³⁴⁾.

Rinviare alla Parte III, Sez. C, par. 9, per ulteriori informazioni.

⁽³²⁾ Qualora per il calcolo del valore rimborsabile in caso di recesso l'impresa tenga conto dell'andamento del valore delle quote/azioni attribuite all'atto della sottoscrizione, precisare che al contraente spetta il controvalore delle quote/azioni sia in caso di incremento che di decremento delle stesse, maggiorato di tutti i costi applicati sul premio ed al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto di cui alla Sez. C, par. 16.1.1 e del premio per il rischio corso.

⁽³³⁾ In caso di utilizzo di un Modulo prestampato, precisare che lo stesso è incluso nella documentazione contrattuale da consegnare al sottoscrittore.

⁽³⁴⁾ Indicare gli estremi (indirizzo, telefono, fax e posta elettronica) dell'ufficio dell'impresa di assicurazione cui rivolgersi per ottenere informazioni.

21. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI (C.D. *SWITCH*)

Indicare l'eventuale facoltà per il contraente, e la relativa tempistica, di effettuare disinvestimenti delle quote/azioni sottoscritte al fine del contestuale reinvestimento in altro/a fondo interno/OICR/linea, specificando gli eventuali limiti al trasferimento e rimandando alla Sez. C, par. 16.1.6 per gli eventuali costi da sostenere. Indicare, altresì, la possibilità di effettuare versamenti successivi di premi in nuovi fondi interni/OICR/linee istituiti successivamente alla prima sottoscrizione previa consegna della relativa informativa tratta dal Prospetto aggiornato.

Rinviare alla Parte III, Sez. C, par. 10, per ulteriori informazioni.

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

22. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Specificare che, in caso di mancata scelta delle parti, al contratto si applica la legge italiana. In caso di scelta delle parti, in conformità al D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, indicare la legislazione che l'impresa propone di scegliere, specificando che su tale legislazione prevalgono comunque le norme imperative di diritto italiano.

23. REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO

Indicare che, in caso di mancata scelta delle parti, il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana. In caso di scelta delle parti, indicare il regime linguistico proposto dall'impresa di assicurazione.

24. INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI

Specificare frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario della quota/azione (al netto degli oneri a carico del/la fondo interno/OICR/linea), con indicazione dei quotidiani e del sito *Internet* sui quali il valore è pubblicato.

Indicare gli obblighi informativi in corso di contratto cui è tenuta l'impresa ai sensi della normativa vigente.

Indicare gli obblighi di rendicontazione alla clientela cui è tenuta l'impresa ai sensi della normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, con evidenza delle informazioni minime da rendere nell'estratto conto annuale della posizione assicurativa.

Indicare l'obbligo cui è tenuta l'impresa ai sensi della normativa vigente di comunicare annualmente agli investitori-contraenti la Parte II del presente Prospetto, contenente l'aggiornamento dei dati storici di rischio-rendimento e dei costi dei/le fondi interni/OICR/linee cui sono collegate le prestazioni del contratto.

Evidenziare che l'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente agli investitori-contraenti le variazioni delle informazioni del Prospetto per effetto di modifiche alle Condizioni di contratto o alla normativa applicabile al contratto, ivi comprese le informazioni relative ai/le fondi interni/OICR/linee di nuova istituzione non contenute nel Prospetto inizialmente pubblicato.

Esprimere l'impegno a dare comunicazione per iscritto all'investitore-contraente qualora in corso di contratto si sia verificata una riduzione del controvalore delle quote/azioni complessivamente detenute, tenuto conto di

CONSOB

eventuali riscatti, superiore al 30% del capitale investito e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione deve essere effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

Indicare gli specifici obblighi informativi nei confronti della clientela cui è tenuta l'impresa ai sensi della normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, nel caso di trasformazione del contratto che comporti la modifica delle prestazioni maturate sul contratto inizialmente sottoscritto.

Indicare il sito *Internet* attraverso il quale l'impresa mette a disposizione, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, il Prospetto aggiornato, i rendiconti periodici della gestione del fondo interno/OICR, nonché il/lo Regolamento del fondo/Statuto della Sicav.

25. RECAPITO, ANCHE TELEFONICO, CUI INOLTARE ESPOSTI, RICHIESTE DI CHIARIMENTI, INFORMAZIONI O DI INVIO DI DOCUMENTAZIONE

Indicare il recapito, anche telefonico, e l'indirizzo di posta elettronica cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione a disposizione. Indicare il sito *Internet* a disposizione dell'investitore-contraente per eventuali consultazioni.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nei termini massimi previsti dalla normativa vigente, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa di assicurazione:

- per questioni attinenti al contratto, all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1;
- per questioni attinenti alla trasparenza informativa, alla CONSOB, via G.B. Martini 3, 00198 Roma o via Broletto 7, 20123 Milano, telefono 06.8477.1 / 02.72420.1.

Nel caso in cui al contratto si applichi una legge diversa da quella italiana, indicare l'organo competente incaricato in base alla legislazione scelta.

* * *

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

«L'impresa di assicurazione < inserire la denominazione dell'impresa di assicurazione > si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto, nonché della loro coerenza e comprensibilità.»

Il Rappresentante legale
(Generalità e firma autografa)

PARTE II DEL PROSPETTO D'OFFERTA – ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Inserire le seguenti frasi:

«Data di deposito in Consob:»

«Data di validità: dal ... al⁽³⁵⁾.»

DATI STORICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL/LA FONDO INTERNO/OICR/LINEA OGGETTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

I dati storici di rischio-rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale e riferiti, in caso di molteplicità di fondi interni/OICR/linee, a ciascuno di essi.

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del/la fondo interno/OICR/linea e del *benchmark* (ove applicabile) nel corso degli ultimi dieci anni solari⁽³⁶⁾. Specificare che i dati di rendimento del/la fondo interno/OICR/linea non includono i costi di sottoscrizione (ed eventuali di rimborso) a carico dell'investitore-contraente.

Evidenziare con un grafico lineare l'andamento del valore della linea⁽³⁷⁾ ovvero del valore della quota/azione del fondo interno/OICR e del *benchmark* (ove applicabile) nel corso dell'ultimo anno solare⁽³⁸⁾.

Riportare in forma tabellare il rendimento medio composto su base annua del/la fondo interno/OICR/linea nel corso degli ultimi cinque anni solari ovvero nel corso dell'intero periodo per cui il dato è disponibile, se inferiore a cinque anni. Per i/le fondi interni/OICR/linee con gestione "a *benchmark*" tale dato deve essere confrontato con il corrispondente dato relativo al *benchmark*⁽³⁹⁾.

⁽³⁵⁾ Cfr. nota 2. In occasione dell'aggiornamento periodico annuale, il termine di validità coinciderà con la data di pubblicazione della Parte aggiornata (da effettuarsi entro il mese di marzo di ciascun anno).

⁽³⁶⁾ Nel caso in cui il/la fondo interno/OICR/linea sia operativo da meno di dieci anni, i dati devono essere riportati per tale minore periodo. Qualora vi siano state significative modifiche della politica di investimento rivenienti da variazioni nel grado di rischio e/o nello stile di gestione del/la fondo interno/OICR/linea, occorre evidenziare tale circostanza e procedere all'azzeramento delle *performance* passate. Per i/le fondi interni/OICR/linee con gestione "a *benchmark*", il *benchmark* andrà sempre rappresentato per l'intero periodo richiesto; inoltre, nel caso di modifica non significativa della politica di investimento, le *performance* del/la fondo interno/OICR/linea vanno rappresentate insieme a quelle del *benchmark* adottato prima della modifica della politica di investimento e a quelle del *benchmark* adottato dopo tale modifica.

⁽³⁷⁾ Il valore della linea deve essere calcolato utilizzando come riferimento per la sua determinazione l'investimento minimo nel prodotto finanziario assicurativo.

⁽³⁸⁾ Il dato numerico andrà riportato in Euro. Per i fondi interni/OICR valorizzati in un'altra valuta (ad esempio, il Dollaro), occorrerà affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in Euro. Il grafico deve essere costruito con punti di rilevazione mensili. Qualora l'andamento del fondo interno/OICR non sia disponibile per l'intero ultimo anno, occorre riportare esclusivamente l'andamento del *benchmark* specificando che non è indicativo delle future *performance* del fondo interno/OICR (cfr. ultima parte della nota 36).

⁽³⁹⁾ Al fine di consentire un corretto confronto tra il/la fondo interno/OICR/linea e il relativo *benchmark*, evidenziare che la *performance* del/la fondo interno/OICR/linea riflette oneri sullo/la stesso/a gravanti e non contabilizzati nell'andamento del *benchmark*. Detto *benchmark* può essere riportato al netto degli oneri fiscali vigenti applicabili al/la fondo interno/OICR/linea.

Inserire la seguente avvertenza:

«I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.»

Nel caso in cui sia specificata nella Parte I del Prospetto, riportare la misura di rischio *ex-ante* del/la fondo interno/OICR/linea e una coerente misura *ex-post* dell'ammontare di rischio sopportato nel corso dell'ultimo anno solare.

Indicare la data di inizio di operatività del fondo interno/OICR ed il periodo previsto di durata dello stesso; il patrimonio netto; il valore della quota/azione/linea a fine periodo⁽⁴⁰⁾.

Indicare il nominativo dell'eventuale soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo interno/OICR.

TOTAL EXPENSE RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVE DEL/LA FONDO INTERNO/OICR/LINEA

Riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio⁽⁴¹⁾, fra il totale degli oneri posti a carico del/la fondo interno/OICR/linea ed il patrimonio medio su base giornaliera dello/la stesso/a (c.d. TER). In caso di esistenza di più classi di OICR, il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse. Nel calcolo del TER devono essere considerati i seguenti oneri⁽⁴²⁾:

COSTI E SPESE A CARICO DEL/LA FONDO INTERNO/OICR/LINEA	Anno	Anno	Anno
Totale Commissioni	%	%	%
➤ Commissioni di gestione	%	%	%
➤ Commissioni di incentivo/ performance (eventuale)	%	%	%
TER degli OICR sottostanti ⁽⁴³⁾	%	%	%
Spese di amministrazione e custodia [Compenso e spese della banca depositaria]	%	%	%
Spese di revisione e certificazione del patrimonio del fondo interno/OICR	%	%	%
Spese legali e giudiziarie	%	%	%
Spese di pubblicazione	%	%	%
Altri oneri gravanti sul/la fondo interno/OICR/linea (specificare)	%	%	%
TOTALE	%	%	%

⁽⁴⁰⁾ Cfr. nota n. 36.

⁽⁴¹⁾ Per i fondi interni/OICR con chiusura dell'esercizio contabile non coincidente con l'anno solare, può essere indicato il TER calcolato sulla base dei dati riferiti agli ultimi tre esercizi chiusi prima dell'aggiornamento annuale del Prospetto.

⁽⁴²⁾ In sede di prima applicazione (aggiornamento dei dati entro il 31 marzo 2008), la tabella può essere compilata solo per l'ultimo anno, mentre deve essere indicato il dato sintetico di TER relativo agli anni precedenti.

⁽⁴³⁾ Il dato di TER degli OICR sottostanti – espresso al netto delle eventuali retrocessioni effettuate a favore del/la fondo interno/OICR/linea acquirente – deve essere riportato nell'ipotesi in cui il/la fondo interno/OICR/linea investa almeno il 10% del totale attivo in OICR.

Indicare che nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del/la fondo interno/OICR/linea, né degli oneri fiscali sostenuti. Evidenziare, inoltre, che la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore di cui alla Parte I, Sez. C, par. 16.1.

Nell'ipotesi in cui il fondo interno/OICR, ancorché parte di una linea, investa almeno il 10% del totale attivo in OICR, il TER deve essere calcolato come rapporto percentuale fra le seguenti grandezze:

- la somma degli oneri direttamente posti a carico del/la fondo interno/OICR/linea e quelli indirettamente sostenuti attraverso l'investimento nei singoli OICR sottostanti, stimati sulla base del rispettivo TER e ponderati per la frazione di patrimonio in essi investita;
- il patrimonio netto medio del/la fondo interno/OICR/linea.

Nella quantificazione degli oneri occorre tenere conto delle eventuali commissioni di sottoscrizione o di rimborso degli OICR sottostanti.

Ove il TER di uno o più OICR sottostanti non sia disponibile si potrà in alternativa utilizzare, per gli OICR sottostanti, la relativa commissione di gestione, dandone opportuna indicazione.

ALTRE INFORMAZIONI

Indicare, per ciascun anno solare dell'ultimo triennio, il peso percentuale delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori appartenenti al medesimo gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione.

PARTE III DEL PROSPETTO D'OFFERTA – ALTRE INFORMAZIONI

Inserire la seguente intestazione:

«*Offerta al pubblico di <inserire la denominazione commerciale del prodotto> prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked.*»

Inserire le seguenti frasi:

«*Data di deposito in Consob:*»

«*Data di validità: dal ... al ...* ⁽⁴⁴⁾.»

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Riportare la denominazione dell'impresa di assicurazione, la forma giuridica e l'eventuale gruppo di appartenenza.

Indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività ed il numero di iscrizione all'Albo delle imprese di assicurazione ovvero, se del caso, delle imprese capogruppo. Le imprese straniere specificano il regime di operatività in Italia (stabilimento di succursali o libera prestazione di servizi) e indicano l'Autorità di vigilanza al cui controllo sono sottoposte.

Inserire una presentazione delle attività esercitate e del gruppo di appartenenza; indicare il capitale sociale sottoscritto e versato; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della Società, allorché le stesse siano significative in relazione a quest'ultima; gli altri prodotti finanziari offerti⁽⁴⁵⁾.

2. IL/LA FONDO INTERNO/OICR/LINEA

Indicare la data di inizio di operatività del fondo interno/OICR; le variazioni nella politica di investimento seguita, le eventuali sostituzioni effettuate, negli ultimi due anni, con riferimento ai soggetti incaricati della

⁽⁴⁴⁾ Cfr. nota 2.

⁽⁴⁵⁾ Le stesse informazioni possono, in alternativa, essere rese disponibili sul sito *Internet* dell'impresa di assicurazione, previa indicazione sul Prospetto circa tale disponibilità. In tal caso, deve comunque essere inserita nel Prospetto una sintetica presentazione delle attività esercitate dall'impresa e del gruppo di appartenenza; l'indicazione del capitale sociale sottoscritto e versato e delle persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto.

gestione; per i/le fondi interni/OICR/linee con gestione “a *benchmark*” e con riguardo al *benchmark* prescelto, la descrizione dei criteri di costruzione del parametro di riferimento, con specificazione della frequenza del c.d. ribilanciamento, del trattamento dei flussi di cedole/dividendi e altri diritti, della valuta di origine ed eventualmente del tasso di cambio utilizzato (ad es. BCE, Reuters) per esprimere i valori del parametro di riferimento nell’unità di conto domestica, delle fonti informative ove possono essere reperite le relative quotazioni (indicazione del/degli *index-ticker*, del *data-type* e dell’*Info-Provider*).

3. I SOGGETTI CHE PRESTANO GARANZIE E CONTENUTO DELLA GARANZIA (eventuale)

Nel caso in cui il contratto preveda garanzie di restituzione del capitale investito o di rendimento minimo, indicare il/i soggetti/i obbligati/i alla restituzione del capitale o al riconoscimento del rendimento minimo. Illustrare il contenuto dello schema contrattuale per la garanzia, nonché gli eventuali limiti e condizioni per l’operatività della garanzia medesima.

4. I SOGGETTI DISTRIBUTORI

Indicare, in apposito allegato alla presente Parte, denominazione, forma giuridica, sede legale ed amministrativa principale, se diversa, dei soggetti, iscritti nell’elenco di cui all’art. 109 del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, che procedono alla distribuzione del prodotto⁽⁴⁶⁾.

5. GLI INTERMEDIARI NEGOZIATORI

Indicare i principali soggetti che eseguono sui diversi mercati le operazioni disposte per conto dei fondi interni/OICR (è consentito il rimando ad apposito allegato).

6. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare denominazione e sede legale della società di revisione e di certificazione dell’impresa di assicurazione.

B) TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

Illustrare le tecniche adottate per la gestione dei rischi di portafoglio del/la fondo interno/OICR/linea in relazione alla politica di investimento e ai rischi specifici del fondo interno/OICR delineati nella Parte I, Sez. B.1, par. 7.

Nel caso di fondi interni/OICR/linee con gestione “protetta” e/o con qualifica “garantito” descrivere le modalità gestionali adottate per la protezione e/o la garanzia. (eventuale)

In particolare, dovranno essere esplicitati i seguenti elementi:

- la tipologia del rischio di posizione che si intende immunizzare, con specifica evidenza della componente collegata ad eventi straordinari; (eventuale)

⁽⁴⁶⁾ Per gli agenti di assicurazione, i *broker*, i produttori diretti e gli addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano, iscritti nel registro previsto dall’art. 109 del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, è consentito riportare esclusivamente la classe di appartenenza.

- le modalità di immunizzazione del rischio, se realizzata attraverso tecniche gestionali e, quindi, tesa alla limitazione della probabilità di conseguire una perdita finanziaria, e/o mediante un contratto accessorio e, quindi, volta alla eliminazione di tale probabilità; (eventuale)
- il periodo di immunizzazione e l'eventuale possibilità di rinnovo della stessa al termine di tale periodo; (eventuale)
- il periodo di sottoscrizione valido ai fini dell'immunizzazione del rischio e la rilevanza del momento di sottoscrizione per la definizione del profilo di rischio/rendimento dell'investimento nelle quote/azioni del/la fondo interno/OICR/linea; (eventuale)
- le eventuali condizioni contrattuali di efficacia dell'immunizzazione. (eventuale)

7. ESEMPLIFICAZIONI DI RENDIMENTO DEL CAPITALE INVESTITO (eventuale)

Nel caso di fondi interni/OICR/linee con gestione "protetta", illustrare con esempi numerici gli scenari di rendimento per differenti ipotesi di andamento dei mercati di investimento.

C) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RISCATTO E SWITCH

8. SOTTOSCRIZIONE

Riportare le modalità di sottoscrizione del contratto, indicando il momento di decorrenza delle coperture assicurative previste.

Illustrare modalità e tempistica di conversione dei premi in quote/azioni di fondi interni/OICR, indicando che il numero delle quote/azioni di partecipazione è attribuito a ciascun assicurato dividendo il premio, al netto dei diritti e dei costi, per il valore unitario della quota/azione relativo al giorno di riferimento.

Indicare la possibilità, ove prevista, di effettuare versamenti aggiuntivi di premi successivamente alla sottoscrizione.

Indicare la possibilità, ove prevista, di effettuare versamenti di premi in nuovi fondi interni/OICR istituiti successivamente alla prima sottoscrizione previa consegna della relativa informativa tratta dal Prospetto aggiornato.

Indicare i termini di invio della lettera di conferma dell'investimento dei premi (e di quelli successivi), illustrandone i contenuti⁽⁴⁷⁾.

9. RISCATTO

Riportare le modalità di trasmissione della richiesta di riscatto prima della scadenza del contratto, indicando i criteri di determinazione dei valori di riscatto e di riduzione.

⁽⁴⁷⁾ L'impresa di assicurazione provvede a comunicare al contraente, entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote/azioni, le seguenti informazioni: ammontare del premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito; data di decorrenza del contratto; numero delle quote/azioni attribuite ed il loro valore unitario; data di valorizzazione. Per i contratti che convertono i premi in quote/azioni in base alla data di ricevimento del Modulo di proposta e di incasso del premio, ovvero alla data di incasso del premio, devono essere fornite anche tali date.

10. OPERAZIONI DI PASSAGGIO TRA FONDI INTERNI/OICR/LINEE (C.D. *SWITCH*)

Riportare le informazioni circa la possibilità, e la relativa tempistica, di effettuare disinvestimenti delle quote/azioni sottoscritte al fine del contestuale reinvestimento in altro/a fondo interno/OICR/linea, specificando gli eventuali limiti al trasferimento.

Indicare i termini di invio della lettera di conferma dell'operazione di passaggio tra i/le fondi interni/OICR/linee, illustrandone i contenuti con particolare riferimento ai valori unitari di riferimento per la conversione.

D) REGIME FISCALE

11. IL REGIME FISCALE E LE NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE

Illustrare in dettaglio il trattamento fiscale previsto degli importi periodici e del capitale ottenuto nei diversi casi contemplati dal contratto.

Rappresentare i benefici normativi previsti in caso di sottoscrizione del prodotto finanziario-assicurativo.

E) CONFLITTI DI INTERESSE

12. LE GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI

Descrivere le procedure di gestione dei conflitti di interessi ai sensi della normativa vigente.

Indicare gli eventuali limiti alle operazioni con parti correlate, inseriti nel Regolamento dei fondi interni/OICR, che l'impresa di assicurazione intende rispettare per assicurare la tutela degli investitori-contragenti da possibili situazioni di conflitto di interessi.

MODULO DI PROPOSTA

Inserire le seguenti frasi:

«Data di deposito in Consob:»

«Data di validità: dal ... al ...⁽⁴⁸⁾.»

Il Modulo di proposta forma parte integrante del Prospetto d'offerta e può essere predisposto su fogli staccabili. Evidenziare, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura grafica, l'obbligo di consegna, prima della sottoscrizione, della Scheda sintetica, delle Parti I e II del Prospetto d'offerta e delle Condizioni di contratto nonché la possibilità per il contraente di ottenere – su richiesta – la Parte III del Prospetto ed il Regolamento dei fondi interni/OICR cui sono direttamente collegate le prestazioni del contratto. Specificare, inoltre, che nel caso siano previste modalità di proposta tramite *Internet*, il Modulo di proposta contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Riportare, anche in forma tabellare, le seguenti informazioni:

- la remunerazione spettante al soggetto distributore, alle condizioni normativamente consentite, connessa alla distribuzione di prodotti finanziari-assicurativi emessi da imprese di assicurazione, con evidenza delle singole componenti⁽⁴⁹⁾; (eventuale)⁽⁵⁰⁾
- i mezzi di pagamento del premio consentiti dall'impresa di assicurazione ed i relativi giorni di valuta;
- l'eventuale ripartizione del premio nei diversi fondi interni/OICR cui sono direttamente collegate le prestazioni principali del contratto;
- la possibilità, per il contraente, di revocare la proposta ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005;
- la possibilità, per il contraente, di esercitare il diritto di recesso ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005.

Per i contratti che prevedono prestazioni per il caso di decesso dell'assicurato o altre coperture che comunque necessitano di acquisire informazioni sullo stato di salute del medesimo, devono essere richiamate, con caratteri grafici di particolare evidenza, le seguenti avvertenze relative alla compilazione del questionario sanitario:

- a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- b) prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto *sub a)* deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
- c) anche nei casi non espressamente previsti dall'impresa, l'assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.

⁽⁴⁸⁾ Cfr. nota 2.

⁽⁴⁹⁾ In particolare, riportare la quota-parte percepita (in termini percentuali) sulle somme versate a vario titolo dall'investitore-contraente in relazione all'investimento nel fondo interno/OICR (ad es.: costi di caricamento, ecc.).

⁽⁵⁰⁾ Nel caso in cui l'impresa di assicurazione si avvalga di più soggetti distributori e la remunerazione sopra indicata sia differenziata in relazione a ciascun soggetto, occorre predisporre più Moduli di proposta, indicando in ciascuno di essi lo specifico livello di remunerazione.

APPENDICE

GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO D'OFFERTA

Benchmark: Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi/comparti.

Capitale investito: Valore rappresentativo della quota del premio versato che viene effettivamente investita dall'impresa di assicurazione in fondi interni ovvero OICR secondo combinazioni libere ovvero secondo combinazioni predefinite.

Capitale maturato: Capitale che l'investitore-contraente ha il diritto di ricevere alla data di scadenza del contratto ovvero alla data di riscatto prima della scadenza. Esso è determinato in base alla valorizzazione del capitale investito in corrispondenza delle suddette date.

Capitale nominale: Premio versato al netto delle spese di emissione e dei costi delle coperture assicurative sostenuti dall'investitore-contraente al momento della conclusione del contratto.

Categoria: La categoria del fondo interno/OICR è un attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

Clausola di riduzione: Facoltà dell'investitore-contraente di conservare la qualità di soggetto assicurato, per un capitale ridotto (valore di riduzione), pur sospendendo il pagamento dei premi. Il capitale si riduce in proporzione al rapporto tra i premi versati e i premi originariamente previsti, sulla base di apposite – eventuali – clausole contrattuali.

Combinazioni libere: Allocazione del capitale investito tra diversi fondi interni/OICR realizzata attraverso combinazioni libere degli stessi sulla base della scelta effettuata dall'investitore-contraente.

Combinazioni predefinite (c.d. linee di investimento o linee): Allocazione del capitale investito tra diversi fondi interni/OICR realizzata attraverso combinazioni predefinite degli stessi sulla base di una preselezione effettuata dall'impresa di assicurazione. Resta alla libera determinazione dell'investitore-contraente decidere la percentuale di capitale investito da destinare ai diversi fondi interni/OICR che compongono la linea.

Conversione (c.d. Switch): Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote/azioni dei fondi/comparti sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote/azioni di altri fondi/comparti.

Costi di caricamento: Parte del premio versato dall'investitore-contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'impresa di assicurazione.

Costi delle coperture assicurative: Costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal contratto, calcolati sulla base del rischio assunto dall'assicuratore.

Costo percentuale medio annuo: Indicatore sintetico di costo che fornisce un'indicazione di quanto si riduce ogni anno il potenziale rendimento del capitale investito per effetto dei costi diretti e indiretti sostenuti dall'investitore-contraente.

Destinazione dei proventi: Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

Duration: Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione di flussi di cassa (c.d. *cash flows*) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.

Gestione a benchmark di tipo attivo: Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento, rispetto a cui la politica di investimento del/la fondo interno/OICR/linea è finalizzata a creare “valore aggiunto”. Tale gestione presenta tipicamente un certo grado di scostamento rispetto al *benchmark* che può variare, in termini descrittivi, tra: “contenuto”, “significativo”, e “rilevante”.

Gestione a benchmark di tipo passivo: Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento e finalizzata alla replica dello stesso.

Grado di rischio: Misura qualitativa qualificante il profilo di rischio del/la fondo interno/OICR/linea in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: “basso”, “medio-basso”, “medio”, “medio-alto”, “alto” e “molto alto”.

Modulo di proposta: Modulo sottoscritto dall’investitore-contraente con il quale gli manifesta all’impresa di assicurazione la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Orizzonte temporale di investimento: Orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio e allo stile di gestione del portafoglio di investimenti connesso al contratto, nel rispetto del principio della neutralità al rischio, nonché in relazione ai costi e alle penali in caso di riscatto anticipato.

Premio annuo: Premio periodico con periodicità annuale il cui importo è definito dalle Condizioni di contratto secondo le seguenti modalità alternative: costante ovvero crescente nel tempo.

Premio periodico: Importo che l’investitore-contraente si impegna a corrispondere all’impresa di assicurazione su base periodica per un numero di periodi definito dal contratto. La sospensione del pagamento dei premi determina una riduzione del capitale maturato.

Premio ricorrente: Premio periodico il cui importo è stabilito dall’investitore-contraente nel rispetto dei vincoli indicati nelle Condizioni di contratto.

Premio unico: Importo che l’investitore-contraente corrisponde in un’unica soluzione all’impresa di assicurazione al momento della sottoscrizione del contratto.

Premio versato: Importo versato dall’investitore-contraente all’impresa di assicurazione per l’acquisto del prodotto finanziario-assicurativo. Il versamento del premio può avvenire nella forma del premio unico ovvero del premio periodico e possono essere previsti degli importi minimi di versamento. Inoltre, all’investitore contraente è tipicamente riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati.

Prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked: Prodotto caratterizzato dall'investimento prevalente del premio in quote/azioni di fondi interni/OICR – che lega quindi la prestazione dell'assicuratore all'andamento di uno o più prodotti di risparmio gestito – e residuale dello stesso in un contratto finalizzato alla copertura dei rischi demografici.

Qualifica: La qualifica del/la fondo interno/OICR/linea rappresenta un attributo qualificativo della politica gestionale adottata. Essa può essere selezionata tra una o più delle seguenti alternative: “indicizzato”, “etico”, “garantito” e “a formula”. La qualifica “indicizzato” deve essere selezionata esclusivamente per i/le fondi interni/OICR/linee con gestione “a benchmark” di tipo “passivo”; la qualifica “etico” può essere selezionata per i/le fondi interni/OICR/linee con qualsiasi tipo di gestione; le qualifiche “a formula” e “garantito” possono essere selezionate solo per i/le fondi interni/OICR/linee con gestione “flessibile” o “protetta”.

Quota: Unità di misura di un fondo di investimento. Rappresenta la “quota parte” in cui è suddiviso il patrimonio del fondo. Quando si sottoscrive un fondo si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Rating: Giudizio sul merito di credito di uno specifico emittente o di una specifica emissione di strumenti finanziari, tipicamente espresso in una scala qualitativa alfanumerica, rilasciato da soggetti terzi indipendenti (c.d. agenzie di rating).

Recesso: Diritto dell'investitore-contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Revoca della proposta: Possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che l'impresa di assicurazione comunichi la sua accettazione che determina l'acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l'emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta).

Riscatto: Facoltà dell'investitore-contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di contratto.

Rischio demografico: Rischio di un evento futuro e incerto (ad es.: morte) relativo alla vita dell'investitore-contraente o dell'assicurato (se persona diversa) al verificarsi del quale l'impresa di assicurazione si impegna ad erogare le coperture assicurative previste dal contratto.

Scenari di rendimento del capitale investito: Trattasi degli scenari probabilistici di rendimento del capitale investito del/la fondo interno/OICR/linea nell'orizzonte temporale di riferimento a confronto con il rendimento conseguito sul medesimo orizzonte temporale da attività finanziarie prive di rischio.

Spese di emissione: Spese fisse (ad es. bolli) che l'impresa di assicurazione sostiene per l'emissione del prodotto finanziario-assicurativo.

Tipologia di fondo interno/OICR/linea: La tipologia del/la fondo interno/OICR/linea dipende dal macro-stile di gestione che lo/la caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diversi tipi di gestioni tra loro alternativi: “flessibile”, “a benchmark” e “protetta”. La gestione “flessibile” deve essere utilizzata per fondi interni/comparti/linee la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati; la gestione “a benchmark” per i fondi interni/OICR/linee la cui politica di investimento è legata ad un parametro di riferimento (c.d. benchmark) ed è caratterizzata da uno

specifico stile di gestione; la gestione “protetta” per i fondi interni/OICR/linee la cui politica di investimento è orientata a proteggere una percentuale del capitale investito.

Total Expense Ratio (TER): Rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell’ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del/la fondo interno/OICR/linea ed il patrimonio medio, su base giornaliera, dello stesso. In caso di esistenza di più classi di OICR, il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse.

Valore del patrimonio netto (c.d. NAV): Il *Net Asset Value* (NAV) è il valore unitario della quota/azione del fondo/comparto. Esso è determinato dividendo la valorizzazione delle diverse attività finanziarie oggetto di investimento da parte del/la fondo interno/OICR/linea, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo/la stesso/a, per il numero di quote/azioni in circolazione.

SCHEMA 6

Prospetto d'offerta di prodotti finanziari-assicurativi di tipo index linked⁽¹⁾

COPERTINA

Riportare la denominazione dell'impresa di assicurazione e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire la seguente intestazione:

«Offerta al pubblico di <inserire la denominazione commerciale del prodotto>, prodotto finanziario-assicurativo di tipo index linked.»

Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato:

«Il presente Prospetto d'offerta completo si compone delle seguenti Parti:

- *Scheda sintetica;*
- *Parte I – Informazioni sull'investimento e sulle coperture assicurative;*
- *Parte II – Illustrazione dei dati storici di rischio-rendimento dell'investimento finanziario;*
- *Parte III – Altre informazioni.»*

Inserire le seguenti frasi:

«Il Prospetto d'offerta è volto ad illustrare all'investitore-contraente le principali caratteristiche dell'investimento proposto.»

«Data di deposito in Consob:»

«Data di validità: dal ... al ...⁽²⁾.»

«La Scheda sintetica, la Parte I e la Parte II del Prospetto d'offerta devono essere consegnate all'investitore-contraente, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della sottoscrizione.»

«Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura della Parte III del Prospetto d'offerta che deve essere consegnata gratuitamente su richiesta dell'investitore-contraente.»

Inserire in basso la seguente frase:

«La pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.»

⁽¹⁾ Il Prospetto d'offerta deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e comprensibile affinché l'investitore-contraente sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine è importante che il Prospetto d'offerta consti di un limitato numero di pagine e sia di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 10 per la Scheda sintetica ed il Modulo di proposta e non inferiore a 11 per le Parti I, II e III). La numerazione riporterà il numero totale delle pagine per ciascuna Parte del Prospetto (ad es. : pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6, ...).

⁽²⁾ Per la compilazione delle informazioni relative alla data di deposito e alla data di validità si rinvia alle istruzioni operative indicate dalla Consob.

SCHEDA SINTETICA

Inserire il seguente schema⁽³⁾, indicando le informazioni richieste nei diversi campi presenti.

Inserire le seguenti frasi:

Scheda sintetica relativa a <inserire la denominazione commerciale del prodotto>, *prodotto finanziario-assicurativo di tipo index linked offerto dalla* <inserire la denominazione dell'impresa di assicurazione e dell'eventuale gruppo di appartenenza> .»

«*Data di deposito in Consob:»*

«*Data di validità: dal ...al ...*⁽⁴⁾.»

«*La presente Scheda sintetica deve essere letta congiuntamente con la Parte I e la Parte II del Prospetto d'offerta.*»

LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	
STRUTTURA	Descrivere sinteticamente le esigenze di investimento del risparmio (prestazione in caso vita) e di copertura assicurativa che il contratto intende soddisfare, in modo da far comprendere al potenziale investitore-contraente le finalità dello stesso.
L'investimento finanziario	
DURATA	Indicare i limiti minimi e massimi di durata del contratto ovvero la durata prevista nelle Condizioni di contratto. Se il contratto è a vita intera precisare che la durata coincide con la vita dell'investitore-contraente.
Premio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indicare la periodicità di versamento dei premi prevista dal contratto (premio unico, premio periodico) e l'eventuale variabilità, nonché gli eventuali importi minimi. ▪ Specificare che i premi versati al netto dei costi (c.d. capitale investito) sono investiti alternativamente in: <ul style="list-style-type: none"> - un portafoglio finanziario strutturato composto da una o più obbligazioni – anche replicate sinteticamente – e da uno o più derivati aventi quale attività finanziaria sottostante uno o più indici o altri valori di riferimento; - uno o più prodotti finanziari di diversa natura legati a uno o più indici o ad altri valori di riferimento; - una combinazione dei prodotti finanziari di cui ai due punti precedenti. ▪ Inserire una tabella che riporti la scomposizione in termini percentuali del premio versato, secondo lo schema riportato nella seguente Tab. 1.

⁽³⁾ Le sezioni della Scheda sintetica devono essere redatte sulla base dei criteri e delle regole di compilazione contenuti nei corrispondenti paragrafi della Parte I del Prospetto d'offerta. Pertanto, si rinvia alla lettura della Parte I e delle relative note a piè di pagina.

⁽⁴⁾ Cfr. nota 2.

Tab. 1. Scomposizione percentuale del premio versato.

COMPONENTI DEL PREMIO VERSATO		VALORE %
A. CAPITALE INVESTITO , di cui:	A = A1 + A2	%
A1. Componente obbligazionaria		%
A2. Componente derivativa		%
B. Costi di caricamento		%
C. CAPITALE NOMINALE	C = A + B	%
D. Costi delle coperture assicurative		%
E. Spese di emissione		%
F. PREMIO VERSATO	F = C + D + E	100,00%

Inserire la seguente frase:

«Il premio versato al netto dei costi di caricamento, dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici diversi dal caso vita e delle spese di emissione previsti dal contratto (rischio di mortalità, di invalidità, ecc.) rappresenta il capitale investito.»

Capitale investito	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indicare la denominazione e la natura dei prodotti finanziari oggetto di investimento ed i/le relativi/e emittenti/controparti. ▪ Specificare che l'investimento finanziario è volto a correlare il rendimento del capitale investito all'andamento di uno o più indici o di altri valori di riferimento. Riportare la denominazione dell'/gli indice/i ovvero degli altri valori di riferimento, avendo cura di indicarne la rappresentatività. ▪ Indicare il prezzo di emissione o di acquisto del portafoglio finanziario strutturato ovvero dei prodotti finanziari di diversa natura componenti il capitale investito. Tale prezzo deve essere espresso in percentuale del capitale nominale. ▪ Indicare gli eventuali importi periodici corrisposti all'investitore-contraente ovvero reinvestiti (anche parzialmente) nel portafoglio finanziario strutturato e/o in altri prodotti finanziari ed illustrare sinteticamente le condizioni per la loro determinazione.
Finalità dell'investimento	Indicare le finalità dell'investimento finanziario in relazione al potenziale investitore-contraente.
Orizzonte temporale di investimento	Indicare l'orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale investitore-contraente espresso in termini di anni.
Profilo di rischio dell'investimento finanziario	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indicare il grado rischio connesso all'investimento finanziario. ▪ Rappresentare gli scenari probabilistici di rendimento del capitale investito nell'orizzonte temporale di riferimento, specificando che tale rappresentazione è svolta mediante il confronto con il rendimento di attività finanziarie prive di rischio sul medesimo orizzonte temporale, come indicato nella seguente Tab. 2.

Profilo di rischio dell'investimento finanziario	Tab. 2. Scenari di rendimento del capitale investito.	
	SCENARI DI RENDIMENTO DEL CAPITALE INVESTITO	PROBABILITÀ DELL'EVENTO
	Il rendimento è <u>negativo</u>	%
	Il rendimento è <u>positivo ma inferiore</u> a quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento	%
	Il rendimento è <u>positivo e in linea</u> con quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento	%
	Il rendimento è <u>positivo e superiore</u> a quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento	%
	Indicare la seguente avvertenza: « Avvertenza: I valori indicati nella Tabella sopra riportata hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione del profilo di rischio dell'investimento finanziario. »	
Garanzie	Indicare l'esistenza, l'eventuale durata ed i consolidamenti relativi alla garanzia di restituzione o di rendimento minimo del capitale investito. Nel caso in cui l'impresa di assicurazione o un soggetto terzo non offra alcun tipo di garanzia riportare in evidenza la seguente frase: « L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale investito o di rendimento minimo. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'investitore-contraente ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore al capitale investito. »	
Il rimborso dell'investimento		
Rimborso del capitale alla scadenza (caso vita)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rappresentare che l'ammontare rimborsato alla scadenza del contratto ovvero alle eventuali ricorrenze previste dalle Condizioni di contratto (valore a scadenza) sarà determinato in relazione al valore del capitale investito alla data di scadenza del contratto (data di valorizzazione). ▪ Indicare il prezzo di rimborso a scadenza della componente obbligazionaria del portafoglio finanziario strutturato (in percentuale del capitale nominale). ▪ Indicare che il prezzo di rimborso a scadenza della componente obbligazionaria del portafoglio finanziario strutturato sarà eventualmente maggiorato di un'ulteriore percentuale connessa alle componenti derivative collegate all'andamento dell'/gli indice/i o degli altri valori di riferimento. ▪ Qualora il capitale investito sia allocato – anche parzialmente – in prodotti finanziari diversi da un portafoglio finanziario strutturato, adattare il contenuto della presente sezione. 	

Rimborso del capitale prima della scadenza (valore di riscatto)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indicare le condizioni contrattualmente previste per il riscatto del capitale maturato prima della scadenza. ▪ Precisare che l'ammontare rimborsato al momento del riscatto sarà determinato in relazione al valore del capitale investito alla data di riscatto, al netto dei costi di riscatto previsti. <p>Riportare la seguente frase: <i>«In caso di riscatto nei primi anni di durata del contratto, i costi direttamente e indirettamente sopportati dall'investitore-contraente possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari al capitale investito.»</i></p>
OPZIONI	Indicare le eventuali opzioni previste dal contratto (ad es. conversione del capitale a scadenza in rendita vitalizia, possibilità di differimento della scadenza) ed i relativi termini di esercizio.
Le coperture assicurative per rischi demografici	
Caso morte	Indicare le prestazioni contrattuali in caso di decesso dell'investitore-contraente o dell'assicurato (se persona diversa).
Altri eventi assicurati	Indicare le prestazioni contrattuali in caso di altri eventi assicurati relativi all'investitore-contraente o all'assicurato, se persona diversa (invalidità, malattia grave, perdita di autosufficienza, inabilità di lunga durata).
Altre opzioni contrattuali	Illustrare le ulteriori opzioni previste dal contratto con riferimento alle prestazioni assicurative precisando tempi e modalità del loro esercizio.
I costi del contratto	
Spese di emissione	Indicare le eventuali spese fisse di emissione del contratto (anche in caso di versamenti successivi di premi).
Costi di caricamento	Indicare i costi di caricamento (anche impliciti) gravanti sul premio versato.
Costi delle coperture assicurative	Indicare i costi delle coperture assicurative contemplate dal contratto (caso morte ed altri eventi assicurati) gravanti sul premio versato. Nel caso in cui tali costi siano determinati in relazione al sesso e all'età dell'assicurato, fare riferimento, in via esemplificativa, ad un soggetto di sesso maschile avente 45 anni di età.
Costi di rimborso del capitale prima della scadenza	Indicare i costi complessivi da sottrarre dal capitale maturato nelle varie ipotesi di riscatto prima della scadenza previste dal contratto.
Altri costi	Indicare gli eventuali altri costi a carico dell'investitore-contraente, la loro natura e le ragioni economiche sottese.

Il diritto di ripensamento	
REVOCA DELLA PROPOSTA	Specificare che l'investitore-contraente può revocare la proposta di sottoscrizione finché il contratto non è concluso, mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata all'impresa di assicurazione offerente.
Recesso dal contratto	Specificare che l'investitore-contraente può esercitare il diritto di recesso dal contratto entro trenta giorni dalla conclusione dello stesso, mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata all'impresa di assicurazione offerente.

Precisare in fondo alla Scheda sintetica: «In appendice al Prospetto d'offerta è reso disponibile un Glossario dei termini tecnici per facilitare la comprensibilità del testo.»

PARTE I DEL PROSPETTO D'OFFERTA - INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO E SULLE COPERTURE ASSICURATIVE

Inserire le seguenti frasi:

«Data di deposito in Consob:»

«Data di validità: dal ... al ...⁽⁵⁾.»

B) INFORMAZIONI GENERALI

1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Indicare la denominazione dell'impresa di assicurazione, la forma giuridica, la nazionalità, l'indirizzo della sede legale e l'eventuale gruppo di appartenenza.

Indicare l'indirizzo della eventuale sede secondaria ove sarà concluso il contratto, comprensivo dell'indicazione dello Stato.

Rinvia alla Parte III, Sez. A, par. 1, del Prospetto d'offerta per ulteriori informazioni circa l'impresa di assicurazione ed il relativo gruppo di appartenenza.

2. RISCHI GENERALI CONNESSI ALL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Descrivere i rischi connessi in via generale all'investimento finanziario, anche di natura operativa, evidenziando l'eventualità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito.

Indicare che il valore del capitale investito può variare in relazione alla solvibilità del/la soggetto emittente/controparte gli/degli strumenti finanziari oggetto di investimento, nonché all'andamento dei diversi mercati di riferimento rappresentati dagli indici prescelti.

3. CONFLITTI DI INTERESSE

Riportare l'avvertenza che le procedure di gestione dei conflitti di interessi sono illustrate nella Parte III, Sez. E, par. 8 del Prospetto d'offerta.

C) INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FINANZIARIO-ASSICURATIVO DI TIPO *INDEX LINKED*

4. DESCRIZIONE DEL CONTRATTO E IMPIEGO DEI PREMI

4.1. Caratteristiche del contratto

Rappresentare le finalità di investimento del risparmio e di copertura assicurativa che la sottoscrizione del contratto stesso è destinata a soddisfare. Specificare gli obiettivi di investimento in relazione ai potenziali destinatari⁽⁶⁾.

⁽⁵⁾ Cfr. nota 2.

⁽⁶⁾ Ad es.: "conservazione del capitale", "crescita del capitale".

4.2. Durata del contratto

Indicare i limiti minimi e massimi di durata del contratto ovvero la durata eventualmente prevista dalle Condizioni di contratto. Se il contratto è a vita intera precisare che la durata coincide con la vita dell'investitore-contraente.

4.3. Orizzonte temporale di investimento

Indicare l'orizzonte temporale di investimento consigliato al potenziale investitore-contraente⁽⁷⁾.

4.4. Versamento dei premi

Indicare la periodicità di versamento dei premi prevista dal contratto (premio unico, premio periodico) e l'eventuale variabilità (meccanismi di adeguamento automatico del premio collegati a indici/criteri di calcolo indicati nel contratto), nonché gli eventuali importi minimi. Evidenziare l'eventuale facoltà per l'investitore-contraente di limitare o rifiutare l'incremento del premio, descrivendo le relative modalità e le conseguenze economiche sulle prestazioni.

Indicare l'eventuale facoltà dell'investitore-contraente che abbia versato una misura minima di premio predefinita, di sospendere e/o interrompere i versamenti successivi e di ridurre l'ammontare rivalutato cui si ha diritto alla scadenza del contratto (clausola di riduzione).

Inserire una tabella che riporti la scomposizione in termini percentuali del premio versato⁽⁸⁾⁽⁹⁾, secondo lo schema riportato nella seguente Tab. 1.

⁽⁷⁾ L'orizzonte temporale consigliato, determinato in relazione al grado di rischio dell'investimento finanziario, nel rispetto del principio della neutralità al rischio, nonché in relazione ai costi e alle penali in caso di riscatto anticipato, deve essere espresso in termini di anni.

⁽⁸⁾ Tale scomposizione esprime il capitale investito e il capitale nominale, nonché l'incidenza dei costi di caricamento, di quelli delle coperture assicurative e delle spese di emissione in relazione all'importo del premio versato, in tutti i casi in cui è previsto – in via esclusiva ovvero congiuntamente ad altre modalità – un premio unico. Per la compilazione della tabella nel caso in cui sia previsto esclusivamente un premio periodico ed i costi di caricamento siano funzione del periodo di versamento cfr. *infra* nota 12.

⁽⁹⁾ Per i contratti per i quali i costi di caricamento siano funzione del livello di premio, la scomposizione deve essere effettuata con riferimento all'importo minimo di premio previsto contrattualmente. Nel caso di mancata previsione di tale importo minimo, la scomposizione deve essere effettuata facendo riferimento ad un livello di premio pari a 1.200 Euro (premio periodico) ovvero a 10.000 Euro (premio unico). In tali casi, riportare di seguito alla tabella l'importo del premio preso a riferimento.

Tab. 1. Scomposizione percentuale del premio versato.

COMPONENTI DEL PREMIO VERSATO		VALORE %
A. CAPITALE INVESTITO , di cui:	A = A1 + A2	%
A1. Componente obbligazionaria ⁽¹⁰⁾		%
A2. Componente derivativa ⁽¹¹⁾		%
B. Costi di caricamento ⁽¹²⁾		%
C. CAPITALE NOMINALE	C = A + B	%
D. Costi delle coperture assicurative ⁽¹³⁾		%
E. Spese di emissione		%
F. PREMIO VERSATO	F = C + D + E	100,00%

Inserire la seguente frase:

«Il premio versato al netto dei costi di caricamento, dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici diversi dal caso vita e delle spese di emissione previsti dal contratto (rischio di mortalità, di invalidità, ecc.) rappresenta il capitale investito⁽¹⁴⁾.»

B.4) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Specificare che i premi versati al netto dei costi (c.d. capitale investito) sono investiti alternativamente in:

- un portafoglio finanziario strutturato composto da una o più obbligazioni – anche replicate sinteticamente – e da uno o più derivati aventi quale attività finanziaria sottostante uno o più indici o altri valori di riferimento;
- uno o più prodotti finanziari di diversa natura legati a uno o più indici o ad altri valori di riferimento;
- una combinazione dei prodotti finanziari di cui ai due punti precedenti.

Precisare che l'investimento finanziario presenta una correlazione tra il valore del capitale a scadenza o al momento del riscatto e l'andamento di uno o più indici o di altri valori di riferimento. Riportare la denominazione dell'/gli indice/i ovvero degli altri valori di riferimento.

⁽¹⁰⁾ Tale riga deve essere riportata solo nel Prospetto d'offerta di prodotti *index linked* nel caso in cui la connessione con l'/gli indice/i ovvero con gli altri valori di riferimento sia realizzata – anche parzialmente – attraverso un portafoglio finanziario strutturato, i.e. un portafoglio ottenuto come combinazione di una o più obbligazioni (anche replicate sinteticamente) e di uno o più derivati.

⁽¹¹⁾ Cfr. nota 10.

⁽¹²⁾ Per i contratti che prevedono esclusivamente un premio periodico e per i quali i costi di caricamento siano funzione del periodo di versamento, la tabella deve riportare la percentuale del costo di caricamento massimo. Nel caso in cui tale valore risulti superiore di almeno cinque volte al valore medio di tali costi, espressi in termini percentuali, come previsti dal contratto, è possibile inserire un'avvertenza tesa ad evidenziare tale differenza di costi di caricamento.

⁽¹³⁾ I costi delle coperture assicurative devono essere sempre esplicitati, anche quando sono prelevati indirettamente dal premio versato, e, ai fini della rappresentazione nella tabella, il loro valore deve essere espresso in termini percentuali rispetto al premio versato.

⁽¹⁴⁾ Esplicitare le modalità di acquisizione dei premi per le coperture di puro rischio.

Le imprese estere evidenziano se l'investimento del premio avviene in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

Per la descrizione della componente obbligazionaria rinviare al par. 6, per quella derivativa al par. 7 e per gli altri prodotti finanziari al par. 8.

Specificare la destinazione degli eventuali importi periodici corrisposti dal portafoglio finanziario strutturato e/o dagli altri prodotti finanziari oggetto di investimento alle eventuali ricorrenze previste dal contratto (i.e. corresponsione all'investitore-contraente ovvero reinvestimento) rinviando per maggiori dettagli al par. 8 della presente Sezione e alla Sez. B.2, par. 10.

5. PROFILO DI RISCHIO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Descrivere il profilo di rischio dell'investimento finanziario in termini di:

- a) grado di rischio connesso all'investimento finanziario⁽¹⁵⁾;
- b) rappresentazione degli scenari probabilistici di rendimento del capitale investito nell'orizzonte temporale di riferimento.

La suddetta rappresentazione è svolta mediante il confronto con il rendimento di attività finanziarie prive di rischio sul medesimo orizzonte temporale, come indicato nella seguente Tab. 2⁽¹⁶⁾.

Tab. 2. Scenari di rendimento del capitale investito.

SCENARI DI RENDIMENTO DEL CAPITALE INVESTITO	PROBABILITÀ DELL'EVENTO
Il rendimento è <u>negativo</u>	%
Il rendimento è <u>positivo ma inferiore</u> a quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento	%
Il rendimento è <u>positivo e in linea</u> con quello di attività finanziarie prive di rischio con durata all'orizzonte temporale di riferimento	%
Il rendimento è <u>positivo e superiore</u> a quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento	%

⁽¹⁵⁾ Il grado di rischio deve essere indicato nel Prospetto in termini descrittivi: "basso", "medio-basso", "medio", "medio-alto", "alto" e "molto alto"; e deve essere stimato avendo presente la volatilità del valore delle componenti elementari del portafoglio finanziario strutturato e/o del valore dei prodotti finanziari di diversa natura (scostamento quadratico medio dei rendimenti giornalieri) nel corso dell'ultimo anno, nonché, ove applicabile, il giudizio di solvibilità dell'emittente del titolo obbligazionario rilasciato da primaria Agenzia di *rating*. Qualora il dato di volatilità non sia disponibile, per l'indicazione del grado di rischio fare riferimento alle caratteristiche del portafoglio finanziario strutturato e/o dei prodotti finanziari di diversa natura.

⁽¹⁶⁾ Gli scenari probabilistici di rendimento del capitale investito sono basati sui risultati di simulazioni numeriche di rendimento dello stesso al termine dell'orizzonte temporale di riferimento effettuate secondo le istruzioni operative indicate dalla Consob.

Formulare una breve descrizione delle ipotesi utilizzate con riguardo ai fattori di rischio e un'illustrazione in forma piana, mediante esemplificazioni, dei risultati attesi in termini di valore del capitale al termine dell'orizzonte temporale di riferimento per un dato ammontare di capitale investito⁽¹⁷⁾.

Indicare la seguente avvertenza:

«Avvertenza: I valori indicati nella Tabella sopra riportata hanno l'esclusivo scopo di agevolare la comprensione del profilo di rischio dell'investimento finanziario.»

6. LA COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO⁽¹⁸⁾

Descrivere la componente obbligazionaria del portafoglio finanziario strutturato, precisando per ciascun titolo i seguenti elementi informativi:

- a) la denominazione del titolo obbligazionario – anche replicato sinteticamente – e l'eventuale codice ISIN;
- b) la denominazione, la sede legale e l'eventuale gruppo di appartenenza dell'/gli emittente/i (con specificazione dell'attività economica principale del gruppo: ad es. industriale, finanziario, bancario, assicurativo, altro);
- c) la valuta di denominazione del titolo obbligazionario;
- d) la durata (in anni), la data di decorrenza e la data di scadenza;
- e) il valore di emissione in percentuale del valore del capitale nominale;
- f) il valore di rimborso in percentuale del valore del capitale nominale;
- g) la denominazione e la sede dell'eventuale soggetto garante, comprensiva dell'indicazione dello Stato;
- h) il *rating* attribuito all'/gli emittente/i o all'eventuale soggetto garante, le Agenzie che lo hanno rilasciato;
- i) per i titoli a rendimento variabile specificare il criterio di indicizzazione, i parametri di riferimento per l'indicizzazione, il periodo e la fonte di rilevazione di detti parametri;
- j) il mercato di negoziazione (e l'eventuale segmento). In assenza di mercato di negoziazione o qualora il mercato non esprima un prezzo attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, dare indicazione di tali situazioni e delle relative conseguenze, specificando il soggetto che procede alla determinazione del valore corrente del titolo obbligazionario;
- k) il tasso di rendimento nominale annuo e il tasso annuo di rendimento effettivo lordo. Ai fini di tale ultima indicazione verranno utilizzate le consuete formule di capitalizzazione, avendo cura di assumere, nel caso di obbligazioni strutturate, come prezzo di riferimento per il calcolo dei tassi, quello della componente obbligazionaria.

⁽¹⁷⁾ Le esemplificazioni devono essere effettuate secondo le istruzioni operative indicate dalla Consob.

⁽¹⁸⁾ Tale paragrafo deve essere inserito solo nel Prospetto d'offerta di prodotti *index linked* nel caso in cui la connessione con l'/gli indice/i ovvero con gli altri valori di riferimento sia realizzata – anche parzialmente – attraverso un portafoglio finanziario strutturato, i.e. un portafoglio ottenuto come combinazione di una o più obbligazioni (anche replicate sinteticamente) e di uno o più derivati.

7. LA COMPONENTE DERIVATIVA DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO⁽¹⁹⁾

Descrivere la componente derivativa del portafoglio finanziario strutturato indicandone la tipologia ed il meccanismo di determinazione del valore a scadenza o alle varie scadenze di rilevazione.

La descrizione deve illustrare anche l'/gli indice/i o gli altri valori di riferimento precisando i seguenti elementi informativi:

- a) la composizione, avendo riguardo alle componenti rilevanti;
- b) le singole componenti con descrizione, qualora applicabile, della categoria, dell'area geografica/mercato di riferimento⁽²⁰⁾ e dei settori industriali coperti;
- c) la fonte informativa da cui i valori dell'/gli indice/i ovvero degli altri valori di riferimento sono presi a riferimento ai fini della valorizzazione;
- d) il *rating* attribuito alla/le controparte/i della componente derivativa o all'eventuale soggetto garante, le Agenzie che lo hanno rilasciato;
- e) le modalità e la tempistica di rilevazione;
- f) le conseguenze della sospensione o mancata rilevazione o di altri eventi di turbativa dell'/gli indice/i ovvero degli altri valori di riferimento, del mercato di riferimento o degli strumenti finanziari su cui è/sono costruito/i;
- g) indicare il valore della componente derivativa in percentuale del valore del capitale nominale⁽²¹⁾;

8. L'INVESTIMENTO IN ALTRI PRODOTTI FINANZIARI (eventuale)⁽²²⁾

Indicare se il premio versato al netto dei costi di caricamento, dei costi delle coperture assicurative e delle spese di emissione, è investito, anche parzialmente, in prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari di cui ai parr. 6 e 7.

Indicare se, alla data di scadenza del prodotto finanziario-assicurativo ovvero alle eventuali ricorrenze previste dalle Condizioni di contratto, il capitale maturato può essere investito, anche parzialmente, in prodotti finanziari (ad es.: polizze di tipo *unit linked*, fondi liquidità).

Di seguito, si riportano i principali elementi informativi da indicare relativamente all'investimento in altri prodotti finanziari:

- a) la denominazione e la natura (secondo la definizione di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio

⁽¹⁹⁾ Cfr. nota 18.

⁽²⁰⁾ Per mercato di riferimento si intende il mercato di negoziazione su cui sono negoziati gli strumenti finanziari che compongono l'/gli indice/i ovvero gli altri valori di riferimento.

⁽²¹⁾ Ai fini della determinazione del valore della componente derivativa dovranno essere adottate metodologie diffuse sul mercato e dovranno essere impiegati parametri oggettivamente rilevati. Le valutazioni saranno riferite ad una data da specificare e dovranno essere coerenti con quelle sottese alla costruzione della tabella degli scenari di rendimento del capitale investito.

⁽²²⁾ Tale paragrafo deve essere inserito solo nel Prospetto d'offerta di prodotti *index linked* nel caso in cui la connessione con l'/gli indice/i ovvero con gli altri valori di riferimento sia realizzata – anche parzialmente – attraverso prodotti finanziari di natura diversa rispetto a quella delle componenti elementari di un portafoglio finanziario strutturato.

1998 e Regolamenti di attuazione del citato decreto);

- b) il prezzo di emissione o di acquisto (in percentuale del capitale nominale);
- c) il mercato di negoziazione prevalente (in caso contrario, indicare l'eventuale natura *over-the-counter*);
- d) la fonte informativa dalla quale sono ricavabili l'/gli indice/i ovvero gli altri valori di riferimento;
- e) le modalità e la tempistica di rilevazione;
- f) le conseguenze della sospensione, eliminazione o mancata rilevazione o di altri eventi di turbativa dell'/gli indice/i ovvero degli altri valori di riferimento.

Riportare, ove possibile, le altre informazioni contenute nei parr. 6 e 7.

9. GARANZIE DELL'INVESTIMENTO (eventuale)

Indicare, ove prevista, l'esistenza, l'eventuale durata, la misura ed i consolidamenti delle garanzie finanziarie offerte dall'impresa di assicurazione o da soggetti terzi (ad es. di restituzione del capitale investito, di rendimento minimo, ecc.), avendo cura di illustrare sinteticamente, anche attraverso esemplificazioni, il contenuto dello schema contrattuale per la garanzia, nonché gli eventuali limiti e condizioni per l'operatività della stessa.

In caso contrario, rappresentare che l'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale investito, né di corresponsione di un rendimento minimo, a scadenza e durante la vigenza del contratto. Nel caso di investimento in un portafoglio finanziario strutturato, specificare altresì che l'investitore-contraente assume il rischio di credito connesso all'insolvenza degli/le emittenti/controparti gli strumenti finanziari sottostanti e il rischio di mercato connesso alla variabilità del rendimento a scadenza del capitale investito, nonché il rischio di liquidità dello stesso e che, pertanto esiste la possibilità di ricevere a scadenza un ammontare inferiore al capitale investito.

Rinviare alla Parte III, Sez. A, par. 2 del Prospetto d'offerta per le informazioni relative al/ai soggetto/i obbligato/i (impresa di assicurazione o soggetto terzo) alla restituzione del capitale investito o al riconoscimento di un rendimento minimo.

B.5) INFORMAZIONI SULLA CORRESPONSIONE DI IMPORTI PERIODICI E SUL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO

10. CORRESPONSIONE DI IMPORTI PERIODICI DURANTE IL CONTRATTO (eventuale)

Indicare l'eventuale corresponsione di importi periodici alle ricorrenze previste dal contratto e illustrare le condizioni per la loro determinazione.

11. RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA (CASO VITA)

Descrivere le modalità di determinazione del capitale in caso di liquidazione alla scadenza ovvero alle varie scadenze previste dal contratto (caso vita), evidenziando gli eventuali costi gravanti sul capitale maturato.

Rinviare alla Sez. C, par. 16 per l'illustrazione dei costi complessivamente gravanti sul capitale maturato.

12. RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO (C.D.RISCATTO).

Indicare i termini e le condizioni di riscatto prima della scadenza previsti dal contratto. Descrivere le modalità di determinazione del capitale maturato in caso di riscatto prima della scadenza, evidenziando che sul suddetto capitale gravano i costi di cui alla Sez. C, par. 16.1.5. Rinvviare alla Sez. D, par. 20 per le informazioni circa le modalità di riscatto.

Nel caso di eventuali garanzie di carattere finanziario offerte dall'impresa di assicurazione o da soggetti terzi in termini di restituzione ovvero di rendimento minimo del capitale investito rappresentare se la garanzia opera in caso di riscatto e le relative condizioni.

Evidenziare, con riferimento alle condizioni di riscatto previste, le ipotesi in relazione alle quali l'investitore contraente sopporta il rischio di ottenere un ammontare inferiore al capitale investito.

13. OPZIONI

Illustrare le opzioni di conversione del capitale maturato in rendita vitalizia evidenziando il relativo regime di rivalutazione e le eventuali altre opzioni previste dal contratto (ad es. possibilità di differimento della scadenza), precisando tempi e modalità del loro esercizio e rinviando per un maggiore dettaglio alla normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita.

Indicare l'impegno dell'impresa di assicurazione a fornire all'avente diritto entro sessanta giorni dalla data prevista per l'esercizio dell'opzione, una descrizione sintetica per iscritto di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche, il Prospetto o il Fascicolo informativo (per i contratti di ramo I) aggiornato dei prodotti in relazione ai quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse e le relative Condizioni di contratto, previa illustrazione delle caratteristiche principali dei prodotti offerti in opzione.

B.6) INFORMAZIONI SULLE COPERTURE ASSICURATIVE DEI RISCHI DEMOGRAFICI (CASO MORTE, ALTRI EVENTI ASSICURATI)

14. PRESTAZIONI ASSICURATIVE CUI HA DIRITTO L'INVESTITORE-CONTRAENTE O IL BENEFICIARIO

Indicare le singole prestazioni cui il contratto dà diritto, distinguendo tra prestazioni accessorie e/o complementari.

Evidenziare, per ciascuna prestazione, gli eventuali periodi di sospensione o limitazione della copertura di rischi.

14.1. Copertura assicurativa caso morte

Descrivere le modalità di determinazione del capitale cui ha diritto il beneficiario in caso di decesso del sottoscrittore del contratto (**caso morte**), evidenziando gli eventuali costi gravanti sul capitale maturato.

14.2. Altre coperture assicurative

Descrivere le modalità di determinazione del capitale in caso di altri eventi assicurati⁽²³⁾, evidenziando gli eventuali costi gravanti sul capitale maturato.

Rinviare alle Condizioni di contratto per la documentazione che l'investitore-contraente (o il beneficiario) sono tenuti a presentare per ogni ipotesi di liquidazione delle prestazioni assicurative, specificando i termini di pagamento concessi all'impresa ed evidenziando i termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente.

15. ALTRE OPZIONI CONTRATTUALI

Illustrare le opzioni contrattuali nel caso in cui si verifichi uno degli eventi assicurati di cui ai parr. 14.1 e 14.2, precisando tempi e modalità del loro esercizio.

D) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

16. REGIME DEI COSTI DEL PRODOTTO

16.1. Costi direttamente a carico dell'investitore-contraente

16.1.1. SPESE DI EMISSIONE

Indicare le eventuali spese fisse di emissione del contratto (anche in caso di versamenti successivi di premi) e rappresentare le ragioni economiche sottese.

16.1.2. COSTI DI CARICAMENTO

Indicare i costi di caricamento gravanti sul premio versato e illustrare le ragioni economiche sottese (ad es.: copertura di costi commerciali e spese amministrative).

16.1.3. COSTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE PREVISTE DAL CONTRATTO

Indicare i costi delle coperture assicurative contemplate dal contratto (caso morte ed altri eventi assicurati) gravanti sul premio versato espressi in valore percentuale e/o in valore assoluto e illustrare le ragioni economiche sottese.

Nel caso in cui tali costi siano determinati in relazione al sesso e all'età dell'assicurato, fare riferimento, in via esemplificativa, ad un soggetto di sesso maschile avente 45 anni di età.

⁽²³⁾ Precisare il tipo di evento in relazione al quale il contratto prevede l'erogazione di prestazioni a favore dell'assicurato e/o beneficiario quali, ad esempio, l'invalidità, la malattia grave, la perdita di autosufficienza e l'inabilità di lunga durata (cfr. normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita).

16.1.4. COSTO DELLE GARANZIE PREVISTE DAL CONTRATTO (eventuale)

Ove il contratto sia accompagnato da garanzie dell'impresa di assicurazione (ad es. di restituzione del capitale investito, di rendimento minimo) specificare distintamente gli eventuali costi aggiuntivi sostenuti dall'investitore-contraente.

16.1.5. COSTI DI RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA (C.D. COSTI DI RISCATTO)

Indicare i costi, espressi in valore percentuale e/o in valore assoluto, complessivamente sostenuti dall'investitore-contraente nelle diverse ipotesi di esercizio del riscatto prima della scadenza contemplate dal contratto.

16.2. Altri costi

Indicare gli eventuali altri costi direttamente o indirettamente a carico dell'investitore-contraente, la loro natura e le ragioni economiche sottese.

17. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Indicare sinteticamente modalità e condizioni di applicabilità delle agevolazioni finanziarie a favore dell'investitore-contraente, in termini di sconti sugli oneri di cui ai parr. 16.1 e 16.2, precisandone la misura massima applicabile.

18. REGIME FISCALE

Indicare sinteticamente il trattamento fiscale applicabile al contratto, rinviando alla Parte III, Sez. D, par. 7, per un dettaglio informativo.

E) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E RISCATTO

19. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, REVOCA E RECESSO

19.1. Modalità di sottoscrizione

Descrivere sinteticamente le modalità di sottoscrizione del contratto, facendo espresso rinvio al Modulo di proposta come unico mezzo di sottoscrizione consentito.

Specificare i mezzi di pagamento del premio previsti dall'impresa di assicurazione.

Indicare il momento di perfezionamento del contratto e di decorrenza delle coperture assicurative previste.

Rinviare alla Parte III, Sez. C, par. 5, per ulteriori informazioni.

19.2. Modalità di revoca della proposta

Indicare le modalità attraverso le quali la proposta può essere revocata ed i relativi termini ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, specificando che l'impresa è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dall'investitore-contraente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui alla Sez. C, par. 16.1.1.

19.3. Diritto di recesso dal contratto

Indicare le modalità attraverso le quali il recesso deve essere comunicato all'impresa di assicurazione ed i relativi termini ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, specificando che la stessa è tenuta al rimborso del premio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nonché a trattenere le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui alla Sez. C, par. 16.1.1 – a condizione che queste siano quantificate nel contratto – e la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

20. MODALITÀ DI RISCATTO DEL CAPITALE MATURATO

Descrivere le modalità di trasmissione della richiesta di riscatto prima della scadenza del contratto⁽²⁴⁾⁽²⁵⁾.

Rinvia alla Parte III, Sez. C, par. 6, per ulteriori informazioni.

F) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

21. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Specificare che, in caso di mancata scelta delle parti, al contratto si applica la legge italiana. In caso di scelta delle parti, in conformità al D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, indicare la legislazione che l'impresa propone di scegliere, specificando che su tale legislazione prevalgono comunque le norme imperative di diritto italiano.

22. REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO

Indicare che, in caso di mancata scelta delle parti, il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana. In caso di scelta delle parti, indicare il regime linguistico proposto dall'impresa di assicurazione.

23. INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI

Indicare il quotidiano su cui è pubblicato il valore corrente del portafoglio finanziario strutturato e/o degli altri prodotti finanziari oggetto di investimento, il *rating* dell'/la emittente/controparte o del garante, precisando che tali informazioni sono disponibili anche sul sito *Internet* dell'impresa di assicurazione.

Indicare gli obblighi informativi in corso di contratto cui è tenuta l'impresa ai sensi della normativa vigente.

Indicare gli obblighi di rendicontazione alla clientela cui è tenuta l'impresa ai sensi della normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, con evidenza delle informazioni minime da rendere nell'estratto conto annuale della posizione assicurativa.

Indicare l'obbligo cui è tenuta l'impresa ai sensi della normativa vigente di comunicare annualmente agli investitori-contraenti la Parte II del presente Prospetto, contenente l'aggiornamento dei dati storici di rischio-

⁽²⁴⁾ In caso di utilizzo di un Modulo prestampato, precisare che lo stesso è incluso nella documentazione contrattuale da consegnare al sottoscrittore.

⁽²⁵⁾ Indicare gli estremi (indirizzo, telefono, *fax* e posta elettronica) dell'ufficio dell'impresa di assicurazione cui rivolgersi per ottenere informazioni.

rendimento del portafoglio finanziario strutturato e/o degli altri prodotti finanziari oggetto di investimento, ai quali sono legate le prestazioni del contratto.

Evidenziare che l'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente agli investitori-contraenti le variazioni delle informazioni del Prospetto per effetto di modifiche alle Condizioni di contratto o alla normativa applicabile al contratto.

Esprimere l'impegno a dare comunicazione per iscritto all'investitore-contraente qualora in corso di contratto si sia verificata una riduzione del valore del portafoglio finanziario strutturato e/o degli altri prodotti finanziari oggetto di investimento superiore al 30% del capitale investito e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione deve essere effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

Indicare gli specifici obblighi informativi nei confronti della clientela cui è tenuta l'impresa ai sensi della normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, nel caso di trasformazione del contratto che comporti la modifica delle prestazioni maturate sul contratto inizialmente sottoscritto.

Indicare il sito *Internet* attraverso il quale l'impresa mette a disposizione, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, il Prospetto aggiornato e le altre informazioni obbligatorie.

24. RECAPITO, ANCHE TELEFONICO, CUI INOLTARE ESPOSTI, RICHIESTE DI CHIARIMENTI, INFORMAZIONI O DI INVIO DI DOCUMENTAZIONE

Indicare il recapito, anche telefonico e l'indirizzo di posta elettronica cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione a disposizione. Indicare il sito *Internet* a disposizione dell'investitore-contraente per eventuali consultazioni.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nei termini massimi previsti dalla normativa vigente, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa di assicurazione:

- per questioni attinenti al contratto, all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1;
- per questioni attinenti alla trasparenza informativa, alla CONSOB, via G.B. Martini 3, 00198 Roma o via Broletto 7, 20123 Milano, telefono 06.8477.1 / 02.72420.1.

Nel caso in cui al contratto si applichi una legge diversa da quella italiana, indicare l'organo competente incaricato in base alla legislazione scelta.

* * *

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

«L'impresa di assicurazione < inserire la denominazione dell'impresa di assicurazione > si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto, nonché della loro coerenza e comprensibilità.»

Il Rappresentante legale
(Generalità e firma autografa)

PARTE II DEL PROSPETTO D'OFFERTA – ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Inserire le seguenti frasi:

«Data di deposito in Consob:»

«Data di validità: dal ...al ...⁽²⁶⁾.»

DATI STORICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

I dati storici di rischio-rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale.

Illustrare con un grafico a barre il rendimento annuo del capitale investito a partire dalla fine del primo anno di vita del contratto⁽²⁷⁾.

Illustrare con un grafico a barre il valore di mercato dell'investimento finanziario (in valore assoluto e/o in percentuale del capitale nominale) su base annua, riportando – come primo dato – il prezzo di emissione (o di acquisto) del portafoglio finanziario strutturato⁽²⁸⁾ e/o degli altri prodotti finanziari oggetto di investimento.

Specificare che il valore dell'investimento finanziario è calcolato al lordo di eventuali costi di riscatto a carico dell'investitore-contraente.

Riportare, in uno stesso grafico lineare⁽²⁹⁾, l'andamento passato:

1. dell'indice (o del paniere di indici) ovvero degli altri valori di riferimento cui è connessa la *performance* del prodotto assumendo un periodo analogo alla durata del contratto;
2. del valore dei prodotti finanziari oggetto di investimento nel medesimo orizzonte temporale⁽³⁰⁾;

entrambi con riferimento ad un orizzonte temporale pari alla durata del contratto.

⁽²⁶⁾ Cfr. nota 2. In occasione dell'aggiornamento periodico annuale, il termine di validità coinciderà con la data di pubblicazione della Parte aggiornata (da effettuarsi entro il mese di marzo di ciascun anno).

⁽²⁷⁾ Tale grafico deve essere costruito con punti di rilevazione annuali.

⁽²⁸⁾ Nel caso di investimento in un portafoglio finanziario strutturato, il grafico deve essere predisposto avendo cura di evidenziare distintamente le due componenti elementari del portafoglio (i.e. obbligazionaria e derivativa).

⁽²⁹⁾ Si precisa che tale grafico deve:

- essere costruito con punti di rilevazione mensili;
- riportare l'andamento dell'indice (o del paniere di indici) ovvero degli altri valori di riferimento e quello dei prodotti finanziari oggetto di investimento su scale differenziate;
- procedere a ritroso nel tempo, a partire dalla data corrispondente all'ultimo giorno del periodo di offerta, per un numero di anni pari alla durata del contratto in modo da replicare la relazione strutturale che caratterizza il prodotto finanziario derivativa rispetto all'indice (o al paniere di indici) sottostante.

Qualora la valorizzazione dell'indice (o del paniere di indici) ovvero degli altri valori di riferimento non sia disponibile con riferimento a uno o più anni della retrodatazione, replicarla mediante apposito indice ovvero altro valore di riferimento sintetico.

⁽³⁰⁾ Nel caso di investimento in un portafoglio finanziario strutturato, riportare il valore della componente derivativa dell'investimento finanziario.

Riportare in forma tabellare il rendimento medio composto su base annua del capitale investito, usando come base il capitale nominale⁽³¹⁾.

Inserire la seguente avvertenza:

«I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.»

⁽³¹⁾ Cfr. nota 27.

PARTE III DEL PROSPETTO D'OFFERTA – ALTRE INFORMAZIONI

Inserire la seguente intestazione:

«*Offerta al pubblico di <inserire la denominazione commerciale del prodotto>, prodotto finanziario-assicurativo di tipo index linked.*»

Inserire le seguenti frasi:

«*Data di deposito in Consob:*»

«*Data di validità: dal ... al ...*⁽³²⁾.»

F) INFORMAZIONI GENERALI

1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Riportare la denominazione dell'impresa di assicurazione, la forma giuridica e l'eventuale gruppo di appartenenza.

Indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività ed il numero di iscrizione all'Albo delle imprese di assicurazione ovvero, se del caso, delle imprese capogruppo. Le imprese straniere specificano il regime di operatività in Italia (stabilimento di succursali o libera prestazione di servizi) e indicano l'Autorità di vigilanza al cui controllo sono sottoposte.

Inserire una presentazione delle attività esercitate e del gruppo di appartenenza; indicare il capitale sociale sottoscritto e versato; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della Società, allorché le stesse siano significative in relazione a quest'ultima; gli altri prodotti finanziari offerti⁽³³⁾.

2. I SOGGETTI CHE PRESTANO GARANZIE E CONTENUTO DELLA GARANZIA (eventuale)

Nel caso in cui il contratto preveda garanzie di restituzione del capitale investito o di rendimento minimo, indicare il/i soggetti/i obbligati/i alla restituzione del capitale investito o al riconoscimento del rendimento

⁽³²⁾ Cfr. nota 2.

⁽³³⁾ Le stesse informazioni possono, in alternativa, essere rese disponibili sul sito *Internet* dell'impresa di assicurazione, previa indicazione sul Prospetto circa tale disponibilità. In tal caso, deve comunque essere inserita nel Prospetto una sintetica presentazione delle attività esercitate dall'impresa e del gruppo di appartenenza; l'indicazione del capitale sociale sottoscritto e versato e delle persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto.

minimo. Illustrare il contenuto dello schema contrattuale per la garanzia, nonché gli eventuali limiti e condizioni per l'operatività della garanzia medesima.

3. I SOGGETTI DISTRIBUTORI

Indicare, in apposito allegato alla presente Parte, denominazione, forma giuridica, sede legale ed amministrativa principale, se diversa, dei soggetti, iscritti nell'elenco di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, che procedono alla distribuzione del prodotto⁽³⁴⁾.

4. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare denominazione e sede legale della società di revisione e di certificazione dell'impresa di assicurazione.

G) ESEMPLIFICAZIONI DI RENDIMENTO DEL CAPITALE INVESTITO

Illustrare con esempi numerici gli scenari di rendimento del capitale investito nell'orizzonte temporale di riferimento per ipotesi estreme di andamento dei mercati di riferimento del/gli indice/i o degli altri valori di riferimento prescelti.

H) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE E RISCATTO

5. SOTTOSCRIZIONE

Riportare le modalità di sottoscrizione del contratto, indicando il momento di decorrenza delle coperture assicurative previste.

Indicare la possibilità, ove prevista, di effettuare versamenti aggiuntivi di premi successivamente alla sottoscrizione.

6. RISCATTO

Riportare le modalità di trasmissione della richiesta di riscatto prima della scadenza del contratto, indicando i criteri di determinazione dei valori di riscatto e di riduzione.

I) REGIME FISCALE

7. IL REGIME FISCALE E LE NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE

Illustrare in dettaglio il trattamento fiscale previsto degli importi periodici e del capitale ottenuto nei diversi casi contemplati dal contratto.

⁽³⁴⁾ Per gli agenti di assicurazione, i *broker*, i produttori diretti e gli addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano, iscritti nel registro previsto dall'art. 109 del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, è consentito di riportare esclusivamente la classe di appartenenza.

Rappresentare i benefici normativi previsti in caso di sottoscrizione del prodotto finanziario-assicurativo.

J) CONFLITTI DI INTERESSE

8. LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI

Descrivere le procedure di gestione dei conflitti di interessi ai sensi della normativa vigente.

Indicare gli eventuali ulteriori limiti alle operazioni con parti correlate che l'impresa intende rispettare per assicurare la tutela degli investitori-contraenti da possibili situazioni di conflitto di interessi.

MODULO DI PROPOSTA

Inserire le seguenti frasi:

«Data di deposito in Consob:»

«Data di validità: dal ...al ...⁽³⁵⁾.»

Il Modulo di proposta forma parte integrante del Prospetto d'offerta e può essere predisposto su fogli staccabili. Evidenziare, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura grafica, l'obbligo di consegna, prima della sottoscrizione, della Scheda sintetica, delle Parti I e II del Prospetto d'offerta e delle Condizioni di contratto nonché la possibilità per il contraente di ottenere – su richiesta – la Parte III del Prospetto. Specificare, inoltre, che nel caso siano previste modalità di proposta tramite *Internet*, il Modulo di proposta contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Riportare, anche in forma tabellare, le seguenti informazioni:

- la remunerazione spettante al soggetto distributore, alle condizioni normativamente consentite, connessa alla distribuzione di prodotti finanziari-assicurativi emessi da imprese di assicurazione, con evidenza delle singole componenti⁽³⁶⁾; (eventuale)⁽³⁷⁾
- i mezzi di pagamento del premio consentiti dall'impresa di assicurazione ed i relativi giorni di valuta;
- la possibilità, per il contraente, di revocare la proposta ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005;
- la possibilità, per il contraente, di esercitare il diritto di recesso ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005.

Per i contratti che prevedono prestazioni per il caso di decesso dell'assicurato o altre coperture che comunque necessitano di acquisire informazioni sullo stato di salute del medesimo, devono essere richiamate, con caratteri grafici di particolare evidenza, le seguenti avvertenze relative alla compilazione del questionario sanitario:

- a. le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- b. prima della sottoscrizione del questionario, il soggetto *sub a)* deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario;
- c. anche nei casi non espressamente previsti dall'impresa, l'assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.

⁽³⁵⁾ Cfr. nota 2.

⁽³⁶⁾ In particolare, riportare la quota-parte percepita (in termini percentuali) sulle somme versate a vario titolo dall'investitore-contraente in relazione all'investimento nel portafoglio finanziario strutturato e/o in altri prodotti finanziari (ad es.: costi di caricamento, ecc.).

⁽³⁷⁾ Nel caso in cui l'impresa di assicurazione si avvalga di più soggetti distributori e la remunerazione sopra indicata sia differenziata in relazione a ciascun soggetto, occorre predisporre più Moduli di proposta, indicando in ciascuno di essi lo specifico livello di remunerazione.

GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO D'OFFERTA

Capitale investito: Valore rappresentativo della quota del premio versato che viene effettivamente investita dall'impresa di assicurazione in prodotti finanziari la cui *performance* è connessa all'andamento di uno o più indici ovvero di altri valori di riferimento.

Capitale maturato: Capitale che l'investitore-contraente ha il diritto di ricevere alla data di scadenza del contratto ovvero alla data di riscatto prima della scadenza. Esso è determinato in base alla valorizzazione del capitale investito in corrispondenza delle suddette date.

Capitale nominale: Premio versato al netto delle spese di emissione e dei costi delle coperture assicurative.

Clausola di riduzione: Facoltà dell'investitore-contraente di conservare la qualità di soggetto assicurato, per un capitale ridotto (valore di riduzione), pur sospendendo il pagamento dei premi. Il capitale si riduce in proporzione al rapporto tra i premi versati e i premi originariamente previsti, sulla base di apposite – eventuali – clausole contrattuali.

Costi di caricamento: Parte del premio versato dall'investitore-contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'impresa di assicurazione.

Costi delle coperture assicurative: Costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal contratto, calcolati sulla base del rischio assunto dall'assicuratore.

Duration: Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione di flussi di cassa (c.d. *cash flows*) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.

Grado di rischio: Misura qualitativa qualificante il profilo di rischio dell'investimento finanziario in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: "basso", "medio-basso", "medio", "medio-alto", "alto" e "molto alto".

Modulo di proposta: Modulo sottoscritto dall'investitore-contraente con il quale gli manifesta all'impresa di assicurazione la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Orizzonte temporale di investimento: Orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni, determinato in relazione al grado di rischio dell'investimento finanziario, nel rispetto del principio della neutralità al rischio, nonché in relazione ai costi e alle penali in caso di riscatto anticipato.

Portafoglio finanziario strutturato: Portafoglio caratterizzato dalla combinazione di due componenti elementari, una di natura obbligazionaria e l'altra di natura derivativa. La componente obbligazionaria è costituita da uno o più titoli obbligazionari, anche replicati sinteticamente, che tipicamente godono di un elevato merito di credito (*rating* non inferiore ad A-) e la cui scadenza è pari alla durata del contratto, mentre

la componente derivativa (spesso un'opzione) è quella che determina la misura della prestazione dell'assicuratore legata alla *performance* dell'/gli indice/i ovvero degli altri valori di riferimento.

Premio annuo: Premio periodico con periodicità annuale il cui importo è definito dalle Condizioni di contratto secondo le seguenti modalità alternative: costante ovvero crescente nel tempo.

Premio periodico: Importo che l'investitore-contraente si impegna a corrispondere all'impresa di assicurazione su base periodica per un numero di periodi definito dal contratto. La sospensione del pagamento dei premi determina una riduzione del capitale maturato.

Premio ricorrente: Premio periodico il cui importo è stabilito dall'investitore-contraente nel rispetto dei vincoli indicati nelle Condizioni di contratto.

Premio unico: Importo che l'investitore-contraente corrisponde in un'unica soluzione all'impresa di assicurazione al momento della sottoscrizione del contratto.

Premio versato: Importo versato dall'investitore-contraente all'impresa di assicurazione per l'acquisto del prodotto finanziario-assicurativo. Il versamento del premio può avvenire nella forma del premio unico ovvero del premio periodico e possono essere previsti degli importi minimi di versamento. Inoltre, all'investitore contraente è tipicamente riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati.

Prodotto finanziario-assicurativo di tipo index linked: Prodotto caratterizzato dall'investimento prevalente del premio in un portafoglio finanziario strutturato ovvero in prodotti finanziari di diversa natura – che lega quindi la prestazione dell'assicuratore all'andamento di un particolare indice (o paniere di indici) o di altri valori di riferimento – e residuale dello stesso in un contratto finalizzato alla copertura dei rischi demografici.

Rating: Giudizio sul merito di credito di uno/a specifico/a emittente/controparte o di una specifica emissione di strumenti finanziari, tipicamente espresso in una scala qualitativa alfanumerica, rilasciato da soggetti terzi indipendenti (c.d. agenzie di rating).

Recesso: Diritto dell'investitore-contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Revoca della proposta: Possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che l'impresa di assicurazione comunichi la sua accettazione che determina l'acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l'emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta).

Riscatto: Facoltà dell'investitore-contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di contratto.

Rischio demografico: Rischio di un evento futuro e incerto (ad es.: morte) relativo alla vita dell'investitore-contraente o dell'assicurato (se persona diversa) al verificarsi del quale l'impresa di assicurazione si impegna ad erogare le coperture assicurative previste dal contratto.

Scenari di rendimento del capitale investito: Trattasi degli scenari probabilistici di rendimento del capitale investito nell'orizzonte temporale di riferimento a confronto con il rendimento conseguito sul medesimo orizzonte temporale da attività finanziarie prive di rischio.

CONSOB

Spese di emissione: Spese fisse (ad es. bolli) che l'impresa di assicurazione sostiene per l'emissione del prodotto finanziario-assicurativo.

SCHEMA 7

Prospetto d'offerta di prodotti finanziari di capitalizzazione⁽¹⁾

COPERTINA

Riportare la denominazione dell'impresa di assicurazione e dell'eventuale gruppo di appartenenza.

Inserire la seguente intestazione:

«Offerta al pubblico di <inserire la denominazione commerciale del prodotto>, prodotto finanziario di capitalizzazione.»

Riportare, in grassetto e riquadrato, quanto di seguito indicato:

«Il presente Prospetto d'offerta completo si compone delle seguenti Parti:

- *Scheda sintetica*
- *Parte I – Informazioni sull'investimento;*
- *Parte II – Illustrazione dei dati storici di rendimento della/e gestione/i interna/e separata/e;*
- *Parte III – Altre informazioni.»*

Inserire le seguenti frasi:

«Il Prospetto d'offerta è volto ad illustrare all'investitore-contraente le principali caratteristiche dell'investimento proposto.»

«Data di deposito in Consob:»

«Data di validità: dal ... al ... ⁽²⁾.»

«La Scheda sintetica, la Parte I e la Parte II del Prospetto d'offerta devono essere consegnate all'investitore-contraente, unitamente alle Condizioni di contratto, prima della sottoscrizione.»

«Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura della Parte III del Prospetto d'offerta che deve essere consegnata gratuitamente su richiesta dell'investitore-contraente.»

Inserire in basso la seguente frase:

«La pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto.»

⁽¹⁾ Il Prospetto d'offerta deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e comprensibile affinché l'investitore sia in grado di assumere una consapevole decisione d'investimento. A tal fine è importante che il Prospetto d'offerta consti di un limitato numero di pagine e sia di agevole lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 10 per la Scheda sintetica ed il Modulo di proposta e non inferiore a 11 per le Parti I, II e III). La numerazione riporterà il numero totale delle pagine per ciascuna Parte del Prospetto (ad es. : pagina 1 di 6, pagina 2 di 6, pagina 3 di 6 ...).

⁽²⁾ Per la compilazione delle informazioni relative alla data di deposito e alla data di validità si rinvia alle istruzioni operative indicate dalla Consob.

SCHEDA SINTETICA

Inserire il seguente schema⁽³⁾, indicando le informazioni richieste nei diversi campi presenti. Tali informazioni, nell'ipotesi in cui le prestazioni cui dà diritto il contratto siano collegate a fondi interni/OICR ovvero ad indici o ad altri valori di riferimento (portafoglio finanziario strutturato), devono essere integrate con quelle previste negli schemi 5 e 6, opportunamente adattati in considerazione del fatto che il prodotto di cui al presente Prospetto non offre coperture assicurative, avendo cura di evidenziare tale circostanza nel Prospetto medesimo.

Inserire le seguenti frasi:

«*Scheda sintetica relativa a* <inserire la denominazione commerciale del prodotto>, *prodotto finanziario di capitalizzazione offerto dalla* <inserire la denominazione dell'impresa di assicurazione e dell'eventuale gruppo di appartenenza> .»

«*Data di deposito in Consob:»*

«*Data di validità: dal ... al ...*⁽⁴⁾.»

«*La presente Scheda sintetica deve essere letta congiuntamente con la Parte I e la Parte II del Prospetto d'offerta.*»

Le caratteristiche del prodotto	
STRUTTURA	Descrivere sinteticamente le esigenze di investimento del risparmio che il contratto intende soddisfare in modo da far comprendere al potenziale investitore-contraente le finalità dello stesso.
L'investimento finanziario	
DURATA	Indicare i limiti minimi e massimi di durata del contratto ovvero la durata prevista nelle Condizioni di contratto.
PREMIO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indicare la periodicità di versamento dei premi prevista dal contratto (premio unico, premio periodico) e l'eventuale variabilità, nonché gli eventuali importi minimi. ▪ Specificare che i premi versati al netto dei costi (c.d. capitale investito) sono investiti in una o più gestioni interne separate e/o in una specifica provvista di attivi e/o in un'idonea provvista di attivi.

⁽³⁾ Le sezioni della Scheda sintetica devono essere redatte sulla base dei criteri e delle regole di compilazione contenuti nei corrispondenti paragrafi della Parte I del Prospetto d'offerta. Pertanto, si rinvia alla lettura della Parte I e delle relative note a piè di pagina. Inoltre, qualora il capitale investito sia allocato – in via alternativa o complementare rispetto alla/le gestione/i interna/e separata/e – in una specifica provvista di attivi e/o in un'idonea provvista di attivi, è consentito adattare – ove necessario – il contenuto delle seguenti sezioni della Scheda sintetica: *Rivalutazione del capitale*, *Costi di gestione dell'investimento finanziario*, *Altri costi* e *Costo percentuale medio annuo*.

⁽⁴⁾ Cfr. nota 2.

- Qualora necessario, specificare se il capitale investito è allocato tra la/le gestione/i interna/e separata/e e/o la specifica provvista e/o l'ideale provvista di attivi secondo combinazioni che l'investitore-contraente può liberamente scegliere (c.d. combinazioni libere) ovvero secondo combinazioni predefinite (c.d. linee di investimento o linee).

Nel caso di combinazione libera indicare gli eventuali limiti minimi e/o massimi – espressi in valore percentuale – stabiliti dall'impresa di assicurazione all'investimento nelle diverse attività finanziarie.

Nel caso di combinazione predefinita:

- indicare, in forma tabellare, il peso percentuale assegnato alle diverse attività finanziarie;
 - specificare se tale combinazione è costante ovvero variabile nel tempo;
 - in caso di combinazione variabile nel tempo descrivere brevemente le condizioni e le modalità della variazione (ad es. qualora quest'ultima sia regolata da un algoritmo di riallocazione automatica dei pesi percentuali dell'investimento nelle diverse attività finanziarie, illustrarne brevemente le principali caratteristiche).
- Inserire una tabella che riporti la scomposizione in termini percentuali del premio versato, secondo lo schema riportato nella seguente Tab. 1.

Tab. 1. Scomposizione percentuale del premio versato.

COMPONENTI DEL PREMIO VERSATO		VALORE %
A. CAPITALE INVESTITO		%
B. Costi di caricamento		%
C. CAPITALE NOMINALE	C = A + B	%
D. Spese di emissione		%
E. PREMIO VERSATO	E = C + D	100,00%

Inserire la seguente frase:

«Il premio versato al netto dei costi di caricamento e delle spese di emissione previsti dal contratto rappresenta il capitale investito.»

RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE

Indicare se le Condizioni di contratto prevedono la rivalutazione iniziale del capitale investito mediante applicazione di un tasso di interesse tecnico, specificando il valore percentuale di tale tasso. Specificare l'importo della suddetta rivalutazione (c.d. capitale rivalutato iniziale) in valore assoluto e/o in termini percentuali rispetto al premio versato.

Specificare che i premi versati al netto dei costi sono rivalutati in base ad un tasso di rivalutazione periodica pari al maggiore tra un tasso di rendimento minimo garantito e un tasso di rendimento retrocesso, quest'ultimo determinato in relazione al rendimento della/le gestione/i. Precisare che:

- qualora la determinazione del tasso di rendimento minimo garantito – ossia il periodo di riferimento nonché la frequenza con cui esso viene applicato al capitale investito – sia diversa dalla frequenza di consolidamento dei risultati della/le gestione/i, il tasso di rivalutazione periodica può coincidere con il tasso di rendimento retrocesso;

- qualora sia previsto un tasso di interesse tecnico, la rivalutazione periodica si applica al capitale rivalutato iniziale tenendo conto del fatto che il tasso di interesse tecnico è stato già riconosciuto.

Indicare la c.d. misura di rivalutazione connessa al differenziale tra il tasso di rendimento retrocesso e il tasso di rendimento minimo garantito. In particolare, qualora sia previsto un tasso di interesse tecnico, specificare che la suddetta misura è determinata scontando a tale tasso il differenziale tra il tasso di rivalutazione periodica e il tasso tecnico medesimo.

Indicare il meccanismo di calcolo del tasso di rendimento retrocesso, avendo cura di evidenziare che tale tasso è determinato in funzione del rendimento periodico della/le gestione/i interna/e separata/e e dell'importo trattenuto dall'impresa di assicurazione a titolo di costi di gestione dell'investimento finanziario.

Con riferimento alla retrocessione del rendimento della/le gestione/i, specificarne la modalità, avendo cura di evidenziare se quest'ultima consiste in un prelievo percentuale e/o in un prelievo in punti percentuali assoluti sul suddetto rendimento. In particolare, in caso di:

- prelievo percentuale: indicare l'aliquota di retrocessione, ossia la percentuale (fissa annua o variabile) del rendimento della/le gestione/i riconosciuta all'investitore-contraente;
- prelievo in punti percentuali assoluti: indicare che il tasso di rendimento retrocesso all'investitore-contraente corrisponde alla differenza tra il rendimento della gestione e il tasso di rendimento trattenuto, rinviando alla sezione "*I costi di gestione dell'investimento finanziario*" per la descrizione dettagliata di quest'ultimo.

Precisare che qualora siano contemplate entrambe le modalità di prelievo sopra menzionate, l'importo effettivamente retrocesso all'investitore-contraente è subordinato al rispetto della condizione contrattuale relativa alla/le soglia/e minima/e di tasso di rendimento trattenuto dall'impresa di assicurazione, quale risulta dalle caratteristiche qualificanti la modalità di prelievo in punti percentuali assoluti.

Specificare le modalità di assegnazione della rivalutazione del capitale e la periodicità del relativo consolidamento (a scadenza o periodico).

Inserire le seguenti frasi:

«La data di rilevazione del rendimento della/le gestione/i interna/e separata/e è indipendente dalla data di rivalutazione periodica, che varia in base alla data di sottoscrizione del contratto. Ne discende che la data di sottoscrizione nel corso del periodo di rilevazione del rendimento non influenza la rivalutazione periodica del capitale.»

«Ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita, e, pertanto, il capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento non può decrescere.»

TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Indicare il tasso di rendimento minimo garantito dall'impresa di assicurazione, la relativa determinazione (iniziale, a scadenza o periodica) e la natura fissa annua o variabile dello stesso.

Descrivere gli eventuali benefici (ad es. bonus, premi di fedeltà) riconosciuti all'investitore-contraente previsti dalle Condizioni di contratto ad integrazione del tasso di rendimento minimo garantito e della rivalutazione iniziale e/o periodica del capitale e le eventuali ipotesi in cui essi operano.

GESTIONE/I INTERNA/E SEPARATA/E	<p>Indicare il numero delle gestioni interne separate, la loro denominazione, la valuta e le finalità.</p> <p>Descrivere sinteticamente le principali tipologie di strumenti finanziari oggetto di investimento da parte della/le gestione/i.</p> <p>Inserire la seguente avvertenza:</p> <p><i>«Avvertenza: Si evidenzia che, in considerazione delle caratteristiche della/le gestione/i interna/e separata/e e del meccanismo di determinazione del relativo rendimento, la valorizzazione delle attività che compongono il portafoglio della/le gestione/i non è riferita ai valori di mercato delle medesime.»</i></p> <p>Qualora il capitale investito sia allocato – in via alternativa o complementare rispetto alla/le gestione/i interna/e separata/e – in una specifica provvista di attivi e/o in un’idonea provvista di attivi, descrivere le modalità di tale allocazione e illustrare sinteticamente le caratteristiche della specifica provvista e/o dell’idonea provvista, evidenziando le principali tipologie di attivi oggetto di investimento.</p>
Il rimborso dell’investimento	
RIMBORSO DEL CAPITALE ALLA SCADENZA	<p>Indicare che l’ammontare rimborsato alla scadenza del contratto – ovvero alle eventuali ricorrenze previste dalle Condizioni di contratto – sarà determinato applicando al capitale investito la somma del tasso di rendimento minimo garantito e della misura di rivalutazione (qualora positiva), ovvero – in presenza di un tasso di interesse tecnico – applicando al capitale rivalutato iniziale la misura di rivalutazione.</p>
RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA (VALORE DI RISCATTO)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Indicare le condizioni contrattualmente previste per il riscatto del capitale maturato prima della scadenza. ▪ Precisare che l’ammontare rimborsato al momento del riscatto sarà pari al capitale maturato al momento del rimborso al netto dei costi di riscatto previsti. <p>Riportare la seguente frase:</p> <p><i>«In caso di riscatto nei primi anni di durata del contratto, i costi direttamente e indirettamente sopportati dall’investitore-contraente possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari al capitale investito/capitale rivalutato iniziale.»</i></p>
OPZIONI	<p>Indicare le eventuali opzioni previste dal contratto (ad es. conversione del capitale a scadenza in rendita vitalizia, possibilità di differimento della scadenza) ed i relativi termini di esercizio.</p>
I costi del contratto	
SPESE DI EMISSIONE	<p>Indicare le eventuali spese fisse di emissione del contratto (anche in caso di versamenti successivi di premi).</p>
COSTI DI CARICAMENTO	<p>Indicare i costi di caricamento (anche impliciti) gravanti sul premio versato.</p>

COSTI DI GESTIONE DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO	<p>Descrivere la struttura dei costi applicati dall'impresa di assicurazione.</p> <p>In particolare, esplicitare i costi indirettamente a carico dell'investitore-contraente corrisposti all'impresa di assicurazione a titoli di oneri della gestione ordinaria, avendo cura di indicare (in relazione alla modalità di prelievo sul rendimento della/le gestione/i interna/e separata/e) l'aliquota trattenuta e/o il tasso di rendimento trattenuto specificando la natura fissa annua o variabile della/lo stessa/o.</p> <p>Precisare che qualora siano contemplate entrambe le modalità di prelievo sul rendimento della/le gestione/i, le caratteristiche qualificanti la modalità di prelievo in punti percentuali assoluti definiscono la condizione contrattuale relativa alla/le soglia/e minima/e di tasso di rendimento trattenuto.</p> <p>Illustrare gli eventuali ulteriori prelievi effettuati dall'impresa sul rendimento della/le gestione/i (ad es. commissioni di incentivo o di <i>performance</i>) e la natura (fissa o variabile) dei medesimi.</p>
COSTI DI RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA	<p>Indicare i costi complessivi da sottrarre dal capitale maturato nelle varie ipotesi di riscatto prima della scadenza previste dal contratto.</p>
ALTRI COSTI	<p>Indicare gli eventuali altri costi direttamente o indirettamente a carico dell'investitore-contraente e/o della/le gestione/i, la loro natura e le ragioni economiche sottese.</p>
Il costo percentuale medio annuo	
INDICATORE SINTETICO DI COSTO ANNUO	<p>Riportare le seguenti frasi:</p> <p>«Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".</p> <p>Il "Costo percentuale medio annuo" fornisce un' indicazione di quanto si riduce ogni anno il potenziale rendimento del capitale investito/capitale rivalutato iniziale per effetto dei costi diretti e indiretti sostenuti dall'investitore-contraente.</p> <p>Il "Costo percentuale medio annuo" ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate e su ipotesi di rendimento della/le gestione/i interna/e separata/e che possono discostarsi dai dati effettivi.»</p> <p>L'indicatore "Costo percentuale medio annuo" deve essere calcolato come differenza tra:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. il tasso interno di rendimento di un ipotetico investimento finanziario nel quale non sono previsti oneri, valutato sul <i>cash-flow</i> dei premi lordi versati e dei capitali maturati alle varie durate previste dalle tabelle esemplificative, questi ultimi rettificati per tener conto del rendimento minimo garantito dal contratto; 4. il tasso interno di rendimento definito sul medesimo <i>cash-flow</i> dei premi lordi versati, ma con riferimento ai capitali maturati alle varie epoche sul contratto assicurativo. A tal fine devono essere computati gli oneri gravanti sui premi versati, i diritti fissi, le percentuali di rendimento trattenute dall'impresa, nonché i costi in caso di riscatto. <p>Per i contratti che prevedono meccanismi di adeguamento automatico dei premi periodici o ricorrenti, gli stessi possono essere considerati con riferimento alle componenti contrattualmente prefissate che non dipendono dall'indicizzazione a parametri esterni da assoggettare a stima (ad es. inflazione). Si deve altresì tener conto,</p>

in base alla clausola di rivalutazione, del tasso di rendimento lordo degli attivi stabilito dall'ISVAP.

Per i contratti che prevedono la possibilità di versamenti aggiuntivi rispetto al piano programmato di versamenti unici o periodici, il “Costo percentuale medio annuo” è elaborato senza alcuna ipotesi in ordine alla possibile evoluzione futura di tale variabile contrattuale.

Le imprese devono rappresentare in **tabelle esemplificative** l'andamento dell'indicatore sintetico di costo medio annuo del prodotto sulla base delle seguenti variabili:

1. livelli di premio

1.3 caso di premio periodico: €1.200, €3.000 annui

1.4 caso di premio unico: €10.000, €25.000,

2. durata:

4.1 un anno;

4.2 due anni;

4.3 cinque anni;

4.4 dieci anni;

4.5 venticinque anni

Nel caso in cui le condizioni contrattuali prevedano un importo di premio minimo superiore ad uno degli importi prestabiliti, nelle valutazioni deve essere adottato tale maggior valore, fermi restando gli altri livelli di premio prestabiliti. Tuttavia nei casi in cui l'importo minimo sia compreso nell'intervallo tra il valore mediano e il valore massimo o sia uguale o superiore a quest'ultimo le imprese possono utilizzare ulteriori proiezioni applicando i moltiplicatori impliciti indicati nei livelli di premio sopra riportati in modo da garantire due diversi sviluppi dell'indicatore di costo.

Riportare, prima delle tabelle, la seguente frase: «**Il “Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi pari al annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.**», indicando il dato medio dell'*interest rate swap* a dieci anni (denaro-lettera) rilevato nell'ultima settimana del mese di novembre dell'anno precedente la pubblicazione del Prospetto.

Il diritto di ripensamento

REVOCA DELLA PROPOSTA

Specificare che l'investitore-contraente può revocare la proposta di sottoscrizione finché il contratto non è concluso mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata all'impresa di assicurazione offerente.

RECESSO DAL CONTRATTO

Specificare che l'investitore-contraente può esercitare il diritto di recesso dal contratto entro trenta giorni dalla conclusione dello stesso mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata all'impresa di assicurazione offerente.

Precisare in fondo alla Scheda sintetica: «In appendice al presente Prospetto d'offerta è reso disponibile un Glossario dei termini tecnici per facilitare la comprensibilità del testo.»

PARTE I DEL PROSPETTO D'OFFERTA - INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

Inserire le seguenti frasi:

«Data di deposito in Consob:»

«Data di validità: dal ... al ...⁽⁵⁾.»

G) INFORMAZIONI GENERALI

1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Indicare la denominazione dell'impresa di assicurazione, la forma giuridica, la nazionalità, l'indirizzo della sede legale e l'eventuale gruppo di appartenenza.

Indicare l'indirizzo della eventuale sede secondaria ove sarà concluso il contratto, comprensivo dell'indicazione dello Stato.

Rinviare alla Parte III, Sez. A, par. 1 del Prospetto d'offerta per ulteriori informazioni circa l'impresa di assicurazione ed il relativo gruppo di appartenenza.

2. CONFLITTI DI INTERESSE

Riportare l'avvertenza che le procedure di gestione dei conflitti di interessi sono illustrate nella Parte III, Sez. D, par. 7 del Prospetto d'offerta.

H) INFORMAZIONI SUL PRODOTTO FINANZIARIO DI CAPITALIZZAZIONE

Nell'ipotesi in cui le prestazioni cui dà diritto il contratto siano collegate a fondi interni/OICR ovvero ad indici o ad altri valori di riferimento (portafoglio finanziario strutturato), le informazioni della presente sezione devono essere integrate con quelle previste negli schemi 5 e 6, opportunamente adattati in considerazione del fatto che il prodotto di cui al presente Prospetto non offre coperture assicurative, avendo cura di evidenziare tale circostanza nel Prospetto medesimo.

3. DESCRIZIONE DEL CONTRATTO E IMPIEGO DEI PREMI

3.1 Caratteristiche del contratto

Rappresentare le finalità di investimento del risparmio che la sottoscrizione del contratto è destinata a soddisfare.

3.2 Durata del contratto

Indicare i limiti minimi e massimi di durata ovvero la durata prevista nelle Condizioni di contratto.

⁽⁵⁾ Cfr. nota 2.

3.3 Versamento dei premi

Indicare la periodicità di versamento dei premi prevista dal contratto (premio unico, premio periodico), la periodicità di pagamento e l'eventuale variabilità (meccanismi di adeguamento automatico del premio collegati a indici/criteri di calcolo indicati nel contratto), nonché gli eventuali importi minimi. Evidenziare l'eventuale facoltà per l'investitore-contraente di limitare o rifiutare l'incremento del premio, descrivendo le relative modalità e le conseguenze economiche sulle prestazioni.

Indicare l'eventuale facoltà dell'investitore-contraente, che abbia versato una misura minima di premio predefinita, di sospendere e/o interrompere i versamenti successivi e di ridurre l'ammontare rivalutato cui si ha diritto alla scadenza del contratto (clausola di riduzione).

Specificare che i premi versati al netto dei costi (c.d. capitale investito) sono investiti in una o più gestioni interne separate e/o in una specifica provvista di attivi e/o in un'idonea provvista di attivi.

Qualora necessario, specificare se il capitale investito è allocato tra la/le gestione/i interna/e separata/e e/o la specifica provvista e/o l'idonea provvista di attivi secondo combinazioni che l'investitore-contraente può liberamente scegliere (c.d. combinazioni libere) ovvero secondo combinazioni predefinite (c.d. linee di investimento o linee).

Nel caso di combinazione libera indicare gli eventuali limiti minimi e/o massimi – espressi in valore percentuale – stabiliti dall'impresa di assicurazione all'investimento nelle diverse attività finanziarie.

Nel caso di combinazione predefinita:

- indicare, in forma tabellare, il peso percentuale assegnato alle diverse attività finanziarie;
- specificare se tale combinazione è costante ovvero variabile nel tempo in quanto soggetta a modifiche durante la vigenza del contratto determinate dall'impresa di assicurazione;
- in caso di combinazione variabile nel tempo descrivere le condizioni e le modalità della variazione (ad es. qualora quest'ultima sia regolata da un algoritmo di riallocazione automatica dei pesi percentuali dell'investimento nelle diverse attività finanziarie, illustrarne le principali caratteristiche e il meccanismo di funzionamento).

Inserire una tabella che riporti la scomposizione in termini percentuali del premio versato⁽⁶⁾⁽⁷⁾, secondo lo schema riportato nella seguente Tab. 1.

⁽⁶⁾ Tale scomposizione esprime il capitale investito e il capitale nominale, nonché l'incidenza dei costi di caricamento e delle spese di emissione in relazione all'importo del premio versato, in tutti i casi in cui è previsto – in via esclusiva ovvero congiuntamente ad altre modalità – un premio unico. Per la compilazione della tabella nel caso in cui sia previsto esclusivamente un premio periodico ed i costi di caricamento siano funzione del periodo di versamento cfr. *infra* nota 8.

⁽⁷⁾ Per i contratti per i quali i costi di caricamento siano funzione del livello del premio, la scomposizione deve essere effettuata con riferimento all'importo minimo di premio previsto contrattualmente. Nel caso di mancata previsione di tale importo minimo, la scomposizione deve essere effettuata facendo riferimento ad un livello di premio pari a 1.200 Euro (premio periodico) ovvero a 10.000 Euro (premio unico). In tali casi, riportare di seguito alla tabella l'importo del premio preso a riferimento.

Tab. 1. Scomposizione percentuale del premio versato.

COMPONENTI DEL PREMIO VERSATO		VALORE %
A. CAPITALE INVESTITO		%
B. Costi di caricamento ⁽⁸⁾		%
C. CAPITALE NOMINALE	C = A + B	%
D. Spese di emissione		%
E. PREMIO VERSATO	E = C + D	100,00%

Inserire la seguente frase:

«Il premio versato al netto dei costi di caricamento e delle spese di emissione previsti dal contratto rappresenta il capitale investito.»

B.7) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

4. RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE⁽⁹⁾

Specificare che l'ammontare rimborsato alla scadenza del contratto - ovvero alle eventuali ricorrenze previste dalle Condizioni di contratto - sarà determinato in base a un meccanismo di rivalutazione che è connesso al rendimento della/le gestione/i interna/e separata/e e che prevede il riconoscimento all'investitore-contraente di un rendimento minimo garantito.

Rinviare ai parr. 4.1 e 4.2 per la descrizione dettagliata del meccanismo di rivalutazione.

Evidenziare che le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri flussi di cassa concorrono alla determinazione del rendimento della/le gestione/i solo se effettivamente realizzati sulle attività che compongono la/le gestione/i, specificando la circostanza che le attività di nuova acquisizione sono valutate al prezzo di acquisto, mentre quelle già di proprietà dell'impresa di assicurazione sono valutate al prezzo di iscrizione nella/le gestione/i interna/e separata/e.

Inserire la seguente avvertenza:

«Avvertenza: Si evidenzia che, in considerazione delle caratteristiche della/le gestione/i interna/e separata/e e del meccanismo di determinazione del relativo rendimento, la valorizzazione delle attività che compongono il portafoglio della/le gestione/i non è riferita ai valori di mercato delle medesime.»

4.1 Rivalutazione iniziale (eventuale)

Indicare se le Condizioni di contratto prevedono la rivalutazione iniziale del capitale investito mediante applicazione di un tasso di interesse tecnico, specificando il valore percentuale di tale tasso. Specificare

⁽⁸⁾ Per i contratti che prevedono esclusivamente un premio periodico e per i quali i costi di caricamento siano funzione del periodo di versamento, la tabella deve riportare la percentuale del costo di caricamento massimo. Nel caso in cui tale valore risulti superiore di almeno cinque volte al valore medio di tali costi, espressi in termini percentuali, come previsti dal contratto, è possibile inserire un'avvertenza tesa ad evidenziare tale differenza di costi di caricamento.

⁽⁹⁾ Qualora il capitale investito sia allocato - in via alternativa o complementare rispetto alla/le gestione/i interna/e separata/e - in una specifica provvista di attivi e/o in un'idonea provvista di attivi, è consentito adattare - ove necessario - il contenuto del presente paragrafo.

l'importo della suddetta rivalutazione (c.d. capitale rivalutato iniziale) in valore assoluto e/o in termini percentuali rispetto al premio versato⁽¹⁰⁾.

4.2 Rivalutazione periodica⁽¹¹⁾

Specificare che i premi versati al netto dei costi sono rivalutati in base ad un tasso di rivalutazione periodica pari al maggiore tra un tasso di rendimento minimo garantito⁽¹²⁾ e un tasso di rendimento retrocesso, quest'ultimo determinato in relazione al rendimento della/le gestione/i. Precisare che:

- qualora la determinazione del tasso di rendimento minimo garantito – ossia il periodo di riferimento nonché la frequenza con cui esso viene applicato al capitale investito – sia diversa dalla frequenza di consolidamento dei risultati della/le gestione/i, il tasso di rivalutazione periodica può coincidere con il tasso di rendimento retrocesso;
- qualora sia previsto un tasso di interesse tecnico, la rivalutazione periodica si applica al capitale rivalutato iniziale tenendo conto del fatto che il tasso di interesse tecnico è stato già riconosciuto.

Indicare la c.d. misura di rivalutazione connessa al differenziale tra il tasso di rendimento retrocesso e il tasso di rendimento minimo garantito. In particolare, qualora sia previsto un tasso di interesse tecnico, specificare che la suddetta misura è determinata scontando a tale tasso il differenziale tra il tasso di rivalutazione periodica e il tasso tecnico medesimo.

Indicare il meccanismo di calcolo del tasso di rendimento retrocesso, avendo cura di evidenziare che tale tasso è determinato in funzione del rendimento della/le gestione/i interna/e separata/e e dell'importo trattenuto dall'impresa di assicurazione a titolo di costi di gestione dell'investimento finanziario. Rinviare alla Sez. C, par. 10.2 per la descrizione dettagliata di tali costi.

Con riferimento alla retrocessione del rendimento della/le gestione/i, specificarne la modalità, avendo cura di evidenziare se quest'ultima consiste in un prelievo percentuale e/o in un prelievo in punti percentuali assoluti sul suddetto rendimento. In particolare, in caso di:

- prelievo percentuale: indicare l'aliquota di retrocessione, ossia la percentuale (fissa annua o variabile⁽¹³⁾) del rendimento della/le gestione/i riconosciuta all'investitore-contraente. Specificare la circostanza che, tipicamente⁽¹⁴⁾, la previsione contrattuale di un'aliquota di retrocessione comporta che solo la corrispondente percentuale del suddetto rendimento partecipi al meccanismo di rivalutazione;
- prelievo in punti percentuali assoluti: indicare che il tasso di rendimento retrocesso all'investitore-contraente corrisponde alla differenza tra il rendimento della gestione e il tasso di rendimento trattenuto, rinviando alla Sez. C, par. 10.2 per la descrizione dettagliata di quest'ultimo.

⁽¹⁰⁾ Qualora la durata del contratto sia compresa tra un limite minimo ed un limite massimo di anni, occorre riportare i due valori del capitale rivalutato iniziale calcolati in relazione ai due limiti sopra indicati (cfr. Sez. B, par. 3.2).

⁽¹¹⁾ Cfr. nota 9.

⁽¹²⁾ Cfr. *infra* par. 5.

⁽¹³⁾ Qualora l'aliquota di retrocessione sia variabile occorre indicarne il valore minimo e quello massimo e specificare uno o più parametri di riferimento: "premio", "rendimento", "capitale maturato", "tempo trascorso" e "durata del contratto" – per il calcolo della variazione dell'aliquota stessa. I parametri "premio", "rendimento", "capitale maturato", "tempo trascorso" e "durata del contratto" possono essere indicati contemporaneamente. Si precisa che qualora la durata del contratto (cfr. Sez. B, par. 3.2) sia fissa, l'aliquota di retrocessione non può variare in funzione di tale parametro.

⁽¹⁴⁾ Trattasi del caso in cui il prelievo percentuale sia l'unica modalità di prelievo sul rendimento della/le gestione/i prevista dalle Condizioni di contratto.

Precisare che qualora siano contemplate entrambe le modalità di prelievo sopra menzionate, l'importo effettivamente retrocesso all'investitore-contraente è subordinato al rispetto della condizione contrattuale relativa alla/le soglia/e minima/e di tasso di rendimento trattenuto dall'impresa di assicurazione, quale risulta dalle caratteristiche qualificanti la modalità di prelievo in punti percentuali assoluti.

Specificare le modalità di assegnazione della rivalutazione del capitale e la periodicità del relativo consolidamento (a scadenza⁽¹⁵⁾ o periodico⁽¹⁶⁾).

Inserire le seguenti frasi:

«La data di rilevazione del rendimento della/le gestione/i interna/e separata/e è indipendente dalla data di rivalutazione periodica, che varia in base alla data di sottoscrizione del contratto. Ne discende che la data di sottoscrizione nel corso del periodo di rilevazione del rendimento non influenza la rivalutazione periodica del capitale.»

«Ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita, e, pertanto, il capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento non può decrescere.»

Rinviare al par. 6 per informazioni sulla/le gestione/i interna/e separata/e.

5. TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

Indicare il tasso di rendimento minimo garantito dall'impresa di assicurazione, la relativa determinazione (iniziale, a scadenza o periodica⁽¹⁷⁾) e la natura fissa annua o variabile⁽¹⁸⁾ dello stesso.

⁽¹⁵⁾ L'opzione "a scadenza" deve essere indicata qualora il consolidamento si realizzi solo al momento del rimborso (anche anticipato, c.d. riscatto) dell'investimento.

⁽¹⁶⁾ L'indicazione di tale opzione richiede la successiva scelta tra: "mensile", "bimestrale", "trimestrale", "quadrimestrale", "semestrale" e "annuo".

⁽¹⁷⁾ È possibile indicare contemporaneamente più opzioni di determinazione, nel rispetto dei seguenti vincoli:

- le opzioni "periodica" e "a scadenza" non possono essere indicate contemporaneamente;
- l'opzione "iniziale" deve essere indicata in via esclusiva nel caso in cui la determinazione si realizzi solo contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i.e. nel caso in cui il tasso di rendimento minimo garantito coincida con il tasso di interesse tecnico;
- l'opzione "iniziale" deve essere indicata unitamente all'opzione "periodica" ovvero all'opzione "a scadenza" (i.e. "iniziale-periodica" o "iniziale-a scadenza") nel caso in cui il tasso di rendimento minimo garantito sia maggiore del tasso di interesse tecnico eventualmente previsto dal contratto. In particolare, l'indicazione congiunta "iniziale-periodica" deve essere effettuata qualora il calcolo della differenza positiva tra i due tassi sia determinato periodicamente; mentre l'indicazione congiunta "iniziale-a scadenza" deve essere effettuata qualora il suddetto calcolo sia determinato solo al momento del rimborso (anche anticipato, c.d. riscatto) dell'investimento;
- l'opzione "periodica" deve essere indicata in via esclusiva nel caso in cui non sia previsto un tasso di interesse tecnico e il tasso di rendimento minimo garantito sia determinato periodicamente;
- l'opzione "a scadenza" deve essere indicata in via esclusiva nel caso in cui non sia previsto un tasso di interesse tecnico e il tasso di rendimento minimo garantito sia determinato solo al momento del rimborso (anche anticipato, c.d. riscatto) dell'investimento.

Si precisa inoltre che l'indicazione (esclusiva o congiunta) dell'opzione "periodica" richiede la successiva scelta tra: "mensile", "bimestrale", "trimestrale", "quadrimestrale", "semestrale" e "annua".

⁽¹⁸⁾ Qualora il tasso di rendimento minimo garantito sia variabile occorre indicare il tasso di rendimento minimo garantito di base e indicare la modalità di variazione dello stesso scegliendo tra: "crescente", "decrescente" e "ancorato a parametro". Le modalità "crescente" e "decrescente" possono essere indicate contemporaneamente; mentre la modalità "ancorato a parametro" è esclusiva.

Descrivere gli eventuali benefici (ad es. bonus, premi di fedeltà) riconosciuti all'investitore-contraente previsti dalle Condizioni di contratto ad integrazione del tasso di rendimento minimo garantito e della rivalutazione iniziale e/o periodica del capitale e le eventuali ipotesi in cui essi operano.

6. INFORMAZIONI SULLA/LE GESTIONE/I INTERNA/E SEPARATA/E

Indicare il numero delle gestioni interne separate, la loro denominazione e la loro data di avvio operatività.

Indicare altresì, per ogni gestione, le seguenti informazioni:

- a) valuta di denominazione;
- b) periodo di rilevazione per il calcolo del rendimento periodico;
- c) criteri di composizione del patrimonio della gestione⁽¹⁹⁾;
 - a. principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione; precisare la possibilità di investimento in depositi bancari; indicare se la gestione investe in strumenti finanziari e/o attivi emessi o gestiti da società/soggetti del medesimo gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione ed il relativo peso percentuale.

Le imprese estere evidenziano se l'investimento del premio avviene in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita;

- b. aree geografiche/mercati di riferimento;
- c. categorie di emittenti (specificare se trattasi di emittenti governativi, sovranazionali, societari, c.d. *corporate*, altro) e/o settori industriali, ove rilevanti;
- d) specifici fattori di rischio ove rilevanti: investimenti in titoli emessi da società a bassa capitalizzazione; investimenti in titoli c.d. strutturati; durata media finanziaria (*duration*) e merito creditizio (*rating*) minimo della componente obbligazionaria del portafoglio della gestione; investimenti in strumenti finanziari di emittenti dei cosiddetti Paesi Emergenti; eventuali altri fattori di rischio;
- e) breve descrizione della politica di investimento adottata dal gestore, specificando gli eventuali elementi caratterizzanti il processo di selezione degli strumenti finanziari in portafoglio;
- f) la società di revisione incaricata di certificare la gestione;
- g) eventuali garanzie prestate in termini di conservazione del capitale investito o di rendimento minimo.

Indicare, ove possibile, dettagli ulteriori sulla politica di investimento adottata nonché sull'esistenza di limiti minimi o massimi di investimento in particolari categorie di strumenti finanziari e/o altri attivi consentiti dalla normativa vigente.

Qualora il capitale investito sia allocato – in via alternativa o complementare rispetto alla/le gestione/i interna/e separata/e – in una specifica provvista di attivi e/o in un'idonea provvista di attivi, descrivere le modalità di tale allocazione e illustrare le caratteristiche della specifica provvista e/o dell'idonea provvista,

⁽¹⁹⁾ Occorre indicare la rilevanza degli investimenti e degli elementi caratterizzanti in termini qualitativi ("principale", "prevalente", "significativo", "contenuto", "residuale"). In linea generale, il termine "principale" qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell'attivo della gestione; il termine "prevalente" investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine "significativo" investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termine "contenuto" tra il 10% e il 30%; infine, il termine "residuale" inferiore al 10%. I termini di rilevanza suddetti sono da intendersi come indicativi delle strategie della gestione. La suddetta scala qualitativa deve essere illustrata in apposita nota a piè di pagina.

avendo cura di riportare le medesime informazioni richieste per la/le gestione/i interna/e separata/e, ove applicabili.

B.8) INFORMAZIONI SUL RIMBORSO DELL'INVESTIMENTO

7. RIMBORSO DEL CAPITALE A SCADENZA

Indicare che l'ammontare rimborsato alla scadenza del contratto – ovvero alle eventuali ricorrenze previste dalle Condizioni di contratto – sarà determinato applicando al capitale investito la somma del tasso di rendimento minimo garantito e della misura di rivalutazione (qualora positiva), ovvero – in presenza di un tasso di interesse tecnico – applicando al capitale rivalutato iniziale la misura di rivalutazione.

Rinviare alla Sez. C, par. 10 per l'illustrazione dei costi complessivamente gravanti sul capitale maturato.

8. RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO (C.D. RISCATTO)

Indicare i termini e le condizioni di riscatto prima della scadenza previsti dal contratto. Descrivere le modalità di calcolo del capitale maturato in caso di riscatto prima della scadenza, evidenziando che sul suddetto capitale gravano i costi di cui alla Sez. C, par. 10.1.3. Rinvia alla Sez. D, par. 14 per le informazioni circa le modalità di riscatto.

Evidenziare, con riferimento alle condizioni di riscatto previste, le ipotesi in relazione alle quali l'investitore-contraente sopporta il rischio di ottenere un rimborso inferiore al capitale investito/capitale rivalutato iniziale.

Rappresentare se il tasso di rendimento minimo garantito si applica anche in caso di riscatto e le eventuali relative condizioni.

9. OPZIONI

Illustrare le opzioni di conversione del capitale maturato in rendita vitalizia, evidenziando il relativo regime di rivalutazione, e le eventuali altre opzioni previste dal contratto (ad es. conversione del capitale a scadenza in rendita vitalizia, possibilità di differimento della scadenza), precisando tempi e modalità del loro esercizio.

Indicare l'impegno dell'impresa di assicurazione a fornire all'avente diritto, entro sessanta giorni dalla data prevista per l'esercizio dell'opzione, una descrizione sintetica per iscritto di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche, il Prospetto o il Fascicolo informativo (per i contratti di ramo I) aggiornato dei prodotti in relazione ai quali l'avente diritto abbia manifestato il proprio interesse e le relative Condizioni di contratto, previa illustrazione delle principali caratteristiche dei prodotti offerti in opzione.

Rinviare alle Condizioni di contratto per la documentazione che l'investitore-contraente (o il beneficiario) sono tenuti a presentare per il rimborso del capitale rivalutato a scadenza, specificando i termini di pagamento concessi all'impresa ed evidenziando i termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente.

D) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

10. REGIME DEI COSTI DEL PRODOTTO

10.1. Costi direttamente a carico dell'investitore-contraente

10.1.1. SPESE DI EMISSIONE

Indicare le eventuali spese fisse di emissione del contratto (anche in caso di versamenti successivi di premi) e rappresentare le ragioni economiche sottese.

10.1.2. COSTI DI CARICAMENTO

Indicare i costi di caricamento (anche impliciti) gravanti sul premio versato e illustrare le ragioni economiche sottese (ad es.: copertura di costi commerciali e spese amministrative).

10.1.3. COSTI DI RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA (C.D. COSTI DI RISCATTO)

Indicare i costi, espressi in valore percentuale e/o in valore assoluto, complessivamente sostenuti dall'investitore-contraente nelle diverse ipotesi di esercizio del riscatto prima della scadenza contemplate dal contratto.

10.2. Costi indirettamente a carico dell'investitore-contraente (c.d. costi di gestione dell'investimento finanziario)⁽²⁰⁾

Descrivere la struttura dei costi applicati dall'impresa di assicurazione.

In particolare, esplicitare i costi indirettamente a carico dell'investitore-contraente corrisposti all'impresa di assicurazione a titoli di oneri della gestione ordinaria, avendo cura di indicare (in relazione alla modalità di prelievo sul rendimento della/le gestione/i interna/e separata/e⁽²¹⁾) l'aliquota trattenuta⁽²²⁾ e/o il tasso di rendimento trattenuto specificando la natura fissa annua o variabile⁽²³⁾ della/lo stessa/o.

Precisare che qualora siano contemplate entrambe le modalità di prelievo sul rendimento della/le gestione/i, le caratteristiche qualificanti la modalità di prelievo in punti percentuali assoluti definiscono la condizione contrattuale relativa alla/le soglia/e minima/e di tasso di rendimento trattenuto.

⁽²⁰⁾ Cfr. nota 9.

⁽²¹⁾ I.e. prelievo percentuale e/o prelievo in punti percentuali assoluti (cfr. Sez. B.1, par. 4.2).

⁽²²⁾ Si precisa che la somma dei valori percentuali indicati per l'aliquota trattenuta e per l'aliquota di retrocessione (cfr. Sez. B.1, par. 4.2) è pari al 100%.

⁽²³⁾ Qualora l'aliquota trattenuta e/o il tasso di rendimento trattenuto sia/no variabile/i occorre indicarne il valore minimo e quello massimo e specificare uno o più parametri di riferimento: "premio", "rendimento", "capitale maturato", "tempo trascorso" e "durata del contratto" – per il calcolo della sua/loro variazione. I parametri "premio", "rendimento", "capitale maturato", "tempo trascorso" e "durata del contratto" possono essere indicati contemporaneamente. Si precisa che qualora la durata del contratto (cfr. Sez. B, par. 3.2) sia fissa, l'aliquota trattenuta e/o il tasso di rendimento trattenuto non può/possono variare in funzione di tale parametro. Inoltre, in ipotesi di aliquota trattenuta variabile, la somma del valore percentuale minimo (massimo) indicato per l'aliquota trattenuta e del valore percentuale massimo (minimo) indicato per l'aliquota di retrocessione deve essere pari al 100% (cfr. nota 22).

Illustrare gli eventuali ulteriori prelievi effettuati dall'impresa sul rendimento della/le gestione/i (ad es. commissioni di incentivo o di *performance*) e la natura (fissa o variabile) dei medesimi.

10.3. Altri costi⁽²⁴⁾

Indicare gli eventuali altri costi direttamente o indirettamente a carico dell'investitore-contraente e/o della/le gestione/i, la loro natura e le ragioni economiche sottese.

11. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

Indicare sinteticamente modalità e condizioni di applicabilità delle agevolazioni finanziarie a favore dell'investitore-contraente, in termini di sconti sugli oneri di cui ai parr. 10.1, 10.2 e 10.3, precisandone la misura massima applicabile.

12. REGIME FISCALE

Indicare sinteticamente il trattamento fiscale applicabile al contratto, rinviando alla Parte III, Sez. C, par. 6 per un dettaglio informativo.

J) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E RISCATTO

13. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE, REVOCA E RECESSO

13.1 Modalità di sottoscrizione

Descrivere sinteticamente le modalità di sottoscrizione del contratto, facendo espresso rinvio al Modulo di proposta come unico mezzo di sottoscrizione consentito.

Specificare i mezzi di pagamento del premio previsti dall'impresa di assicurazione.

Indicare il momento di perfezionamento del contratto.

Rinviare alla Parte III, Sez. B, par. 4, per ulteriori informazioni.

13.2 Modalità di revoca della proposta

Indicare le modalità attraverso le quali la proposta può essere revocata ed i relativi termini ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, specificando che l'impresa è tenuta al rimborso delle somme eventualmente pagate dal contraente entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, con diritto a trattenere le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui alla Sez. C, par. 10.1.1.

13.3 Diritto di recesso dal contratto

Indicare le modalità attraverso le quali il recesso deve essere comunicato all'impresa di assicurazione ed i relativi termini ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, specificando che la stessa è tenuta al

⁽²⁴⁾ Cfr. nota 9.

rimborso del premio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, nonché a trattenere le spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui alla Sez. C, par. 10.1.1, a condizione che queste siano quantificate nel contratto, e la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

14. MODALITÀ DI RISCATTO DEL CAPITALE MATURATO

Descrivere le modalità di trasmissione della richiesta di riscatto prima della scadenza del contratto⁽²⁵⁾⁽²⁶⁾.

Rinviare alla Parte III, Sez. B, par. 5, per ulteriori informazioni.

K) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

15. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Specificare che, in caso di mancata scelta delle parti, al contratto si applica la legge italiana. In caso di scelta delle parti, in conformità al D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, indicare la legislazione che l'impresa propone di scegliere, specificando che su tale legislazione prevalgono comunque le norme imperative di diritto italiano.

16. REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO

Indicare che, in caso di mancata scelta delle parti, il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana. In caso di scelta delle parti, indicare il regime linguistico proposto dall'impresa di assicurazione.

17. INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEGLI INVESTITORI-CONTRAENTI⁽²⁷⁾

Indicare gli obblighi informativi in corso di contratto cui è tenuta l'impresa ai sensi della normativa vigente.

Indicare gli obblighi di rendicontazione alla clientela cui è tenuta l'impresa ai sensi della normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, con evidenza delle informazioni minime da rendere nell'estratto conto annuale della posizione assicurativa.

Indicare l'obbligo cui è tenuta l'impresa ai sensi della normativa vigente di comunicare annualmente agli investitori-contraenti la Parte II del presente Prospetto, contenente l'aggiornamento dei dati storici di rendimento relativi alla/le gestione/i interna/e separata/e che determina la rivalutazione periodica del capitale.

Evidenziare che l'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente agli investitori-contraenti le variazioni delle informazioni del Prospetto per effetto di modifiche alle Condizioni di contratto o alla normativa applicabile al contratto.

⁽²⁵⁾ In caso di utilizzo di un Modulo prestampato, precisare che lo stesso è incluso nella documentazione contrattuale da consegnare al sottoscrittore.

⁽²⁶⁾ Indicare gli estremi (indirizzo, telefono, fax e posta elettronica) dell'ufficio dell'impresa di assicurazione cui rivolgersi per ottenere informazioni.

⁽²⁷⁾ Cfr. nota 9.



Indicare gli specifici obblighi informativi nei confronti della clientela cui è tenuta l'impresa ai sensi della normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita, nel caso di trasformazione del contratto che comporti la modifica delle prestazioni maturate sul contratto inizialmente sottoscritto.

Indicare il sito *Internet* attraverso il quale l'impresa mette a disposizione, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo, il Prospetto aggiornato, il rendiconto annuale ed il prospetto annuale della composizione della/le gestione/i interna/e separata/e.

Specificare che l'impresa di assicurazione è tenuta a consegnare all'investitore-contraente, prima della data di conclusione del contratto, un progetto esemplificativo delle prestazioni in forma personalizzata, illustrante lo sviluppo dei premi, il valore di rimborso a scadenza nonché i valori di riduzione e di riscatto, al netto dei costi, determinati in base alle Condizioni di contratto sottoscritte ed in conformità alla metodologia di calcolo prevista dall'ISVAP.

18. RECAPITO, ANCHE TELEFONICO, CUI INOLTRE ESPOSTI, RICHIESTE DI CHIARIMENTI, INFORMAZIONI O DI INVIO DI DOCUMENTAZIONE

Indicare il recapito, anche telefonico, e l'indirizzo di posta elettronica cui inoltrare esposti, richieste di chiarimenti, di informazioni o di invio della documentazione a disposizione. Indicare il sito *Internet* a disposizione dell'investitore-contraente per eventuali consultazioni.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nei termini massimi previsti dalla normativa vigente, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'impresa di assicurazione:

- per questioni attinenti al contratto, all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1;
- per questioni attinenti alla trasparenza informativa, alla CONSOB, via G.B. Martini 3, 00198 Roma o via Broletto 7, 20123 Milano, telefono 06.8477.1 / 02.72420.1.

Nel caso in cui al contratto si applichi una legge diversa da quella italiana, indicare l'organo competente incaricato in base alla legislazione scelta.

* * *

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

«L'impresa di assicurazione < inserire la denominazione dell'impresa di assicurazione > si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto d'offerta, nonché della loro coerenza e comprensibilità».

Il Rappresentante legale
(Generalità e firma autografa)

PARTE II DEL PROSPETTO D'OFFERTA – ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA/E GESTIONE/I INTERNA/E SEPARATA/E ²⁸⁾

Inserire le seguenti frasi:

«Data di deposito in Consob:»

«Data di validità: dal ... al ...⁽²⁹⁾.»

DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA/LE GESTIONE/I INTERNA/E SEPARATA/E⁽³⁰⁾

I dati storici di rendimento devono essere aggiornati con cadenza annuale.

Per ogni gestione interna separata:

- riportare, in forma tabellare, il tasso di rendimento realizzato, il tasso di rendimento effettivamente trattenuto dall'impresa di assicurazione e il tasso di rendimento effettivamente riconosciuto agli investitori-contraenti negli ultimi cinque periodi di osservazione – ovvero nel corso dell'intero periodo per cui i dati sono disponibili, se inferiore a cinque anni;
- confrontare i suddetti dati con il tasso medio di rendimento dei titoli di Stato e delle obbligazioni aventi durata pari alla scadenza del contratto e con il tasso di inflazione calcolato sull'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai;
- per i contratti che prevedono il rimborso del capitale in valuta diversa dall'Euro, il tasso di rendimento realizzato nonché il tasso di rendimento minimo riconosciuto agli investitori-contraenti sono confrontati con i tassi di interesse a lungo termine dei titoli in valuta nonché con le variazioni percentuali annue dei tassi di cambio della medesima valuta rispetto all'Euro;
- inserire la seguente avvertenza:

«I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.»;

- indicare la data di inizio di operatività della gestione interna separata ed il periodo previsto di durata della stessa; indicare il patrimonio netto della gestione risultante dall'ultimo rendiconto annuale⁽³¹⁾.

⁽²⁸⁾ Qualora il capitale investito sia allocato – in via alternativa o complementare rispetto alla/le gestione/i interna/e separata/e – in una specifica provvista di attivi e/o in un'idonea provvista di attivi, è consentito adattare – ove necessario – il titolo della presente Parte.

⁽²⁹⁾ Cfr. nota 2. In occasione dell'aggiornamento periodico annuale, il termine di validità coinciderà con la data di pubblicazione della Parte aggiornata (da effettuarsi entro il mese di marzo di ciascun anno).

⁽³⁰⁾ Cfr. nota 9.

⁽³¹⁾ Il dato numerico andrà riportato in Euro. Per le gestioni espresse in altra valuta, occorrerà affiancare alla relativa valorizzazione una valorizzazione in Euro. Qualora vi siano state significative modifiche della politica di investimento, si procede all'azzeramento dei rendimenti storici.

PARTE III DEL PROSPETTO D'OFFERTA – ALTRE INFORMAZIONI

Inserire la seguente intestazione:

«Offerta al pubblico di sottoscrizione di <inserire la denominazione commerciale del prodotto>, prodotto finanziario di capitalizzazione.»

Inserire le seguenti frasi:

«Data di deposito in Consob:»

«Data di validità: dal ... al ...⁽³²⁾.»

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Riportare la denominazione dell'impresa di assicurazione, la forma giuridica e l'eventuale gruppo di appartenenza.

Indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività ed il numero di iscrizione all'Albo delle imprese di assicurazione ovvero, se del caso, delle imprese capogruppo. Le imprese straniere specificano il regime di operatività in Italia (stabilimento di succursali o libera prestazione di servizi) e indicano l'Autorità di vigilanza al cui controllo sono sottoposte.

Inserire una presentazione delle attività esercitate e del gruppo di appartenenza; indicare il capitale sociale sottoscritto e versato; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della Società, allorché le stesse siano significative in relazione a quest'ultima; gli altri prodotti finanziari offerti⁽³³⁾.

2. I SOGGETTI DISTRIBUTORI

Indicare, in apposito allegato alla presente Parte, denominazione, forma giuridica, sede legale ed amministrativa principale, se diversa, degli intermediari, iscritti nell'elenco di cui all'art. 109 del D. Lgs. n.

⁽³²⁾ Cfr. nota 2.

⁽³³⁾ Le stesse informazioni possono, in alternativa, essere rese disponibili sul sito *Internet* dell'impresa di assicurazione, previa indicazione sul Prospetto circa tale disponibilità. In tal caso, deve comunque essere inserita nel Prospetto una sintetica presentazione delle attività esercitate dall'impresa e del gruppo di appartenenza; l'indicazione del capitale sociale sottoscritto e versato e delle persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto.

209 del 7 settembre 2005, che procedono alla distribuzione del prodotto⁽³⁴⁾.

3. LA SOCIETÀ DI REVISIONE

Indicare: denominazione e sede legale della società di revisione e di certificazione dell'impresa di assicurazione.

B) PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE E DI RISCATTO

4. SOTTOSCRIZIONE

Riportare le modalità di sottoscrizione del contratto.

Specificare i mezzi di pagamento del premio previsti dal contratto⁽³⁵⁾.

Indicare la possibilità, ove prevista, di effettuare versamenti aggiuntivi di premi successivamente alla sottoscrizione.

Indicare la possibilità, ove prevista, di effettuare versamenti aggiuntivi di premi successivamente alla sottoscrizione.

Indicare la possibilità, ove prevista, di effettuare versamenti di premi in nuove gestioni interne separate e/o specifiche provviste di attivi e/o idonee provviste di attivi istituite successivamente alla prima sottoscrizione previa consegna della relativa informativa tratta dal Prospetto aggiornato.

5. RISCATTO

Riportare le modalità di trasmissione della richiesta di riscatto prima della scadenza del contratto, indicando i criteri di determinazione dei valori di riscatto e di riduzione.

C) REGIME FISCALE

6. IL REGIME FISCALE E LE NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE

Illustrare in dettaglio il trattamento fiscale previsto degli importi periodici e del capitale ottenuto nei diversi casi contemplati dal contratto.

⁽³⁴⁾ Per gli agenti di assicurazione, i *broker*, i produttori diretti e gli addetti all'attività di intermediazione al di fuori dei locali dell'intermediario per il quale operano, iscritti nel registro previsto dall'art. 109 del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005, è consentito riportare esclusivamente la classe di appartenenza.

⁽³⁵⁾ Con riferimento ai contratti collocati da intermediari bancari, che prevedono il versamento del premio periodico mediante l'addebito automatico sul conto corrente del contraente, l'impresa deve altresì indicare la diversa modalità di pagamento del premio da adottare in caso di estinzione del conto corrente bancario.

D) CONFLITTI DI INTERESSE

7. LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI⁽³⁶⁾

Descrivere le procedure di gestione dei conflitti di interessi ai sensi della normativa vigente.

Indicare gli eventuali limiti alle operazioni con parti correlate, inseriti nel regolamento della/le gestione/i interna/e separata/e, che l'impresa intende rispettare per assicurare la tutela degli investitori-contraenti da possibili situazioni di conflitto di interessi.

⁽³⁶⁾ Cfr. nota 9.

MODULO DI PROPOSTA

Inserire le seguenti frasi:

«Data di deposito in Consob:»

«Data di validità: dal ... al ...⁽³⁷⁾.»

Il Modulo di proposta forma parte integrante del Prospetto d'offerta e può essere predisposto su fogli staccabili. Evidenziare, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura grafica, l'obbligo di consegna, prima della sottoscrizione, della Scheda sintetica, delle Parti I e II del Prospetto d'offerta e delle Condizioni di contratto nonché la possibilità per il sottoscrittore di ottenere - su richiesta - la Parte III del Prospetto ed il regolamento della/le gestione/i interna/e separata/e e/o la documentazione informativa inerente alla specifica provvista di attivi e/o all'idonea provvista di attivi. Specificare, inoltre, che nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite *Internet*, il Modulo di proposta contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Riportare, anche in forma tabellare, le seguenti informazioni:

- la remunerazione spettante al soggetto distributore, alle condizioni normativamente consentite, connessa alla distribuzione di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, con evidenza delle singole componenti⁽³⁸⁾; (eventuale)⁽³⁹⁾
- i mezzi di pagamento del premio consentiti dall'impresa di assicurazione ed i relativi giorni di valuta;
- la possibilità, per il contraente, di revocare la proposta ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005;
- la possibilità, per il contraente, di esercitare il diritto di recesso ai sensi del D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005.

⁽³⁷⁾ Cfr. nota 2.

⁽³⁸⁾ In particolare, riportare la quota-parte percepita (in termini percentuali) sulle somme versate a vario titolo dall'investitore-contraente in relazione all'investimento nel portafoglio finanziario strutturato e/o in altri prodotti finanziari (ad es.: costi di caricamento, ecc.).

⁽³⁹⁾ Nel caso in cui l'impresa di assicurazione si avvalga di più soggetti distributori e la remunerazione sopra indicata sia differenziata in relazione a ciascun soggetto, occorre predisporre più Moduli di proposta, indicando in ciascuno di essi lo specifico livello di remunerazione.

APPENDICE

GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO D'OFFERTA

Aliquota di retrocessione: Percentuale del rendimento della gestione interna separata riconosciuta all'investitore-contraente.

Aliquota trattenuta: Percentuale del rendimento della gestione interna separata trattenuta dall'impresa di assicurazione.

Capitale investito: Valore rappresentativo della quota del premio versato che viene effettivamente investita dall'impresa di assicurazione nella gestione interna separata e/o nella specifica provvista di attivi e/o nell'idonea provvista di attivi – eventualmente secondo combinazioni libere ovvero secondo combinazioni predefinite.

Capitale maturato: Capitale che l'investitore-contraente ha il diritto di ricevere alla data di scadenza del contratto ovvero alla data di riscatto prima della scadenza. Esso è determinato in base alla valorizzazione del capitale investito in corrispondenza delle suddette date.

Capitale nominale: Premio versato al netto delle spese di emissione.

Capitale rivalutato iniziale: Valore derivante dalla rivalutazione iniziale del capitale investito al momento di sottoscrizione del contratto in base al tasso di interesse tecnico.

Clausola di riduzione: Facoltà dell'investitore-contraente di conservare la qualità di soggetto assicurato, per un capitale ridotto (valore di riduzione), pur sospendendo il pagamento dei premi. Il capitale si riduce in proporzione al rapporto tra i premi versati e i premi originariamente previsti, sulla base di apposite – eventuali – clausole contrattuali.

Combinazioni libere: Allocazione del capitale investito tra gestione interna separata e/o specifica provvista di attivi e/o idonea provvista di attivi realizzata attraverso combinazioni libere degli stessi sulla base della scelta effettuata dall'investitore-contraente.

Combinazioni predefinite (c.d. linee di investimento o linee): Allocazione del capitale investito tra gestione interna separata e/o specifica provvista di attivi e/o idonea provvista di attivi realizzata attraverso combinazioni predefinite degli stessi sulla base di una preselezione effettuata dall'impresa di assicurazione. Resta alla libera determinazione dell'investitore-contraente decidere la percentuale di capitale investito da destinare ai diversi fondi interni/OICR che compongono la linea.

Consolidamento: Meccanismo in base a cui l'investitore-contraente acquisisce in via definitiva le rivalutazioni periodiche del capitale investito/capitale rivalutato iniziale.

Costi di caricamento: Parte del premio versato dall'investitore-contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'impresa di assicurazione.

Costo percentuale medio annuo: Indicatore sintetico di costo che fornisce un'indicazione di quanto si riduce ogni anno il potenziale rendimento del capitale investito per effetto dei costi diretti e indiretti sostenuti dall'investitore-contraente.

Gestione interna separata: Fondo appositamente creato dall'impresa di assicurazione gestito separatamente rispetto alle altre attività della stessa. I premi versati dall'investitore-contraente, al netto dei costi di caricamento e delle spese di emissione, sono investiti in tale fondo.

Determinazione: Periodo di riferimento nonché frequenza con cui il tasso di rendimento minimo garantito viene applicato al capitale investito.

Duration: Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione di flussi di cassa (c.d. *cash flows*) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.

Idonea provvista di attivi: Portafoglio di attivi a copertura di impegni assunti dall'impresa di assicurazione. Il tasso di rendimento minimo garantito su un'idonea provvista di attivi è soggetto ad una disciplina normativa differenziata rispetto a quella relativa ad una specifica provvista di attivi, nonché a quella relativa a gestioni interne separate.

Misura di rivalutazione: Differenziale tra il tasso di rendimento retrocesso e il tasso di rendimento minimo garantito. Qualora sia previsto un tasso di interesse tecnico, tale misura è determinata scontando a tale tasso il differenziale tra il tasso di rivalutazione periodica e il tasso tecnico medesimo.

Modulo di proposta: Modulo sottoscritto dall'investitore-contraente con il quale egli manifesta all'impresa di assicurazione la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Prelievo in punti percentuali assoluti: Modalità di prelievo sul rendimento della gestione interna separata e/o della specifica provvista di attivi e/o dell'idonea provvista di attivi secondo cui l'impresa di assicurazione trattiene un margine (c.d. tasso di rendimento trattenuto) e retrocede all'investitore-contraente il rendimento residuo.

Prelievo percentuale: Modalità di prelievo sul rendimento della gestione interna separata e/o della specifica provvista di attivi e/o dell'idonea provvista di attivi secondo cui l'importo riconosciuto all'investitore-contraente e l'importo trattenuto dall'impresa di assicurazione vengono determinati applicando rispettivamente un'aliquota di retrocessione e un'aliquota trattenuta al suddetto rendimento.

Premio annuo: Premio periodico con periodicità annuale il cui importo è definito dalle Condizioni di contratto secondo le seguenti modalità alternative: costante ovvero crescente nel tempo.

Premio periodico: Importo che l'investitore-contraente si impegna a corrispondere all'impresa di assicurazione su base periodica per un numero di periodi definito dal contratto. La sospensione del pagamento dei premi determina una riduzione del capitale maturato.

Premio ricorrente: Premio periodico il cui importo è stabilito dall'investitore-contraente nel rispetto dei vincoli indicati nelle Condizioni di contratto.

Premio unico: Importo che l'investitore-contraente corrisponde in un'unica soluzione all'impresa di assicurazione al momento della sottoscrizione del contratto.

Premio versato: Importo versato dall'investitore-contraente all'impresa di assicurazione per l'acquisto del prodotto finanziario-assicurativo. Il versamento del premio può avvenire nella forma del premio unico ovvero del premio periodico e possono essere previsti degli importi minimi di versamento. Inoltre, all'investitore contraente è tipicamente riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei premi già versati.

Prodotto finanziario di capitalizzazione: Prodotto che lega la prestazione dell'assicuratore all'andamento di una o più gestioni interne separate (ovvero, meno frequentemente, in via alternativa o complementare, all'andamento di una specifica provvista di attivi e/o di un'idonea provvista di attivi). Tale prodotto consente all'investitore-contraente di ottenere a scadenza il rimborso del capitale investito maggiorato delle rivalutazioni periodiche riconosciute sulla base del rendimento realizzato dalla suddetta gestione, ed, eventualmente, anche di una rivalutazione iniziale calcolata in base al tasso di interesse tecnico. Le rivalutazioni riconosciute alla fine di ciascun periodo determinano il capitale iniziale del periodo di rivalutazione successivo, secondo un meccanismo di consolidamento che garantisce l'acquisizione in via definitiva del capitale progressivamente maturato.

Rating: Giudizio sul merito di credito di uno specifico emittente o di una specifica emissione di strumenti finanziari, tipicamente espresso in una scala qualitativa alfanumerica, rilasciato da soggetti terzi indipendenti (c.d. agenzie di rating).

Recesso: Diritto dell'investitore-contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Rendimento della gestione interna separata: Risultato conseguito dalla gestione interna separata, calcolato secondo le modalità indicate nel Regolamento della gestione.

Revoca della proposta: Possibilità, legislativamente prevista (salvo il caso di proposta-polizza), di interrompere il completamento del contratto di assicurazione prima che l'impresa di assicurazione comunichi la sua accettazione che determina l'acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l'emissione del contratto se previste e quantificate nella proposta).

Riscatto: Facoltà dell'investitore-contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni di assicurazione.

Specificia provvista di attivi: Trattasi di attivi di natura specifica (ad es. un determinato titolo azionario o obbligazionario) destinati alla copertura di impegni assunti dall'impresa di assicurazione. Il tasso di rendimento minimo garantito su una specifica provvista di attivi è soggetto ad una disciplina normativa differenziata rispetto a quella relativa ad un'idonea provvista di attivi, nonché a quella relativa a gestioni interne separate.

Spese di emissione: Spese fisse (ad es. spese di bollo) che l'impresa di assicurazione sostiene per l'emissione del prodotto finanziario.

Tasso di interesse tecnico: Tasso di rendimento minimo riconosciuto inizialmente al sottoscrittore del prodotto finanziario. L'applicazione di tale tasso al capitale investito determina il valore del capitale rivalutato iniziale.

Tasso di rendimento minimo garantito: Tasso di rendimento che l'impresa di assicurazione garantisce sul capitale investito. Può essere applicato (in tutto – e in tale ipotesi coincide con il tasso di interesse tecnico – o in parte) ai fini della determinazione del capitale rivalutato iniziale, oppure può essere applicato

periodicamente al capitale progressivamente maturato. Il valore massimo che l'impresa di assicurazione può assegnare al tasso di rendimento minimo garantito è soggetto ad apposita disciplina normativa. Tale disciplina è differenziata in relazione alla circostanza che la polizza di capitalizzazione sia legata a gestioni interne separate ovvero a idonee provviste di attivi ovvero a specifiche provviste di attivi.

Tasso di rendimento retrocesso: Differenza tra il rendimento della gestione interna separata e il tasso di rendimento trattenuto dall'impresa di assicurazione.

Tasso di rendimento trattenuto: Margine sul rendimento della gestione interna separata che l'impresa di assicurazione non retrocede all'investitore-contraente e trattiene per sé.

Tasso di rivalutazione periodica: Tasso che, nei prodotti di capitalizzazione, viene applicato al capitale ai fini della rivalutazione periodica dello stesso. Il tasso di rivalutazione periodica è tipicamente determinato in funzione del rendimento di una o più gestioni interne separate al netto dei costi prelevati dall'impresa di assicurazione.

ALLEGATO 1F

Avviso sui risultati dell'offerta al pubblico e informazioni da inviare alla Consob

L'avviso sui risultati dell'offerta previsto dall'articolo 13, comma 72 [~~ndr: comma 5~~], del Regolamento deve contenere almeno le seguenti informazioni:

1. Nel caso di sola offerta pubblica, il numero di soggetti richiedenti e di soggetti assegnatari e il numero di ~~strumenti finanziari~~ **prodotti finanziari** richiesti e di ~~strumenti finanziari~~ **prodotti finanziari** assegnati, distinguendo il dato per le eventuali categorie (per esempio, i dipendenti) e distinguendo tra il numero di ~~strumenti finanziari~~ **prodotti finanziari** assegnati nell'ambito dell'offerta di vendita e quelli assegnati nell'ambito dell'offerta di sottoscrizione. Indicare inoltre, nelle ipotesi di ~~sollecitazione offerte~~ **aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni** ~~quotati~~ ovvero finalizzati alla **'ammissione alle negoziazioni** ~~quotazione~~, e in quelle aventi ad oggetto strumenti finanziari che danno diritto a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari ~~quotati~~ **ammessi alle negoziazioni**, il quantitativo di strumenti finanziari oggetto dell'offerta acquisiti dall'eventuale consorzio di garanzia in conseguenza degli impegni assunti;

2. ~~N~~nel caso di offerta globale:
 - a) il numero complessivo di soggetti richiedenti e di soggetti assegnatari, il numero complessivo di ~~strumenti finanziari~~ **prodotti finanziari** richiesti e di ~~strumenti finanziari~~ **prodotti finanziari** assegnati, distinguendo, per questi ultimi, tra il numero di strumenti finanziari assegnati nell'ambito dell'offerta di vendita e quelli assegnati nell'ambito dell'offerta di sottoscrizione;

 - b) con riferimento all'offerta pubblica, i dati richiesti al punto 1, ad eccezione della ripartizione tra offerta di vendita e di sottoscrizione e dei dati relativi agli ~~strumenti finanziari~~ **prodotti finanziari** acquisiti dal consorzio di garanzia;

 - c) con riferimento al collocamento riservato agli investitori ~~istituzionali~~ **qualificati** italiani, il numero di soggetti richiedenti e di soggetti assegnatari e il numero di ~~strumenti finanziari~~ **prodotti finanziari** richiesti e di ~~strumenti finanziari~~ **prodotti finanziari** assegnati;

 - d) nelle ipotesi di offerte aventi ad oggetto strumenti finanziari ~~quotati~~ **ammessi alle negoziazioni** ovvero finalizzati alla **'ammissione alle negoziazioni** ~~quotazione~~, e in quelle aventi ad oggetto strumenti finanziari che danno diritto a sottoscrivere o acquistare strumenti finanziari ~~quotati~~ **ammessi alle negoziazioni**, il quantitativo degli strumenti ~~finanziari~~ oggetto dell'offerta acquisiti dal consorzio di garanzia in conseguenza degli impegni assunti;

3. Nel caso di offerte in opzione ai soci di emittenti quotati, il numero complessivo ~~dei~~ **strumenti finanziari prodotti finanziari** sottoscritti, specificando il numero di quelli sottoscritti da azionisti che avevano assunto impegni di sottoscrizione e il numero di quelli sottoscritti o comunque acquisiti dal consorzio di garanzia in conseguenza degli impegni assunti, con l'indicazione delle relative percentuali sul nuovo capitale sociale. Dette informazioni possono in alternativa essere inserite nel comunicato emesso ai sensi dell'articolo 114, comma 1^o del Testo Unico.

Per conclusione del periodo di adesione ai sensi dell'articolo 13, comma ~~7~~ **2**, del Regolamento, si intende la conclusione dell'offerta dei diritti di opzione non esercitati ai sensi dell'articolo 2441, comma 3 del codice civile.

La comunicazione alla Consob prevista dall'articolo 13, comma ~~8~~ **3**, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

1. Una esposizione circa le verifiche sulla regolarità delle operazioni di collocamento e dell'eventuale riparto;
2. ~~Hi~~ dati concernenti il numero delle accettazioni e dei soggetti richiedenti per ogni singolo collocatore;
3. ~~Hi~~n caso di offerta globale, per il collocamento riservato agli investitori ~~istituzionali~~ **qualificati** effettuato in Italia, l'identificazione nominativa di tutti gli investitori richiedenti, degli investitori assegnatari, del relativo quantitativo di strumenti finanziari da ciascuno dei predetti soggetti richiesto ed assegnato, tenuto conto anche dell'eventuale esercizio dell'opzione di acquisto e/o di sottoscrizione, se prevista nel prospetto informativo, da parte del coordinatore dell'offerta globale ovvero dei membri del consorzio per il collocamento riservato agli investitori ~~istituzionali~~ **qualificati**;
4. ~~N~~nel caso in cui il prospetto ~~informativo~~ preveda la possibilità di esercizio di un'opzione di acquisto e/o di sottoscrizione da parte del coordinatore dell'offerta globale ovvero dei membri del consorzio per il collocamento riservato agli investitori ~~istituzionali~~ **qualificati**, il numero di ~~strumenti finanziari prodotti finanziari~~ complessivamente acquistati a seguito dell'esercizio di tale facoltà e la parte di tali ~~strumenti finanziari prodotti finanziari~~ assegnata nell'ambito del collocamento riservato agli investitori ~~istituzionali~~ **qualificati**, ovvero la comunicazione del mancato esercizio dell'opzione medesima.

ALLEGATO 1G

*Informazioni soggette alle procedure di aggiornamento
di cui agli articoli 18, comma 1 e 32, comma 1*

A. Prospetto d’offerta/di ammissione alle negoziazioni di quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano di tipo aperto ed esteri/estere non armonizzati/non armonizzate

Ogni variazione del Prospetto d’offerta non riferibile a:

- a) la scomposizione percentuale dell’importo versato di cui alla Parte I, Sez. B, par. 8;
- b) la tipologia del fondo/comparto di cui alla Parte I, Sez. B, par. 9;
- c) il profilo di rischio del fondo/comparto di cui alla Parte I, Sez. B, par. 10;
- d) il Modulo di sottoscrizione.

Eventuali *Errata corrige* relativi a tutte le informazioni contenute nel Prospetto d’offerta.

B. Prospetto d’offerta di prodotti finanziari-assicurativi di tipo *unit linked*

Ogni variazione del Prospetto d’offerta non riferibile a:

- a) la scomposizione percentuale del premio versato di cui alla Scheda sintetica e alla Parte I, Sez. B, par. 4.4;
- b) le informazioni riportate nella Sezione “L’investimento finanziario – Capitale investito” della Scheda sintetica e le corrispondenti informazioni indicate nella Parte I Sezione B.1;
- c) le informazioni riportate nella Sezione “L’investimento finanziario – Profilo di rischio dell’investimento” della Scheda sintetica e le corrispondenti informazioni indicate nella Parte I Sezione B.1, par. 6;
- d) il Modulo di proposta.

Eventuali *Errata corrige* relativi a tutte le informazioni contenute nel Prospetto d’offerta.

C. Prospetto d’offerta di prodotti finanziari-assicurativi di tipo *index linked*

Ogni variazione del Prospetto d’offerta non riferibile a:

- a) la scomposizione percentuale del premio versato di cui alla Scheda sintetica e alla Parte I, Sez. B, par. 4.4;
- b) le informazioni riportate nella Sezione “L’investimento finanziario – Profilo di rischio dell’investimento” della Scheda sintetica e le corrispondenti informazioni indicate nella Parte I Sezione B, par. 5;
- c) il Modulo di proposta.

Eventuali *Errata corrige* relativi a tutte le informazioni contenute nel Prospetto d'offerta.

D. Prospetto d'offerta di prodotti finanziari di capitalizzazione

Ogni variazione del Prospetto d'offerta non riferibile a:

- d) la scomposizione percentuale del premio versato di cui alla Scheda sintetica e alla Parte I, Sez. B, par. 3.3;
- e) le informazioni riportate nella Sezione “L’investimento finanziario – Rivalutazione del capitale” della Scheda sintetica e le corrispondenti informazioni indicate nella Parte I Sez. B.1, parr. 4, 4.1 e 4.2;
- f) le informazioni riportate nella Sezione “L’investimento finanziario – Tasso di rendimento minimo garantito” della Scheda sintetica e le corrispondenti informazioni indicate nella Parte I Sez. B.1, par. 5;
- g) le informazioni riportate nella Sezione “L’investimento finanziario – Costi di Gestione dell’investimento finanziario” della Scheda sintetica e le corrispondenti informazioni indicate nella Parte I Sez. C, par. 10.2;
- h) il Modulo di proposta.

Eventuali *Errata corrige* relativi a tutte le informazioni contenute nel Prospetto d'offerta.

ALLEGATO 1H

***Schema di modulo di sottoscrizione in Italia
di OICR esteri armonizzati ⁽¹⁾***

Inserire le seguenti diciture:

«Data di deposito in Consob:»

«Data di validità: dal ... al... ⁽²⁾.»

«La SGR si assume la responsabilità della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Modulo di sottoscrizione».

«Il presente modulo di sottoscrizione è l'unico valido ai fini della sottoscrizione in Italia di quote/azioni dell'OICR ⁽³⁾.»

Evidenziare l'obbligo di consegna del prospetto semplificato prima della sottoscrizione.

Specificare il fondo/comparto e la classe oggetto dell'operazione di sottoscrizione.

Specificare, inoltre, che nel caso siano previste modalità di sottoscrizione tramite *Internet*, il Modulo di proposta contiene le medesime informazioni di quello cartaceo.

Indicare i mezzi di pagamento ed i relativi giorni di valuta.

Evidenziare in grassetto, i casi in cui si applica la facoltà di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (TUF), chiarendo che la sospensiva non riguarda le successive sottoscrizioni dei fondi/comparti indicati nello stesso prospetto e oggetto di commercializzazione in Italia.

Indicare la denominazione del soggetto incaricato dei pagamenti cui l'operazione è attribuita per l'esecuzione.

* * *

Riportare, in Allegato al modulo di sottoscrizione, le seguenti informazioni concernenti il collocamento in Italia delle quote/azioni dell'OICR.

⁽¹⁾ Il modulo di sottoscrizione deve essere redatto in modo chiaro, sintetico e comprensibile. Le pagine del modulo di sottoscrizione devono essere preferibilmente limitate come numero e devono essere redatte in modo da renderne agevole la lettura (utilizzare un carattere di stampa non inferiore a 11) e numerate. Il formato della numerazione delle pagine dovrà riportare il numero di pagina insieme al numero totale delle pagine che compongono il documento (ad esempio: pagina 1 di 3, pagina 2 di 3, ...).

⁽²⁾ Il modulo di sottoscrizione, trasmesso da soggetto appositamente incaricato in occasione del primo deposito del prospetto, riporta un termine iniziale di validità coincidente con la data di inizio dell'attività di commercializzazione. In occasione di modifiche del prospetto incidenti sul modulo di sottoscrizione, il termine di validità dello stesso coinciderà con la data, a decorrere dalla quale le modifiche apportate diverranno operanti. Nel caso in cui sia previsto un intervallo di offerta indicare anche la data di fine validità.

⁽³⁾ Specificare la denominazione e la tipologia dell'OICR, la relativa nazionalità e se presenta struttura multicompartimentale e/o multiclasse.

Nell'ipotesi di OICR con struttura multicompartimentale e/o multiclasse, indicare i comparti e le classi oggetto di commercializzazione in Italia.

A) INFORMAZIONI SUI SOGGETTI CHE COMMERCIALIZZANO L'OICR IN ITALIA

Indicare che l'elenco aggiornato degli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione, raggruppati per categorie omogenee e con evidenza dei comparti e delle classi disponibili presso ciascun collocatore, è disponibile, su richiesta, presso il soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia, filiali di quest'ultima e presso la succursale italiana dell'offerente ove costituita e presso gli intermediari incaricati del collocamento ovvero della commercializzazione incaricati del collocamento.

Indicare il soggetto/soggetti incaricato/i dei pagamenti precisando la denominazione e la forma giuridica, la sede legale e, se diversa, la sede amministrativa principale, le funzioni svolte e la sede presso cui le stesse sono espletate, l'eventuale indirizzo di posta elettronica.

Indicare, il soggetto depositario precisando la denominazione, la forma giuridica, l'indirizzo della succursale in Italia e le funzioni presso quest'ultima svolte.

Indicare il soggetto che cura i rapporti con gli investitori in Italia precisando la denominazione e la forma giuridica, la sede legale e, se diversa, la sede amministrativa principale, le funzioni svolte e la sede presso cui le stesse sono espletate, l'eventuale indirizzo di posta elettronica.

Indicare, l'indirizzo della succursale in Italia e le funzioni presso la stessa svolte dalla Società di gestione/Sicav.

B) INFORMAZIONI SULLA SOTTOSCRIZIONE, CONVERSIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI IN ITALIA

Indicare modalità e tempistica della trasmissione delle istruzioni di sottoscrizione, di conversione (cd. *switch*) e di rimborso al soggetto/soggetti incaricato/i dei pagamenti.

Specificare i contenuti e i termini di invio della lettera di conferma dell'investimento, della conversione (cd. *switch*) e del disinvestimento.

Nel caso di sottoscrizione/rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni del D. Lgs. n. 190 del 19 agosto 2005^(*).

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE

Indicare la remunerazione spettante all'intermediario incaricato del collocamento ovvero della commercializzazione⁽⁴⁾.

(*) Capoverso così sostituito con delibera n. 15232 del 29.11.2005.

(4) Indicare la remunerazione dell'intermediario incaricato del collocamento ovvero della commercializzazione, con evidenza delle singole, eventuali, componenti ed in conformità ai criteri oggettivi stabiliti per la sua determinazione. Tale indicazione dovrà essere rappresentativa del sistema di remunerazione delle reti distributive. A tal fine, dovranno essere utilizzati tutti i dati a disposizione delle società offerenti, anche per tener conto delle peculiarità connesse ai diversi sistemi adottati. È altresì necessario che vengano forniti adeguati riscontri documentali per qualsiasi esigenza di controllo da parte dell'Autorità di vigilanza in ordine all'indicazione in questione.

Indicare se sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione all'OICR precisandone la misura massima applicabile.

D) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Indicare le modalità, i termini e i soggetti da cui poter ottenere in Italia i documenti e le informazioni che, a termini di quanto previsto nel prospetto e/o in conformità di quanto stabilito dal presente Regolamento, devono essere pubblicate e diffuse. Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione.

Specificare che la documentazione informativa, ove richiesto dall'investitore, potrà essere inviata anche in formato elettronico mediante tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alla partecipazione all'OICR ed il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione.

ALLEGATO II

*Documentazione da allegare alla ~~domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione e della nota integrativa~~ **comunicazione prevista dall'articolo 52 del Regolamento per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato e della nota informativa sugli strumenti finanziari comunitari**^{1 2 3}*

Tavola 1

*Documentazione da allegare alla ~~domanda di autorizzazione alla pubblicazione alla comunicazione~~ **per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni del prospetto di quotazione di azioni***

Alla ~~domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione~~ **comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di azioni (di seguito "prospetto")** deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- a) copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della ~~domanda di quotazione~~ **richiesta di ammissione alle negoziazioni;**
- b) copia dello statuto vigente dell'emittente, **corredata della dichiarazione di vigenza;**
- c) copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi, anche consolidati, ove redatti, nonché degli ulteriori documenti indicati al punto 3, Tavola 1, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A., ove non già contenuti nel prospetto ~~di quotazione;~~
- d) **il prospetto di quotazione**, redatto secondo le modalità previste dagli schemi **applicabili** disciplinati dal Reg. 809/2004/CEe ~~corredato della dichiarazione prevista dall'articolo 5, comma 4, sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente dell'organo di controllo dell'offerente, dell'emittente e, se del caso, del garante;~~
- e) **la dichiarazione di responsabilità prevista dagli schemi applicabili, sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente dell'organo di controllo dell'offerente, dell'emittente e, se del caso, del garante, nonché dalle altre persone che eventualmente assumano la responsabilità per le informazioni fornite nel prospetto;**

¹ Se i documenti indicati nel presente Allegato sono già stati acquisiti agli atti della Consob, gli emittenti possono limitarsi a richiamarli dichiarando, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione è intervenuta.

² Nel caso di redazione del prospetto in formato tripartito, al momento della comunicazione relativa all'intenzione di utilizzare il documento di registrazione ai fini della quotazione, deve essere inviata alla Consob la documentazione economico-finanziaria prevista dal presente Allegato, in quanto applicabile, nonché la dichiarazione dell'emittente e, ove presente, dello *sponsor/ o del listing partner*, che attesti che il documento in questione contiene tutte le informazioni sull'emittente rilevanti di cui all'articolo 94, comma 2, del Testo Unico ed all'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva n. 2003/71/CE.

³ La documentazione richiesta è da inviarsi in copia conforme all'originale; le dichiarazioni previste, inoltre, sono da redigere su carta intestata e da sottoscrivere in originale.

- e f) dichiarazione dell'emittente e, ove presente, dello *sponsor* o del *listing partner*, ~~e attestante~~ che il prospetto di ~~quotazione~~ contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 94, comma 2, del Testo Unico;
- g) **copia di ogni altro documento per il quale gli schemi di prospetto applicabili prevedono la messa a disposizione del pubblico nonché dei documenti inclusi nel prospetto mediante riferimento;**
- f h) in caso di ~~richiesta istanza~~, ai sensi dell'articolo ~~10-~~ **57** del regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, la traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati ove ~~la sollecitazione~~ **l'ammissione alle negoziazioni** è prevista, ~~ove qualora detta traduzione sia~~ richiesta da tali Stati⁴.

* * *

Gli emittenti di diritto estero, **ove la Consob sia l'autorità competente per l'approvazione del prospetto ovvero ad essa sia stata delegata tale competenza da altra autorità di uno Stato membro della UE**, devono inoltre allegare una propria dichiarazione nella quale, oltre ad una descrizione degli obblighi informativi cui gli stessi sono soggetti nel proprio paese di origine nonché nel paese di ~~quotazione~~ **ammissione alle negoziazioni** qualora sia differente, venga confermato che:

- l'emittente è regolarmente costituito ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali l'emittente medesimo è soggetto;
- gli strumenti finanziari di cui viene chiesta ~~la quotazione~~ **l'ammissione alle negoziazioni** sono conformi alle leggi ed ai regolamenti ai quali sono soggetti;
- non sussistono impedimenti all'osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili;
- non sussistono impedimenti all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari dell'emittente che saranno negoziati nei mercati regolamentati italiani;
- l'emittente assicura il medesimo trattamento a tutti i portatori dei suoi strumenti finanziari che si trovino in condizioni identiche.

Tale dichiarazione deve essere suffragata da un parere legale (*legal opinion*) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel Paese ove l'emittente ha la sede legale.

Tale parere legale non è richiesto se l'emittente ha già strumenti finanziari negoziati su altri mercati regolamentati di paesi appartenenti alla UE.

⁴ Tale documento, ove il termine di approvazione del prospetto sia di 20 giorni lavorativi, può essere trasmesso alla Consob anche nel corso del procedimento istruttorio, comunque almeno dieci giorni lavorativi prima della prevista data di pubblicazione del prospetto.

Gli emittenti di diritto estero devono altresì fornire idonea attestazione circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari dei loro strumenti finanziari, con particolare riguardo alle modalità di esercizio dei diritti patrimoniali.

In caso di emittente con sede legale in un paese non appartenente all'Unione Europea, deve essere fornita l'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia che confermi che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato, ove redatto, dell'emittente sono stati sottoposti a controllo contabile secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione Europea.

~~Infine, allo scopo di consentire alla Consob il riconoscimento di forme equivalenti di revisione, alla domanda deve essere allegata un'attestazione rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, che confermi:~~

~~— la sostanziale equivalenza tra i requisiti di indipendenza del revisore vigenti nel Paese in cui l'emittente ha la sede principale e quelli richiesti dalle disposizioni dell'ordinamento italiano;~~

~~la sostanziale equivalenza dei principi di revisione adottati (ai fini del rilascio del giudizio sul bilancio) rispetto a quelli raccomandati dalla Consob.~~

Tavola 2

Documentazione da allegare alla ~~domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione pubblicazione~~ alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di certificati rappresentativi di azioni

Alla ~~domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione~~ **comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni** di certificati rappresentativi di azioni deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- a) documentazione di cui alla Tavola 1 del presente Allegato relativa all'emittente le azioni rappresentate;
- b) documentazione di cui alla Tavola 1 del presente Allegato relativa all'emittente i certificati rappresentativi delle azioni;
- c) copia della delibera di emissione dei certificati rappresentativi di azioni;
- d) descrizione delle caratteristiche e dei diritti connessi ai certificati rappresentativi di azioni che l'emittente intende quotare;
- e) in caso di ~~richiesta~~ **istanza**, ai sensi dell'art. 10 ~~57~~ **57** del Regolamento, di trasmissione del certificato di approvazione della Consob alle autorità competenti di altri Stati membri della UE, la traduzione della nota di sintesi nella lingua ufficiale degli Stati ove la ~~sollecitazione~~ **l'ammissione alle negoziazioni** è prevista, ~~ove qualora detta traduzione sia richiesta da tali Stati~~⁵.

* * *

Gli emittenti di diritto estero, sia delle azioni rappresentate che dei certificati rappresentativi, devono allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.

⁵ Tale documento, ove il termine di approvazione del prospetto sia di 20 giorni lavorativi, può essere trasmesso alla Consob anche nel corso del procedimento istruttorio, comunque almeno dieci giorni lavorativi prima della prevista data di pubblicazione del prospetto.

Tavola 3

Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di obbligazioni e altri strumenti di debito

3.1 Obbligazioni

Alla ~~domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione~~ **comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito “prospetto”)** di obbligazioni deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, ~~ed *f)*~~ *e g)* della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:

- a)* copia della delibera di emissione del prestito obbligazionario;
- b)* copia dei bilanci degli ultimi due esercizi, anche consolidati, ove redatti, nonché degli ulteriori documenti indicati al punto 3, Tavola 3.1, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A., ove non già contenuti nel prospetto ~~di quotazione~~;
- c)* copia della eventuale relazione di *rating* relativa all'emittente e alla singola emissione.

Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

- d)* copia del contratto di fidejussione;
- e)* copia dello statuto della società garante, **corredato della dichiarazione di vigenza**;
- f)* copia del bilancio del garante relativo all'ultimo esercizio.

I documenti di cui ai punti *e)* ed *f)* non devono essere allegati se il garante ha strumenti finanziari ~~quotati~~ **ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato**.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.

Per le obbligazioni sottoposte ad un ordinamento estero, deve essere allegata alla domanda una dichiarazione, suffragata da un apposito parere legale rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nell'ordinamento cui l'emissione è sottoposta, nella quale venga confermato che:

- gli strumenti finanziari di cui viene richiesta l'ammissione sono stati emessi nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione applicabile e sono conformi alle leggi ed ai

regolamenti cui sono soggetti, anche per ciò che concerne la loro eventuale rappresentazione cartolare;

- non sussistono impedimenti alla osservanza da parte dell'emittente delle disposizioni, dell'ordinamento italiano concernenti gli obblighi informativi nei confronti del pubblico e della Consob ad essi applicabili;
- non sussistono impedimenti di alcun genere all'esercizio di tutti i diritti relativi agli strumenti finanziari per i quali si richiede l'ammissione, da parte di tutti i portatori che si trovino in condizioni identiche.

La dichiarazione deve inoltre contenere un'idonea attestazione dell'emittente circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari.

3.2 Obbligazioni emesse da enti locali

Alla ~~domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione comunicazione per la~~ **pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni** di obbligazioni emesse da enti locali deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:

- a)* copia del provvedimento di emissione del prestito corredato degli allegati;
- b)* copia della eventuale relazione di *rating* relativa all'emittente e alla singola emissione.

Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla domanda devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

- c)* copia del contratto di fidejussione;
- d)* copia dello statuto della società garante, **corredato della dichiarazione di vigenza;**
- e)* copia del bilancio del garante relativo all'ultimo esercizio.

I documenti di cui ai punti *d)* ed *e)* non devono essere allegati se il garante ha strumenti finanziari ~~quotati~~ **ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato.**

3.3. Obbligazioni convertibili in azioni

Alla ~~domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione comunicazione per la~~ **pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito “prospetto”)** di obbligazioni convertibili in azioni deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:

- a) copia della delibera di emissione del prestito obbligazionario;
- b) copia dei bilanci degli ultimi due esercizi, anche consolidati, ove redatti, nonché degli ulteriori documenti indicati al punto 3, Tavola 3.3, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A., ove non già contenuti nel prospetto di quotazione;
- c) in caso di obbligazioni convertibili in azioni emesse da un terzo, dichiarazione dell'emittente le obbligazioni circa l'impegno a garantire la costante diffusione delle informazioni relative all'emittente terzo;
- d) in caso di obbligazioni convertibili in azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un altro Stato:
 - dichiarazione dell'emittente volta a garantire la disponibilità in Italia delle informazioni sui prezzi fatti registrare dalle azioni derivanti dalla conversione nel mercato principale nel quale dette azioni sono ~~quotate~~ **ammesse alle negoziazioni**;
 - attestazione, suffragata da un apposito parere legale (*legal opinion*) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese dove ha sede il mercato principale di quotazione delle azioni, che l'emittente le azioni è assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell'Autorità di controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia;
- e) nei casi previsti dalle precedenti lettere c) e d), copia dello statuto vigente dell'emittente le azioni derivanti dalla conversione.

Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla ~~domanda~~ **comunicazione** devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

- f) copia del contratto di fidejussione;
- g) copia dello statuto della società garante, **corredato della dichiarazione di vigenza**;
- h) copia del bilancio del garante relativo all'ultimo esercizio.

I documenti di cui ai punti g) ed h) non devono essere allegati se il garante ha strumenti finanziari ~~quotati~~ **ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato**;

- i) copia della eventuale relazione di *rating* relativa all'emittente e alla singola emissione;
- l) nel caso in cui le obbligazioni attribuiscono diritti di sottoscrizione di azioni:
 - copia della delibera di aumento del capitale al servizio dell'esercizio di tali diritti;

- copia degli accordi conclusi tra l'emittente le obbligazioni e l'emittente le azioni per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti;
- m)* nel caso in cui le obbligazioni attribuiscono diritti di acquisto di azioni:
- copia degli atti dai quali risulta la destinazione delle azioni al servizio dell'esercizio di tali diritti e copia dei documenti dai quali risultano le modalità con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa;
 - copia degli accordi conclusi tra l'emittente le obbligazioni ed il proprietario delle azioni per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.

3.4. Obbligazioni strutturate

Alla ~~domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione~~ **comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito "prospetto")** di obbligazioni strutturate deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:

- a)* copia della delibera di emissione del prestito obbligazionario;
- b)* copia dei bilanci degli ultimi due esercizi, anche consolidati, ove redatti, nonché degli ulteriori documenti indicati al punto 3, Tavola 3.4, Sezione IA.1.1 delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A., ove non già contenuti nel prospetto ~~di quotazione~~;
- c)* copia della eventuale relazione di *rating* relativa all'emittente e alla singola emissione;
- d)* ~~copia del contratto di copertura inerente le obbligazioni strutturate~~ o indicazione circa le strategie di copertura che l'emittente intende adottare;
- e)* dichiarazione attestante le modalità di reperimento in Italia delle informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività finanziarie prescelte per l'indicizzazione.

Se le obbligazioni sono garantite da una persona giuridica, alla ~~domanda~~ **comunicazione** devono essere allegati i seguenti ulteriori documenti:

- f)* copia del contratto di fidejussione;
- g)* copia dello statuto della società garante, **corredato della dichiarazione di vigenza**;

h) copia del bilancio del garante relativo all'ultimo esercizio.

I documenti di cui ai punti g) e h) non devono essere allegati se il garante ha strumenti finanziari ~~quotati~~ **ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato**;

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.

Gli emittenti obbligazioni assoggettate ad un ordinamento estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte del paragrafo n. 3.1 della presente Tavola.

3.5 Obbligazioni bancarie

Alla ~~domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione~~ **comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito "prospetto")** di obbligazioni bancarie deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) la documentazione indicata alla Tavola 3.1 del presente Regolamento escluso quanto indicato alla lettera b) della predetta Tavola;
- b) copia dei bilanci degli ultimi due esercizi, anche consolidati, ove redatti;
- c) qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre nove mesi alla data di presentazione della ~~domanda~~ **comunicazione**, la situazione patrimoniale e conto economico infra-annuale dell'emittente anche consolidati - redatti secondo gli schemi vigenti per le società quotate - assoggettati a revisione contabile completa e corredati di note esplicative- relativi ad almeno i sei mesi successivi all'ultimo bilancio chiuso, richiesti dalla Borsa Italiana S.p.A.
- d) dichiarazione dell'emittente e, ove presente, dello *sponsor*, che attesti che il prospetto ~~di quotazione~~ contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 94, comma 2 del Testo unico.

Tavola 4

Documentazione da allegare alla ~~domanda autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione~~ comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di warrant

Alla ~~domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione~~ **comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito “prospetto”)** di *warrant* deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)* della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:

a) copia della delibera di emissione dei *warrant*;

b) se le azioni di compendio sono emesse da un terzo, copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi, anche consolidati, ove redatti, nonché degli ulteriori documenti indicati al punto 3, Tavola 4, Sezione IA. 1.1. delle Istruzioni al Regolamento di ammissione emanato dalla Borsa Italiana S.p.A., ove non già contenuti nel prospetto ~~di quotazione~~;

c) qualora i *warrant* si riferiscano ad azioni di compendio ammesse ~~alle quotazioni di borsa~~ **negoziazioni in un mercato regolamentato** in un altro Stato:

- dichiarazioni di impegno da parte dell'emittente di *warrant* a garantire la disponibilità in Italia dei prezzi fatti registrare dalle azioni di compendio nel mercato nel quale dette azioni sono ~~quotate~~ **ammesse alle negoziazioni**;
- ove le azioni di compendio siano emesse da un terzo, dichiarazione dell'emittente i *warrant* ~~nel~~ **con** la quale si impegna a garantire una costante diffusione, al pubblico in Italia, delle informazioni previste dalla disciplina vigente nel paese ove ha sede legale l'emittente le azioni;
- attestazione, suffragata da un apposito parere legale (*legal opinion*) rilasciato da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese dove ha sede il mercato principale di quotazione delle azioni, che l'emittente le azioni è assoggettato ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell'Autorità di controllo sostanzialmente equivalenti a quella vigente in Italia;

d) nel caso in cui i *warrant* attribuiscono diritti di sottoscrizione di strumenti finanziari:

- copia della delibera di emissione degli strumenti ~~finanziari~~ di compendio al servizio dell'esercizio di tali diritti;
- copia degli accordi conclusi tra l'emittente i *warrant* e l'emittente gli strumenti ~~finanziari~~ di compendio per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti;

e) nel caso in cui i *warrant* attribuiscono diritti di acquisto di strumenti finanziari:

CONSOB

- copia degli atti dai quali risulta la destinazione degli strumenti finanziari di compendio al servizio dell'esercizio di tali diritti e copia dei documenti dai quali risultano le modalità con cui viene realizzato il vincolo della destinazione stessa;
- copia degli accordi conclusi tra l'emittente e i *warrant* ed il proprietario degli strumenti finanziari di compendio per la realizzazione dell'operazione, se tali soggetti sono distinti.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.

Tavola 5

Documentazione da allegare alla ~~domanda autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione~~ comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di covered warrant e dei certificates

Alla ~~domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione~~ **comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di covered warrant e di certificates** deve essere allegata la documentazione indicata alle lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, ~~e f)~~ e *g)* della precedente Tavola 1, nonché la seguente documentazione:

- a)* copia della delibera di emissione dei *covered warrant* e dei *certificates*;
- b)* copia del bilancio dell'ultimo esercizio, anche consolidato, ove redatto;
- c)* qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre sei mesi alla data di presentazione della ~~domanda~~ **comunicazione**, la situazione patrimoniale e conto economico infra-annuale dell'emittente anche consolidati - redatti secondo gli schemi vigenti per le società quotate - assoggettati a revisione contabile completa e corredati di note esplicative, richiesti dalla Borsa Italiana S.p.A.;
- d)* prospetto di calcolo del patrimonio di vigilanza;
- e)* descrizione dei sistemi di controllo dei rischi con dichiarazione di conformità alle disposizioni di vigilanza prudenziale cui l'emittente è assoggettato;
- f)* copia della eventuale relazione di *rating* relativo all'emittente;
- ~~*g)* copia della eventuale autorizzazione della Banca d'Italia prevista ai sensi della vigente normativa;~~
- h)* se i *covered warrant* ed i *certificates* sono garantiti in modo incondizionato da un soggetto diverso dall'emittente (garante) che sia *(i)* una società o ente nazionale o estero, sottoposto a vigilanza prudenziale o *(ii)* uno Stato o un ente sovranazionale, copia del contratto di garanzia;
- i)* qualora l'attività sottostante i *covered warrant* ed i *certificates* sia costituita da azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato in un altro Stato:
 - se richiesto da Borsa Italiana S.p.A., parere legale con cui l'emittente i *covered warrant* ed i *certificates* dimostri che gli emittenti degli strumenti finanziari sottostanti sono assoggettati ad una disciplina concernente le informazioni da mettere a disposizione del pubblico e dell'autorità di controllo sostanzialmente equivalente a quella vigente in Italia;

CONSOB

- dichiarazione con cui l'emittente i *covered warrant* ed i *certificates* attesti la disponibilità in Italia di tutte le informazioni rilevanti rese pubbliche dall'emittente l'attività sottostante nel mercato principale di ~~quotazione~~ **ammissione alle negoziazioni**, nonché dei prezzi fatti registrare dagli strumenti finanziari nel mercato principale di ~~quotazione~~ **ammissione alle negoziazioni** con un adeguato grado di aggiornamento;
- dichiarazione dell'emittente di avvenuta comunicazione inerente l'emissione inviata all'emittente l'attività sottostante, corredata dell'eventuale opposizione da questi espressa;

l) qualora l'attività sottostante i *covered warrant* ed i *certificates* sia costituita da:

- 1) titoli di Stato negoziati su mercati regolamentati, che presentino requisiti di elevata liquidità;
- 2) tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali, non manipolabili e caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione;
- 3) valute, la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque convertibili;
- 4) merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate;
- 5) indici o panieri relativi alle attività di cui ai numeri precedenti, nonché panieri di indici riferiti alle medesime attività, a condizione che tali panieri o indici siano noti e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e di diffusione;

dichiarazione attestante la disponibilità in Italia delle informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle suddette attività sottostanti;

m) qualora l'attività sottostante i *covered warrant* ed i *certificates* sia costituita dalle attività di cui al punto 5) della lettera *l)*, dettaglio della metodologia di calcolo e di gestione degli indici ove non già sufficientemente illustrata nel regolamento dei *covered warrant* e dei *certificates*.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono, inoltre, allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola 1.

Qualora i *covered warrant* e i *certificates* siano garantiti in modo incondizionato e irrevocabile da un soggetto terzo, come individuato nella lettera *h)* della presente Tavola tutti gli adempimenti sopra richiamati devono essere assolti dal soggetto garante il quale dovrà, inoltre, fornire la seguente documentazione:

CONSOB

- copia dello statuto vigente dell'emittente, **corredato della dichiarazione di vigenza**;
- copia del bilancio dell'ultimo esercizio, anche consolidato - ove redatto - dell'emittente i *covered warrant* e i *certificates*, eventualmente corredato della relazione di certificazione.

Tavola 6

~~Documentazione da allegare alla domanda autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione /documento di quotazione in caso di quotazione di quote di fondi chiusi e di OICR indicizzati~~

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione di quote di fondi chiusi deve essere allegata la documentazione di seguito indicata :

- ~~a) copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di quotazione;~~
- ~~b) bozza del prospetto di quotazione, redatto secondo le modalità previste negli schemi disciplinati da Reg. 809/2004/CE;~~
- ~~c) per le principali partecipazioni non quotate detenute, copia dell'ultimo bilancio di esercizio ovvero, ove redatto, consolidato, nonché del *budget* consolidato dell'esercizio in corso e dei piani economico finanziari consolidati relativi ai due esercizi successivi.~~

Alla domanda di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto/documento di quotazione di OICR indicizzati deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- ~~a) copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di quotazione;~~
- ~~d) bozza del prospetto/documento di quotazione, redatto secondo le modalità previste nell'Allegato 1B;~~

Le società di gestione/Sicav di diritto estero devono, inoltre, allegare alla domanda una propria dichiarazione nella quale venga confermato che:

- ~~e) la società di gestione/Sicav è regolarmente costituita ed il suo statuto è conforme alle leggi ed ai regolamenti ai quali essa è soggetta;~~
- ~~f) non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza da parte della società di gestione/Sicav delle disposizioni dell'ordinamento italiano concernenti le informazioni che i soggetti aventi strumenti finanziari quotati devono mettere a disposizione del pubblico o della Commissione;~~
- ~~g) idonea attestazione della società di gestione/Sicav circa le modalità di esercizio dei diritti spettanti ai titolari, con particolare riguardo alle modalità di esercizio dei diritti patrimoniali connessi ai certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti ai quali i certificati medesimi sono soggetti.~~

La società di gestione/Sicav estera dovrà inoltre allegare alla domanda un'attestazione di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico, dalla quale risulti la sostanziale equivalenza tra i requisiti di indipendenza del revisore vigenti nel Paese in cui la società

~~stessa ha la sede principale e quelli richiesti dalle disposizioni dell'ordinamento italiano, nonché la sostanziale equipollenza dei principi di revisione adottati rispetto a quelli raccomandati in Italia.~~

A. Documentazione da allegare all'istanza di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di OICR chiusi italiani ed esteri

Alla comunicazione indicata dall'articolo 58, comma 2 del Regolamento è allegata la seguente documentazione:

- a) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti nell'allegato 1B e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;**
- b) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;**
- c) copia del piano previsionale, economico e finanziario aggiornato dell'OICR.**

Per i fondi mobiliari è altresì allegata:

- d) per le principali partecipazioni non quotate detenute, copia dell'ultimo bilancio di esercizio ovvero di quello consolidato, ove redatto, del *budget* consolidato dell'esercizio in corso e dei piani economico-finanziari consolidati relativi ai due esercizi successivi.**

Alla comunicazione indicata dall'articolo 59, commi 4 e 5 del Regolamento è allegata la seguente documentazione:

- e) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti nell'allegato 1B e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;**
- f) copia dello statuto vigente dell'offerente;**
- g) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;**
- h) copia del regolamento dell'OICR;**
- i) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;**
- j) copia del piano previsionale, economico e finanziario aggiornato dell'OICR, se redatto;**
- k) copia dell'ultimo prospetto contabile pubblicato;**

- l) copia delle convenzioni stipulate con i soggetti esteri delegatari di attività di gestione.**

Nel caso la società offerente abbia sede legale in un Paese non appartenente all'Unione Europea, deve essere altresì fornita un'attestazione, rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, nella quale si confermi che il bilancio d'esercizio e, ove redatto, quello consolidato della medesima società sono stati sottoposti a controllo contabile secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione Europea.

B. Documenti da trasmettere alla Consob ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di OICR esteri aperti non armonizzati

Ai sensi dell'articolo 59, comma 3, è trasmessa alla Consob la seguente documentazione:

- a) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti nell'allegato 1B e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;**
- b) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;**
- c) copia del regolamento dell'OICR;**
- d) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;**
- e) copia dell'ultimo prospetto contabile pubblicato;**
- f) copia delle convenzioni stipulate con i soggetti esteri delegatari di attività di gestione.**

Nel caso la società offerente abbia sede legale in un Paese non appartenente all'Unione Europea, deve essere altresì fornita un'attestazione, rilasciata da un socio o da un amministratore di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Testo Unico che risulti iscritto nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, nella quale si confermi che il bilancio d'esercizio e, ove redatto, quello consolidato della medesima società sono stati sottoposti a controllo contabile secondo principi equivalenti a quelli vigenti nell'Unione Europea.

*** * ***

I suddetti documenti devono essere richiamati nell'apposita sezione "DOCUMENTAZIONE ALLEGATA" della scheda per la presentazione delle istanze resa pubblica dalla Consob.

CONSOB

Indicare la data della precedente trasmissione nel caso in cui gli stessi documenti siano già stati inoltrati e non abbiano subito modifiche.

Tavola 7

Documentazione da allegare alla ~~domanda autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione~~ comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari comunitari emessi da enti sovranazionali e di strumenti finanziari garantiti da uno Stato

Alla ~~domanda autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione~~ **comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni** di strumenti finanziari emessi da enti sovranazionali e di strumenti finanziari garantiti da uno Stato deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- a) la documentazione indicata alla Tavola 3.1 del presente Regolamento escluso quanto indicato alla lettera b) della predetta Tavola;
- b) copia del bilancio dell'ultimo esercizio, anche consolidato, ove redatto;
- ~~c) qualora la data di chiusura dell'ultimo esercizio sia anteriore di oltre sei mesi alla data di presentazione della domanda, la situazione patrimoniale e conto economico infra-annuale dell'emittente anche consolidati redatti secondo gli schemi vigenti per le società quotate assoggettati a revisione contabile completa e corredati di note esplicative, richiesti dalla Borsa Italiana S.p.A..~~

Tavola 8

Documentazione da allegare alla ~~domanda autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione~~ comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di crediti

Alla ~~domanda autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione~~ **comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni (di seguito “prospetto”)** di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di crediti deve essere allegata la documentazione di seguito indicata:

- copia della delibera dell'organo competente che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione;
- copia statuto dell'emittente, **corredato della dichiarazione di vigenza;**
- ~~prospetto di quotazione~~, firmato in originale dal legale rappresentante e dal presidente dell'organo di controllo dell'emittente, redatto secondo le modalità previste dagli schemi disciplinati dal ~~Reg. 809/2004/CE~~ **applicabili;**

CONSOB

- dichiarazione dell'emittente che attesti che il prospetto di quotazione contiene tutte le informazioni rilevanti di cui all'articolo 94, comma 2, del Testo Unico;
- copia delle delibere, autorizzazioni e omologazioni in base alle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno emessi;
- copia delle relazioni di *rating*;
- copia dell'eventuale *offering circular*;
- ~~copia della comunicazione effettuata alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 129 del D.lgs n. 385/93 e delle eventuali successive comunicazioni ovvero dichiarazione di avvenuto decorso dei termini previsti;~~
- copia del contratto di cessione del credito;
- copia della documentazione relativa alle eventuali garanzie accessorie all'operazione;
- descrizione sintetica dei dati quantitativi e qualitativi relativi alle attività destinate al rimborso del prestito (*collateral*) nonché dei rischi connessi alle attività stesse;
- descrizione delle modalità di allocazione dei flussi di cassa attesi dal *collateral* tra le singole *tranche* dell'operazione. Per ogni *tranche* deve essere inoltre specificato il piano cedolare, il piano di ammortamento in conto capitale nonché le eventuali subordinazioni ad altre *tranche*. Devono essere inoltre specificati gli eventi che modificano il piano di allocazione (*trigger events*) e i loro effetti sui piani cedolari e in conto capitale delle singole *tranche*; le modalità di gestione dei pagamenti anticipati (*prepayment*) e qualsiasi altro elemento che influisca sui flussi di cassa;
- descrizione dell'esposizione ai rischi. In particolare dovrà essere fornita un'attenta valutazione del rischio di *prepayment* con riferimento alle serie storiche del *collateral*, alle previsioni per il futuro e agli effetti che i pagamenti anticipati avranno sulla singola *tranche* in termini di modifiche della *duration*, del prezzo e delle altre condizioni.

* * *

Gli emittenti di diritto estero devono inoltre allegare la documentazione di cui all'ultima parte della Tavola I.

* * *

Per gli strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione sottoposte ad un ordinamento estero, deve essere allegata la documentazione prevista all'ultima parte della Tavola 3. Deve inoltre essere allegata una dichiarazione attestante che le attività destinate al rimborso del prestito sono state validamente cedute e non sono aggredibili né dai creditori del cedente né da quelli del cessionario.

ALLEGATO 1L

Comunicazione ai sensi dell'articolo 15 33-quinquies, comma 3 del Regolamento

<p>In relazione all'operazione di sollecitazione offerta al pubblico riguardante ... (indicare la denominazione degli strumenti finanziari oggetto della sollecitazione di offerta) ..., il ... (indicare la denominazione del soggetto che effettua la comunicazione) ... anche per conto di ... (indicare la denominazione dei soggetti indicati dall'art. 15 33-quinquies, comma 1, del regolamento emittenti che hanno effettuato le operazioni indicate all'art. 15 33-quinquies, commi 1 e 2 del medesimo regolamento) rende noto che, relativamente ai predetti strumenti finanziari nonché a quelli collegati, i citati soggetti hanno effettuato complessivamente le seguenti operazioni di compravendita:</p>								
<p>1. Strumenti finanziari oggetto di sollecitazione offerta</p>								
Strumenti	Periodo		Acquisti			Vendite		
	dal:	al:	M/F (1)	Quantità	Controvalore	M/F (1)	Quantità	Controvalore
<p>2. Strumenti collegati</p>								
Strumenti	Periodo		Acquisti			Vendite		
	dal:	al:	M/F (1)	Quantità	Controvalore	M/F (1)	Quantità	Controvalore

Note: (1) indicare M per operazione sul mercato, F per operazione fuori mercato utilizzando righe diverse per ciascuna delle citate tipologie di operazioni.

ALLEGATO 1M

Schema di prospetto ~~informativo~~ semplificato per l'offerta al pubblico di strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento

Schema di Prospetto ~~informativo~~ **semplificato** redatto ai sensi della disciplina in materia di sollecitazione all'investimento per l'offerta al pubblico di strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo e ripetuto da banche (di seguito "strumenti) di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento (da consegnare al sottoscrittore che ne faccia richiesta).

COPERTINA

Indicare la denominazione sociale nonché il ruolo ricoperto dai soggetti che in qualità di emittente, offerente, responsabile del collocamento, ecc. intervengono nell'operazione.

Inserire la seguente indicazione: "Prospetto ~~informativo~~ per le Emissioni di Obbligazioni Bancarie c.d. *Plain Vanilla*"

Inserire la seguente indicazione: "*Offerta di*"

Riportare quanto di seguito indicato:

"Il presente prospetto non è sottoposto all'approvazione della Consob".

I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE

1. PERSONE RESPONSABILI

- Ogni persona responsabile delle informazioni fornite nel prospetto e, eventualmente, di talune parti di esso. In quest'ultimo caso, indicare dette parti. Nel caso di persone fisiche, inclusi i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente, fornire il nome e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede;
- Dichiarazione delle persone responsabili del prospetto attestante che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel prospetto sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto attestante che le informazioni contenute nella parte del prospetto di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi;

2. Denominazione e forma giuridica;

3. Sede legale e sede amministrativa;

4. Numero di iscrizione all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia;

5. Gruppo bancario di appartenenza e relativo numero di iscrizione all'albo dei gruppi bancari tenuto dalla Banca d'Italia;

6. Patrimonio di vigilanza, Tier One Capital Ratio, Total Capital ratio, Sofferenze lorde/impieghi, sofferenze nette/impieghi, partite anomale/impieghi, riferiti agli ultimi due bilanci ovvero all'ultima semestrale - ~~se pubblicata~~ - e all'ultimo bilancio. Indicazione dei rischi più importanti in essere relativamente all'emittente, se rilevanti sotto il profilo della solvibilità o del suo sensibile deterioramento. Eventuale quantificazione dell'ammontare massimo del rischio in essere e dell'eventuale appostazione di accantonamenti in bilancio;

7. Eventuale rating, riferito al periodo precedente l'emissione, con indicazione del soggetto che lo ha rilasciato;

8. Eventuali conflitti di interesse attinenti il collocamento dei titoli.

II - INFORMAZIONI SULLE CARATTERISTICHE DELL'EMISSIONE

1. PERSONE RESPONSABILI

- 1.1. Ogni persona responsabile delle informazioni fornite nel prospetto e, eventualmente, di talune parti di esso. In questo ultimo caso, indicare dette parti. Nel caso di persone fisiche, inclusi i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente, fornire il nome e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede;
- 1.2. Dichiarazione delle persone responsabili del prospetto attestante che, avendo esse adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel prospetto sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Eventuale dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto attestante che le informazioni contenute nella parte del prospetto di cui sono responsabili sono, per quanto a loro conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso;

2. FATTORI DI RISCHIO

- 2.1. Chiara indicazione dei fattori di rischio significativi per gli strumenti finanziari offerti al pubblico ~~e/o ammessi alla negoziazione~~, al fine di valutare i rischi connessi a tali strumenti finanziari, in una sezione intitolata «Fattori di rischio». Indicare, inoltre, il rendimento effettivo su base annua al netto dell'effetto fiscale (in regime di capitalizzazione composta) confrontato con il rendimento effettivo su base annua al netto dell'effetto fiscale di un titolo *free risk* di pari durata. Nel caso in cui il rendimento offerto presenti uno sconto rispetto al rendimento del parametro di riferimento (spread negativo) indicare tale ammontare e precisare che questo aspetto deve essere valutato tenuto conto del rating dell'emittente e/o del prodotto ovvero all'assenza di rating dell'emittente e/o del prodotto. Qualora sia previsto l'ammortamento anticipato, su iniziativa dell'emittente dello strumento, deve esserne fornita una adeguata descrizione, specificando le condizioni dell'ammortamento e le implicazioni in termini di *pricing* e di eventuale difficoltà di reinvestimento alle medesime condizioni da parte del sottoscrittore.

3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI

- 3.1. Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta;
Descrizione di eventuali interessi, compresi quelli in conflitto, significativi per l'emissione/l'offerta, con indicazione delle persone interessate e della natura degli interessi;
- 3.2. Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi;
- 3.3. Indicare le ragioni dell'offerta se diverse dalla ricerca del profitto e/o dalla copertura di determinati rischi. Se del caso, comunicare la stima delle spese totali dell'emissione/offerta e la stima dell'importo netto dei proventi. Le spese e i proventi devono essere suddivisi in funzione dei principali impieghi previsti e presentati in ordine di priorità degli impieghi. Se l'emittente è a conoscenza del fatto che i proventi previsti non saranno sufficienti per finanziare tutti gli impieghi previsti, indicare l'ammontare e le fonti di altri finanziamenti necessari;

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI DA OFFRIRE AL PUBBLICO ~~DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE~~

- 4.1. Descrizione del tipo e della classe degli strumenti ~~finanziari~~ offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione, ivi compreso il codice ISIN (International Security Identification Number) o altri analoghi codici di identificazione strumenti finanziari;
- 4.2. Legislazione in base alla quale gli strumenti ~~finanziari~~ sono stati creati;

- 4.3. Indicare se gli strumenti ~~finanziari~~ sono nominativi o al portatore e se sono in forma cartolare o dematerializzata. In questo ultimo caso, fornire denominazione e indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri;
- 4.4. Valuta di emissione degli strumenti ~~finanziari~~;
- 4.5. Il ranking degli strumenti ~~finanziari~~ offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione, ivi compresa una sintesi di eventuali clausole intese ad influire sul ranking o a subordinare lo strumento finanziario ad eventuali obbligazioni presenti o future dell'emittente;
- 4.6. Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti ~~finanziari~~ e procedura per il loro esercizio;
- 4.7. Il tasso di interesse nominale e le disposizioni relative agli interessi da pagare;
 - data di godimento e di scadenza degli interessi;
 - termine di prescrizione degli interessi e del capitale;Qualora il tasso non sia fisso, descrizione del sottostante sul quale è basato, e del metodo utilizzato per mettere in relazione i due valori, nonché indicazione della fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del sottostante e sulla sua volatilità :
 - descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un'incidenza sul sottostante,
 - regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sul sottostante,
 - nome del responsabile del calcolo.
- 4.8. Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso. Qualora sia previsto l'ammortamento anticipato, su iniziativa dell'emittente o del possessore dello strumento, deve esserne fornita una descrizione, specificando le condizioni dell'ammortamento.
- 4.9. Indicazione del tasso di rendimento. Illustrare in forma sintetica il metodo di calcolo del rendimento.
- 4.10. Descrivere in che modo i possessori dei titoli di debito sono rappresentati, indicando tra l'altro l'organizzazione che rappresenta gli investitori e le disposizioni applicabili a tale rappresentanza. Indicazione del luogo in cui il pubblico può avere accesso ai contratti relativi a tali modalità di rappresentanza.
- 4.11. In caso di nuove emissioni, indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali gli strumenti ~~finanziari~~ sono stati o saranno creati e/o emessi.
- 4.12. In caso di nuove emissioni, la data prevista per l'emissione degli strumenti ~~finanziari~~.
- 4.13. Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti ~~finanziari~~.
- 4.14. Riguardo al paese in cui è situata la sede sociale dell'emittente, nonché al paese o ai paesi in cui viene fatta l'offerta o si intende ottenere l'ammissione alla negoziazione indicare:
 - le trattenute fiscali alla fonte sul reddito derivante dagli strumenti ~~finanziari~~,
 - se l'emittente si incarica di operare le trattenute alla fonte.

5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

- 5.1. Statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta
 - 5.1.1. Condizioni alle quali l'offerta è subordinata.
 - 5.1.2. Ammontare totale dell'emissione/dell'offerta; se l'ammontare non è fisso, descrivere le procedure e i tempi previsti per annunciare al pubblico l'ammontare definitivo dell'offerta.
 - 5.1.3. Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione.

- 5.1.4. Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori.
 - 5.1.5. Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di strumenti ~~finanziari~~ o di importo aggregato da investire).
 - 5.1.6. Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti ~~finanziari~~.
 - 5.1.7. Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite.
 - 5.1.8. Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati.
- 5.2. Piano di ripartizione e di assegnazione
- 5.2.1. Le varie categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti ~~finanziari~~. Se l'offerta viene fatta contemporaneamente sui mercati di più paesi e se una tranche è stata riservata, o è riservata ad alcuni di essi, indicazione di tale tranche.
 - 5.2.2. Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della comunicazione.
- 5.3. Fissazione del prezzo
- 5.3.1. Indicazione del prezzo previsto al quale saranno offerti gli strumenti ~~finanziari~~ o del metodo utilizzato per determinarlo e della procedura di comunicazione del prezzo. Indicare l'ammontare delle spese e delle imposte specificamente poste a carico del sottoscrittore o dell'acquirente.
- 5.4. Collocamento e sottoscrizione
- 5.4.1. Nome e indirizzo dei coordinatori dell'offerta globale e di singole parti dell'offerta e, per quanto a conoscenza dell'emittente o dell'offerente, dei collocatori nei vari paesi in cui l'offerta viene effettuata.
 - 5.4.2. Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese.
 - 5.4.3. Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere l'emissione sulla base di un impegno di assunzione a fermo e nome e indirizzo dei soggetti che accettano di collocare l'emissione senza un impegno di assunzione a fermo o nell'ambito di un accordo di «vendita al meglio» . Indicazione degli elementi essenziali degli accordi, comprese le tranche. Se la sottoscrizione non riguarda la totalità dell'emissione, indicare la parte non coperta. Indicazione dell'ammontare complessivo della commissione di sottoscrizione e della commissione di collocamento.
 - 5.4.4. Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione.
6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA' DI NEGOZIAZIONE
- 6.1. Indicare se gli strumenti finanziari offerti sono o saranno oggetto di una domanda di ammissione alla negoziazione, allo scopo di distribuirli su un mercato regolamentato o su altri mercati equivalenti, con indicazione dei mercati in questione. Questa circostanza deve essere menzionata senza creare l'impressione che l'ammissione alla negoziazione verrà necessariamente approvata. Se note, indicare le date più prossime in cui gli strumenti finanziari saranno ammessi alla negoziazione. **In mancanza di tale eventualità inserire un'ideale dichiarazione negativa.**
 - 6.2. Indicare tutti i mercati regolamentati o equivalenti sui quali, per quanto a conoscenza dell'emittente, sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione.
 - 6.3. Nome e indirizzo dei soggetti che si sono assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario, fornendo liquidità attraverso il margine tra i prezzi di domanda e di offerta, e descrizione delle condizioni principali del loro impegno.

7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

- 7.1. ~~Se nella nota informativa sugli strumenti finanziari [rectius: s~~ Se nel presente schema vengono menzionati consulenti legati ad un'emissione, indicare in quale veste essi hanno agito.
- 7.2. Indicazione di altre informazioni contenute ~~nella nota informativa sugli strumenti finanziari [rectius:~~ nel presente schema sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte di revisori legali dei conti e segnalazione dei casi in cui i revisori hanno redatto una relazione. Riproduzione della relazione o, con il permesso dell'autorità competente, di una sintesi della relazione.
- 7.3. ~~Se nella nota informativa sugli strumenti finanziari [rectius:~~ Se nel presente schema vengono inseriti un parere o una relazione attribuiti ad una persona in qualità di esperto, indicare nome, indirizzo e qualifica di tale persona e suoi eventuali interessi rilevanti nell'attività dell'emittente. Se la relazione è stata redatta su richiesta dell'emittente, indicare che il parere o la relazione sono inclusi, nella forma e nel contesto in cui sono inclusi, con il consenso della persona che ha autorizzato il contenuto della relativa parte ~~della nota informativa sugli strumenti finanziari [rectius:~~ del presente schema.
- 7.4. Qualora le informazioni provengano da terzi, confermare che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Indicare inoltre le fonti delle informazioni.
- 7.5. Indicare i rating attribuiti all'emittente o ai suoi titoli di debito su richiesta dell'emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione. Breve spiegazione del significato dei rating qualora sia stato pubblicato in precedenza dall'agenzia di rating.

ALLEGATO 1N

Modulo di Adesione all'offerta al pubblico di strumenti non rappresentativi di capitale

Il Modulo di Adesione all'offerta al pubblico previsto dall'art. 33 ter del Regolamento deve essere redatto¹ secondo le modalità di seguito indicate e deve contenere almeno le informazioni ivi incluse.

LOGO

DENOMINAZIONE DELL'EMITTENTE/OFFERENTE

OFFERTA AL PUBBLICO DI.....

DENOMINAZIONE STRUMENTI FINANZIARI

ISIN

Il/la sottoscritto/a _____ residente a _____

via _____ n. _____ tel. _____ C.F. _____

Tipologia di documento d'identità _____

N. documento _____ Data di scadenza _____

DICHIARA di essere a conoscenza che, in relazione all'offerta pubblica di sottoscrizione/vendita del sopradescritto strumento finanziario, è stato pubblicato a seguito di approvazione della Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) il Prospetto/Prospetto Base;

DICHIARA di essere stato informato che copia del Prospetto/Prospetto Base e relative Condizioni Definitive possono essere richiesti gratuitamente presso la sede, le filiali e sul sito internet dell'Emittente (www.wwwwwww.it) e dei soggetti incaricati del collocamento;

DICHIARA di essere stato avvisato circa i "Fattori di rischio" relativi all'investimento riportati rispettivamente al paragrafo .. della "Nota Informativa", al paragrafo del "Documento di Registrazione" ed al paragrafo delle eventuali "Condizioni Definitive";

DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE i termini e condizioni dell'offerta al pubblico degli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta illustrati nella documentazione relativa al prestito sopra indicata. Detta documentazione è composta dal Prospetto/Prospetto di Base e relative Condizioni Definitive;

¹ In ogni caso il Modulo di Adesione non deve indicare la possibilità di consegnare agli investitori il solo Regolamento degli strumenti finanziari e/o la Nota di Sintesi.

CONSOB

PRENDE ATTO che la Banca ha nell'operazione in esame un interesse in conflitto in quanto emittente [e collocatore] [ed opera quale Agente per il calcolo];

DICHIARA di essere stato compiutamente informato che circa eventuali ulteriori conflitti di interessi correlati con l'offerta in oggetto;

RICONOSCE esplicitamente che, nel corso dell'offerta: a) l'Emittente si riserva di incrementare nel l'ammontare della medesima anche oltre il massimo inizialmente previsto; b) l'Emittente si riserva di chiudere anticipatamente la presente offerta (anche prima del raggiungimento dell'importo massimo) ovvero di prorogare la stessa;

PRENDE ATTO che i sottoscrittori pagheranno complessivamente commissioni pari allo []% del Prezzo di Emissione delle Obbligazioni (con un massimo di €[]);

DICHIARA di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 95-bis del D. Lgs. 58/98, avrà facoltà di revocare l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione, ove ne ricorrano le condizioni ivi previste;

RICHIEDE N. _____ strumenti finanziari da nominali Euro [] cadauno, al prezzo di emissione di Euro [] per un valore nominale complessivo di Euro _____;

Data e Ora

Timbro e Firma dell'emittente/offerente

Firma del richiedente

Comunicazione n. DIN/ del

Oggetto: Istruzioni operative per la determinazione degli scenari probabilistici di rendimento del capitale investito di cui agli schemi di Prospetto previsti in Allegato 1B al Regolamento Consob n. 11971/1999.

Premessa

La presente comunicazione è volta a fornire chiarimenti di carattere metodologico in ordine all’informativa da rendere negli schemi di Prospetto previsti in Allegato 1B al Regolamento Consob n. 11971/1999 (c.d. “Regolamento Emittenti”) per ciò che concerne gli scenari probabilistici di rendimento del capitale investito sull’orizzonte temporale di riferimento.

In particolare, la suddetta informativa è richiesta:

- nello schema 1, con riferimento al Prospetto d’offerta ovvero di ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di fondi comuni di investimento aperti o comparti di Sicav con gestione “protetta” (Parte I – Sezione B – par. 10 – lett. g);
- nello schema 5, con riferimento al Prospetto d’offerta di prodotti finanziario-assicurativi di tipo *unit linked* che investono in fondi interni/OICR/linee con gestione “protetta” (Scheda Sintetica e Parte I – Sezione B.1 – par. 6 – lett. g);
- nello schema 6, con riferimento al Prospetto d’offerta di prodotti finanziario-assicurativi di tipo *index linked* (Scheda sintetica e Parte I – Sezione B.1 – par. 5 – lett. b).

Modalità di rappresentazione delle probabilità

La rappresentazione degli scenari probabilistici di rendimento del capitale investito sull’orizzonte temporale di riferimento è richiesta in forma tabellare indicando, per ciascun evento espressamente riportato nelle diverse tabelle presenti nei citati schemi, un valore percentuale corrispondente alla probabilità dell’evento medesimo.

Gli eventi per i quali è richiesta l’indicazione del valore percentuale (probabilità) sono elencati di seguito⁽¹⁾:

⁽¹⁾ Per la caratterizzazione delle espressioni riportate nelle diverse righe della presente tabella si rinvia alla lettura delle indicazioni specifiche relative a ciascuno degli scenari di cui al par. 5 - *Confronto tra le due distribuzioni di probabilità*.

Scenari di rendimento del capitale investito	Probabilità
Il rendimento è <u>negativo</u>	%
Il rendimento è <u>positivo ma inferiore</u> a quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento	%
Il rendimento è <u>positivo e in linea</u> con quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento	%
Il rendimento è <u>positivo e superiore</u> a quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento	%

Nel caso di fondi/comparti con gestione “protetta” ovvero di prodotti finanziario-assicurativi di tipo *unit linked* che investono in fondi interni/OICR/linee con gestione “protetta”, occorre inoltre:

- individuare la riga della tabella afferente alla protezione. Trattasi della riga corrispondente all'intervallo di valori di rendimento del capitale investito tale che in corrispondenza dei valori:
 - inferiori al rendimento individuato⁽²⁾ in relazione alla c.d. *quota protetta* o al c.d. *valore protetto*, la protezione non si realizza;
 - uguali o superiori al suddetto rendimento, la protezione si realizza;
- dividere tale riga in due, riportando una descrizione sintetica integrativa finalizzata a distinguere l'evento di realizzazione dell'obiettivo di protezione dall'evento relativo al mancato conseguimento di tale obiettivo;
- scomporre la massa di probabilità relativa alla riga afferente alla protezione in modo da indicare nelle due righe ottenute dalla sua ripartizione le masse di probabilità corrispondenti ai due eventi sopra menzionati.

Ad esempio, nel caso in cui il valore del rendimento individuato⁽³⁾ in relazione alla c.d. *quota protetta* o al c.d. *valore protetto* sia contenuto nell'intervallo di rendimento associato all'evento “*Il rendimento è negativo*”, la tabella sopra riportata deve essere integrata come segue:

⁽²⁾ Cfr. *infra* nota 3.

⁽³⁾ Trattasi della differenza tra la *quota protetta* (ovvero il *valore protetto*) e 100%.

Scenari di rendimento del capitale investito ⁽⁴⁾	Probabilità
Il rendimento è <u>negativo</u> e la protezione <u>non</u> si realizza	%
Il rendimento è <u>negativo</u> e la protezione <u>si</u> realizza	%
Il rendimento è <u>positivo ma inferiore</u> a quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento	%
Il rendimento è <u>positivo e in linea</u> con quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento	%
Il rendimento è <u>positivo e superiore</u> a quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento	%

Fasi metodologiche

Ai fini della determinazione dei valori richiesti delle suddette tavole si richiede il rispetto delle seguenti fasi metodologiche:

1. calibratura dei parametri inerenti ai fattori di rischio dell'investimento;
2. simulazione numerica del valore del capitale investito al termine dell'orizzonte temporale di riferimento;
3. simulazione numerica del valore dell'investimento del capitale nominale in un'attività finanziaria priva di rischio;
4. determinazione delle distribuzioni di probabilità dei rendimenti rispettivamente del capitale investito e dell'attività finanziaria priva di rischio quali risultano dalle due simulazioni numeriche;
5. confronto tra le due distribuzioni di probabilità.

1. Calibratura dei parametri inerenti ai fattori di rischio dell'investimento

Ai parametri comuni utilizzati nelle simulazioni di cui ai successivi punti 2 e 3 devono essere assegnati gli stessi valori, a meno delle rettifiche rese necessarie per considerare il rischio di credito relativo alla parte di capitale investita in attività finanziarie esposte a tale fattore di rischio.

In tali simulazioni occorre considerare gli eventuali importi periodici corrisposti all'investitore ovvero reinvestiti in attività finanziarie.

⁽⁴⁾ Cfr. nota 1.

2. Simulazione numerica del valore del capitale investito al termine dell'orizzonte temporale di riferimento

Tale simulazione deve essere:

- effettuata nel rispetto del principio della neutralità al rischio⁽⁵⁾;
- determinata considerando le caratteristiche della struttura a termine dei tassi e di quella della volatilità degli strumenti finanziari che:
 - *nel caso di fondi/comparti con gestione “protetta” ovvero di prodotti finanziario-assicurativi di tipo unit linked che investono in fondi interni/OICR/linee con gestione “protetta”*: compongono il portafoglio del fondo/comparto ovvero del/la fondo interno/OICR/linea;
 - *nel caso di prodotti finanziario-assicurativi di tipo index linked*: sono sottostanti il portafoglio finanziario strutturato;
- implementata assumendo quale orizzonte temporale di riferimento:
 - *nel caso di fondi/comparti con gestione “protetta” ovvero di prodotti finanziario-assicurativi di tipo unit linked che investono in fondi interni/OICR/linee con gestione “protetta”*: quello preso a riferimento per la protezione, ovvero – qualora questo non sia previsto – l'orizzonte temporale minimo di investimento⁽⁶⁾;
 - *nel caso di prodotti finanziario-assicurativi di tipo index linked*: la durata prevista dal contratto;
- *nel caso di fondi/comparti con gestione “protetta” ovvero di prodotti finanziario-assicurativi di tipo unit linked che investono in fondi interni/OICR/linee con gestione “protetta”*: calcolata al lordo delle commissioni di negoziazione e al netto di quelle di gestione e delle eventuali commissioni di incentivo (c.d. *performance*).

3. Simulazione numerica del valore dell'investimento del capitale nominale in un'attività

⁽⁵⁾ L'applicazione del principio della neutralità al rischio definisce univocamente la misura di probabilità sottesa alla simulazione numerica e, quindi, consente di risolvere a priori il problema delle correlazioni tra gli andamenti delle diverse componenti elementari che caratterizzano l'ingegnerizzazione finanziaria del capitale investito.

⁽⁶⁾ Tale orizzonte deve essere inteso come il tempo minimo – espresso in anni – necessario per conseguire un rendimento atteso del capitale investito che consenta il recupero delle commissioni di sottoscrizione (nel caso di fondi/comparti) ovvero dei costi di caricamento (nel caso di prodotti finanziario-assicurativi di tipo *unit linked*).

finanziaria priva di rischio⁽⁷⁾

Tale simulazione⁽⁸⁾ deve essere:

- effettuata con riferimento al medesimo orizzonte temporale della simulazione di cui al punto precedente;
- determinata considerando le caratteristiche della struttura a termine della curva dei tassi e in coerenza con la soluzione modellistica adottata per la simulazione numerica del valore del capitale investito.

4. *Determinazione delle distribuzioni di probabilità dei rendimenti rispettivamente del capitale investito e dell'attività finanziaria priva di rischio quali risultano dalle due simulazioni numeriche*

Tale determinazione deve essere effettuata usando come base il valore del capitale nominale. Ciò significa che, ai fini del calcolo dei rendimenti di entrambe le grandezze, i risultati delle simulazioni numeriche devono essere divisi per il valore del capitale nominale.

5. *Confronto tra le due distribuzioni di probabilità*

Per la determinazione della probabilità dei seguenti eventi:

- *“Il rendimento è negativo”*: occorre calcolare la massa di probabilità della distribuzione del rendimento del capitale investito che si trova a sinistra del valore 0%;
- *“Il rendimento è positivo ma inferiore a quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento”*: occorre calcolare la massa di probabilità della distribuzione del rendimento del capitale investito che si distribuisce tra il valore 0% e l'estremo inferiore di cui al successivo punto *sub a*);
- *“Il rendimento è positivo e in linea a quello di attività finanziarie prive di*

⁽⁷⁾ Al fine di garantire la coerenza metodologica con la misura di probabilità adottata (cfr. nota 5), la modellizzazione dell'attività finanziaria priva di rischio richiede l'utilizzo del c.d. “processo stocastico del conto corrente”; in questa prospettiva è da ritenersi adeguato l'utilizzo del c.d. “tasso overnight” ovvero di grandezze simili come attività finanziaria priva di rischio.

⁽⁸⁾ Cfr. nota 5.

rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento": occorre fare riferimento ad una massa di probabilità pari al 95% della distribuzione dei rendimenti dell'attività finanziaria priva di rischio. Ne discende che per misurare la probabilità che le due distribuzioni si sovrappongano occorre:

- a. considerare la distribuzione dell'attività finanziaria priva di rischio troncata delle due code (i.e. sinistra e destra) ciascuna corrispondente al 2,5% dell'intera massa di probabilità, individuando i corrispondenti valori dell'estremo superiore e dell'estremo inferiore;
 - b. riportare i valori di tali estremi sulla distribuzione del rendimento del capitale investito e calcolare la massa di probabilità che si distribuisce tra di essi;
- *"Il rendimento è positivo e superiore a quello di attività finanziarie prive di rischio con durata analoga all'orizzonte temporale di riferimento*": occorre calcolare la massa di probabilità della distribuzione del rendimento del capitale investito che si trova a destra dell'estremo superiore di cui al precedente punto *sub a*).

Nel caso di fondi/comparti con gestione "protetta" ovvero di prodotti finanziario-assicurativi di tipo *unit linked* che investono in fondi interni/OICR/linee con gestione "protetta", la scomposizione della massa di probabilità relativa alla riga afferente alla protezione deve essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- congiuntamente all'evento di mancato conseguimento dell'obiettivo di protezione: occorre calcolare la massa di probabilità della distribuzione del rendimento del capitale investito che si distribuisce tra il rendimento individuato dall'estremo inferiore dell'evento indicato nella riga afferente alla protezione e il rendimento individuato⁽⁹⁾ in relazione alla c.d. *quota protetta* o al c.d. *valore protetto*;
- congiuntamente all'evento di realizzazione dell'obiettivo di protezione: occorre calcolare la massa di probabilità della distribuzione del capitale investito che si distribuisce tra il rendimento individuato⁽¹⁰⁾ in relazione alla c.d. *quota protetta* o al c.d. *valore protetto* e il rendimento individuato dall'estremo superiore dell'evento indicato nella riga afferente alla protezione.

⁽⁹⁾ Cfr. nota 3.

⁽¹⁰⁾ Cfr. nota 3.

Ad esempio, nel caso in cui il valore del rendimento individuato⁽¹⁾ in relazione alla c.d. *quota protetta* o al c.d. *valore protetto* sia contenuto nell'intervallo di rendimento associato all'evento "*Il rendimento è negativo*", per la determinazione della probabilità dell'evento:

- "*Il rendimento è negativo e la protezione non si realizza*": occorre calcolare la massa di probabilità della distribuzione del rendimento del capitale investito che si trova a sinistra del valore del rendimento individuato in relazione alla c.d. *quota protetta* o al c.d. *valore protetto*;
- "*Il rendimento è negativo e la protezione si realizza*": occorre calcolare la massa di probabilità della distribuzione del rendimento del capitale investito che si distribuisce tra il valore del rendimento individuato in relazione alla c.d. *quota protetta* o al c.d. *valore protetto* e il valore 0%.

Esemplificazioni dei risultati attesi

Con riferimento ai prodotti finanziario-assicurativi di tipo *index linked* e, in particolare, alle esemplificazioni dei risultati attesi in termini di valore del capitale al termine dell'orizzonte temporale di riferimento per un dato ammontare di capitale investito⁽²⁾, si precisa che le suddette esemplificazioni devono essere coerenti con le simulazioni effettuate per ottenere le probabilità relative agli scenari di rendimento del capitale investito. In ognuno dei quattro scenari il valore a scadenza del portafoglio finanziario strutturato deve essere pari alla media dei valori ottenuti per via simulativa nello scenario medesimo.

IL PRESIDENTE

⁽¹⁾ Cfr. nota 3.

⁽²⁾ Cfr. Schema 6, Parte I, Sez. B.1, par. 5.